



Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti

massimario 2016

a cura di Elio Donno



Ordine dei Giornalisti
decisioni, documenti
e giurisprudenza dal 1996



CENTRO *di*
DOCUMENTAZIONE
GIORNALISTICA

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, duplicata o in alcun modo riprodotta, trasmessa o archiviata in nessuna forma, compresi i supporti informatici, multimediali o meccanici, senza la preventiva autorizzazione del Centro di Documentazione Giornalistica, proprietario dei diritti.

Le pene previste per i trasgressori dalla vigente normativa sul diritto d'autore sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da Euro 2.582 a Euro 15.493.



**CENTRO *di*
DOCUMENTAZIONE
GIORNALISTICA**

Piazza di Pietra, 31
00186 Roma
tel. 066791496
www.cdgweb.it • info@cdgweb.it
www.cdgedizioni.it

Il Centro di Documentazione
Giornalistica è certificato:



ISO 9001
LL-C (Certification)

393514



Il Massimario
è stato curato da Elio Donno
(Vicepresidente del Consiglio di Disciplina Nazionale)
con la collaborazione di
Mario Gallucci e Alessandra Torchia
ed il coordinamento
di Ennio Bartolotta

SOMMARIO

■ Prefazione di Enzo Iacopino	pag. 7
■ Introduzione di Elio Donno	pag. 9
■ Novità ordinamentali di Ennio Bartolotta	pag. 11
■ Indice	pag. 15
■ I.	
Attività disciplinare	
I-1 Decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale 2016	pag. 55
I-2 Decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale 2015	pag. 68
I-3 Decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale 2014	pag. 74
I-4 Contenzioso generale - Vizi procedurali	pag. 83
I-5 Decisioni 2016 richiamate nelle massime	pag. 93
■ II.	
Tenuta Albo	
II-1 Registro praticanti	pag. 133
II-2 Elenco professionisti	pag. 143
II-3 Elenco pubblicisti	pag. 146
II-4 Elenco speciale	pag. 180
II-5 Decisioni 2016 richiamate nelle massime	pag. 185
■ III.	
Appendice (contenuta nel cd-rom)	
a cura di Alessandra Torchia	
1 - Massime giurisprudenziali 2016	
2 - Provvedimenti Autorità Garante per la protezione dei dati personali 2016	
3 - Leggi e regolamenti 2016	
4 - Massimario dal 2005 al 2016	

Tutte le informazioni relative alle massime e alle decisioni comprese nel presente volume sono aggiornate al 31 dicembre 2016

PREFAZIONE

*Invochiamo regole: a patto che a rispettarle siano chiamati gli altri.
 Evochiamo i doveri: ma per noi rivendichiamo prevalentemente diritti.
 È come se ci fosse un asterisco, una nota esplicativa per quanto riguarda i comportamenti dei giornalisti restii ad avere vincoli: nel nome della libertà di informazione tutto diventa “bavaglio”.
 Il richiamo al dovere della verità: bavaglio.
 L’esigenza, per essere credibili, di non farsi parte nel fornire informazioni ai cittadini: bavaglio.
 La necessità, morale prima che professionale, di verificare con cura le notizie prima di pubblicarle: bavaglio.
 Il rispetto per le persone, senza maramaldeggiare sui “colpevoli” e senza coinvolgere terzi estranei ai fatti: bavaglio.
 Noi abbiamo doveri prima che diritti e ci sono regole da osservare anche quando non corrispondono al nostro sentire. Mi è capitato di ascoltare l’autodifesa di un giornalista che si appellava alla libertà di opinione per giustificare le vergognose espressioni razziste che aveva usato. È troppo spesso così: le norme sono valide solo se rispecchiano il nostro sentire.
 È complicato portare a buon fine la battaglia per una nuova legge sulla diffamazione quando si vive la professione come un diritto da esercitare senza regole. Senza contare che la volontà politica non c’è e la materia viene periodicamente utilizzata da molti per farne spot propagandistici: spente le telecamere, se ne riparla alla prossima occasione. E la legge, in quarta lettura, resta ferma al Senato da quasi due anni.
 Noi le regole le abbiamo. Sono di facile consultazione grazie a un “testo unico” che nel nome della semplificazione ha imposto anche qualche sacrificio. E abbiamo il dovere di applicarle, con sano rigore, senza indulgenza e senza concederci alibi perché il rischio è di accreditarci come una “casta” che si autoassolve.
 Lo fa il Consiglio di disciplina nazionale, come emerge da questo massimario costato grande fatica al sempre prezioso Elio Donno. Sono riportate alcune decisioni selezionate, adottate anche dal Cnog in materia non disciplinare con l’intenzione di mettere a punto uno strumento che consenta di “unificare” l’Italia, ponendo fine a valutazioni contraddittorie di comportamenti e di richieste dei colleghi.
 Una speranza. O una illusione.*

Enzo Iacopino
 Presidente Consiglio
 Nazionale Ordine dei Giornalisti

INTRODUZIONE

Per il nono anno consecutivo, ho il piacere di ‘licenziare’ il Massimario dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, che riassume l’attività svolta nel 2016 dal Consiglio di Disciplina Nazionale nell’esame di ricorsi avverso decisioni assunte dai Consigli Territoriali e dal Consiglio Nazionale avverso decisioni dei Consigli Regionali attinenti alla tenuta dell’Albo (iscrizioni, cancellazioni etc).

È stato un anno di particolare impegno per i due organismi, come documentato dalle decisioni riportate (57 del Consiglio di Disciplina e 88 del CNOG) e con le quali si è cercato di rispondere alle richieste dei colleghi con equilibrio ed imparzialità nel rispetto dei diritti di ciascuno, ma tenendo sempre presenti le leggi e le normative che regolano la vita dell’Ordine e di ciascun iscritto.

Si è cercato di evadere i ricorsi con sollecitudine, nel giro di pochi mesi, pur nel rispetto dei termini e delle scadenze fissate dai regolamenti. Infatti il Consiglio di Disciplina non ha pendenze arretrate e si avvia alla fine del mandato lasciando in sospeso pochissimi ricorsi, per i quali devono essere rispettati i tempi dell’istruttoria (notifiche, pareri, controdeduzioni etc). Anche la Commissione Ricorsi, che istruisce per il CNOG le pratiche relative alla tenuta dell’Albo, ha evaso sollecitamente tutte le varie questioni facendo pervenire le sue proposte al Consiglio Nazionale.

Naturalmente, il Massimario, strumento da redigere annualmente per disposizione legislativa, non vuole e non può essere solo una rappresentazione documentale da conservare negli archivi, ma uno strumento da consegnare ai colleghi ed eventualmente ai legali di chi deve impugnare delle decisioni degli ordini regionali, per essere informato ed aggiornato sulla giurisprudenza dell’Ordine sino ad oggi.

Purtroppo, nei corsi di formazione sulla deontologia che mi capita di tenere nelle città in cui vengo invitato, registro che la stragrande maggioranza dei colleghi ignora l’esistenza del Massimario e quindi, l’utilità di consultarlo, in presenza di dubbi su questioni deontologiche o di tenuta dell’albo.

Nel consegnarlo all’Ordine dei Giornalisti e a quanti vorranno esaminarlo, desidero ringraziare, per la rinnovata fiducia, il Presidente Iacopino, l’Esecutivo ed il Consiglio Nazionale; esprimere apprezzamento per l’impegno del Consiglio di Disciplina e della Commissione Ricorsi con i rispettivi Presidenti Rino Felappi e Santo Gallo; ringraziare il direttore Bartolotta per il prezioso lavoro di coordinamento assicurato ed i dirigenti Gallucci e Torchia, per il determinante contributo dato rispettivamente per la tenuta albo e l’attività disciplinare.

Essendo alla scadenza del mandato, come i colleghi dei vari organismi, non so se firmerò altri Massimari. Comunque, licenzio e consegno l'edizione 2016 con la trepidazione e l'entusiasmo del 2008, quando fui chiamato a sostituire il suo ideatore e fondatore, l'indimenticabile amico e collega Saro Ocera.

Elio Donno

NOVITÀ ORDINAMENTALI LA 'MINIRIFORMA' DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

Il 2016 ha fatto registrare il varo di una “mini riforma“ dell'ordinamento della professione giornalistica che ha riguardato prevalentemente il Consiglio nazionale. Nella Legge 26 ottobre 2016 n. 198, entrata in vigore il 15 novembre 2016, recante norme per il sostegno all'editoria, sono state, infatti, inserite disposizioni relative alla disciplina “della composizione e delle competenze del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti”. In particolare, il Governo è stato delegato ad adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un legislativo avente ad oggetto il riordino e la razionalizzazione delle norme concernenti il CNOG nei seguenti ambiti:

- 1) competenze in materia di formazione;
- 2) procedimenti nelle materie di cui all'articolo 62 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, prevedendo, in particolare, l'eliminazione della facoltà di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali dell'Ordine dinanzi al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, stabilendo la loro natura alternativa, ferma restando la possibilità di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di impugnativa dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine;
- 3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di sessanta consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, e un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, purché titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
- 4) adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale.

Per tale decretazione è previsto anche il concerto con il Ministero della Giustizia, cui compete la vigilanza sull'ordine dei giornalisti, sentito il parere il Consiglio nazionale dell'Ordine.

La legge 198/2016 ha, inoltre, previsto la costituzione di consigli dell'Ordine dei giornalisti nelle province autonome sia di Trento che di Bolzano, facendo in tal modo venire meno l'assetto ordinamentale unitario della professione giornalistica nella regione Trentino-Alto Adige previsto dal DPR 115/1965 che contemplava un unico ordine regionale con sede in Trento.

PARI DIGNITÀ - Sempre nella L.n. 198/2016 vi sono altre due disposizioni di rilievo per quanto concerne la professione e che riguardano la riscrittura dell'art. 45 della legge n. 69 /1963 che concerne l'esercizio professionale specificando che l'assunzione del titolo di giornalista può essere assunto solo da chi è iscritto “nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo”. Con l'esplicito richiamo ai due elenchi la volontà del le-

gislatore è di evitare che possano essere introdotte discriminazioni giuridiche e normative tra le due appartenenze che sono unite nelle garanzie e tutele a salvaguardia della qualifica (titolo) di giornalista.

Tale nuova definizione può essere, tra l'altro, utile per un diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha sinora ritenuto che per l'esercizio del lavoro giornalistico di redattore ordinario, cioè del giornalista professionista stabilmente inserito nell'ambito di una organizzazione editoriale o radiotelevisiva, con attività caratterizzata da autonomia della prestazione, non limitata alla mera trasmissione di notizie, ma estesa alla elaborazione, analisi e valutazione delle stesse fosse necessaria l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti elenco professionisti e che non fosse idonea ad integrare detto requisito la iscrizione nel diverso elenco dei giornalisti pubblicisti.

EQUO COMPENSO - Rilievo pratico assume anche l'altra disposizione contenuta all'art. 4 della L. n. 198/2016 che ha prorogato, sino al compimento della delibera che definisce l'equo compenso del lavoro giornalistico la Commissione a ciò incaricata dalla L. n. 233/2012 ai fini della redazione dell'elenco dei beneficiari di contributi pubblici in favore dell'editoria. La delibera adottata a suo tempo dalla Commissione, cessata dalle funzioni per scadenza del termine triennale, con il parere negativo dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per la manifesta inadeguatezza delle previsioni economiche e normative stabilite, era stata da esso impugnata e dichiarata nulla con sentenza del TAR, confermata dal Consiglio di Stato. Con la riproposizione della Commissione sino alla conclusione dei lavori, viene data una significativa chance per le aspettative di colleghi non titolari di un rapporto di lavoro non dipendente di vedere definite, sia pure per determinate finalità, compensi che non contrastino con elementari condizioni di dignità non solo professionali ma anche sociali.

Sotto il profilo della struttura ordinamentale, l'aspetto di maggior rilevanza è costituito dalla nuova organizzazione, anche funzionale, del Consiglio nazionale. Tale aspetto ha avuto un travagliato iter parlamentare ed è stato oggetto di vari interventi dell'Ordine in sede di discussione del provvedimento nelle commissioni parlamentari.

MENO CONSIGLIERI NAZIONALI - Il numero massimo di componenti fissato definitivamente in 60 con la proporzione di due professionisti ed 1 pubblicisti, è stata complicata con la previsione, all'interno di tale limite, di un rappresentante delle minoranze linguistiche per ciascuna delle due categorie di iscritti all'Albo.

Anche l'istituzione dei consigli provinciale dell'Ordine dei giornalisti per Trento e per Bolzano, crea difficoltà operative che si riverberano nel voto, eventualmente collegato, per il rinnovo dei consigli regionali la cui scadenza è stata prorogata al 30 giugno 2017 al pari del Consiglio nazionale. Sono proprio gli aspetti temporali a costituire una specifica incognita legata ai tempi dell'iter di consultazione parlamentare dello schema di decreto legislativo della riforma consiliare e degli adempimenti di tipo regolamentare necessari per l'effettiva indizione delle elezioni, senza dover incorrere in eventuali violazioni dei termini di convocazione attualmente vigenti.

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 marzo 2017 ha approvato uno schema di decreto legislativo recante la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale (atto n. 400) che il 16 marzo successivo è stato presentato al Senato ed alla Camera dei deputati per l'espressione dei pareri di competenza, rispettivamente dalla Commissione Affari costituzionali e dalla Commissione Cultura, oltre che dalle Commissioni bilancio dei due rami parlamentari.

Il termine entro il quale è prevista l'espressione dei pareri è il 15 maggio 2017, in base ai commi 1 e 6 dell'art. 2 della L.198/2016; tale data coincide anche con il termine per l'esercizio della delega prevista dalla L. n. 198/2016. Non sussistono, pertanto, i termini tecnici per un secondo parere ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 2 citato, qualora il Governo non intenda conformarsi al primo parere.

Nel merito dello schema presentato c'è da rilevare - grazie anche alle osservazioni formulate dal Consiglio nazionale su una bozza di schema predisposto dal Dipartimento dell'editoria - che non è stata esercitata la delega per l'alternatività delle impugnative dei consigli regionali in via amministrativa o giudiziale, in quanto si è ritenuto che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avrebbe comportato una deroga al principio generale che ne prevede l'esercizio solo per le materie devolute alla giurisdizione amministrativa, che la prevista alternatività alla giurisdizione civile avrebbe minato.

Lo schema attualmente all'esame parlamentare ribadisce che il Consiglio nazionale debba essere composto da non più di sessanta membri, di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti tra i quali vi sia almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute e che i candidati siano titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Precisa, poi, che in ciascun Ordine regionale debba essere eletto un consigliere nazionale iscritto all'Albo, rispettivamente negli Elenchi dei professionisti e dei pubblicisti, mentre in quelli con un numero di iscritti pari o superiore a 1.000 viene eletto un altro consigliere nazionale appartenente alla categoria dei giornalisti professionisti ogni 1.000 giornalisti professionisti eccedenti tale numero o frazione di 1.000 superiore alla metà, fino al progressivo raggiungimento del limite proporzionale sopra indicato. Nel caso in cui siano istituiti Ordini interregionali, il predetto criterio viene applicato anche all'elezione dei consiglieri appartenenti alla categoria dei pubblicisti. Ai fini dell'elezione del Consiglio nazionale, gli Ordini delle province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono un collegio unico. Per quanto concerne il seggio da assegnare alle minoranze linguistiche, lo schema prevede che il Consiglio nazionale, con propria determinazione da emanare previo parere vincolante del Ministro di Giustizia, assicuri tale rappresentanza "prevedendo criteri e modalità che tengano conto della diffusione della lingua presso le rispettive comunità territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate nonché, ove necessario, secondo un principio di rotazione".

L'impianto rappresentativo come sopra definito comporta che, per rispettare il numero massimo di sessanta consiglieri e la proporzionalità di un terzo e due terzi tra pubblicisti e professionisti, una rappresentanza territoriale destinata ai pubblicisti sia sacrificata a favore di una minoranza linguistica non potendosi superare il numero massimo di venti eletti per la categoria. Nel contempo, la modularità degli scaglioni per l'elezione dei professionisti, comporterebbe, a dati di iscritti attuali, che la loro rappresentanza sia pari a 36. Anche in questo caso verrebbe meno il rispetto dei principi generali che lo schema di regolamento pone a base della composizione del nuovo Consiglio nazionale, in attuazione della legge delega.

L'articolo 2 dello schema definisce, poi, le attribuzioni del Consiglio nazionale in materia di formazione avendo riguardo sia alla formazione permanente continua degli iscritti all'Albo sia al tirocinio per l'accesso alla professione con il praticantato nelle Scuole di giornalismo. La regolamentazione di tali aspetti è affidata a deliberazioni consiliari da emanarsi previo parere vincolante del Ministro di Giustizia. Nel caso della formazione, i principi regolatori definiti nello schema riprendono in larga parte i contenuti di regolamentazioni già vigenti in materia e già fatti propri dal Consiglio nazionale. Alcune norme di raccordo formale completano lo schema di decreto.

In conclusione, non si possono nascondere le difficoltà operative ed applicative che scaturiscono dallo schema di decreto che affondano, peraltro, le radici nelle rigidità della legge delega in tema di predeterminazione della composizione massima del consiglio nazionale e dell'inserimento in tale ambito della tutela minoranze linguistiche – principio introdotto per la prima volta in una regolamentazione ordinistica - che possono risultare d'ostacolo ad un rapido avvio della procedura elettorale, al riparo di contenziosi interpretativi.

Di ciò potrebbe anche risentirne l'attività di risoluzione del contenzioso amministrativo e di quello disciplinare del Consiglio nazionale nel corso del 2017 anche se, prudenzialmente e con lungimiranza, l'attuale Consiglio in carica ha proposto al Ministro di Giustizia una riduzione del numero dei consiglieri nazionali di disciplina da 12 a 5, prevedendo, inoltre, la possibilità che sino a due di essi siano giornalisti non eletti nel CNOG.

Ennio Bartolotta
Direttore Ordine
Nazionale Giornalisti

INDICE

I. Attività disciplinare

■ I-1 DECISIONI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2016

I-1-1 Diritto di satira e continenza pag. 55

- C.D.N. 15 febbraio 2016 n. 2 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Respinto ricorso Alfonso Signorini avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 9 marzo 2015*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-1-2 Deontologia ed essenzialità dell'informazione pag. 55

- C.D.N. 10 marzo 2016 n. 12 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Diego Minonzio avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 21 luglio 2015*

I-1-3 Violazione del principio della essenzialità della notizia e responsabilità del giornalista pag. 55

- C.D.N. 3 novembre 2016 n. 42 - Pres. Donno (V.Presid) - Rel. Giovagnoni
- *Respinto (con riduzione della sanzione) ricorso Gloria Caioni avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Marche 3 marzo 2016*

CONFORME

- C.D.N. 3 novembre 2016 n. 43 - Pres. Donno (V.Presid) - Rel. Verlicchi
- *Respinto ricorso Piero Frenquellucci avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Marche 3 marzo 2016*

Decisione impugnata dinanzi all'A.G.

I-1-4 Il giornalista non risponde del contenuto di un articolo snaturato da 'tagli' non autorizzati pag. 56

- C.D.N. 11 marzo 2016 n. 13 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Accolto ricorso Maurizio Battista avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Veneto n. 72/2015*

I-1-5 Quando la diffusione di un dato sensibile è necessaria per la descrizione di un fatto pag. 56

- C.D.N. 13 aprile 2016 n. 14 - Pres. Felappi - Rel. Conti
- *Accolto ricorso Angelo Baiguini avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia n. 361/15*

I-1-6 Tutela della dignità dell'Ordine-Radiazione pag. 57

- C.D.N. 8 giugno 2016 n. 21 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Vincenzo Anicito avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Sicilia 4 dicembre 2015*

(In attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 01/2016 il C.D.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

- I-1-7 Notizia di interesse pubblico correttamente verificata.
Nessuna violazione deontologica pag. 57
- C.D.N. 11 maggio 2016 n. 19 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
 - *Respinto ricorso P.G. Venezia avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Veneto n.271/2015 di archiviazione esposto a carico di Fabiana Marcolini*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-1-8 Fatto non verificato dato per certo nel titolo di un articolo pag. 58
- C.D.N. 8 giugno 2016 n. 20 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
 - *Respinto ricorso Roberto Papetti avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 8 giugno 2015*
- CONFORME**
- C.D.N. 7 settembre 2016 n. 31 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
 - *Respinto ricorso Roberto Papetti avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 3 marzo 2016*
- I-1-9 Vicenda controversa - Nessuna responsabilità del giornalista che riporta tutte le opinioni pag. 58
- C.D.N. 7 luglio 2016 n. 25 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso P.G. Venezia avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Veneto n. 271/2015 archiviazione esposto a carico di Denis Dellai*
- I-1-10 È sanzionato il giornalista che offende l'Ordine pag. 58
- C.D.N. 7 luglio 2016 n. 27 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 - *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Cosimo Carulli avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Puglia 12 ottobre 2015.*
- (In attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 25/2015 il C.D.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)
- I-1-11 Il direttore non sollecita pagamenti di crediti vantati dall'emittente pag. 59
- C.D.N. 7 settembre 2016 n. 29 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
 - *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Walter Baldaconi avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Puglia 15 luglio 2015*
- I-1-12 Notizia tratta da fonte anonima e verificata - Può essere pubblicata pag. 59
- C.D.N. 7 settembre 2016 n. 30 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso P.G. Venezia avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Veneto n.76/2015 archiviazione esposto a carico di Giovanni Viafora*
- I-1-13 Il compito di addetto stampa non può essere confuso con quello di addetto al Gabinetto del Sindaco pag. 60
- C.D.N. 8 settembre 2016 n. 32 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
 - *Respinto ricorso Patricia Fogaraccio avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine dell'Abruzzo 5 giugno 2015*
- I-1-14 Dibattito giornalistico. Trasparenza sul ruolo dell'autore di un intervento pag. 60
- C.D.N. 8 settembre 2016 n. 33 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
 - *Respinto ricorso Pierangelo Putzolu avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Puglia 8 ottobre 2015*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 26/2015 il C.D.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

Decisione impugnata dinanzi all'A.G.

I-1-15 Regole deontologiche uguali per tutti indipendentemente
dal mezzo di comunicazione usato pag. 61

- C.D.N. 12 ottobre 2016 n. 36 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Liborio La Mattina avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Piemonte 9 maggio 2015*

(In attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 8/2016 il C.D.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

I-1-16 Il riferimento all'etnia è ammesso solo per casi di rilevante interesse
pubblico pag. 61

- C.D.N. 12 ottobre 2016 n. 37 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
- *Respinto ricorso Paola Fucilieri avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 21 luglio 2015*

I-1-17 La libertà di stampa e di critica non può scadere in pesanti offese
a colleghi pag. 61

- C.D.N. 12 ottobre 2016 n. 38 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Edoardo Bianchini avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Toscana 12 ottobre 2015*

CONFORME

- C.D.N. 15 dicembre 2016 n. 57 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi
- *Parzialmente accolto (con riduzione della sanzione) ricorso Marco Benanti avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Sicilia 24 maggio 2016*

I-1-18 Il Direttore deve promuovere lo spirito di solidarietà e di collaborazione
tra giornalisti ed editore pag. 62

- C.D.N. 3 novembre 2016 n. 39 - Pres. Donno (V. Pres) - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Federico Raimondo Baldoni avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Emilia Romagna 15 gennaio 2016*

(In attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 15/2016 il C.D.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-1-19 La pubblicità non può essere confusa con l'informazione pag. 62

- C.D.N. 3 novembre 2016 n. 40- Pres. Donno (V.Pres) - Rel. De Liberato
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Beniamino Pier Paolo Olivo avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Sicilia 18 febbraio 2016*

I-1-20 Atleta non maggiorenne tesserato per una federazione sportiva
e Carta di Treviso pag. 63

- C.D.N. 3 novembre 2016 n. 41 - Pres. Donno (V.Presid) - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Giovanni Morandi avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 4 aprile 2016*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

- I-1-21 Giornalista pubblicitista nonché editore - Doveri pag. 63
- C.D.N. 4 novembre 2016 n. 45 - Pres. Donno (V.Presid) - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Angela Ciancio avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Sicilia 21 giugno 2016*
- (In attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 24/2016 il C.D.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)
- Decisione impugnata dinanzi all'A.G.
- CONFORME*
- C.D.N. 8 giugno 2016 n. 22 - Felappi - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Eraclito Corbi avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Lazio Sicilia 24 giugno 2015*
- Decisione impugnata dinanzi all'A.G.
- I-1-22 Il fatto indicato come premessa per un articolo su una comunità deve essere certo pag. 64
- C.D.N. 23 novembre 2016 n. 46 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Mario Giordano avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 20 aprile 2016*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- CONFORME*
- C.D.N. 15 dicembre 2016 n. 56 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 20 aprile 2016*
- I-1-23 La sanzione inflitta deve essere riferita solo al fatto contestato pag. 64
- C.D.N. 24 novembre 2016 n. 47 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 - *Parzialmente accolto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Angelo Musumarra avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Val d'Aosta 29 marzo 2016*
- (In attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 18/2016 il C.D.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)
- I-1-24 Capo di incolpazione generico. Provvedimento nullo pag. 64
- C.D.N. 15 dicembre 2016 n. 48 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
 - *Annulata con rinvio (ricorso Giuseppe Di Pietro) delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Molise 20 febbraio 2016*
- (In attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 15/2016 il C.D.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)
- I-1-25 Due contestazioni per un unico fatto. Non ammesse pag. 65
- C.D.N. 15 dicembre 2016 n. 49 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
 - *Annulata con rinvio (ricorso Giuseppe Di Pietro) delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Molise 20 febbraio 2016*
- (In attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 16/2016 il C.D.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)
- I-1-26 Titolo con frase discriminatoria determina una sanzione disciplinare pag. 65
- C.D.N. 15 dicembre 2016 n. 50 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 8 giugno 2016*

- I-1-27 Gravi offese alla altrui dignità con riferimenti biblici. Sanzione pag. 65
 • C.D.N. 15 dicembre 2016 n. 51- Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
 • *Respinto ricorso Livio Fanzaga avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 8 giugno 2016*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 23/2016 il C.D.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

- I-1-28 Il conduttore di una trasmissione si dissocia da affermazioni offensive di un'intera comunità pag. 66

- C.D.N. 15 dicembre 2016 n. 52 - Pres. Felappi - Rel. Cascella
- *Respinto ricorso Paolo Del Debbio avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 6 giugno 2016*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

- I-1-29 Foto lesive dell'altrui dignità pag. 66

- C.D.N. 15 dicembre 2016 n. 53 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Giorgio Gandola avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 21 marzo 2016*

- I-1-30 Regole della continenza violate quando si pubblicano particolari scabrosi pag. 67

- C.D.N. 15 dicembre 2016 n. 54 - Pres. Felappi - Rel. Conti
- *Respinto ricorso Giovanna Trinchella avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 18 aprile 2016*

CONFORME

- C.D.N. 15 dicembre 2016 n. 55- Pres. Felappi - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso G. Battista Barbacetto avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 18 aprile 2016*

■ I-2 DECISIONI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2015

- I-2-1 Gradualità della sanzione per l'autore dell'articolo e per chi ha omesso il controllo pag. 68

- C.D.N. 14 gennaio 2015 n. 1 - Pres. Felappi - Rel. Esposito.
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Roberto Papetti avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 9 luglio 2014.*

- I-2-2 Pubblicazione delle generalità del padre che ha usato violenza sulla figlia e Carta di Treviso pag. 68

- C.D.N. 11 febbraio 2015 n. 2 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli.
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Laura Achler avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 12 maggio 2014.*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione.

CONFORME

- C.D.N. 18 marzo 2015 n. 4 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli.
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Roberto Perego avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 15 settembre 2014.*

- I-2-3 Assenza di dati e riferimenti che rendano identificabile la minore coinvolta in un fatto di cronaca. Non punibilità pag. 69
- C.D.N. 18 novembre 2015 n. 21 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
 - *Accolto ricorso Laura Tedesco avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Veneto 23 febbraio 2015.*
- CONFORME**
- C.D.N. 18 novembre 2015 n. 22 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
 - *Accolto ricorso Alessandro Russello avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto 23 febbraio 2015.*
- I-2-4 Vietato coinvolgere nel clamore mediatico il figlio minore del responsabile di un fatto di cronaca pag. 69
- C.D.N. 14 aprile 2015 n.7 - Pres. Felappi- Rel. Giovagnoni.
 - *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Tiziana Prezzo avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 9 luglio 2014.*
- NOTA:il testo integrale della decisione nell'apposita sezione.
- I-2-5 Immagini raccapriccianti e tutela della dignità della persona pag. 70
- C.D.N. 26 maggio 2015 n. 10 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi.
 - *Respinto ricorso Gianni Morandi avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 24 ottobre 2014.*
- NOTA:il testo integrale della decisione nell'apposita sezione.
- CONFORME**
- C.D.N. 11 giugno 2015 n. 11 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
 - *Respinto ricorso Marcello Mancini avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Toscana 18 novembre 2014 .*
- I-2-6 Il diritto di critica e di cronaca trova il suo limite nel rispetto della personalità altrui pag. 70
- C.D.N. 1 luglio 2015 n.12 - Pres. Felappi - Rel. Donno.
 - *Respinto ricorso Alessandro Sallusti avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 18 dicembre 2014.*
- NOTA:il testo integrale della decisione nell'apposita sezione.
- I-2-7 "Lettere al direttore". Obbligo di verifica quando coinvolgono terzi pag. 70
- CD.N. 1 luglio 2015 n. 13 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana.
 - *Respinto ricorso Roberto Papetti avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia 18 settembre 2014.*
- NOTA:il testo integrale della decisione nell'apposita sezione.
- I-2-8 Il giornalista rispetta i colleghi e la loro dignità pag. 71
- C.D.N. 22 luglio 2015 n. 14 - Pres. Felappi - Rel. Donno.
 - *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Giorgio Borile avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Veneto 31 marzo 2014.*
- I-2-9 Esercizio del diritto di cronaca e pubblicazione di dati essenziali. Non c'è violazione deontologica pag. 71
- C.D.N. 16 settembre 2015 n. 15 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato.

- *Accolto ricorso Carlo Napoleone Mion avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Veneto 379/2014.*

I-2-10 È sanzionabile il giornalista che si rivolge a terzi, estranei alla vicenda, formulando gratuite accuse all'Ordine pag. 71

- C.D.N. 9 dicembre 2015 n. 23 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli.
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Antonietta Ruoto avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Molise 11 dicembre 2014.*

(In attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 5/2015 il C.N.D. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato).

I-2-11 Indispensabili elementi indiziari precisi e concordanti per contestare la pubblicità occulta pag. 72

- C.D.N. 22 ottobre 2015 n. 20 - Pres. Felappi - Rel. LoRusso.
- *Accolto ricorso Tiziana Petrelli avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Marche 11 febbraio 2015.*

■ I-2-1-1 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIVA SU SANZIONI DISCIPLINARI 2015

I-1-2-1-1 Istanze accolte in attesa dell'esame di merito pag. 73

- C.D.N. 9 dicembre 2015 n. 25 - Pres. Felappi - Rel. Felappi
- *Ricorso Cosimo Carulli avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Puglia 12.10.2015.*
- C.D.N. 9 dicembre 2015 n. 26 - Pres. Felappi - Rel. Felappi
- *Ricorso Pierangelo Putzolu avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Puglia 08.10.2015.*

■ I-3 DECISIONI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2014

I-3-1 Pagine locali di un quotidiano e delega funzioni del Direttore. Responsabilità del capo redattore pag. 74

- C.D.N. 15 gennaio 2014 n. 1 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Giovanni Egidio avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17 dicembre 2012*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-3-2 È corretta l'autocertificazione di esclusività professionale in presenza di un lavoro marginale e discontinuo pag. 74

- C.D.N. 15 gennaio 2014 n. 2 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Parzialmente accolto ricorso Patrizia Biagi avverso delibera Ordine Sicilia 6 gennaio 2012*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-3-3 Libertà di protesta e rispetto dell'altrui dignità pag. 74

- C.D.N. 5 febbraio 2014 n. 4 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Ivan Paone avverso delibera Ordine Sardegna n. 666/2012*

CONFORME

- C.D.N. 17 luglio 2014 n. 22 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Carlo Alberto Melis avverso delibera Ordine Sardegna n. 666/2012*

- I-3-4 I tagli di un servizio tv vanno concordati col giornalista che l'ha realizzato pag. 75
- C.D.N. 19 febbraio 2014 n. 5 - Pres. Felappi - Rel. Marchetti
 - *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Cdr Rai avverso archiviazione esposto Ordine Lazio 14 novembre 2011 - Avvertimento a Stefano Cutrone*
- I-3-5 Illecito confondere il ruolo di giornalista con quello di presidente di un'associazione cittadina pag. 75
- C.D.N. 19 febbraio 2014 n. 6 - Pres. Felappi - Rel. Marchetti
 - *Respinto ricorso Marcello Olivieri avverso delibera Ordine Abruzzo 15 marzo 2011*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-3-6 I limiti della responsabilità del Direttore pag. 76
- C.D.N. 20 febbraio 2014 n. 7 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Roberto Puleo avverso archiviazione esposto Ordine Lombardia 5 luglio 2012*
- I-3-7 Cronaca giudiziaria - Commenti, critiche e ricerche di fatti entro i limiti della correttezza professionale. Ammissibilità pag. 76
- C.D.N. 5 marzo 2014 n. 8 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
 - *Respinto ricorso Francesco Cardile avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26 luglio 2012 - Proscioglimento Carlo Raggi*
- I-3-8 Commistione giornalismo e pubblicità ed uso arbitrario di uno pseudonimo altrui. Non sono ammessi pag. 76
- C.D.N. 5 marzo 2014 n. 10 - Pres. Felappi - Rel. Conti
 - *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Luciano Segafreddo avverso delibera Ordine Veneto n. 337/2012*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- CONFORME**
- C.D.N. 5 marzo 2014 n. 9 - Pres. Felappi - Rel. Conti
 - *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Ugo Sartorio avverso delibera Ordine Veneto n. 423/2012*
- I-3-9 Diritto di critica e verità sostanziale dei fatti pag. 77
- C.D.N. 19 marzo 2014 n. 11 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Ernesto Belisario avverso delibera archiviazione Ordine Basilicata 13 novembre 2010 - Prosciolto Nino Grasso*
- CONFORME**
- C.D.N. 19 marzo 2014 n. 12 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Ernesto Belisario avverso delibera archiviazione Ordine Basilicata 13 novembre 2010- Prosciolto Mario Isoldi.*
- I-3-10 Incompatibilità del ruolo di Direttore e di amministratore della concessionaria di pubblicità pag. 77
- C.D.N. 9 aprile 2014 n. 13 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Giovanni Mazzoni avverso delibera Ordine Emilia Romagna n. 592/2013*
- I-3-11 L'Addetto Stampa agevola il lavoro dei colleghi pag. 77
- C.D.N. 9 aprile 2014 n. 14 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli

- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Antonino Mario Previtiera avverso delibera Ordine Sicilia 27 luglio 2012*
- I-3-12 Diritto di cronaca nel rispetto dell'essenzialità della notizia pag. 78
 - C.D.N. 16 luglio 2014 n. 21 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi
 - *Accolto ricorso Giuseppina Andreoli avverso delibera Ordine Veneto 17 giugno 2013*
- I-3-13 Il giornalista tutela i diritti e la dignità dei soggetti deboli pag. 78
 - C.D.N. 17 settembre 2014 n. 24 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Pier Luigi Pellegrin avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia 17 marzo 2014*
- I-3-14 Scelta di foto d'archivio. Obbligo di verifica pag. 78
 - C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 28 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso Paolo Ermini avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 22 ottobre 2013*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-3-15 La lesione della dignità professionale e sue conseguenze pag. 79
 - C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 27 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
 - *Respinto ricorso Maria Cristina Bruno avverso delibera Ordine Piemonte 14 marzo 2013*
- I-3-16 Informazioni incomplete e fuorvianti ai danni di una comunità.
Non ammesse pag. 79
 - C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 29 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
 - *Respinto ricorso Michele Ruffi avverso delibera Ordine Sardegna 6 maggio 2013*

CONFORME

 - C.D.N. 12 novembre 2014 n. 36 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
 - *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso M.M. Kabakebbji avverso delibera archiviazione esposto Ordine Lombardia 13 novembre 2012 - Sanzionato Luca Fazzo*
- I-3-17 Il giornalista non risponde di titoli o 'riassunti' elaborati da altri pag. 79
 - C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 30 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
 - *Accolto ricorso Gianluigi Nuzzi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia 13 gennaio 2014*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-3-18 Le funzioni di Direttore non sono delegabili a soggetti estranei
al corpo redazionale pag. 80
 - C.D.N. 16 ottobre 2014 n. 31 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso (con riduzione entità sanzione) di Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 9 aprile 2013*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-3-19 Opera correttamente il giornalista che su una controversa vicenda
riporta le varie opinioni pag. 80
 - C.D.N. 12 novembre 2014 n. 35 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Antonio Barbieri avverso delibera Ordine Lazio 6 maggio 2013 (archiviazione esposto)*

- I-3-20 Diritto di criticare le regole di una religione quando non si offendono in modo generalizzato tutti i credenti pag. 80
- C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 37 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Ass.ne Media&Diritto avverso delibera archiviazione esposto Ordine Lazio 11 dicembre 2013. Prosciolto Magdi Cristiano Allam*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-3-21 Nel dubbio prevale l'obbligo di tutela della dignità della persona pag. 81
- C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 38 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
 - *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Achille Tronconi avverso delibera archiviazione esposto Ordine Liguria 14 febbraio 2012 - Sanzionato Giovanni Ciolina*
- I-3-22 Resoconto di violenza sessuale. Va omesso ogni particolare che renda riconoscibile la vittima pag. 81
- C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 40 - Pres. Felappi - Rel. Conti
 - *Respinto ricorso Enrico Ferro avverso delibera Consiglio Disciplina Ordine Veneto n. 47/2014*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- CONFORME**
- C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 41 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso Enrico Ferro avverso delibera Consiglio Disciplina Ordine Veneto n. 45/2013*
 - C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 42 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso Enrico Ferro avverso delibera Consiglio Disciplina Ordine Veneto n. 46/2013*
- I-3-1-1 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIVA SU SANZIONI DISCIPLINARI 2014**
- I-3-1-1-1 Istanze accolte pag. 82
- C.D.N. 6 maggio 2014 n. 15 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
 - *Ricorso Cinzia Politi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto n. 101/2014*
 - C.D.N. 16 luglio 2014 n. 20 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
 - *Ricorso Laura Achler avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia 12.5.2014*
 - C.D.N. 12 novembre 2014 n. 34 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Ricorso Giorgio Borile avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto 31.3.2014*
- I-4 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI**
- I-4-1 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2016**
- I-4-1-1 Contestazione generica-Annullamento dell'atto impugnato pag. 83
- C.D.N. 15 febbraio 2016 n. 3 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Chiara Beretta ed annullata delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 8 giugno 2015*

CONFORME

- C.D.N. 15 febbraio 2016 n. 4 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi
- *Accolto ricorso Alessandro Fiamma ed annullata delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 8 giugno 2015*
- C.D.N. 15 febbraio 2016 n. 5 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Accolto ricorso Jacopo Colombi ed annullata delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 8 giugno 2015*
- C.D.N. 15 febbraio 2016 n. 6 - Pres. Felappi - Rel. Lorusso
- *Accolto ricorso Giovanni Stirati ed annullata delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 8 giugno 2015*

I-4-1-2 Non c'è omesso controllo se non c'è sanzione per l'autore dell'articolo pag. 83

- C.D.N. 15 febbraio 2016 n. 9 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Giancarlo Ferrario avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 8 giugno 2015*

CONFORME

- C.D.N. 15 febbraio 2016 n. 10 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Accolto ricorso Angelo Baiguini avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 8 giugno 2015*
- C.D.N. 10 marzo 2016 n. 10 - Pres. Felappi - Rel. Marchetti
- *Accolto ricorso Francesco Amodei avverso delibera Ordine Lombardia 8 giugno 2015*

I-4-1-3 Audizione dell'incolpato e termini a difesa pag. 84

- C.D.N. 15 febbraio 2016 n. 7 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Monica Vignale ed annullata (con rinvio) delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Molise 24 marzo 2015*

I-4-1-4 Solo il giornalista ed il PG possono impugnare le decisioni dei Consigli Territoriali di Disciplina pag. 84

- C.D.N. 7 luglio 2016 n. 26 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Inammissibile ricorso G.M.Baseotto avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lazio 7 aprile 2016 archiviazione esposto.*

Decisione impugnata dinanzi all'A.G.

I-4-1-5 Presentazione del ricorso. Il termine di 30 giorni è perentorio pag. 85

- C.D.N. 4 novembre 2016 n. 44 - Pres. Donno (V.Presid.) - Rel. Trovellesi Cesana
- *Irricevibile ricorso P.G. Torino avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Piemonte n. 19/2016 di archiviazione esposto a carico di Riccardo Barbero*

I-4-1-6 La mancata regolarizzazione del ricorso rende esecutiva la sanzione pag. 85

- C.D.N. 12 ottobre 2016 n.34 - Pres. Felappi - Rel. Felappi
- *Improcedibile ricorso Marcello Baraghini avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 29 febbraio 2016*

I-4-1-7 Ricorsi - Inammissibile la richiesta di esenzione dal pagamento dei diritti pag. 85

- C.D.N. 12 ottobre 2016 n.35 - Pres. Felappi- Rel. Felappi
- *Improcedibile ricorso Pasquale Di Bello avverso delibera Consiglio Territoriale Molise n. 3/2016*

■ I-4-2 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2015

I-4-2-1 Capo di incolpazione legato ad un procedimento penale. Suoi effetti pag. 86

- CD.N. 11 febbraio 2015 n. 3 - Pres. Felappi - Rel. Lorusso
- *Ricorso Gianni Ballarini avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto 16 dicembre 2013- Annullamento con rinvio*

NOTA:il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-4-2-2 Mancata rispondenza tra fatti contestati e fatti sanzionati.

L'atto è nullo pag. 86

- CD.N. 26 maggio 2015 n. 8 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Accolto ricorso Sara Maggi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 1 agosto 2014*

CONFORME

- CD.N. 26 maggio 2015 n. 9 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Accolto ricorso Mario Bufano avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 1 agosto 2014*

I-4-2-3 Denunce su violazioni di leggi e regolamenti-Obbligo di istruttoria da parte dei Consigli di Disciplina Territoriali pag. 87

- CD.N. 21 ottobre 2015 n. 17 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Accolto ricorso Procuratore Generale Venezia avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto 21 gennaio 2015. Annullamento con rinvio.*

NOTA:il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

CONFORME

- CD.N. 21 ottobre 2015 n. 18 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Accolto ricorso Procuratore Generale Venezia avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto 24 novembre 2014. Annullamento con rinvio.*

I-4-2-3 Il firmatario di un esposto non può ricorrere avverso la decisione del Consiglio Territoriale pag. 87

- CD.N. 9 dicembre 2015 n. 24 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Inammissibile ricorso Gian Paolo Mastella avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto 22 aprile 2015*

NOTA:il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-4-2-4 Inammissibile la richiesta di sospensiva sulla sanzione della censura pag. 88

- CD.N. 21 ottobre 2015 n. 19 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Inammissibile ricorso Edoardo Bianchini avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 12 giugno 2015*

NOTA:il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-4-2-5 Ricorso improcedibile per mancata regolarizzazione pag. 88

- CD.N. 14 aprile 2015 n.6 - Pres. Felappi- Rel. Lorusso
- *Improcedibile ricorso Umberto Lorini avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Piemonte*

CONFORME

- CD.N. 21 ottobre 2015 n.16 - Pres. Felappi- Rel. Lorusso
- *Improcedibile ricorso Umberto Lorini avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lazio 25.05.2015*

■ I-4-3 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2014

- I-4-3-1 I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori pag. 89
- C.D.N. 15 gennaio 2014 n. 3 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
 - *Ricorso Dario Fidora avverso delibera Ordine Sicilia 24 gennaio 2013 Improporzionabile*
- I-4-3-2 È nullo il capo di incolpazione generico pag. 89
- C.D.N. 7 maggio 2014 n. 16 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
 - *Accolto ricorso Eraclito Corbi avverso delibera Consiglio Disciplina Ordine Lazio 19 ottobre 2012 - Annullamento con rinvio al Consiglio Territoriale*
- I-4-3-3 Mancato pagamento di quote annuali e saldo successivo-Cessata materia del contendere pag. 89
- C.D.N. 12 giugno 2014 n. 19 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
 - *Ricorso Cinzia Politi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto n. 101/2014 - Cessata materia del contendere*
- I-4-3-4 Ricorso non regolarizzato - La sanzione diventa definitiva pag. 90
- C.D.N. 17 settembre 2014 n. 25 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
 - *Ricorso Giuseppe Vespa avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Abruzzo 17.3.2012 - Improcedibile*
- I-4-3-5 Sanzioni disciplinari lievi. Si nega la sospensiva pag. 90
- C.D.N. 12 giugno 2014 2014 n. 17 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Ricorso Pier Luigi Pellegrin avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia 17 marzo 2014 (censura)- Respinta istanza sospensiva*
CONFORME
 - C.D.N. 12 novembre 2014 n. 32 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 - *Ricorso Mario Bufano avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 1 agosto 2014 (avvertimento) - Respinta istanza sospensiva*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- C.D.N. 12 novembre 2014 n. 33 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 - *Ricorso Sara Patrizia Maggi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 1 agosto 2014 (avvertimento) - Respinta istanza sospensiva*
- I-4-3-6 Vizi procedurali insanabili - Annullamento decisione impugnata e restituzione atti ai primi giudici pag. 91
- C.D.N. 12 giugno 2014 n. 18 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Ricorso Michele Santoro avverso delibera Ordine Sicilia 22 marzo 2013 Annullamento con rinvio al Consiglio Territoriale.*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-4-3-7 Richiesta pagamento quote arretrate. Incompetenza dell'organo disciplinare pag. 91
- C.D.N. 17 settembre 2014 n. 23 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
 - *Ricorso Luigi Busanel avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto n. 20/2013 - Cessata materia del contendere*
- I-4-3-8 Art. 49 legge professionale - Giudice naturale pag. 91
- C.D.N. 18 settembre 2014 n. 26 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli

- *Ricorso Maurizio Bekar avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Friuli V.Giulia n. 01/2013 - Improcedibile*

■ I-5 DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

- I-5-1 Diritto di satira e continenza - n. 2/2016 pag. 93
- I-5-2 Notizia di interesse pubblico correttamente verificata.
Nessuna violazione deontologica - n. 19/2016 pag. 100
- I-5-3 Il Direttore deve promuovere lo spirito di solidarietà e di collaborazione tra giornalisti ed editore - n. 39/2016 pag. 104
- I-5-4 Atleta non maggiorenne tesserato per una federazione sportiva e Carta di Treviso - n. 41/2016 pag. 111
- I-5-5 Il fatto indicato come premessa per un articolo su una comunità deve essere certo - n. 46/2016 pag. 116
- I-5-6 Gravi offese alla altrui dignità con riferimenti biblici. Sanzione - n. 51/2016 pag. 119
- I-5-7 Il conduttore di una trasmissione si dissocia da affermazioni lesive dell'altrui dignità - n. 52/2016 pag. 124

II. Tenuta Albo

■ II-1 REGISTRO PRATICANTI

■ II-1-1 Registro Praticanti - Massime 2016

- II-1-1-1 Attività nelle testate di una Regione. È praticantato pag. 133
- C.N. 16 marzo 2016 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
 - *Accolto ricorso Mario Ancilli avverso delibera Ordine Piemonte 03.07.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-1-1-2 Licenziamento illegittimo e completamento del praticantato pag. 133
- C.N. 16 marzo 2016 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
 - *Accolto ricorso Fabrizio Colarieti avverso delibera Ordine Lazio 20.06.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-1-1-3 'Ricongiungimento' e congruità dei compensi pag. 133
- C.N. 16 marzo 2016 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
 - *Accolto ricorso Francesca Rana avverso delibera Ordine Lazio 11.02.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-1-1-4 'Ricongiungimento' e presenza di un professionista nell'Ufficio Stampa pag. 134
- C.N. 16 marzo 2016 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
 - *Accolto ricorso Alessandra Di Leo avverso delibera Ordine Lazio 22.04.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-1-1-5 Certificazione attività svolta ai fini del 'Ricongiungimento' pag. 134
- C.N. 17 marzo 2016 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
 - *Accolto ricorso Giandomenico Belliotti avverso delibera Ordine Lazio 10.02.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- II-1-1-6 Idoneità dell'ufficio stampa di una Regione pag. 135
- C.N. 17 marzo 2016 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
 - *Accolto ricorso Maria Lucia Andria avverso delibera Ordine Sardegna 07.05.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-1-1-7 Retribuzioni riconosciute dalla Magistratura e non ancora erogate. Ammesso il 'Ricongiungimento' pag. 135
- C.N. 17 maggio 2016 n. 41 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
 - *Accolto ricorso Luca Clemente avverso delibera Ordine Campania 09.09.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-1-1-8 Interruzione del lavoro decisa dall'editore e dichiarazione di compiuta pratica pag. 135
- C.N. 17 maggio 2016 n. 36 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
 - *Accolto ricorso Nadia Valeria Contino avverso delibera Ordine Lazio 10.02.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-1-1-9 Accertamento idoneità struttura redazionale e praticantato pag. 136
- C.N. 21 settembre 2016 n. 68 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
 - *Accolto ricorso Carlo Musilli avverso delibera Ordine Lazio 21.03.2016*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-1-1-10 Ricorso presentato fuori termine. È irricevibile pag. 136
- C.N. 16 marzo 2016 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
 - *Irricevibile ricorso Renata Palma avverso delibera Ordine Lazio 28.07.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- **II-1-2 Registro Praticanti - Massime 2015**
- II-1-2-1 Indispensabili 5 anni di iscrizione come pubblicista per accedere al registro praticanti col 'ricongiungimento' pag. 136
- C.N. 25 marzo 2015 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
 - *Inammissibile ricorso Giuditta Mosca avverso delibera Ordine Molise 24.11.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-1-2-2 Prevalente attività giornalistica e regolare posizione contributiva consentono il "Ricongiungimento" pag. 137
- C.N. 26 marzo 2015 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
 - *Respinto ricorso Bruno Caprioli avverso delibera Ordine Piemonte 01.09.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-1-2-3 Collaborazione per la stesura di libri e guide - Non abilita al praticantato giornalistico pag. 137
- C.N. 12 maggio 2015 n. 61 - Pres. Franchina (V.Pr.) - Rel. Zaccaria
 - *Respinto ricorso Barbara Carrer avverso delibera Ordine Veneto 27.11.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-1-2-4 Integrazione documentazione a corredo del ricorso. Ammessa. pag. 137
- C.N. 9 luglio 2015 n. 80 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria

- *Accolto ricorso Caterina La Rosa avverso delibera Ordine Sicilia 21.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 24 settembre 2015 n. 92 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Accolto ricorso Alessandra Cori avverso delibera Ordine Lazio 05.11.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-2-5 Cancellazione dal registro dei praticanti. Obbligo di sentire l'interessato pag. 138

- C.N. 25 marzo 2015 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Accolto ricorso Daniela Gilda Abbrunzo avverso delibera Ordine Campania 11.12.2014 (annullamento con rinvio)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 4/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

CONFORME

- C.N. 25 marzo 2015 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
 - *Accolto ricorso Natale Cassano avverso delibera Ordine Campania 11.12.2014 (annullamento con rinvio)*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- (in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 5/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

- C.N. 25 marzo 2015 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
 - *Accolto ricorso Barbara Fiorillo avverso delibera Ordine Campania 11.12.2014 (annullamento con rinvio)*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- (in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 6/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

- C.N. 25 marzo 2015 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
 - *Accolto ricorso Elisabetta Froncillo avverso delibera Ordine Campania 11.12.2014 (annullamento con rinvio)*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- (in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 7/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

- C.N. 25 marzo 2015 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
 - *Accolto ricorso Claudia Nanni avverso delibera Ordine Campania 11.12.2014 (annullamento con rinvio)*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- (in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 8/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

II-1-2-6 Mancata Regolarizzazione di un ricorso.

Suoi effetti

pag. 139

- C.N. 25 marzo 2015 n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Mario Aurilia delibera Ordine Campania 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 25 marzo 2015 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Walter Di Fiore delibera Ordine Campania 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-2-7 Ricorso per ritardata pronuncia del Consiglio Regionale
(art. 40 del previgente Regolamento sulla trattazione dei ricorsi) pag. 139

- C.N. 20 gennaio 2015 n. 9 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Francesca Rana su mancata pronuncia Ordine Lazio*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 20 gennaio 2015 n. 94 e 95 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Improcedibili ricorsi Luca Clemente su mancata pronuncia Ordine Campania*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-2-8 È irricevibile il ricorso avverso diniego iscrizione registro praticanti
presentato fuori termine pag. 140

- C.N. 22 settembre 2015 n. 87 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Irricevibile ricorso Paolo Corbi avverso delibera Ordine Lazio 5.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

■ II-1-3 Registro Praticanti - Massime 2014

II-1-3-1 l'iscrizione nel registro praticanti decade dopo un triennio pag. 140

- C.N. 26 marzo 2014 n.8 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Massimo Manfredola avverso delibera Ordine Lazio 29.07.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-1-3-2 Praticantato di fatto e diritto all'iscrizione pag. 141

- C.N. 14 maggio 2014 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Accolto ricorso M. Beatrice De Camillis avverso delibera Ordine Lazio 10.09.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 26 marzo 2014 n.5 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Silvia Sitari avverso delibera Ordine Lazio 18.03.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: Non conforme*

II-1-3-3 Idoneità della struttura redazionale e lavoro a tempo pieno.
Si riconosce l'iscrizione pag. 141

- C.N. 8 ottobre 2014 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso Daniele Massimo Regard avverso delibera Ordine Lazio 31.01.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-3-4 'Ricongiungimento' attività di pubblicitista e praticantato pag. 141

- C.N. 8 ottobre 2014 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Accolto ricorso Sonia Di Stefano avverso delibera Ordine Sicilia 10.01.2014*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

■ II-2 REGISTRO PROFESSIONISTI

■ II-2-1 Elenco professionisti - Massime 2016

II-2-1-1 Diritti acquisiti col praticantato di fatto pag. 143

- C.N. 16 marzo 2016 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso Fabio Grisalfi avverso delibera Ordine Sicilia 31.07.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

II-2-1-2 Il giornalista con 15 anni di anzianità non può essere cancellato dall'Albo pag. 143

- C.N. 21 settembre 2016 n. 71 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Paola Scagliotti avverso delibera Ordine Piemonte 21.03.2016*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 14 dicembre 2016 n. 84 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
 - *Accolto ricorso Luigi Guelpa avverso delibera Ordine Piemonte 20.07.2016*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- (in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n.77/2016 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

II-2-1-3 Quando la sospensione dall'Albo è un atto dovuto pag. 144

- C.N. 13 luglio 2016 n. 58 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Respinto ricorso Augusto Minzolini avverso delibera Ordine Lazio 12.01.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-2-1-4 Mancata regolarizzazione del ricorso. La cancellazione diviene definitiva pag. 144

- C.N. 17 maggio 2016 n. 37 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Improcedibile ricorso Natale Gurrado avverso delibera Ordine Lombardia 16.12.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ II-2-2 Elenco professionisti - Massime 2015

II-2-2-1 Delibera di cancellazione nulla se fondata su un presupposto erroneo pag. 144

- C.N. 12 maggio 2015 n. 60 - Pres. Franchina (V.Pres.) - Rel. Zaccaria
- *Accolto ricorso Antonella Gilpi avverso delibera Ordine Piemonte 26.01.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ II-2-3 Elenco professionisti - Massime 2014

II-2-3-1 Delibera di cancellazione revocata. Il ricorso si archivia pag. 145

- C.N. 16 dicembre 2014 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Improcedibile per cessata materia del contendere - ricorso Elena De Feo avverso delibera Ordine Lazio 04.07.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ II-3 ELENCO PUBBLICISTI

■ II-3-1 Elenco pubblicisti - Massime 2016

II-3-1-1 L'inattività professionale determina la cancellazione pag. 146

- C.N. 26 gennaio 2016 n. 1 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Claudio Marino avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-2 Si procede alla cancellazione nei casi di prestazioni giornalistiche gratuite pag. 146

- C.N. 27 gennaio 2016 n.2 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Giorgio Muscio avverso delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 33/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

CONFORME

- C.N. 18 maggio 2016 n. 46 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Mariangela Pastore avverso delibera Ordine Sicilia 91.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-3 Il direttore - anche se editore e proprietario - deve documentare la retribuzione per l'attività giornalistica pag. 147

- C.N. 27 gennaio 2016 n.3 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Antonio Rossini avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 28 gennaio 2016 n.5 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Respinto ricorso Giuseppe Passaniti avverso delibera Ordine Sicilia 16.01.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 36/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

Deliberazione impugnata dinanzi al'A.G.

- C.N. 13 luglio 2016 n.56 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Francesco Pellegrino avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-4 Amministratore pubblico e potenziale conflitto di interessi. Applicazione art. 41 L. 69/1963 pag. 147

- C.N. 28 gennaio 2016 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Accolto ricorso Niki Bufo avverso delibera cancellazione Ordine Puglia 18.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n.29/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

II-3-1-5 Comunicazione aziendale finalizzata al marketing. Non è attività giornalistica pag. 148

- C.N. 28 gennaio 2016 n. 6 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Respinto ricorso Sara Tanzarella avverso delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-6 Retribuzione non riscossa ma formalmente garantita. pag. 148

- C.N. 28 gennaio 2016 n. 7 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso Vincenzo Aversa avverso delibera cancellazione Ordine Puglia 18.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n.67/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

CONFORME

- C.N. 17 marzo 2016 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Giuseppe Palella avverso delibera cancellazione Ordine Puglia 10.12.2014*

Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-1-7 Requisiti per la permanenza nell'Albo. Sussistenza pag. 148

- C.N. 28 gennaio 2016 n. 8 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Giorgia Marino avverso delibera cancellazione Ordine Piemonte 02.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: Conforme*
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 62/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

CONFORME

- C.N. 21 settembre 2016 n. 66 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Massimo Piccolo avverso delibera cancellazione Ordine Sicilia 04.01.2016*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n.49/2016 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

II-3-1-8 Attività giornalistica nell'Ufficio Stampa con diverso inquadramento giuridico pag. 149

- C.N. 28 gennaio 2016 n. 9 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Accolto ricorso Italia Di Marco avverso delibera cancellazione Ordine Piemonte 13.01.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: NON CONFORME*

II-3-1-9 Attività giornalistica occasionale ed assenza di retribuzione. Cancellazione dall'Albo. pag. 149

- C.N. 28 gennaio 2016 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Urso Graziana avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 28 gennaio 2016 n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Micol Tortora avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 28 gennaio 2016 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Michele De Respinis avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 44/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

Deliberazione impugnata dinanzi all'A.G.

- C.N. 13 luglio 2016 n. 61 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Respinto ricorso Nicola Paradiso avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 13 luglio 2016 n. 62 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Respinto ricorso Giovanni Puglisi avverso delibera Ordine Sicilia 30.05.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-10 Rivista edita da associazione culturale pag. 150

- C.N. 28 gennaio 2016 n. 13 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Gabriella Giannetto avverso delibera cancellazione Ordine Sicilia 19.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-11 Entità della retribuzione in una emittente radiofonica comunitaria impegnata nel sociale pag. 150

- C.N. 21 settembre 2016 n. 67 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Marco De Grazia avverso delibera Ordine Sicilia 17.12.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n.51/2016 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

II-3-1-12 Lavoro giornalistico, retribuzione e crisi dell'editoria pag. 151

- C.N. 28 gennaio 2016 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Caterina Sartori avverso delibera cancellazione Ordine Sicilia 19.09.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 17 marzo 2016 n. 29 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Diego Vanini avverso delibera cancellazione Ordine Sicilia 19.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 13 luglio 2016 n. 57 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso Salvatore Di Vita avverso delibera cancellazione Ordine Sicilia 19.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 21 settembre 2016 n. 69 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Accolto ricorso Raffaella Pluchino avverso delibera cancellazione Ordine Sicilia 16.10.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n.39/2016 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

- II-3-1-13 Vizi formali irrilevanti nell'atto impugnato se non c'è attività giornalistica pag. 151
- C.N. 17 marzo 2016 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
 - *Respinto ricorso Antonio Mario Silletti avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- Richiesta Commissione Ricorsi: conforme
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 63/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-1-14 Attività di ricerca, articoli e compensi correlati pag. 152
- C.N. 17 marzo 2016 n. 30 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
 - *Accolto ricorso Francesco Ria avverso delibera cancellazione Ordine Puglia 10.12.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-1-15 Omesso riscontro alla scheda di revisione per cause di forza maggiore. pag. 152
- C.N. 17 marzo 2016 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
 - *Accolto ricorso Giuseppe Affinito avverso delibera cancellazione Ordine Puglia 10.12.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- CONFORME**
- C.N. 18 maggio 2016 n.43 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
 - *Accolto ricorso Giuseppe Greco avverso delibera cancellazione Ordine Sicilia 16.10.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- (in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n.19/2016 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)
- C.N. 13 luglio 2016 n. 55 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
 - *Accolto ricorso Giacomo Pisani avverso delibera cancellazione Ordine Puglia 10.12.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-1-16 Cessione diritti di autore collegata ad attività giornalistica pag. 153
- C.N. 17 marzo 2016 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
 - *Accolto ricorso Rosa Cambara avverso delibera Ordine Puglia 2.04.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-1-17 Le comunicazioni di servizio non hanno mediazione giornalistica pag. 153
- C.N. 17 marzo 2016 n. 33 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
 - *Respinto ricorso Donatello Lorusso avverso delibera Ordine Puglia 09.06.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-1-18 Permanenza nell'Albo. Non ammesse forme alternative di retribuzione pag. 153
- C.N. 17 marzo 2016 n. 34 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
 - *Respinto ricorso Heinrich Guggenberger avverso delibera Ordine Trentino A.A. 15.07.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- II-3-1-19 Produzione giornalistica e retribuzione adeguata danno diritto all'iscrizione pag. 154
- C.N. 18 maggio 2016 n. 42 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
 - *Accolto ricorso Marco Guerrera avverso delibera Ordine Sicilia 31.07.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- CONFORME**
- C.N. 15 novembre 2016 n. 83 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
 - *Accolto ricorso Giusi Francaviglia avverso delibera Ordine Sicilia 18.03.2016*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-1-20 Interventi in radio senza mediazione giornalistica. Si nega l'iscrizione pag. 154
- C.N. 18 maggio 2016 n. 44 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
 - *Respinto ricorso Luigi Samuelli avverso delibera Ordine Puglia 21.09.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- Decisione impugnata dinanzi all'A.G.
- II-3-1-21 Mezzi di prova ammessi solo se riferiti al biennio precedente pag. 154
- C.N. 18 maggio 2016 n. 45 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
 - *Respinto ricorso Massimiliano Sfregola avverso delibera Ordine Lazio 05.11.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-1-22 Provvedimento di cancellazione valido per chi ha meno di 15 anni di anzianità pag. 155
- C.N. 13 luglio 2016 n. 54 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Maurizio La Micela avverso delibera Ordine Sicilia 16.12.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- Decisione impugnata dinanzi all'A.G.
- II-3-1-23 Attività di critico cinematografico non certificata dal direttore e non retribuita. Cancellazione dall'Albo. pag. 155
- C.N. 13 luglio 2016 n. 63 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
 - *Respinto ricorso Francesco Puma avverso delibera Ordine Sicilia 13.1.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- (in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 40/2016 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)
- II-3-1-24 L'attività di comunicazione non abilita alla permanenza nell'Albo. pag. 155
- C.N. 21 settembre 2016 n. 65 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
 - *Respinto ricorso Massimo Anedda avverso delibera Ordine Piemonte 24.03.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-1-25 Conduzione di programmi e lavoro redazionale pag. 155
- C.N. 21 settembre 2016 n. 70 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
 - *Accolto ricorso Roberto Rosso avverso delibera Ordine Piemonte 09.09.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- II-3-1-26 Quando le informazioni meteo hanno mediazione giornalistica pag. 156
- C.N. 21 settembre 2016 n. 72 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
 - *Accolto ricorso Francesco Costante avverso delibera Ordine Puglia 18.01.2016*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-1-27 Articoli non firmati per scelta editoriale - Ammessi pag. 156
- C.N. 21 settembre 2016 n. 73 - Pres. Iacopino - Rel. Lorusso
 - *Accolto ricorso Federica Abatelli avverso delibera Ordine Lazio 12.01.2016*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-1-28 Collaborazione giornalistica in una testata registrata al solo R.O.C. pag. 156
- C.N. 21 settembre 2016 n. 74 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
 - *Accolto ricorso Thomas Lamarca avverso delibera Ordine Puglia 09.06.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*
- CONFORME**
- C.N. 21 settembre 2016 n. 76 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
 - *Accolto ricorso Giuseppina Montedoro avverso delibera Ordine Puglia 30.06.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*
- II-3-1-29 È sanabile l'erronea compilazione della scheda di revisione pag. 157
- C.N. 21 settembre 2016 n. 75 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
 - *Accolto ricorso Francesca Maggiulli avverso delibera cancellazione Ordine Puglia 01.12.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-1-30 Retribuzione conglobata nello stipendio per attività correlata pag. 157
- C.N. 15 novembre 2016 n. 78 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
 - *Accolto ricorso Paolo Manocchio avverso delibera cancellazione Ordine Sicilia 22.01.2016*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-1-31 Compensi liquidati in data successiva alla revisione dell'Albo pag. 157
- C.N. 15 novembre 2016 n. 80 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
 - *Accolto ricorso Marco Manzella avverso delibera cancellazione Ordine Sicilia 13.11.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- CONFORME**
- C.N. 15 novembre 2016 n.81 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
 - *Accolto ricorso Andrea Cuscona avverso delibera cancellazione Ordine Sicilia 17.12.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- (in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n.52/2016 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)
- II-3-1-32 Validità della documentazione integrativa allegata al ricorso pag. 158
- C.N. 15 novembre 2016 n. 82 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
 - *Accolto ricorso Anselmo Greco avverso delibera Ordine Sicilia 19.02.2016*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 14 dicembre 2016 n. 85 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
 - *Accolto ricorso Raffaele Fischetto avverso delibera Ordine Lazio 20.05.2016*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

 - II-3-1-33 Funzionario di un Comune e collaborazione al sito web pag. 158
 - C.N. 14 dicembre 2016 n. 86 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
 - *Accolto ricorso Mauro Gaggero avverso delibera Ordine Liguria 30.06.2016*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

 - II-3-1-34 Attività giornalistica non occasionale e retribuzione. pag. 159
 - Elementi inscindibili
 - C.N. 14 dicembre 2016 n. 87 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
 - *Respinto ricorso Alessandro Tavilla avverso delibera Ordine Sicilia 11.09.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

 - II-3-1-35 Attività giornalistica e ruolo nella struttura editoriale pag. 159
 - C.N. 14 dicembre 2016 n. 88 - Pres. Iacopino - Rel. Sansoni
 - *Accolto ricorso Sergio Leonardi avverso delibera Ordine Sicilia 18.03.2016*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

CONFORME

- C.N. 14 dicembre 2016 n. 89 - Pres. Iacopino - Rel. Lorusso
- *Accolto ricorso Maria Teresa La Via avverso delibera Ordine Sicilia 18.03.2016*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CASI NEI QUALI IL RICORSO È DICHIARATO IMPROCEDIBILE

- A) Cessata materia del contendere pag. 159
- C.N. 16 marzo 2015 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
 - *Improcedibile ricorso Lidano Grassucci avverso delibera Ordine Lazio 28.07.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- CONFORME**
- C.N. 18 maggio 2016 n. 47 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
 - *Improcedibile ricorso Antonio Mastrapasqua avverso delibera Ordine Lazio 16.11.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

 - C.N. 15 novembre 2016 n. 79 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
 - *Improcedibile ricorso Maria Pia Cirillo avverso delibera Ordine Abruzzo 24.02.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- B) Mancata regolarizzazione pag. 160
- C.N. 16 marzo 2016 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
 - *Improcedibile ricorso Franco Marulli avverso delibera Ordine Abruzzo 20.05.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- CONFORME**
- C.N. 16 marzo 2016 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
 - *Improcedibile ricorso Filiberto Signorile avverso delibera Ordine Lazio 28.09.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C) Rinunzia pag. 160
- C.N. 13 luglio 2016 n. 53 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
 - *Improcedibile ricorso Marisa L'Assainato avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- **II-3-2 Elenco pubblicisti - Massime 2015**
- II-3-2-1 Prove di retribuzione in un'unica soluzione al termine del biennio.
Non ammesse pag. 160
- C.N. 26 marzo 2015 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
 - *Respinto ricorso Giuseppe Brescia avverso delibera Ordine Puglia 03.06.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-2-2 Mancata indicazione delle date dei mezzi di prova
ed indeterminazione della retribuzione. Si nega l'iscrizione pag. 161
- C.N. 26 marzo 2015 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Stefano M. Accetta avverso delibera Ordine Sicilia 28.03.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-2-3 Obbligo di indicare i precedenti penali nella domanda di iscrizione pag. 161
- C.N. 24 settembre 2015 n. ... - Pres. Iacopino - Rel. Borra
 - *Respinto ricorso avverso delibera Ordine XXX*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-2-4 Biennio incompleto per licenziamento annullato dalla Magistratura pag. 162
- C.N. 24 settembre 2015 n. 93 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Ghirra
 - *Accolto ricorso Alessandra Abatemattei avverso delibera Ordine Puglia 09.03.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*
- II-3-2-5 Revisione dell'albo - Mancato riscontro alla scheda di revisione
per cause di forza maggiore pag. 162
- C.N. 12 maggio 2015 n. 59 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Di Silvestre
 - *Accolto ricorso Daniele Piovera avverso delibera Ordine Piemonte 11.12.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- (in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 59/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
CONFORME
- C.N. 16 dicembre 2015 n. 106 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Di Silvestre
 - *Accolto ricorso Luigina Moretti avverso delibera Ordine Piemonte 20.05.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-2-6 I regolamenti approvati dal Consiglio Regionale in materia
di iscrizione sono vincolanti pag. 162
- C.N. 9 luglio 2015 n. 81 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
 - *Respinto ricorso Corrado Ceschinelli avverso delibera Ordine Trentino A. A. 20.11.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-2-7 L'attività giornalistica deve essere certificata da un iscritto all'Albo pag. 163
- C.N. 9 luglio 2015 n. 82 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo

- *Respinto ricorso Giovanni Costantini avverso delibera Ordine Puglia 18.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 2/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

II-3-2-8 L'attività giornalistica esigua svolta anche a titolo gratuito determina la cancellazione dall'Albo pag. 163

- C.N. 15 dicembre 2015 n. 96 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Respinto ricorso Antonio Martino avverso delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 70/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

CONFORME

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 110 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Respinto ricorso Paola Bisconti avverso delibera Ordine Puglia 18.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 69/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)
- C.N. 15 dicembre 2015 n. 114 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Mario V. Di Gregorio avverso delibera Ordine Puglia 01.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 23/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

II-3-2-9 Direzione di una testata a titolo gratuito. Non è ammessa pag.164

- C.N. 15 dicembre 2015 n. 97 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Respinto ricorso Fabio De Pascale avverso delibera Ordine Puglia 18.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 32/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

CONFORME

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 107 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Respinto ricorso Vittorio Polito avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 32/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

II-3-2-10 Sindaco e direttore del bollettino comunale pag.164

- C.N. 15 dicembre 2015 n. 98 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Ricorso Lorena Vedovato avverso delibera Ordine Piemonte 11.12.2014 - Annullamento con rinvio*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: NON conforme*
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 43/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

II-3-2-11 Ricorso privo di prove e riscontri - Si respinge pag.165

- C.N. 15 dicembre 2015 n. 99 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Respinto ricorso Alfonso Domenico Gurrieri avverso delibera Ordine Sicilia 13.02.2014*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 66/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

CONFORME

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 105 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Respinto ricorso Gabriele Vergallo avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 71/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

II-3-2-12 Totale mancanza dei mezzi di prova pag. 165

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 111 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Respinto ricorso Letterio Munafò avverso delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 38/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

CONFORME

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 108 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Respinto ricorso Giovanni Zeverino avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 68/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 113 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Respinto ricorso Domenico Lombardo avverso delibera Ordine Sicilia 23.04.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 90/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

II-3-2-13 Requisiti per la permanenza nell'Albo pag. 166

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 100 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Accolto ricorso Leonardo Gianfrate avverso delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 21/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

II-3-2-14 La volontaria rinunzia alla retribuzione è irrilevante ai fini della permanenza nell'Albo pag. 166

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 101 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Emanuele Faccilongo avverso delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-15 Natura giornalistica dei mezzi di prova condizione per la permanenza nell'Albo pag. 167

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 102 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Silvia Prandi avverso delibera Ordine Veneto 08.05.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- II-3-2-16 L'attività giornalistica prestata per un parlamentare
non è assimilabile a quella di Ufficio Stampa pag. 167
- C.N. 16 dicembre 2015 n. 103 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
 - *Respinto ricorso Luigi De Leo avverso delibera Ordine Puglia 08.11.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- (in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 21/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)
- II-3-2-17 L'ufficio stampa provinciale di un partito politico soggiace
alle regole di ogni ufficio stampa pag. 167
- C.N. 16 dicembre 2015 n. 104 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
 - *Respinto ricorso Francesco De Leo avverso delibera Ordine Puglia 18.11.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- (in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 22/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)
- II-3-2-18 Rapporti col pubblico ed attività giornalistica pag. 168
- C.N. 16 dicembre 2015 n. 109 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
 - *Respinto ricorso Cinzia Calabrese avverso delibera Ordine Sicilia 30.05.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- (in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 3/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-2-19 Natura di una testata, numero delle pubblicazioni. Permanenza
del Direttore nell'Albo pag. 168
- C.N. 16 dicembre 2015 n. 112 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
 - *Respinto ricorso Gino Manco avverso delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- (in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 39/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)
- II-3-2-20 Provvedimenti di sospensione su delibere di cancellazione
in attesa dell'esame di merito pag. 168
- C.N. 20 gennaio 2015 n. 1 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
 - *Ricorso Caterina Sartori delibera Ordine Sicilia 19.09.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
 - C.N. 12 maggio 2015 n. 29 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Frati
 - *Ricorso Niki Bufo delibera Ordine Puglia 18.11.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
 - C.N. 12 maggio 2015 n. 30 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Ghirra
 - *Ricorso Claudio Marino delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
 - C.N. 12 maggio 2015 n. 33 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Ghirra
 - *Ricorso Giorgio Muscio delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
 - C.N. 12 maggio 2015 n. 34 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Di Silvestre

- *Ricorso Graziana Urso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 35 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Di Silvestre
- *Ricorso Micol Tortora delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 36 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Frati
- *Ricorso Giuseppe Passaniti delibera Ordine Sicilia 16.01.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 37 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Caroprese
- *Ricorso Gabriella Giannetto delibera Ordine Sicilia 19.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 40 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Borra
- *Ricorso Salvatore Di Vita delibera Ordine Sicilia 19.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 41 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Caroprese
- *Ricorso Diego Vanini delibera Ordine Sicilia 19.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 42 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Ghirra
- *Ricorso Francesco Ria delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 44 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Zaccaria
- *Ricorso Michele De Respinis delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 62 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Ricorso Giorgia Marino delibera Ordine Piemonte 02.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 63 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Ricorso Mario Silletti delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 64 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Ricorso Francesca Maggiulli delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 65 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Ricorso Giovanni Puglisi delibera Ordine Sicilia 30.05.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 67 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Ricorso Vincenzo Aversa delibera Ordine Puglia 18.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 22 settembre 2015 n. 88 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Ricorso Giuseppe Palella delibera Ordine Puglia 10.12.2014*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 22 settembre 2015 n. 89 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Ricorso Giacomo Pisani delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CASI NEI QUALI IL RICORSO È DICHIARATO IMPROCEDIBILE

A) Cessata materia del contendere

pag. 170

- C.N. 12 maggio 2015 n. 51 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Gallo
- *Improcedibile ricorso Michele Ruggiero delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 12 maggio 2015 n. 54 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Tommaso Lerario delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 72 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Improcedibile ricorso Fabio Riso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 73 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Improcedibile ricorso Giorgia Vecchia delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 74 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Improcedibile ricorso Massimo L'Abbate delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 75 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Improcedibile ricorso Elena V. Tocci delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 76 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Improcedibile ricorso A. Rita Gentile delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 77 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Improcedibile ricorso Carlo Infante delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 78 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Improcedibile ricorso Maria Lupo delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 79 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Improcedibile ricorso Giovanni Caforio delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 22 settembre 2015 n. 84 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Improcedibile ricorso Francesco Monteleone delibera Ordine Lombardia 18.02.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

B) Mancata regolarizzazione

- C.N. 25 marzo 2015 n. 13 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Alessandro Ludovico delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- CONFORME**
- C.N. 25 marzo 2015 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Pietro P. Cuvino delibera Ordine Puglia 18.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 45 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Ghirra
- *Improcedibile ricorso Federica Libertino delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 46 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Gallo
- *Improcedibile ricorso Jennifer A. Boakye delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 47 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Borra
- *Improcedibile ricorso Antonio D'Itollo delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 48 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Frati
- *Improcedibile ricorso Filippo Portoghese delibera Ordine Puglia 21.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 49 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Giovanni Monaco delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 50 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Ciro Cardinale delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 52 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Violetta Giacomino delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 53 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Gallo
- *Improcedibile ricorso Mariano Gentile delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 55 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Ghirra
- *Improcedibile ricorso Carmine A. Stuppiello delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 56 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Borra
- *Improcedibile ricorso Teresa Lapiccirella delibera Ordine Puglia 17.12.2014 Improcedibile ricorso Federica Libertino delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 22 settembre 2015 n. 83 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Improcedibile ricorso Adriana Salvatori delibera Ordine Puglia 10.12.2014*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 22 settembre 2015 n. 85 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Improcedibile ricorso Canio Trione delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 22 settembre 2015 n. 86 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Caroprese
- *Improcedibile ricorso Annamaria E. Lorusso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 25 marzo 2015 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Improcedibile ricorso Giuseppe Scagliola delibera Ordine Puglia 06.11.2014 (diniego iscrizione)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

C) Rinunzia pag. 173

- C.N. 12 maggio 2015 n. 57 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Bruno Delisi avverso delibera cancellazione Ordine Lazio 05.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 12 maggio 2015 n. 58 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Eugenio Vilei avverso delibera cancellazione Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ II-3-3 Elenco pubblicitisti - Massime 2014

II-3-3-1 Retribuzione e criteri predeterminati dal Consiglio Regionale pag. 173

- C.N. 21 gennaio 2014 n. 1 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso Giovanni Palmeri avverso delibera Ordine Sicilia 04-12-2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 13 maggio 2014 n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Placido Mangano avverso delibera Ordine Sicilia 09-09-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 14 maggio 2014 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso S.Carmine Faraci avverso delibera Ordine Sicilia 28-06-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-2 L'aspirante pubblicitista deve presentare solo i documenti che può richiedere all'editore pag. 173

- C.N. 21 gennaio 2014 n. 02 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso Annalisa Crupi avverso delibera Ordine Sicilia 29-11-2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-3 Mezzi di prova per richiedere l'iscrizione-Potere accertatorio dell'Ordine pag. 174

- C.N. 21 gennaio 2014 n. 03 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Maddalena Ganz avverso delibera Ordine Veneto 10-05-2013*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-3-4 Requisiti per la permanenza nell'Albo-Sussistenza pag. 174
 - C.N. 21 gennaio 2014 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
 - *Accolto ricorso Domenico La Cava avverso delibera Ordine Sicilia 19-07-2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-3-5 Provvedimento di cancellazione nullo se l'iscritto ha maturato
15 anni di anzianità alla data del provvedimento pag. 175
 - C.N. 26 marzo 2014 n. 6 - Pres. Franchina - Rel. D'Ubaldo
 - *Accolto ricorso Vincenzo Chiarello avverso delibera Ordine Sicilia 11-10-2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
CONFORME
- C.N. 26 marzo 2014 n. 7 - Pres. Franchina - Rel. Di Silvestre
- *Accolto ricorso Carmela Rubbino avverso delibera Ordine Sicilia 11-10-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-3-6 Il ricorso presentato fuori termine è irricevibile e il provvedimento
impugnato diventa definitivo pag. 175
 - C.N. 13 maggio 2014 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
 - *Irricevibile perchè fuori termine - ricorso Massimo Scuderi avverso
delibera Ordine Sicilia 06.12.2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-3-7 Continuità temporale e attestazione del Direttore pag. 175
 - C.N. 13 maggio 2014 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
 - *Respinto ricorso Thomas Vonmetz avverso delibera Ordine
Trentino Alto Adige 09-07-2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-3-8 Il biennio non deve essere necessariamente regolato da un rapporto
contrattuale pag. 176
 - C.N. 13 maggio 2014 n. 13 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
 - *Accolto ricorso Paolo Ciambi avverso delibera Ordine Val d'Aosta 17-10-2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-3-9 Mediazione giornalistica e congruità dei mezzi di prova. Si ammette
l'iscrizione pag. 176
 - C.N. 8 luglio 2014 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
 - *Accolto ricorso Cristina Attuati avverso delibera Ordine Piemonte 06-09-2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-3-10 Collaborazione a titolo gratuito-Non è ammessa pag. 176
 - C.N. 8 luglio 2014 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra

- *Respinto ricorso Carlo Fulvio Cucinotta avverso delibera Ordine Sicilia 10-01-2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-3-11 Retribuzione e ritenute di legge documentate. Si accoglie il ricorso pag. 177
- C.N. 8 luglio 2014 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
 - *Accolto ricorso Rita Patanè avverso delibera Ordine Sicilia 06-12-2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- CONFORME
- C.N. 8 luglio 2014 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. D'Ubaldo
 - *Accolto ricorso Valeria Scopelliti avverso delibera Ordine Sicilia 06-12-2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-3-12 Collaborazione in azienda editoriale di famiglia-La retribuzione è dovuta pag. 177
- C.N. 8 luglio 2014 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
 - *Respinto ricorso Santo Montanti avverso delibera Ordine Sicilia 10-01-2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- CONFORME
- C.N. 8 luglio 2014 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
 - *Respinto ricorso Rosa Lucia Montanti avverso delibera Ordine Sicilia 10-01-2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-3-13 Mediazione giornalistica-Elemento essenziale per l'iscrizione pag. 178
- C.N. 8 luglio 2014 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
 - *Respinto ricorso Raffaele Pellino avverso delibera Ordine Emilia Romagna 02-12-2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-3-14 Cancellazione dall'Elenco Pubblicisti- Il ricorso irregolare è improcedibile pag. 178
- C.N. 8 luglio 2014 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Giulio Ambroggio avverso delibera Ordine Piemonte 19.02.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- CONFORME
- C.N. 8 ottobre 2014 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Agata Sacheli avverso delibera Ordine Sicilia 28.03.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-3-15 La retribuzione devoluta per scopi benefici va documentata pag. 178
- C.N. 16 dicembre 2014 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Pier Luigi Cavalchini avverso delibera Ordine Piemonte 28-07-2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- II-3-3-16 Provvedimento di cancellazione revocato. Cessa la materia del contendere pag. 179
- C.N. 16 dicembre 2014 n. 29 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
 - *Archiviato per cessata materia del contendere - ricorso Carlo Bavagnoli avverso delibera Ordine Lazio 04-04-2009*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- **II-4 ELENCO SPECIALE**
- **II-4-1 Elenco speciale - Massime 2016**
- II-4-1-1 Pubblicazione con annunci per incontri. Non rientra nelle previsioni dell'art. 28 L.69/1963 pag. 180
- C.N. 17 maggio 2016 n. 35 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Emanuele Torresi avverso delibera Ordine Marche 09.12.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- Decisione impugnata dinanzi all'A.G.
- II-4-1-2 Elenco speciale e riviste con argomenti religiosi pag. 180
- C.N. 13 luglio 2016 n. 59 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
 - *Accolto ricorso Giuseppe Bommarito avverso delibera Ordine Sicilia 22.01.2016*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- CONFORME**
- C.N. 13 luglio 2016 n. 60 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
 - *Accolto ricorso Felice Bongiorno avverso delibera Ordine Sicilia 17.12.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
 - C.N. 13 luglio 2016 n. 64 - Pres. Iacopino - Rel. Sansoni
 - *Accolto ricorso Nunzia Scopelliti avverso delibera Ordine Sicilia 17.12.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-4-1-3 Ricorso formalmente irregolare. La cancellazione è definitiva pag. 181
- C.N. 17 maggio 2016 n. 38 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
 - *Improcedibile ricorso Gaspare Gruppuso avverso delibera Ordine Sicilia 16.10.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- **II-4-2 Elenco speciale - Massime 2015**
- Nel corso del 2015 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria elenco speciale* pag. 181
- **II-4-3 Elenco speciale - Massime 2014**
- Nel corso del 2014 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria elenco speciale* pag. 181
- **II-5 DECISIONI SULLA TENUTA DELL'ALBO RICHIAMATE NELLE MASSIME**
- II-5-1 Attività nelle testate di un Ente Regione - È praticantato - n. 20/2016 pag. 185
- II-5-2 Licenziamento illegittimo e completamento del praticantato - n. 21/2016 pag. 186
- II-5-3 'Ricongiungimento' e presenza di un professionista nell'Ufficio Stampa - n. 23/2016 pag. 187

II-5-4 Retribuzione non riscossa ma formalmente garantita - n. 27/2016	pag. 188
II-5-5 Vizi formali irrilevanti nell'atto impugnato in presenza di totale inattività - n. 28/2016	pag. 189
II-5-6 Le comunicazioni di servizio non hanno mediazione giornalistica - n. 33/2016	pag. 190
II-5-7 L'attività di comunicazione non abilita alla permanenza nell'Albo - n. 65/2016	pag. 191
II-5-8 Quando le informazioni meteo hanno mediazione giornalistica - n. 72/2016	pag. 192
II-5-9 Attività giornalistica e ruolo nella struttura editoriale - n. 88/2016	pag. 193

I. ATTIVITÀ DISCIPLINARE

I-1 DECISIONI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2016

I-1-1 Diritto di satira e continenza

In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, il diritto di satira, affinché risulti lecito, è comunque soggetto al limite della continenza.

Pertanto, viene meno ai propri doveri il giornalista che trasmette un messaggio disancorato da un fatto notiziabile, destinato a suscitare l'interesse su una personalità pubblica quando è percepito dal lettore come richiamo sessuale e sessista, col risultato di svilire la figura di una donna investita di responsabilità pubbliche (ministro). Il procedimento disciplinare ha riguardato il direttore di una rivista che aveva pubblicato un servizio fotografico di due pagine col titolo 'Ci sa fare col gelato' con la sequenza di 4 immagini a tutta pagina mentre mangiava un cono gelato all'interno di un'auto.

- C.D.N. 15 febbraio 2016 n. 2 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Respinto ricorso Alfonso Signorini avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 9 marzo 2015*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-1-2 Deontologia ed essenzialità dell'informazione

Il divieto di pubblicare dati non essenziali ai fini della notizia vale anche nei casi in cui un fatto di cronaca viene rappresentato in termini e con finalità positive per denunciare situazioni di degrado sociale. Nel caso in esame, col consenso dei genitori, era stata pubblicata, oltre alle generalità, la foto di un bambino immigrato, di soli 4 anni, morto di polmonite. E ciò, secondo la difesa, come motivo di solidarietà ad una famiglia che, perfettamente integrata in una località della Brianza ed amata dalla comunità, era stata colpita da una tragica vicenda.

Il CDN, pur considerando le finalità positive dell'articolo, ha tuttavia rilevato che la divulgazione dei dati personali del bambino e della sua famiglia nonché la pubblicazione della foto del piccolo senza vita in braccio alla madre, sarebbe stata lecita qualora fosse stata indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o dei modi particolari in cui il fatto è avvenuto.

Nel caso in esame è stato invece violato l'art. 4 del codice di deontologia, nella parte in cui pone un limite al trattamento dei dati personali col divieto di pubblicare tutto ciò che non è rilevante, in quanto privo di una precisa finalità di interesse pubblico.

- C.D.N. 10 marzo 2016 n. 12 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Diego Minonzio avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 21 luglio 2015*

I-1-3 Violazione del principio della essenzialità della notizia e responsabilità del giornalista

Il principio della essenzialità della notizia viene violato quando, nel riferire un tragico fatto di cronaca, come il suicidio di un minore, si pubblicano nome, cognome e foto.

Non rileva, ma può solo portare ad una riduzione della sanzione, il fatto che vi sia stato un ravvedimento, che la pubblicazione dei dati e della foto, peraltro autorizzata dai familiari, avesse finalità positive, come quello di testimoniare la solidarietà dei concittadini e di sollecitare una riflessione sui disagi delle giovani generazioni in un piccolo centro.

- C.D.N. 3 novembre 2016 n. 42 - Pres. Donno (V.Presid) - Rel. Giovagnoni
- *Respinto (con riduzione della sanzione) ricorso Gloria Caioni avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Marche 3 marzo 2016*

~

CONFORME

- C.D.N. 3 novembre 2016 n. 43 - Pres. Donno (V.Presid) - Rel. Verlicchi
- *Respinto ricorso Piero Frenquellucci avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Marche 3 marzo 2016*

Decisione impugnata dinanzi all'A.G.

I-1-4 Il giornalista non risponde del contenuto di un articolo snaturato da 'tagli' non autorizzati

Non è sanzionabile il giornalista autore di un articolo il cui contenuto sia stato modificato in alcune parti essenziali da tagli unilateralmente apportati dai responsabili del giornale.

La vicenda si riferisce ad un'inchiesta giudiziaria nella quale figuravano intercettazioni telefoniche della moglie di un politico inquisito, e pubblicate perché ritenute essenziali per illustrare i fatti oggetto di indagine.

Pur trattandosi di un articolo senza firma, il giornalista ha ammesso di esserne l'autore, chiarendo che tacere l'esistenza delle conversazioni intercettate dall'Autorità giudiziaria, a fronte del pubblico interesse, avrebbe comportato un trattamento parziale sia della notizia che del contesto in cui la stessa era maturata. Inoltre ha, però, fatto presente che dall'articolo da lui consegnato al giornale risulta tagliata, senza esserne stato informato, tutta la parte introduttiva nella quale chiariva sul piano tecnico i motivi e la necessità di pubblicare quelle intercettazioni.

- C.D.N. 11 marzo 2016 n. 13 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Accolto ricorso Maurizio Battista avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Veneto n. 72/2015*

I-1-5 Quando la diffusione di un dato sensibile è necessaria per la descrizione di un fatto

La pubblicazione di un dato sensibile presentato dalla difesa in un procedimento penale non comporta violazione delle norme sulla tutela della privacy se è essenziale ai fini della rappresentazione di un fatto di cronaca al quale è legato il processo.

La stampa locale aveva dato ampio risalto alla vicenda di una insegnante nota nel territorio, che, dopo aver rubato generi alimentari in un supermercato, si era poi messa al volante dell'auto di un dipendente del negozio nel tentativo di darsi alla fuga. In sede processuale, per giustificare quel comportamento, la difesa ha presentato

una certificazione medica attestante una patologia dell'insegnante che la induceva a tentare dei furti. Di ciò è stata data notizia nel resoconto giornalistico a completamento di quanto in precedenza pubblicato circa il fatto di cronaca che aveva coinvolto l'interessata.

Nella fattispecie, il CDN ha rilevato che tacere un dato essenziale al resoconto del procedimento penale avrebbe alterato la completezza dell'informazione, fatta comunque senza frasi offensive e nel rispetto della dignità dell'interessata.

- C.D.N. 13 aprile 2016 n. 14 - Pres. Felappi - Rel. Conti
- *Accolto ricorso Angelo Baiguini avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia n. 361/15*

I-1-6 Tutela della dignità dell'Ordine-Radiazione

Tra le prerogative dell'Ordine rientra quella della tutela della dignità dell'intera categoria dei giornalisti. Pertanto, quando si compromette tale dignità (art. 55 legge ordinistica) la sanzione è quella della radiazione.

Nel caso in esame, dal riscontro delle prove e della denuncia agli atti relativi ad una gestione dei rapporti economici con gli aspiranti pubblicisti impegnati per la testata di cui il ricorrente è direttore si è avuta conferma: dell'oggettività e materialità dei fatti come contestati; della gravità degli stessi che hanno compromesso non solo la dignità di chi quei fatti ha commesso, ma anche la dignità dell'intera categoria.

Di qui la sanzione della radiazione che, ex art. 55 legge ordinistica, "può essere disposta nel caso in cui l'iscritto, con la sua condotta, abbia gravemente compromesso la dignità professionale, fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua presenza nell'Albo, negli elenchi o nel registro".

- C.D.N. 8 giugno 2016 n. 21 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Vincenzo Anicito avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Sicilia 4 dicembre 2015*

(In attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 01/2016 il C.D.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

I-1-7 Notizia di interesse pubblico correttamente verificata. Nessuna violazione deontologica

Non è sanzionabile il giornalista che riporta, nei limiti della continenza espressiva, una notizia di indubbio interesse pubblico, verificata presso fonti primarie ed obiettivamente attendibili.

Il CDN ha pertanto confermato la decisione dei primi giudici, poi impugnata dal PG, di archiviare un esposto a carico di una giornalista la quale aveva riferito la vicenda di un uomo politico che, dopo l'arresto, risultava trattenuto in una cella della sezione medica del carcere, nonostante al termine della visita medica (passaggio obbligato all'ingresso in carcere) non fosse stato rilevato nessun elemento da giustificare la permanenza in quella sezione.

Peraltro, la notizia, regolarmente verificata presso fonti autorevoli, è stata narrata nei limiti della continenza espressiva, che si intende travalicata solo quando si trascende in attacchi personali, diretti a colpire la figura morale del soggetto criticato

- C.D.N. 11 maggio 2016 n. 19 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Respinto ricorso P.G. Venezia avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Veneto n. 271/2015 di archiviazione esposto a carico di Fabiana Marcolini*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-1-8 Fatto non verificato dato per certo nel titolo di un articolo

Il titolo di un articolo deve riassumere i fatti narrati senza riportare circostanze che, per ammissione dell'autore del servizio, puntualmente rappresentate alla direzione, non era stato possibile verificare. Pertanto, quando il titolo dà per certo un fatto dubbio, la successiva pubblicazione della rettifica, non esenta il direttore dalla responsabilità disciplinare.

La vicenda riguarda il suicidio di un giovane, pubblicata con un articolo dal titolo: "Non c'è lavoro, lasciato a casa dal padre si uccide" in prima pagina e "Licenziato dal padre non trova lavoro 32enne si impicca".

Tale titolo fu autorizzato nonostante che l'autore del servizio avesse informato il direttore di non aver potuto verificare che il suicidio fosse legato "al licenziamento" da parte del padre.

Al di là della pubblicazione della rettifica richiesta dai parenti del giovane, resta comunque la responsabilità deontologica del direttore che, pur informato dei dubbi dell'articolista sulle cause del suicidio, autorizzò la pubblicazione dell'articolo con quel titolo.

- C.D.N. 8 giugno 2016 n. 20 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
- *Respinto ricorso Roberto Papetti avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 8 giugno 2015*

~

CONFORME

- C.D.N. 7 settembre 2016 n. 31 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Respinto ricorso Roberto Papetti avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 3 marzo 2016*

I-1-9 Vicenda controversa - Nessuna responsabilità del giornalista che riporta tutte le opinioni

Opera correttamente il giornalista che, interprete del disagio della cittadinanza per il trasferimento in altra sede dell'ufficio di un servizio pubblico, cerca di analizzarne le cause e, assieme alle sue valutazioni, pubblica le reazioni sia del responsabile dell'Ufficio sia di alcuni utenti.

Nel caso in esame, nel resoconto relativo alla chiusura dell'Ufficio SIAE di un Comune, erano state pubblicate dichiarazioni del responsabile dell'Ufficio e di alcuni utenti e nel dibattito successivo il giornalista aveva anche dato conto delle reazioni del funzionario.

Il provvedimento di archiviazione è stato impugnato dal Procuratore Generale.

Il CDN, nel riconoscere valide le motivazioni, ha respinto il ricorso rammentando tra l'altro che le richieste di rettifica vanno inviate al direttore della testata con le modalità previste dall'art. 8 della legge n. 47/48.

- C.D.N. 7 luglio 2016 n. 25 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso P.G. Venezia avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Veneto n. 271/2015 archiviazione esposto a carico di Denis Dellai*

I-1-10 È sanzionato il giornalista che offende l'Ordine

Le affermazioni offensive postate su FB hanno lo stesso valore di frasi diffamatorie espresse in pubblico e per esse non si può invocare il diritto di cronaca e di critica, come stabilito da pronunce della Corte di Cassazione, da sentenze della magistratura ordinaria e da decisioni dell'Ordine dei Giornalisti.

Pertanto, va sanzionato il giornalista che usa termini di disprezzo per l'attività dei consiglieri dell'Ordine, specie quando danno esecuzione ad una precisa norma di legge (revisione dell'albo – art. 30 del DPR 115/1965) e offende indiscriminatamente dei colleghi.

- C.D.N. 7 luglio 2016 n. 27 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Cosimo Carulli avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Puglia 12 ottobre 2015.*

(In attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 25/2015 il C.D.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

I-1-11 Il direttore non sollecita pagamenti di crediti vantati dall'emittente

Anche in presenza di situazioni particolari per l'azienda (assenza dell'editore, stipendi e fatture da pagare), il direttore deve astenersi dal sollecitare il pagamento di fatture scadute ad un'azienda della cui attività l'emittente si interessa.

Nel caso in esame, in presenza di una grave crisi economica della testata ed in assenza dell'editore, ricoverato in ospedale, il direttore aveva sollecitato al responsabile relazioni esterne dell'ILVA di Taranto il pagamento di alcune fatture scadute, per provvedere - secondo quanto a lui dichiarato - al pagamento di stipendi a vari colleghi.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale, nel rilevare che la telefonata di sollecito dei pagamenti non rientrava nei compiti del direttore, ha comunque ritenuto che la condotta contestata non possa essere inquadrata come abuso di grave entità, tale da legittimare la sanzione della censura, quanto piuttosto come mancanza di lieve entità e pertanto da sanzionare con un avvertimento.

- C.D.N. 7 settembre 2016 n. 29 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Walter Baldacconi avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Puglia 15 luglio 2015*

I-1-12 Notizia tratta da fonte anonima e verificata - Può essere pubblicata

La verifica e l'accertamento di un fatto da parte del giornalista rendono legittima la pubblicazione di una notizia di pubblico interesse riguardante un soggetto pubblico, anche se l'input è pervenuto da una fonte anonima. In tali casi è fondamentale che sia data sempre voce ai soggetti interessati alla vicenda perché possano esercitare il proprio diritto di replica, fornire precisazioni e notizie sulle circostanze oggetto di approfondimento da parte del giornalista.

Infatti, per consolidato orientamento dell'Ordine l'anonimato della segnalazione, pur obbligando ad adottare particolare prudenza nelle verifiche, anche presso i diretti interessati, di per sé non è ostativo all'apertura di inchieste giornalistiche, quando contribuiscano alla ricerca della verità dei fatti e alla corretta, completa informazione su fatti di rilevanza pubblica.

- C.D.N. 7 settembre 2016 n. 30 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso P.G. Venezia avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Veneto n.76/2015 archiviazione esposto a carico di Giovanni Viafora*

I-1-13 Il compito di addetto stampa non può essere confuso con quello di addetto al Gabinetto del Sindaco

La funzione del giornalista chiamato (anche in forma associata, come previsto dalla Legge 150/2000 art. 9 comma 1) a gestire l'ufficio stampa di una pubblica amministrazione non può essere confusa con quella riconducibile al ruolo di portavoce (richiamato invece nell'articolo 7 della Legge 150/2000) caratterizzato da un ruolo meramente politico *pro tempore*.

Lo stabilisce anche la Carta dei doveri del giornalista degli Uffici stampa quando, nell'attribuire a quell'Ufficio una funzione prettamente giornalistica, esclude da questa attività differenti aspetti della comunicazione ivi compresa quella in capo alla figura del portavoce.

- C.D.N. 8 settembre 2016 n. 32 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Respinto ricorso Patricia Fogaraccio avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine dell'Abruzzo 5 giugno 2015*

I-1-14 Dibattito giornalistico. Trasparenza sul ruolo dell'autore di un intervento

Il responsabile di un giornale può ospitare contributi firmati con 'nomi di fantasia', ma ha l'obbligo di indicare la 'parte' rappresentata da quell'autore, specie quando le argomentazioni sviluppate nell'articolo si inseriscono in un dibattito di pubblico interesse che, superando i confini locali, assume rilievo nazionale.

Nel caso in esame, il capo della redazione di un giornale di Taranto, nell'ambito di una rubrica intitolata 'Punti di vista' aveva ospitato due interventi a firma di 'Battista Angelo, esperto ambientale', ricevuti dall'Ufficio Stampa dell'Ilva di Taranto e finalizzati a screditare l'operato dell'Arpa di Taranto e del suo direttore, in ordine alle relazioni sottoscritte a proposito degli accertamenti sui danni ambientali provocati dagli impianti. È apparsa, quindi, non corretta la decisione di pubblicare i contributi a firma dell'esperto ambientale, senza evidenziare che il testo era stato trasmesso dalla società responsabile di quegli impianti.

Nel respingere il ricorso, il CDN ha osservato che il giornalista è tenuto alla verifica delle fonti e alla completezza dell'informazione, in quanto il rapporto di fiducia con i lettori rappresenta un fondamento della professione giornalistica.

- C.D.N. 8 settembre 2016 n. 33 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Respinto ricorso Pierangelo Putzolu avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Puglia 8 ottobre 2015*

(In attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 26/2015 il C.D.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

Decisione impugnata dinanzi all'A.G.

I-1-15 Regole deontologiche uguali per tutti indipendentemente dal mezzo di comunicazione usato

Chi scrive su un giornale locale ha gli stessi obblighi deontologici del giornalista di una testata nazionale e non può quindi utilizzare termini offensivi né consentire che sul giornale da lui diretto terzi svolgano una campagna politica diffamatoria ed ingiuriosa. Accettare tale tesi significherebbe ammettere l'esistenza di un doppio binario deontologico, nazionale e locale, che stravolgerebbe il senso della normativa in materia.

Lo ha ribadito il CDN nell'esaminare il ricorso avverso la sospensione del direttore di un giornale locale che, oltre ad ospitare la rubrica di un ex sindaco, utilizzata per una polemica dai toni spesso offensivi, in un articolo aveva usato frasi volgari violando la continenza espressiva.

- C.D.N. 12 ottobre 2016 n. 36 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Liborio La Mattina avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Piemonte 9 maggio 2015*

(In attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 8/2016 il C.D.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

I-1-16 Il riferimento all'etnia è ammesso solo per casi di rilevante interesse pubblico

Il giornalista può fare riferimento alla razza e all'etnia di uno più soggetti solo quando ciò è elemento essenziale per l'esercizio del diritto-dovere di informare su un fatto di cronaca di rilevante interesse pubblico e a condizione che non sia discriminatorio. Non può invece generalizzare, sia pure riportando tra virgolette frasi di anonimi cittadini, quando non vi è prova certa che l'autore di un fatto di cronaca appartenga a particolari comunità etniche.

- C.D.N. 12 ottobre 2016 n. 37 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
- *Respinto ricorso Paola Fucilieri avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 21 luglio 2015*

I-1-17 La libertà di stampa e di critica non può scadere in pesanti offese a colleghi

Non si può invocare il diritto di critica o di polemica, sia pure condita da sottile ironia, quando si usano espressioni irridenti ed offensive verso una collega, facendo ricorso a soprannomi e nomignoli ed usando espressioni di scherno alla sua professionalità e correttezza.

Nel caso in esame, pur nel legittimo esercizio del diritto di indagine e di critica nei confronti del sistema sanitario locale, e sull'attività dell'Ufficio Stampa dell'Ente, è stato però gravemente travalicato il limite del rispetto della dignità della persona, offendendo la collega responsabile dell'Ufficio Stampa dell'Ente, con ciò violando la Carta dei Doveri del giornalista e l'art. 2 della legge n. 69/1963.

- C.D.N. 12 ottobre 2016 n. 38 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Edoardo Bianchini avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Toscana 12 ottobre 2015*

~

CONFORME

- C.D.N. 15 dicembre 2016 n. 57 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi
- *Parzialmente accolto (con riduzione della sanzione) ricorso Marco Benanti avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Sicilia 24 maggio 2016*

I-1-18 Il Direttore deve promuovere lo spirito di solidarietà e di collaborazione tra giornalisti ed editore

Viene meno ai doveri di solidarietà e di collaborazione sanciti dall'art. 2 della Legge professionale e dalla Carta dei doveri, il Direttore che tutela gli interessi e la figura dell'editore in una vertenza promossa dai colleghi che rivendicano retribuzioni arretrate. Non è infatti consentita una posizione di appiattimento sul ruolo di un editore che, non paga gli stipendi al personale sino a portare al fallimento la società editrice.

A fronte della protesta dei giornalisti, il direttore aveva pubblicato un editoriale a sua firma dal titolo 'Troppe bugie su LA VOCE e chi vi lavora' difendendo l'operato dell'editore ed attaccando chi aveva portato avanti le rivendicazioni salariali.

- C.D.N. 3 novembre 2016 n. 39 - Pres. Donno (V. Pres) - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Federico Raimondo Baldoni avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Emilia Romagna 15 gennaio 2016*

(In attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 15/2016 il C.D.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-1-19 La pubblicità non può essere confusa con l'informazione

Pubblicare comunicati stampa a pagamento senza la chiara indicazione richiesta dalla legge ('pubblicazione pubblicitaria a pagamento'), confondendoli con i servizi giornalistici, determina un'innegabile commistione di ruoli e tradisce la fiducia dei lettori.

Il CDN ha perciò respinto il ricorso di un giornalista che, nel pubblicare comunicati stampa a pagamento, non forniva idonee indicazioni per consentire una chiara distinzione tra il materiale giornalistico e quello pubblicitario.

Sanzione ridotta per il ravvedimento del giornalista che, dopo l'avvio del procedimento disciplinare, ha provveduto alle opportune indicazioni e precisazioni richieste dalla legge.

- C.D.N. 3 novembre 2016 n. 40- Pres. Donno (V.Pres) - Rel. De Liberato
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Beniamino Pier Paolo Olivo avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Sicilia 18 febbraio 2016*

I-1-20 Atleta non maggiorenne tesserato per una federazione sportiva e Carta di Treviso

Non viola la Carta di Treviso il giornalista che riporta, dal bollettino ufficiale del Comitato Regionale Federazione Gioco Calcio, la notizia della squalifica di un atleta, non ancora maggiorenne, sanzionato per un atto di violenza nei confronti di un avversario durante una partita di calcio.

Ciò perché il calciatore dilettante, ancorché di età inferiore a 18 anni, tesserato per una società affiliata alla Federazione Italiana Gioco Calcio, attraverso la c.d. 'clausola compromissoria' sottoscritta dall'esercente la patria potestà, assume di fatto un potere contrattuale con l'accettazione di obblighi precisi e la consapevolezza di diventare protagonista di una competizione sportiva, aperta al pubblico, con regole predeterminate, con eguali diritti e doveri dell'avversario (che può essere anche maggiorenne).

Nell'accogliere il ricorso del giornalista, il CDN ha anche osservato - citando il caso del portiere del Milan, all'epoca del fatto ancora minorenni - che molti atleti di età inferiore a 18 anni partecipano a gare nazionali e sarebbe impossibile invocare la Carta di Treviso per un atto violento verso un avversario durante una gara trasmessa in diretta tv nazionale o mondiale.

- C.D.N. 3 novembre 2016 n. 41 - Pres. Donno (V.Presid) - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Giovanni Morandi avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 4 aprile 2016*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-1-21 Giornalista pubblicista nonché editore - Doveri

L'art. 2 della legge n. 69/1963 al comma 3 dispone: "Giornalisti ed editori sono tenuti... a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori e la fiducia tra la stampa ed i lettori".

Il T.U. dei doveri del giornalista, dopo il richiamo del citato art. 2 della legge, all'art. 2 comma c) così recita: "Il giornalista ... tutela la dignità del lavoro giornalistico e promuove la solidarietà tra colleghi...".

A suddetti obblighi non può sottrarsi il giornalista pubblicista nonché direttore che, essendo contestualmente editore della testata, lede i diritti e la dignità dei colleghi.

- C.D.N. 4 novembre 2016 n. 45 - Pres. Donno (V.Presid) - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Angela Ciancio avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Sicilia 21 giugno 2016*

(In attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 24/2016 il C.D.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

Decisione impugnata dinanzi all'A.G.

~

CONFORME

- C.D.N. 8 giugno 2016 n. 22 - Felappi - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Eraclito Corbi avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Lazio Sicilia 24 giugno 2015*

Decisione impugnata dinanzi all'A.G.

I-1-22 Il fatto indicato come premessa per un articolo critico su una comunità deve essere certo

Se un articolo di critica prende le mosse da un fatto specifico, quel fatto deve essere certo e incontestabile, altrimenti è fuorviante tutto il ragionamento che ne consegue. Vi è quindi violazione deontologica quando, per sostenere e sviluppare, con frasi discriminatorie, opinioni sugli appartenenti a una minoranza etnica, si parte da una premessa sbagliata cioè attribuendo ad appartenenti a quella comunità un fatto criminoso specifico, verificatosi in precedenza, invece commesso da altri stranieri. Nel caso in esame, il CDN ha rilevato che, comunque, al di là delle intenzioni del giornalista, fare su organi di stampa pesanti valutazioni con l'uso indiscriminato di alcuni termini, può concorrere a fomentare l'odio etnico e razziale.

- C.D.N. 23 novembre 2016 n. 46 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Mario Giordano avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 20 aprile 2016*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

CONFORME

- C.D.N. 15 dicembre 2016 n. 56 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 20 aprile 2016*

I-1-23 La sanzione inflitta deve essere riferita solo al fatto contestato

In base alle norme in vigore, il riferimento ai precedenti disciplinari può servire genericamente solo ad inquadrare la personalità e le abitudini del ricorrente, ma non può essere utilizzato come situazione aggravante della condotta e per l'effetto contribuire a rendere più pesante la sanzione da infliggere per il fatto contestato. Pertanto, quando la c.d. 'recidiva' incide anche nel determinare l'entità della sanzione da infliggere, la stessa deve essere commisurata e graduata esclusivamente in ordine al comportamento tenuto dal giornalista nei fatti contestati col capo di incolpazione.

- C.D.N. 24 novembre 2016 n. 47 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Parzialmente accolto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Angelo Musumarra avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Val d'Aosta 29 marzo 2016* (In attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 18/2016 il C.D.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

I-1-24 Capo di incolpazione generico. Provvedimento nullo

Quando, nell'atto di incolpazione non sono contestati i fatti come poi ritenuti e posti a base della delibera impugnata, il provvedimento sanzionatorio è nullo perché deve essere sempre garantito il pieno diritto di difesa dell'incolpato.

Non basta infatti la semplice trasmissione, assieme ad un generico capo di incolpazione, di un esposto a carico del giornalista, senza indicare quali norme risultano violate, per aprire un procedimento disciplinare ed infliggere una sanzione. Pertanto, la decisione impugnata è stata annullata con rinvio degli atti al Consiglio di

Disciplina Territoriale affinché, previa assegnazione ad altro collegio, riesamini la vicenda nella pienezza dei suoi poteri istruttori.

- C.D.N. 15 dicembre 2016 n. 48 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Annullata con rinvio (ricorso Giuseppe Di Pietro) delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Molise 20 febbraio 2016*

(In attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 15/2016 il C.D.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

I-1-25 Due contestazioni per un unico fatto. Non ammesse

Si incorre nel divieto del principio del “ne bis in idem”, estensibile per ragioni di garanzia al procedimento disciplinare, quando, prendendo spunto da un unico fatto, si formulano due diverse contestazioni disciplinari. Ciò perché nessuno può essere sottoposto a più giudizi per uno stesso fatto.

Il CDN, quindi, visto il proprio provvedimento col quale ha annullato con rinvio altra decisione connessa, ha disposto l'annullamento di questa in esame con restituzione degli atti al consiglio territoriale di appartenenza del giornalista.

- C.D.N. 15 dicembre 2016 n. 49 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Annullata con rinvio (ricorso Giuseppe Di Pietro) delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Molise 20 febbraio 2016*

(In attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 16/2016 il C.D.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

I-1-26 Titolo con frase discriminatoria. Determina una sanzione disciplinare

Il titolo di un articolo è dotato di forza comunicativa propria ed è destinato ad incidere in maniera immediata sull'opinione dei lettori, indipendentemente dalle spiegazioni contenute nell'articolo e da eventuali ridimensionamenti del messaggio.

Perciò il titolo indiscriminatamente offensivo verso una religione può fomentare pericolosi sentimenti di odio religioso, specie in determinati periodi storici, ed è in contrasto con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. III, 05/02/2013, n. 2661) quando ha richiamato l'obbligo della prudenza anche nella formulazione di “titoli, sottotitoli, presentazione grafica etc”.

- C.D.N. 15 dicembre 2016 n. 50 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 8 giugno 2016*

I-1-27 Gravi offese alla altrui dignità con riferimenti biblici. Sanzione

Un giornalista, sia anche sacerdote, quando si esprime attraverso una radio caratterizzata da un profilo religioso, esercita una funzione regolata da un bagaglio deontologico. Inoltre non può comunque escludere a priori di rivolgersi ad un pubblico più vasto dei *cognoscentes*. Pertanto, è soggetto alle regole deontologiche al pari di tutti gli altri iscritti all'Ordine.

La vicenda riguarda un intervento in diretta a ‘Radio Maria’ del direttore, che paragonò alla donna del capitolo diciassettesimo dell'Apocalisse la parlamentare relatrice al Senato del provvedimento sulle unioni civili.

Il ricorso del giornalista avverso la sanzione disposta dai primi giudici è stato respinto perché le espressioni utilizzate vanno ben oltre una legittima critica e travalicano il limite della continenza.

Oltretutto, rispetto ai doveri che deve osservare quando lancia un messaggio ai lettori o agli ascoltatori, un iscritto all'Ordine dei Giornalisti non può pretendere di cambiare ruolo (ora sacerdote o predicatore ora giornalista) perché quei doveri deontologici lo seguono in tutta l'attività che svolge attraverso un organo di stampa.

- C.D.N. 15 dicembre 2016 n. 51- Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Respinto ricorso Livio Fanzaga avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 8 giugno 2016*

(In attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 23/2016 il C.D.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-1-28 Il conduttore di una trasmissione si dissocia da affermazioni offensive di un'intera comunità

Il giornalista che modera e dirige un dibattito in tv ha l'obbligo di dissociarsi da espressioni apertamente xenofobe, anche se pronunciate da parlamentari, perché l'immunità non si estende al giornalista che raccoglie dichiarazioni di esponenti istituzionali o al direttore che ne consente la diffusione (Cass. Pen., Sez. V del 5/3/2010).

Tale principio, oltre che dal dovere del giornalista di evitare discriminazioni razziali etc., è sancito dalla Corte di Cassazione per cui esiste "l'obbligo dell'intervistatore televisivo di intervenire – se possibile – nel corso dell'intervista (quantomeno interloquendo, chiedendo precisazioni, chiarendo, quando è il caso, che quello espresso è solo il punto di vista dell'intervistato) se si rende conto che il dichiarante sta eccedendo i limiti della continenza...".

È stato perciò respinto il ricorso di un giornalista che non era intervenuto, almeno per dissociarsi, quando parlamentari ospiti della sua trasmissione avevano fatto affermazioni offensive per un'intera etnia.

- C.D.N. 15 dicembre 2016 n. 52 - Pres. Felappi - Rel. Cascella
- *Respinto ricorso Paolo Del Debbio avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 6 giugno 2016*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-1-29 Foto lesive dell'altrui dignità

Perché una foto sia lesiva della dignità di una persona non è necessario che siano visibili le manette ai polsi, perché si configura la violazione di norme deontologiche anche quando la foto documenta una costrizione fisica.

Nel riaffermare questo principio, il CDN ha rammentato che, anche nei casi in cui abbia delegato ad un giornalista il coordinamento di una redazione periferica, il direttore ha l'obbligo del controllo sul contenuto del giornale, unitariamente considerato, e quindi è responsabile di titoli, foto e didascalie pubblicate.

- C.D.N. 15 dicembre 2016 n. 53 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Giorgio Gandola avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 21 marzo 2016*

I-1-30 Regole della continenza violate quando si pubblicano particolari scabrosi

Un fatto che negli atti processuali contiene espressioni scabrose può essere riferito e riassunto rispettando le regole della continenza e del buongusto.

La pubblicazione integrale di alcune frasi, estrapolate dagli atti di una vicenda giudiziaria e che nulla aggiungono o tolgono alla completezza dell'informazione, viola infatti le norme poste a tutela della dignità e della sfera sessuale della persona. Nel caso in esame si trattava della sintesi, con alcune frasi riportate tra virgolette, di quanto contenuto nel diario di una ragazza coinvolta in una indagine giudiziaria.

- C.D.N. 15 dicembre 2016 n. 54 - Pres. Felappi - Rel. Conti
- *Respinto ricorso Giovanna Trinchella avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 18 aprile 2016*

~

CONFORME

- C.D.N. 15 dicembre 2016 n. 55- Pres. Felappi - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso G. Battista Barbacetto avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 18 aprile 2016*

I-2 DECISIONI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2015

I-2-1 Gradualità della sanzione per l'autore dell'articolo e per chi ha omesso il controllo

Per costante orientamento della giurisprudenza dell'Ordine dei giornalisti la sanzione per omesso controllo non può essere più afflittiva rispetto a quella comminata all'autore dell'articolo. Nel caso in esame, nel rispetto del principio secondo cui un giornalista non può essere sottratto al suo giudice naturale, l'autore dell'articolo ed il direttore responsabile del giornale che l'aveva pubblicato erano stati giudicati da 2 diversi Consigli Territoriali perché iscritti ad Ordini di diverse Regioni. Al termine dei procedimenti disciplinari, all'autore dell'articolo è stata comminata la sanzione dell'avvertimento, ed al direttore, per omesso controllo, la censura. Pertanto, il Consiglio di Disciplina Nazionale, nel respingere il ricorso del Direttore, perché ritenuto infondato, gli ha ridotto la sanzione inflitta dai primi giudici, nel rispetto del principio della proporzionalità.

- C.D.N. 14 gennaio 2015 n. 1 - Pres. Felappi - Rel. Esposito.
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Roberto Papetti avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 9 luglio 2014.*

I-2-2 Pubblicazione delle generalità del padre che ha usato violenza sulla figlia e Carta di Treviso

Illegittimamente la tutela di una minore vittima di violenza sessuale viene posta in secondo piano rispetto all'interesse dell'informazione, quando, nel dare notizia dell'arresto del genitore accusato di abusi sessuali sulla propria figlia, si pubblicano anche le generalità dell'uomo. Ciò integra infatti una violazione della privacy posta a garanzia del minore e quella dell'anonimato, a tutela della vittima di una violenza. Nel riaffermare questo principio, il CDN ha altresì rilevato che la pubblicazione delle generalità del padre responsabile di tali abusi, in una situazione in cui la minore è stata immediatamente trasferita in una casa protetta lontana dal luogo in cui si è verificato il fatto, rientra per il giornalista nei casi di abuso di grave entità e, come tale, sanzionabile in base a quanto disposto dall'art. 53 della legge professionale.

- C.D.N. 11 febbraio 2015 n. 2 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli.
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Laura Achler avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 12 maggio 2014.*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione.

~

CONFORME

- C.D.N. 18 marzo 2015 n. 4 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli.
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Roberto Perego avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 15 settembre 2014.*

I-2-3 Assenza di dati e riferimenti che rendano identificabile la minore coinvolta in un fatto di cronaca. Non punibilità

Non vi è violazione della Carta di Treviso quando, nel resoconto di un grave fatto di cronaca, si omette ogni e qualsiasi elemento che possa portare all'identificazione della minore vittima di una violenza familiare. Ciò perché risulta osservato il principio dell'essenzialità dell'informazione che consente al giornalista di svolgere la sua funzione predisponendo caso per caso le accortezze necessarie a proteggere le differenti istanze dei soggetti coinvolti nel fatto di cronaca, pur rispettando l'originalità dei singoli accadimenti narrati.

Nel caso in esame, il giornalista, nel pubblicare la notizia della violenza di un padre sulla figlia quindicenne, si era limitato a pubblicare il nome del Comune dove il fatto era avvenuto, l'età del padre e della minore e gli obblighi cautelari imposti al genitore.

- C.D.N. 18 novembre 2015 n. 21 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Accolto ricorso Laura Tedesco avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Veneto 23 febbraio 2015.*

~

CONFORME

- C.D.N. 18 novembre 2015 n. 22 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Accolto ricorso Alessandro Russello avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto 23 febbraio 2015.*

I-2-4 Vietato coinvolgere nel clamore mediatico il figlio minore del responsabile di un fatto di cronaca

Il diritto del minore alla riservatezza è sempre primario rispetto al diritto di cronaca e non può ammettere deroghe nemmeno dinanzi alla richiesta della madre di far sentire l'incoraggiamento del figlio al genitore rinchiuso in carcere, perché coinvolto in un grave fatto di cronaca.

Su un'emittente televisiva era stato trasmesso il messaggio vocale di un ragazzo di 11 anni (pur inquadrato di spalle, protetto da un cappuccio e con la voce alterata), che manifestava affetto ed incoraggiamento al padre, arrestato per avere sparato a due Carabinieri nei pressi del Parlamento a Roma.

Il CDN ha ribadito che, pur in presenza di particolari difficoltà e di situazioni presentatesi all'improvviso, i limiti posti dalla Carta di Treviso sono invalicabili, anche perché nella fattispecie erano identificabili il minore e l'indirizzo dell'abitazione.

La sanzione è stata ridotta in considerazione del fatto che la ricorrente è stata l'unica a subire un procedimento disciplinare, pur essendosi raccordata con la Direzione che, poi, ha autorizzato la messa in onda del servizio.

- C.D.N. 14 aprile 2015 n.7 - Pres. Felappi- Rel. Giovagnoni.
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Tiziana Prezzo avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 9 luglio 2014.*

NOTA:il testo integrale della decisione nell'apposita sezione.

I-2-5 Immagini raccapriccianti e tutela della dignità della persona

La Carta dei doveri del giornalista vieta la pubblicazione di immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona, con ciò stabilendo l'assoluta prevalenza dell'esigenza di proteggere l'individuo sull'esercizio - altrettanto costituzionale - del diritto di cronaca. Difatti (sentenza Corte Costituzionale n. 293/2000), nel bilanciamento dei valori, il principio costituzionale della tutela della dignità della persona prevale sempre sul diritto "insopprimibile" all'informazione.

Il CDN ha perciò respinto il ricorso del direttore di un quotidiano avverso la sanzione inflitta dai primi giudici per aver pubblicato, a corredo dell'articolo su un grave fatto di cronaca, la foto di una donna vittima di un delitto, trovata senza vestiti e legata ad una sbarra.

- C.D.N. 26 maggio 2015 n. 10 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi.
- *Respinto ricorso Gianni Morandi avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 24 ottobre 2014.*

NOTA:il testo integrale della decisione nell'apposita sezione.

~

CONFORME

- C.D.N. 11 giugno 2015 n. 11 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Respinto ricorso Marcello Mancini avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Toscana 18 novembre 2014 .*

I-2-6 Il diritto di critica e di cronaca trova un limite nel rispetto della personalità altrui

Il giornalista ha il dovere della riflessione prima di usare frasi o parole che, pur se ammantate di gratuita ironia, possono ledere la dignità di una persona, in quanto l'uso di un termine dispregiativo, destinato a suscitare l'ilarità dei lettori, viola i principi richiamati della Carta dei Doveri.

Peraltro la Corte di Cassazione (sentenza n. 2661/2013) ha rammentato che tale diritto trova il suo limite nella continenza, che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive con riferimento non solo al contenuto dell'articolo ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie.

Nel caso in esame, nel titolo di un articolo riguardante la cancelliera Merkel, si era usato un epiteto ingiurioso, legato alle sue caratteristiche fisiche, estrapolato da una conversazione privata che si sarebbe svolta qualche anno fa tra due persone.

- C.D.N. 1 luglio 2015 n. 12 - Pres. Felappi - Rel. Donno.
- *Respinto ricorso Alessandro Sallusti avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 18 dicembre 2014.*

NOTA:il testo integrale della decisione nell'apposita sezione.

I-2-7 "Lettere al direttore". Obbligo di verifica quando coinvolgono terzi

L'obbligo di accertare, oltre all'esistenza dell'autore, anche la veridicità di quanto denunciato sussiste anche per la pubblicazione delle 'lettere al direttore', specie

quando si trattano argomenti delicati, suscitati a creare clamore o contengono accuse e critiche a terzi. Non basta fare riferimento ad una sola fonte, peraltro non controllata, a giustificare la pubblicazione di una notizia.

La vicenda ha riguardato una lettera inviata al giornale da un detenuto, con accuse espresse in termini offensivi alle capacità professionali di un ben identificato personale medico-sanitario, che è stata pubblicata senza effettuare controlli, verifiche ed accertamenti, che sarebbero stati in considerazione anche della rilevanza pubblica e dell'attualità del dibattito sul tema "carceri".

- CD.N. 1 luglio 2015 n. 13 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana.
- *Respinto ricorso Roberto Papetti avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia 18 settembre 2014.*

NOTA:il testo integrale della decisione nell'apposita sezione.

I-2-8 Il giornalista rispetta i colleghi e la loro dignità

Chi sminuisce il lavoro di un collega oppure usa frasi offensive e denigratorie con attacchi personali viene meno ai doveri ed allo spirito di collaborazione sanciti dall'art. 2 della legge professionale. Ciò vale maggiormente per il responsabile della redazione di un telegiornale, chiamato per primo ad osservare ed a fare osservare i principi di correttezza che regolano la professione, non solo nella comunicazione verso i telespettatori, ma anche nei rapporti tra giornalisti.

Il CDN ha perciò respinto il ricorso di un giornalista accusato di avere usato atteggiamenti e frasi offensive verso i colleghi della redazione.

- C.D.N. 22 luglio 2015 n. 14 - Pres. Felappi - Rel. Donno.
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Giorgio Borile avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Veneto 31 marzo 2014.*

I-2-9 Esercizio del diritto di cronaca e pubblicazione di dati essenziali. Non c'è violazione deontologica

L'essenzialità dell'informazione non va confusa con la genericità della notizia e con l'omissione di parametri della vita reale. Perciò, opera correttamente il giornalista che, nel riferire della morte nel sonno di un 17enne, lancia l'allarme sul dilagare della droga fra i giovani della zona e comunque omette qualsiasi particolare riconducibile ai congiunti.

Nel caso in esame era stata pubblicata la notizia di un giovane, individuato dalle forze dell'ordine come coinvolto in un giro di consumo di droga, morto nel sonno mentre si trovava nella casa della nonna, senza fare alcun riferimento al nome ed all'indirizzo della donna.

- C.D.N. 16 settembre 2015 n. 15 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato.
- *Accolto ricorso Carlo Napoleone Mion avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Veneto 379/2014.*

I-2-10 È sanzionabile il giornalista che si rivolge a terzi, estranei alla vicenda, formulando gratuite accuse all'Ordine

Viene meno ai propri doveri il giornalista che, non avendo ricevuto riscontro ad una richiesta di carattere amministrativo, invece di sollecitare la risposta attraverso le normali procedure, si rivolge ad enti terzi, non competenti in materia, formu-

lando accuse gratuite nei confronti dell'istituzione di cui fa parte.

Nel caso in esame, alla richiesta di notizie sulla tenuta e revisione dell'Albo, l'Ordine aveva fornito risposta ma la nota era stata restituita dall'Ufficio Postale con l'indicazione 'destinatario sconosciuto'.

La giornalista interessata, non avendo ottenuto risposta e senza verificare le cause del mancato riscontro, si era rivolta al Consiglio Nazionale dei Giornalisti, alla Federazione Nazionale della Stampa, all'Associazione della Stampa del Molise ed alla Procura della Repubblica chiedendo il loro intervento.

- C.D.N. 9 dicembre 2015 n. 23 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli.
- *Respinto (con riduzione entità della sanzione) ricorso Antonietta Ruoto avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Molise 11 dicembre 2014.*

(In attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 5/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato).

I-2-11 Indispensabili elementi indiziari precisi e concordanti per contestare la pubblicità occulta

Non si può parlare di pubblicità occulta o ingannevole quando il corrispondente da un piccolo centro redige un articolo sull'apertura di un'attività commerciale nuova ed originale, limitandosi al resoconto dell'evento ed a sottolineare l'impatto che la nuova attività avrà nelle abitudini dei giovani.

Inoltre, la responsabilità per l'eventuale risalto dato nell'impaginazione o enfasi nel titolo non può essere addebitata al corrispondente, autore dell'articolo ma a chi ha impaginato e titolato il servizio.

La vicenda ha riguardato l'apertura, a Fano, di una 'gelateria self service', con la possibilità, per i giovani, di creare un 'gelato fai da te', scegliendo tra i gusti e le decorazioni disponibili.

- C.D.N. 22 ottobre 2015 n. 20 - Pres. Felappi - Rel. LoRusso.
- *Accolto ricorso Tiziana Petrelli avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Marche 11 febbraio 2015.*

I-1-2-1 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIVA SU SANZIONI DISCIPLINARI 2015

In base all'art. 8 del regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale (D.M. 21 febbraio 2014) il ricorrente può proporre, unitamente al ricorso, o successivamente ad esso, istanza di sospensione cautelare. Tale facoltà è riconosciuta nei casi di sanzioni disciplinari inflitte ai sensi degli artt. 54 e 55 della legge professionale.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale, nelle more dell'istruttoria dei relativi ricorsi e delle conseguenti decisioni, ha accolto le sottoelencate istanze di sospensione presentate dai ricorrenti:

- C.D.N. 9 dicembre 2015 n. 25 - Pres. Felappi - Rel. Felappi
- *Ricorso Cosimo Carulli avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Puglia 12.10.2015.*
- C.D.N. 9 dicembre 2015 n. 26 - Pres. Felappi - Rel. Felappi
- *Ricorso Pierangelo Putzolu avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Puglia 08.10.2015.*

I-3 DECISIONI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2014

I-3-1 Pagine locali di un quotidiano e delega funzioni del Direttore. Responsabilità del capo redattore

Per prassi e giurisprudenza consolidata, il capo redattore, responsabile delle pagine locali, pur non rivestendo il ruolo di direttore di testata, di fatto ne assume i compiti quando il direttore, impossibilitato ad esercitare personalmente il controllo, gli delega la relativa funzione nella quotidiana organizzazione del lavoro.

Nella fattispecie, il caporedattore era stato sanzionato dai primi giudici con la sospensione di due mesi per omesso controllo su un articolo nel quale erano stata riportate le generalità di una persona disabile, vittima di malasanità. Sanzione ridotta sia perché non è emersa intenzionalità nell'articolo che denunciava il caso sia perché risultata superiore a quella inflitta dagli stessi primi giudici all'autore materiale dell'articolo.

- C.D.N. 15 gennaio 2014 n. 1 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Giovanni Egidio avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17 dicembre 2012*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-3-2 È corretta l'autocertificazione di esclusività professionale in presenza di un lavoro marginale e discontinuo

Lo status di lavoratore socialmente utile, in quanto garantisce la percezione di un emolumento di tipo assistenzialistico e non retributivo, è compatibile con l'attività di giornalista professionista. Lo ha precisato il CDN, che ha accolto il ricorso di una giornalista sanzionata per non avere segnalato all'Ordine Regionale tale status lavorativo, quando ha sottoscritto la dichiarazione relativa all'esclusività professionale.

Il Consiglio ha invece riconosciuto la responsabilità della ricorrente, quale direttrice di una emittente privata, circa la contestazione di essere venuta meno ai doveri di solidarietà sanciti dalla legge professionale, e di essersi disinteressata della precarietà di rapporti esistente tra la struttura editoriale e quella giornalistica.

- C.D.N. 15 gennaio 2014 n. 2 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Parzialmente accolto ricorso Patrizia Biagi avverso delibera Ordine Sicilia 6 gennaio 2012*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-3-3 Libertà di protesta e rispetto dell'altrui dignità

Il giornalista deve sempre tenere un comportamento ispirato alla correttezza, anche in relazione allo specifico ruolo ricoperto. Pertanto, avvalersi dello status professionale posseduto ed usare un atteggiamento irrispettoso nei confronti di personale dipendente di una istituzione rappresentativa della propria categoria di appartenenza concretizza un comportamento censurabile sul piano disciplinare.

La vicenda si riferisce ad una rumorosa protesta inscenata, per motivi sindacali, da un gruppo di iscritti nella sede della locale associazione della stampa e caratteriz-

zata anche da frasi irriguardose nei riguardi del personale dipendente.

- C.D.N. 5 febbraio 2014 n. 4 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Ivan Paone avverso delibera Ordine Sardegna n. 666/2012*

~

CONFORME

- C.D.N. 17 luglio 2014 n.22 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Carlo Alberto Melis avverso delibera Ordine Sardegna n. 666/2012*

I-3-4 I tagli di un servizio tv vanno concordati col giornalista che l'ha realizzato

Contravviene ai propri doveri il responsabile di una redazione tv che apporta tagli ad un servizio giornalistico senza informarne il giornalista che lo ha realizzato. Questi, infatti, in caso di dissenso, può chiedere che la sua firma venga tolta dal servizio.

Nel caso in esame, il Comitato di redazione Rai aveva presentato ricorso avverso l'archiviazione, da parte dei primi giudici, di un esposto nei confronti dei vertici redazionali per i tagli apportati al servizio di una collega, senza dare alcuna comunicazione. Il responsabile della redazione ha ammesso di avere assunto tale decisione, motivando il mancato coinvolgimento della giornalista con i tempi ristretti per la messa in onda del telegiornale, motivo per il quale è stata comminata la sanzione più lieve.

- C.D.N. 19 febbraio 2014 n. 5 - Pres. Felappi - Rel. Marchetti
- *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Cdr Rai avverso archiviazione esposto Ordine Lazio 14 novembre 2011-Avertimento a Stefano Cutrone*

I-3-5 Illecito confondere il ruolo di giornalista con quello di presidente di un'associazione cittadina

L'attività giornalistica non può essere confusa con le iniziative assunte quale rappresentante di un'associazione a tutela dei cittadini né può essere assoggettata ad altri ruoli o interessi.

Nel caso in esame, il giornalista, presidente di un'associazione cittadina nonché direttore di un'emittente privata aveva fotografato una portalettere che, durante l'orario lavorativo, entrava in un supermercato per acquistare alcuni prodotti.

Quindi, nel blog dell'emittente da lui diretta, aveva pubblicizzato il fatto, ospitando severi commenti, senza avere effettuato alcuna verifica sulle cause e modalità dell'episodio denunciato e senza lasciare spazio ad alcuna replica dell'interessata. Nel ricorso avverso la sanzione inflitta dai primi giudici, il giornalista aveva affermato di avere agito quale rappresentante di un'associazione cittadina. Questa tesi non è apparsa ammissibile ed il ricorso è stato respinto.

- C.D.N. 19 febbraio 2014 n. 6 - Pres. Felappi - Rel. Marchetti
- *Respinto ricorso Marcello Olivieri avverso delibera Ordine Abruzzo 15 marzo 2011*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-3-6 I limiti della responsabilità del Direttore

Non viene meno ai propri doveri il direttore che, avendo affidato compiti di responsabilità ad un giornalista, peraltro conosciuto, non viene informato in alcun modo dell'intervenuta cancellazione dello stesso dall'Albo e continua a fargli svolgere attività giornalistica per la testata da lui diretta.

Peraltro, nella vicenda decisa dal CDN, il giornalista destinatario della denuncia da parte del ricorrente, dopo essere stato cancellato per morosità, era stato riscritto dall'Ordine di appartenenza con l'anzianità pregressa, per cui risultava sanato a tutti gli effetti anche il periodo di temporanea cancellazione.

- C.D.N. 20 febbraio 2014 n. 7 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Roberto Puleo avverso archiviazione esposto Ordine Lombardia 5 luglio 2012*

I-3-7 Cronaca giudiziaria - Commenti, critiche e ricerche di fatti entro i limiti della correttezza professionale. Ammissibilità

È conforme al decoro ed alla dignità professionale il comportamento del cronista giudiziario che esercita il suo diritto di informazione e di critica riportando solo notizie apprese da fonti obiettivamente attendibili, citando le rispettive tesi ed ospitando rettifiche e precisazioni.

Nel respingere il ricorso di un esponente avverso l'archiviazione di una sua denuncia da parte dell'Ordine Regionale, il CDN ha riscontrato la correttezza del giornalista nel riferire compiutamente su una vicenda giudiziaria.

- C.D.N. 5 marzo 2014 n. 8 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
- *Respinto ricorso Francesco Cardile avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26 luglio 2012. Proscioglimento Carlo Raggi*

I-3-8 Commistione giornalismo e pubblicità ed uso arbitrario di uno pseudonimo altrui. Non sono ammessi

Un direttore non può consentire la pubblicazione di pagine e/o servizi pubblicitari senza che sia evidenziata la loro natura pubblicitaria/promozionale. Né può disporre a suo piacimento dello pseudonimo usato da altro collega, peraltro da tempo assente dal servizio, senza avergli richiesto specifica autorizzazione.

Lo ha ribadito il CDN nell'esaminare, respingendolo, il ricorso presentato dal direttore di una testata giornalistica avverso il provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale. L'entità della sanzione è stata ridotta a seguito del ravvedimento manifestato dal giornalista che, ricevuta la contestazione dei primi giudici, ha posto termine al comportamento lesivo delle norme disciplinari.

- C.D.N. 5 marzo 2014 n. 10 - Pres. Felappi - Rel. Conti
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Luciano Segafreddo avverso delibera Ordine Veneto n. 337/2012*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

CONFORME

- C.D.N. 5 marzo 2014 n. 9 - Pres. Felappi - Rel. Conti
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Ugo Sartorio avverso delibera Ordine Veneto n. 423/2012*

I-3-9 Diritto di critica e verità sostanziale dei fatti

Una polemica politica ed una critica giornalistica sono sempre ammesse quando si osservano le regole della verità sostanziale dei fatti, dell'uso di termini corretti e del rispetto della dignità e dell'onorabilità della persona.

Il CDN aveva ritenuto non manifestamente infondato il ricorso di un esponente politico avverso l'archiviazione, da parte del Consiglio Regionale, di un esposto presentato nei confronti di un giornalista a seguito della pubblicazione di articoli che lo riguardavano, ed aveva avviato procedimento disciplinare.

Al termine dell'istruttoria, il giornalista è stato prosciolto, avendo dimostrato di avere correttamente esercitato il diritto-dovere di critica, attenendosi alla realtà sostanziale dei fatti.

- C.D.N. 19 marzo 2014 n. 11 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Ernesto Belisario avverso delibera archiviazione Ordine Basilicata 13 novembre 2010- Prosciolto Nino Grasso.*

~

CONFORME

- C.D.N. 19 marzo 2014 n. 12 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Ernesto Belisario avverso delibera archiviazione Ordine Basilicata 13 novembre 2010- Prosciolto Mario Isoldi.*

I-3-10 Incompatibilità del ruolo di Direttore e di amministratore della concessionaria di pubblicità

Il ruolo di Direttore Responsabile di una emittente televisiva non può essere confuso con quello di amministratore della società che sottoscrive i contratti pubblicitari per l'emittente.

La vicenda ha riguardato delle interviste a pagamento ad alcuni amministratori pubblici, fatte da giornalisti in base a contratti sottoscritti con la società pubblicitaria, di cui il direttore era anche amministratore. Le interviste, pur se ospitate in spazi di cosiddetto intrattenimento, avevano un carattere prettamente informativo con la partecipazione di giornalisti e ricadevano quindi sotto il controllo del direttore dell'emittente. Confermata la sospensione del direttore di due mesi disposta dai primi giudici.

- C.D.N. 9 aprile 2014 n. 13 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Giovanni Mazzoni avverso delibera Ordine Emilia Romagna n. 592/2013*

I-3-11 L'Addetto Stampa agevola il lavoro dei colleghi

L'Ufficio Stampa di un Ente, sia pubblico o privato, ha il compito di agevolare i rapporti tra giornalisti ed amministratori e quindi non può chiedere di 'filtrare' le dichiarazioni fatte dagli amministratori al di fuori dell'ufficialità dei comunicati stampa.

Nel caso in esame, i giornalisti di un Comune erano stati invitati a non telefonare 'privatamente' al Sindaco ed agli amministratori per ottenere dichiarazioni che non fossero preventivamente concordate con l'Ufficio Stampa.

Il CDN ha rilevato che, anche in presenza di una formale disposizione del Sindaco, l'Ufficio Stampa non avrebbe dovuto sottoscrivere la comunicazione contestata.

- C.D.N. 9 aprile 2014 n. 14 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Antonino Mario Previtera avverso delibera Ordine Sicilia 27 luglio 2012*

I-3-12 Diritto di cronaca nel rispetto dell'essenzialità della notizia

Non è sanzionabile il giornalista che, nel riferire un tragico fatto di cronaca, si limita a cogliere gli aspetti essenziali e di interesse generale della notizia.

Il caso esaminato dal CDN ha riguardato la decisione di una giovane di togliersi la vita, a pochi giorni dal suicidio del fidanzato. La notizia risulta presentata con le doverose cautele, per cui il ricorso è stato accolto.

- C.D.N. 16 luglio 2014 n. 21 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi
- *Accolto ricorso Giuseppina Andreoli avverso delibera Ordine Veneto 17 giugno 2013*

I-3-13 Il giornalista tutela i diritti e la dignità dei soggetti deboli

L'obbligo, per il giornalista, di tutelare la dignità dei portatori di handicap, sussiste anche quando, in assoluta buona fede, fa delle battute che possono lederne la dignità ed urtare il comune buonsenso.

Nella fattispecie, nel corso di una trasmissione radiofonica, un giornalista, per denunciare quella che considerava ipocrisia dell'ambiente sulla vicenda di una bambina ucraina disabile in cura in Italia, aveva fatto una battuta, da lui stesso definita 'caustica' e della cui gravità si era reso subito conto. Infatti il giorno dopo, nella stessa trasmissione, aveva presentato accorate scuse per quella frase.

Nel ribadire il principio che un giornalista, prima di lanciare un messaggio, ha l'obbligo di rispettare la sensibilità dei destinatari e dei lettori, il CDN ha preso atto del ravvedimento ed ha attenuato la sanzione.

- C.D.N. 17 settembre 2014 n. 24 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Pier Luigi Pellegrin avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia 17 marzo 2014*

I-3-14 Scelta di foto d'archivio. Obbligo di verifica

L'omesso controllo, da parte del direttore, non si configura solo quando si viola volutamente la norma ma anche quando non si avverte il dovere di una più attenta verifica e quando, a corredo di servizi di particolare delicatezza, si pubblicano foto di minori e/o soggetti deboli.

Il principio vale anche quando, nel denunciare casi di sfruttamento e violenza verificatisi in una comunità, a corredo del servizio – si pubblica una foto d'archivio, scattata un anno prima – in un contesto diverso, nella quale compariva anche una minore, allora ospite della struttura, ma non coinvolta nella vicenda di cui si occupa il servizio giornalistico

- C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 28 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Paolo Ermini avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 22 ottobre 2013*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-3-15 La lesione della dignità professionale e sue conseguenze

Ai sensi dell'art.58 della legge professionale, la prescrizione opera dopo cinque anni dal fatto e si prescrive entro cinque anni dal fatto, termine non prolungabile oltre la metà.

Quando, però, il comportamento del giornalista, lesivo della dignità dell'Ordine, rimasto a lungo non palese, viene conosciuto e reso pubblico per il clamore mediatico suscitato da una vicenda processuale, nella quale il giornalista non risulta penalmente coinvolto, non si può invocare l'intervenuta prescrizione. Ciò perché il fatto per il quale si procede, cioè la lesione della dignità professionale, si è concretizzato ed ha danneggiato l'Ordine solo nel momento in cui è divenuto di pubblico dominio.

- C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 27 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Respinto ricorso Maria Cristina Bruno avverso delibera Ordine Piemonte 14 marzo 2013*

I-3-16 Informazioni incomplete e fuorvianti ai danni di una comunità. Non ammesse

Viene meno al dovere di rispettare la verità dei fatti il giornalista che, nell'illustrare una vicenda riguardante una intera comunità, non effettua ogni necessaria verifica per fornire un'informazione completa e rispondente alla reale situazione del fatto illustrato e commentato.

Un'informazione incompleta, imprecisa o fuorviante, specie in situazioni di tensioni ambientali, può infatti creare o alimentare un clima di intolleranza nei confronti di quanti fanno parte di quella comunità.

- C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 29 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Respinto ricorso Michele Ruffi avverso delibera Ordine Sardegna 6 maggio 2013*

~

CONFORME

- C.D.N. 12 novembre 2014 n. 36 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso M.M. Kabakebbji avverso delibera archiviazione esposto Ordine Lombardia 13 novembre 2012. Sanzionato Luca Fazzo*

I-3-17 Il giornalista non risponde di titoli o 'riassunti' elaborati da altri

Non può essere addebitata al giornalista la pubblicazione, affianco ad un suo articolo, di un 'colonnino' scritto da altri, riassuntivo del servizio, e con possibile violazione della privacy di terzi.

Il giornalista aveva smascherato e denunciato, con una inchiesta, il sistema di intercettazioni illecite fatte da un supermercato nei confronti dei suoi dipendenti, con la registrazione anche di dialoghi privati, poi ripresi nel servizio-inchiesta, senza riportare i nomi delle persone interessate.

Il CDN ha annullato la sanzione inflitta dai primi giudici sul presupposto che, se il giornalista, nel servizio a sua firma, tutela la privacy di una persona inconsapevolmente coinvolta nel fatto poi divenuto oggetto di cronaca, non può essere chiamato a rispondere di box, foto o didascalie realizzati da altri colleghi.

- C.D.N. 15 ottobre 2014 n. 30 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli

- *Accolto ricorso Gianluigi Nuzzi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia 13 gennaio 2014*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-3-18 Le funzioni di Direttore non sono delegabili a soggetti estranei al corpo redazionale

Nei casi di assenza, il Direttore può farsi sostituire nelle sue funzioni solo da un giornalista individuato all'interno della redazione in forza dell'inquadramento contrattuale (vice direttore, caporedattore etc).

Nel caso in esame, in assenza del Direttore, le sue funzioni erano di fatto svolte dal direttore editoriale, anch'egli giornalista, ma figura estranea al corpo redazionale. Il Direttore era stato sanzionato dai primi giudici a seguito della pubblicazione di un articolo, firmato con uno pseudonimo, ritenuto lesivo della dignità di un magistrato. Nel confermare la responsabilità del ricorrente per omesso controllo, il CDN ha ridotto l'entità della sanzione inflitta dai primi giudici in quanto, una volta reso pubblico il nome di chi usava quello pseudonimo nel giornale, è venuta meno la responsabilità che, per costante giurisprudenza, si attribuisce al direttore quando l'autore dell'articolo è sconosciuto.

- C.D.N. 16 ottobre 2014 n. 31 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso (con riduzione entità sanzione) di Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 9 aprile 2013*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-3-19 Opera correttamente il giornalista che su una controversa vicenda riporta le varie opinioni

Rientra nei canoni della correttezza il comportamento di un giornalista che rende note le prese di posizione di un esponente politico su una vicenda di pubblico interesse e poi pubblica la rettifica richiesta dalla controparte.

Il giornalista aveva pubblicato la denuncia di un esponente politico sulla possibile presenza di materiale nocivo per la salute in un'area del territorio e, successivamente, una rettifica richiesta dalla società interessata.

- C.D.N. 12 novembre 2014 n. 35 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Antonio Barbieri avverso delibera Ordine Lazio 6 maggio 2013 (archiviazione esposto)*

I-3-20 Diritto di criticare le regole di una religione quando non si offendono in modo generalizzato tutti i credenti

Rientra nel diritto-dovere dell'Ordine, in presenza di formali denunce fatte da cittadini, verificare se il messaggio di un giornalista sia lesivo della dignità di intere comunità religiose, e avvalendosi degli strumenti normativi e regolamentari in vigore, acquisire tutti gli elementi necessari per formulare un giudizio su quanto denunciato.

Si dispone, poi, il proscioglimento perché non risulta violata nessuna norma, quando si accerta che il giornalista si è limitato a formulare una critica severa ma circoscritta nei limiti della contenenza espressiva, senza scadere in un disprezzo indiscriminato e generalizzato per tutti coloro che credono in quella religione.

- C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 37 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Ass.ne Media&Diritto avverso delibera archiviazione esposto Ordine Lazio 11 dicembre 2013. Prosciolto Magdi Cristiano Allam*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-3-21 Nel dubbio prevale l'obbligo di tutela della dignità della persona

Nel resoconto di indagini giudiziarie su vicende particolarmente delicate, che possono incidere sulla dignità di una persona, il giornalista osserva la massima prudenza ed effettua ogni doveroso accertamento prima di pubblicare, assieme ai nomi di persone indagate, quelli di altre mai formalmente coinvolte nella vicenda giudiziaria e non iscritte nel registro degli indagati.

Nella fattispecie, il nome di un sacerdote non inquisito nella indagine oggetto degli articoli, era stato accostato a quello di altri sulla base di una incompleta e soggettiva valutazione degli atti processuali.

- C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 38 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Ritenuto non manifestamente infondato ricorso Achille Tronconi avverso delibera archiviazione esposto Ordine Liguria 14 febbraio 2012. Sanzionato Giovanni Ciolina*

I-3-22 Resoconto di violenza sessuale. Va omesso ogni particolare che renda riconoscibile la vittima

Viola la Carta dei Doveri il giornalista che inserisce, nel resoconto di una violenza sessuale, dati non essenziali ai fini della cronaca e comunque tali rendere riconoscibile la vittima del fatto criminoso. La responsabilità sussiste anche quando, pur omettendo di riportare le generalità della vittima, ci si sofferma su particolari (nazionalità, lavoro che svolgeva, zona in cui abitava, descrizione fisica etc.) che possano renderla facilmente identificabile.

- C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 40 - Pres. Felappi - Rel. Conti
- *Respinto ricorso Enrico Ferro avverso delibera Consiglio Disciplina Ordine Veneto n. 47/2014*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

CONFORME

- C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 41 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Enrico Ferro avverso delibera Consiglio Disciplina Ordine Veneto n. 45/2013*
- C.D.N. 10 dicembre 2014 n. 42 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Enrico Ferro avverso delibera Consiglio Disciplina Ordine Veneto n. 46/2013*

I-3-1-1 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIVA SU SANZIONI DISCIPLINARI 2014

L'art. 40 del Regolamento sulla trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio Nazionale (D.D 18 luglio 2003) e l'art.8 del nuovo Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina nazionale entrato in vigore il 31.03.2014 stabiliscono che, nei casi di provvedimenti disciplinari, il ricorrente può proporre, unitamente al ricorso o successivamente ad esso, istanza di sospensione cautelare.

Il Consiglio di disciplina nazionale, valutata caso per caso, l'esistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, in attesa di pronunciarsi nel merito dei ricorsi, ha adottato i sottoelencati provvedimenti, accogliendo le istanze di sospensiva formulate dai ricorrenti:

I-3-1-1-1 Istanze accolte

- C.D.N. 6 maggio 2014 n. 15 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
- *Ricorso Cinzia Politi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto n. 101/2014*

- C.D.N. 16 luglio 2014 n. 20 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
- *Ricorso Laura Achler avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia 12.5.2014*

- C.D.N. 12 novembre 2014 n. 34 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Giorgio Borile avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto 31.3.2014*

I-4 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI

I-4-1 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2016

I-4-1-1 Contestazione generica-Annullamento dell'atto impugnato

Il capo di incolpazione deve contenere una precisa enunciazione dei fatti contestati e delle regole deontologiche violate, per cui è nullo il provvedimento con cui si infligge una sanzione quando la contestazione risulta generica. L'incolpato, infatti, deve essere messo nelle condizioni di rispondere solo su fatti specifici e circostanziati.

È stata pertanto annullata la decisione inflitta ad una giornalista accusata di non avere rispettato, in alcuni articoli a sua firma, le regole della continenza nel linguaggio espressivo, senza però indicare, nel capo di incolpazione e nel provvedimento sanzionatorio, la data dell'articolo o degli articoli, i titoli degli stessi ed i periodi presi in esame.

- C.D.N. 15 febbraio 2016 n. 3 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Chiara Beretta ed annullata delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 8 giugno 2015*

~

CONFORME

- C.D.N. 15 febbraio 2016 n. 4 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi
- *Accolto ricorso Alessandro Fiamma ed annullata delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 8 giugno 2015*
- C.D.N. 15 febbraio 2016 n. 5 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Accolto ricorso Jacopo Colombi ed annullata delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 8 giugno 2015*
- C.D.N. 15 febbraio 2016 n. 6 - Pres. Felappi - Rel. Lorusso
- *Accolto ricorso Giovanni Stirati ed annullata delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 8 giugno 2015*

I-4-1-2 Non c'è omesso controllo se non c'è sanzione per l'autore dell'articolo

L'annullamento della sanzione a carico dell'autore dell'articolo impedisce la contestazione al Direttore per omesso controllo, perché la sua responsabilità è direttamente collegata ad eventuali violazioni commesse dai suoi collaboratori.

In conseguenza, a seguito della decisione del CDN di annullare la sanzione inflitta dai primi giudici agli autori degli articoli, è venuta meno anche l'accusa di omesso controllo a carico del Direttore.

- C.D.N. 15 febbraio 2016 n. 9 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Giancarlo Ferrario avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 8 giugno 2015*

**CONFORME**

- C.D.N. 15 febbraio 2016 n. 10 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Accolto ricorso Angelo Baiguini avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lombardia 8 giugno 2015*
- C.D.N. 10 marzo 2016 n. 10 - Pres. Felappi - Rel. Marchetti
- *Accolto ricorso Francesco Amodei avverso delibera Ordine Lombardia 8 giugno 2015*

I-4-1-3 Audizione dell'incolpato e termini a difesa

Nei casi di avvio di procedimento disciplinare, l'art. 56, comma 2° della legge professionale dispone che: "Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe".

Inoltre, anche per le convocazioni c.d. ordinarie vanno assegnati termini compatibili con i tempi minimi previsti per la consegna delle raccomandate nei casi di irreperibilità del destinatario, per le quali è previsto un iter superiore a 10 giorni.

Pertanto la mancata assegnazione di tale termine comporta l'annullamento del provvedimento sanzionatorio, ai sensi dall'art. 12, Lett. a) del regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina Nazionale (D. M. 21 febbraio 2014), col rinvio degli atti al Consiglio territoriale di disciplina competente perché avvii un nuovo procedimento con diverso Collegio.

- C.D.N. 15 febbraio 2016 n. 7 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Monica Vignale ed annullata (con rinvio) delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Molise 24 marzo 2015*

I-4-1-4 Solo il giornalista ed il PG possono impugnare le decisioni dei Consigli Territoriali di Disciplina

I soggetti legittimati a ricorrere avverso le decisioni dei Consigli di Disciplina Territoriali sono solo ed esclusivamente il giornalista incolpato ed il Procuratore Generale. Lo stabiliscono l'art. 63 della legge n. 69/1963, l'art. 61 del DPR n.115/1965 e l'art. 1 del Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina nazionale, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia il 31 marzo 2014.

I terzi, infatti, hanno solo facoltà di denunciare un fatto che deve essere valutato dal titolare dell'azione disciplinare ma, proprio in quanto terzi, non sono portatori di interessi legalmente protetti.

- C.D.N. 7 luglio 2016 n. 26 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Inammissibile ricorso G.M.Baseotto avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Lazio 7 aprile 2016 archiviazione esposto.*

Decisione impugnata dinanzi all'A.G.

I-4-1-5 Presentazione del ricorso. Il termine di 30 giorni è perentorio

I ricorsi del giornalista incolpato e del P.G., avverso le decisioni dei Consigli di Disciplina Territoriali devono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (art. 60 legge n. 69/1963).

Tali termini sono perentori ai sensi dell'art. 59, comma 2, del Regolamento di esecuzione (DPR 115/1965) e dell'art. 1 del Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina nazionale (D.M. Ministero della Giustizia del 21 febbraio 2014).

- C.D.N. 4 novembre 2016 n. 44 - Pres. Donno (V.Presid.) - Rel. Trovellesi Cesana
- *Irricevibile ricorso P.G. Torino avverso delibera Consiglio Disciplina Territoriale Ordine Piemonte n. 19/2016 di archiviazione esposto a carico di Riccardo Barbero*

I-4-1-6 La mancata regolarizzazione del ricorso rende esecutiva la sanzione

Un ricorso assume validità e, quindi, deve essere esaminato ed istruito solo se, oltre ad essere redatto nei modi e termini previsti dal regolamento, è accompagnato dai prescritti contributi istruttori.

Quando, invece, il ricorso, presentato in modo incompleto, non viene perfezionato nemmeno dopo formale richiesta e solleciti da parte del CDN, lo stesso viene dichiarato improcedibile e la sanzione disciplinare decisa dai primi giudici diviene esecutiva.

- C.D.N. 12 ottobre 2016 n.34 - Pres. Felappi - Rel. Felappi
- *Improcedibile ricorso Marcello Baraghini avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 29 febbraio 2016*

I-4-1-7 Ricorsi - Inammissibile la richiesta di esenzione dal pagamento dei diritti

I contributi istruttori richiesti perché un ricorso possa essere incardinato non rientrano tra i diritti per i quali è possibile chiedere l'esenzione per ragioni reddituali. Per i ricorsi dinanzi al CDN, infatti, non vi è alcuna norma che esoneri il ricorrente dall'obbligo previsto nell'art. 2, lett. D) del DM 21 febbraio 2014.

Infatti, il suddetto regolamento, oltre a non prevedere alcuna ipotesi di esenzione per ragioni di reddito avanzabile dal ricorrente dispone invece che il versamento dei tributi erariali e del tributo istruttorio sono elementi essenziali per l'efficacia del ricorso.(v. Art. 2 'Contenuto del ricorso').

- C.D.N. 12 ottobre 2016 n.35 - Pres. Felappi- Rel. Felappi
- *Improcedibile ricorso Pasquale Di Bello avverso delibera Consiglio Territoriale Molise n.3/2016*

I-4-2 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2015

I-4-2-1 Capo di incolpazione legato ad un procedimento penale. Suoi effetti

L'azione disciplinare è autonoma rispetto a quella penale, quando il fatto oggetto della contestazione risulta provato, perchè a nulla rileva che la condotta incriminata sia rilevante o meno dal punto di vista penale. Pertanto, in questa ipotesi, non è necessario attendere l'esito della fase giudiziaria, essendo diversi i presupposti per ascrivere una responsabilità penale e una responsabilità deontologica nonché essendo differenti i tipi di interessi tutelati dalla norma penale e da quella deontologica (per es. onore, reputazione ecc. nel giudizio penale; dignità professionale nel giudizio disciplinare).

Quando, però, la contestazione mossa dal Consiglio di Disciplina Territoriale col capo di incolpazione, viene espressamente legata alla violazione “della legge penale “non si può prescindere dalla definizione del giudizio penale prima di proseguire nel procedimento disciplinare.

Nel caso in esame, i primi giudici avevano contestato all'incolpato la violazione della legge penale prima di citare gli artt.2 e 48 della legge professionale, per cui avevano sospeso il procedimento disciplinare in attesa della pronuncia del giudice penale di primo grado per poi riassumerlo ed infliggere all'incolpato la sanzione della censura, nelle more dell'impugnazione della sentenza penale dinanzi alla Corte d'Appello.

Pertanto, il CDN, senza entrare nel merito della vicenda, ha annullato il provvedimento impugnato, rinviando gli atti al competente Consiglio di Disciplina Territoriale affinché riesamini la vicenda alla luce delle decisioni passate in giudicato del giudice penale. Nell'attesa della definizione dei procedimenti penali, naturalmente, sono stati sospesi i termini per la prescrizione dell'azione disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge professionale.

- CD.N. 11 febbraio 2015 n. 3 - Pres. Felappi - Rel. Lorusso
- *Ricorso Gianni Ballarini avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto 16 dicembre 2013- Annullamento con rinvio*

NOTA:il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-4-2-2 Mancata rispondenza tra fatti contestati e fatti sanzionati. L'atto è nullo

In presenza di una palese contraddizione tra fatti contestati e fatti sanzionati, il provvedimento con cui si infligge una sanzione disciplinare è nullo, in quanto il principio tra chiesto e pronunciato trova applicazione anche nei procedimenti in materia disciplinare. Pertanto, in mancanza di una completa enunciazione dei fatti contestati e dei principi deontologici violati, una sanzione che si fondi sia pure in misura non prevalente, su fatti non espressamente contenuti nel capo di incolpazione, deve essere annullata.

Nel caso in esame, l'istruttoria compiuta dai primi giudici non aveva confermato i fatti di cui al capo di incolpazione, per cui la sanzione comminata e poi impugnata era riferita a violazioni di altra natura non formalmente contestate.

- CD.N. 26 maggio 2015 n. 8 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Accolto ricorso Sara Maggi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 1 agosto 2014*

~

CONFORME

- CD.N. 26 maggio 2015 n. 9 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Accolto ricorso Mario Bufano avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 1 agosto 2014*

I-4-2-3 Denunce su violazioni di leggi e regolamenti-Obbligo di istruttoria da parte dei Consigli di Disciplina Territoriali

Fatti e circostanze legati a possibili violazioni delle carte deontologiche denunciate da Enti, giornalisti o cittadini ai Consigli di Disciplina Territoriali devono formare oggetto di approfondita istruttoria e verifica, prima di procedere all'eventuale archiviazione dell'esposto.

Pertanto, il CDN, in accoglimento di un ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica di Venezia, ha annullato la delibera con cui il Consiglio del Veneto aveva archiviato, senza effettuare alcun accertamento, un segnalazione del Presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti su presunte violazioni della Carta di Firenze e della legge sull'equo compenso da parte dei responsabili di un quotidiano. I primi giudici, oltre a non effettuare alcuna verifica, avevano disposto l'archiviazione dell'esposto, ritenendo, tra l'altro "che la materia contrattuale sia di competenza e responsabilità squisitamente sindacale"

Il CDN, preso atto dell'assoluta carenza di attività istruttoria, ha quindi annullato la delibera impugnata, rinviando gli atti al Consiglio Territoriale perché avvii un nuovo procedimento, con diverso collegio.

- CD.N. 21 ottobre 2015 n. 17 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Accolto ricorso Procuratore Generale Venezia avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto 21 gennaio 2015. Annullamento con rinvio.*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

CONFORME

- CD.N. 21 ottobre 2015 n. 18 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Accolto ricorso Procuratore Generale Venezia avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto 24 novembre 2014. Annullamento con rinvio.*

I-4-2-3 Il firmatario di un esposto non può ricorrere avverso la decisione del Consiglio Territoriale

Il Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina nazionale, pubblicato sul Bollettino ufficiale del ministero della Giustizia il 31 marzo 2014, non ha previsto la facoltà di impugnazione della delibera di archiviazione da parte dell'autore della segnalazione (esponente).

L'art. 1 del Regolamento citato, infatti, stabilisce che: "Le deliberazioni pronunciate in materia disciplinare possono essere impuginate dall'interessato e dal procuratore generale competente con ricorso al Consiglio di disciplina nazionale nel ter-

mine di 30 giorni”, così mutuando la disposizione prevista dall’art. 60, 1° comma, della legge professionale. È indubbio che per “interessato” debba intendersi il giornalista sanzionato dal momento che, se si fosse voluto attribuire analoga facoltà all’eventuale esponente del procedimento, estendendo anche a lui la definizione di “interessato”, la legge e il regolamento avrebbero utilizzato il plurale “interessati” e non il singolare “interessato” (cfr Cass. Sez. III, 16.07.1999, n. 7513).

Il CDN ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso di un esponente, il quale lamentava che i primi giudici avessero inflitto una sanzione, ritenuta lieve, ad un giornalista, a seguito di un esposto fa lui sottoscritto.

- CD.N. 9 dicembre 2015 n. 24 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Inammissibile ricorso Gian Paolo Mastella avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto 22 aprile 2015*

I-4-2-4 Inammissibile la richiesta di sospensione sulla sanzione della censura

Condizione essenziale perché sia adottato un provvedimento di sospensiva su una sanzione disciplinare è che ricorrano le condizioni del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”.

Deve trattarsi quindi di una sanzione, la cui immediata esecutività determinerebbe danni gravi ed irreparabili, per cui il danno eventualmente derivante, deve essere considerato in modo specifico, come lesione di un particolare interesse del giornalista sanzionato, caratterizzata dalla “gravità” e dalla “irreparabilità” delle conseguenze derivanti dalla delibera a carico.

Non possono, quindi, rientrare in questa casistica le sanzioni disciplinari lievi come avvertimento o censura che non producono effetti concreti negativi per il giornalista. Per queste non può essere proposta istanza di sospensione cautelare.

- CD.N. 21 ottobre 2015 n. 19 - Pres. Felappi - Rel. Felappi
- *Inammissibile ricorso Edoardo Bianchini avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 12 giugno 2015*

NOTA:il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-4-2-5 Ricorso improcedibile per mancata regolarizzazione

Un ricorso può essere istruito e quindi esaminato solo se, oltre ad essere redatto nei modi e termini previsti dal regolamento, è accompagnato dai prescritti contributi istruttori.

Nel caso in esame , un giornalista aveva presentato ricorso avverso il provvedimento con il quale i primi giudici gli aveva comminato la sanzione della censura. Prima invitato e poi sollecitato a regolarizzare il ricorso, l’interessato non ha provveduto.

Pertanto il ricorso è stato dichiarato improcedibile e la sanzione disciplinare comminata dai primi giudici è divenuta definitiva.

- CD.N. 14 aprile 2015 n.6 - Pres. Felappi- Rel. Lorusso
- *Improcedibile ricorso Umberto Lorini avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Piemonte*

CONFORME

- CD.N. 21 ottobre 2015 n.16 - Pres. Felappi- Rel. Lorusso
- *Improcedibile ricorso Unberto Lorini avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lazio 25.05.2015*

I-4-3 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2014

I-4-3-1 I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori

Lo stabilisce l'art. 59, comma 2, del Regolamento di esecuzione della legge 03.02.1963, con cui, all'art. 60, si fissa in 30 giorni dalla data della notifica del provvedimento, il termine entro il quale l'interessato può ricorrere avverso le decisioni degli organi regionali.

In conseguenza il CDN, preso atto della sua presentazione fuori termine, ha dichiarato improponibile il ricorso proposto da un giornalista avverso la nota del Consiglio Regionale che riepilogava l'esito delle conclusioni cui era pervenuto archiviando l'esposto presentato.

- C.D.N. 15 gennaio 2014 n. 3 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Ricorso Dario Fidora avverso delibera Ordine Sicilia 24 gennaio 2013-Improponibile*

I-4-3-2 È nullo il capo di incolpazione generico

La lettera con cui si notifica il capo di incolpazione deve contenere ogni elemento necessario per chiarire la dinamica del fatto contestato e la situazione in cui esso si è verificato. Pertanto, deve essere indicato QUANDO è stata commessa la violazione disciplinare contestata, in CHE MODO e DOVE.

In mancanza di tali elementi il capo di incolpazione è nullo.

Nella vicenda esaminata dal CDN, nel capo di incolpazione non erano indicate la data e le circostanze in cui la contestata violazione disciplinare si era verificata. Inoltre non risulta dagli atti che l'incolpato sia stato edotto, della testimonianza poi posta a base del provvedimento impugnato, per potersi difendere.

Sussistendo due vizi insanabili l'atto è stato annullato e gli atti trasmessi al Consiglio di disciplina territoriale competente, perché riesaminasse la questione nella pienezza dei suoi poteri istruttori

- C.D.N. 7 maggio 2014 n. 16 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Accolto ricorso Eraclito Corbi avverso delibera Consiglio Disciplina Ordine Lazio 19 ottobre 2012-Annullamento con rinvio al Consiglio Territoriale*

I-4-3-3 Mancato pagamento di quote annuali e saldo successivo- Cessata materia del contendere

Le quote annuali richieste dall'Ordine, ai sensi dell'art.11 comma h) e art. 20 comma f) della legge professionale, sono un atto dovuto, in quanto 'quota associativa' di un ente ad appartenenza necessaria ed è obbligo degli iscritti comunicare ogni variazione di recapito.

Nel caso in esame, il Consiglio Regionale aveva radiato un'iscritta che non aveva corrisposto le quote né aveva risposto alla convocazione, adducendo poi a giustifi-

cazione il cambio di sede lavorativa e la mancata ricezione dei relativi avvisi. Nel corso dell'istruttoria, il CDN ha preso atto che, a seguito del pagamento di quanto dovuto, è cessata la materia del contendere e che l'interessata andava reiscritta nell'Elenco pubblicisti con la precedente anzianità.

- C.D.N. 12 giugno 2014 n. 19 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Ricorso Cinzia Politi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto n. 101/2014 - Cessata materia del contendere*

I-4-3-4 Ricorso non regolarizzato - La sanzione diventa definitiva

Quando il ricorso è archiviato, perché dichiarato improcedibile, la sanzione disciplinare comminata dall'organo regionale diviene esecutiva.

L'interessato aveva proposto ricorso avverso la sospensione di due mesi dall'esercizio dell'attività professionale, disposta dai primi giudici ma, nonostante ripetuti solleciti, non ha provveduto a regolarizzarlo, in base alle disposizioni di legge e regolamentari. Pertanto, il CDN ha archiviato il ricorso dichiarandolo improcedibile.

- C.D.N. 17 settembre 2014 n. 25 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Ricorso Giuseppe Vespa avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Abruzzo 17.3.2012- Improcedibile*

I-4-3-5 Sanzioni disciplinari lievi. Si nega la sospensiva

Il provvedimento di sospensiva su una sanzione disciplinare presuppone l'accertamento di un "fumus boni iuris" e di un "periculum in mora".

Contestualmente alla valutazione sulla eventuale infondatezza del ricorso, infatti, vanno considerati anche i danni gravi ed irreparabili che deriverebbero dall'esecuzione del provvedimento impugnato. Il danno che giustifica l'accoglimento dell'istanza cautelare, infatti, deve essere considerato in modo specifico, come danno ad un particolare interesse del giornalista sanzionato, caratterizzato dalla "gravità" e dalla "irreparabilità" delle conseguenze derivanti dalla delibera a carico.

Non possono quindi rientrare in questa previsione le sanzioni disciplinari lievi come avvertimento o censura che non producono effetti concreti negativi per il giornalista.

- C.D.N. 12 giugno 2014 n. 17 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Pier Luigi Pellegrin avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Lombardia 17 marzo 2014 (censura)- Respinta istanza sospensiva*

~

CONFORME

- C.D.N. 12 novembre 2014 n. 32 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Ricorso Mario Bufano avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 1 agosto 2014(avvertimento)- Respinta istanza sospensiva*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

- C.D.N. 12 novembre 2014 n. 33 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Ricorso Sara Patrizia Maggi avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Toscana 1 agosto 2014 (avvertimento)- Respinta istanza sospensiva*

I-4-3-6 Vizi procedurali insanabili - Annullamento decisione impugnata e restituzione atti ai primi giudici

Costituisce motivo di nullità insanabile la mancata astensione da parte del giudice obbligato a farlo e la contestazione, ai fini della decisione, di dichiarazioni rese da chi, non ancora incolpato, è ascoltato, in sede di sommarie informazioni precedenti alla formulazione del capo d'incolpazione.

Sulla base di tali considerazioni, il CDN ha annullato un provvedimento disciplinare ed ha rimesso gli atti al Consiglio Territoriale competente perché riesamini la questione nella pienezza dei poteri istruttori e decisori.

- C.D.N. 12 giugno 2014 n. 18 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Michele Santoro avverso delibera Ordine Sicilia 22 marzo 2013- Annullamento con rinvio al Consiglio Territoriale.*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-4-3-7 Richiesta pagamento quote arretrate. Incompetenza dell'organo disciplinare

Il Consiglio di Disciplina Nazionale esamina i ricorsi avverso sanzioni disciplinari, tra cui quella di radiazione per morosità.

Ogni ulteriore contenzioso amministrativo, legato alla delibera disciplinare, rimane escluso dalla competenza del Consiglio di disciplina che non è organo d'appello rispetto ai ricorsi sulla tenuta dell'Albo. Nel caso in esame, era stato proposto ricorso solo avverso la radiazione disposta dal Consiglio di disciplina territoriale per morosità e avverso la richiesta delle quote morose. Nelle more dell'istruttoria del ricorso, il provvedimento sanzionatorio era stato revocato dai primi giudici in considerazione delle dimissioni presentate dal ricorrente e dalla conseguente cancellazione dall'Albo disposta dal Consiglio Regionale. Il CDN si è limitato a dichiarare la cessata materia del contendere per l'aspetto disciplinare, non avendo competenza a conoscere le questioni amministrative sollevate dal ricorrente.

- C.D.N. 17 settembre 2014 n. 23 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Ricorso Luigi Busanel avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Veneto n. 20/2013 - Cessata materia del contendere.*

I-4-3-8 Art. 49 legge professionale- Giudice naturale

La competenza a valutare la condotta di un giornalista rimane radicata presso l'Ordine territoriale al quale l'interessato è iscritto, fatti salvi i casi previsti dall'art. 49, comma 2, e 50 della legge professionale.

È stato perciò respinto il ricorso presentato da un esponente sindacale avverso la decisione del Consiglio di disciplina territoriale di archiviare un esposto in cui si denunciava una violazione di diritti sindacali, in quanto il Consiglio adito non era competente a valutare la condotta di un giornalista, iscritto presso altro Ordine territoriale.

- C.D.N. 18 settembre 2014 n. 26 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
- *Ricorso Maurizio Bekar avverso delibera Consiglio Territoriale Ordine Friuli V.Giulia n. 01/2013 - Improcedibile.*

I-5 DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

I-5-1 Diritto di satira e contenenza - n. 2/2016

Il giornalista professionista Alfonso Signorini ricorre avverso, la decisione del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia assunta il 9 marzo 2015 con la quale veniva comminata la sanzione disciplinare della censura.

Il fatto

Nel numero del 5 novembre 2014 il settimanale 'Chi' diretto da Alfonso Signorini pubblica al proprio interno un servizio fotografico su due pagine dal titolo 'Ci sa fare con il gelato' al di sopra del quale figura la scritta 'Marianna Madia'. Il fotoservizio è corredato da una didascalia e dal seguente sottotitolo: "Che la gag di Crozza-Renzi che dà lo zucchero a una sua sosia sia stata d'ispirazione? In ogni caso, a Roma, il ministro, con il marito Mario Gianani, si concede una... pausa di piacere". Il fotoservizio consta di una sequenza di quattro immagini a tutta pagina che ritraggono in primo piano il ministro Marianna Madia mentre mangia un cono gelato all'interno di un'auto e un'altra immagine di dimensione inferiore rispetto a quelle dedicate all'azione del consumo del gelato che la ritrae in compagnia del marito posto alla guida del veicolo che dunque si presume verosimilmente privato. La didascalia fa riferimento a notizie biografiche della coppia.

Il procedimento disciplinare

Il 12 novembre 2014 il Consiglio di Disciplina Territoriale della Lombardia delibera l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di Alfonso Si-

gnorini direttore del settimanale 'Chi' in relazione alla pubblicazione del servizio fotografico sopraccitato ravvisando "sia la violazione delle norme sulla privacy sia fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale". Precedenti alla data di avvio del procedimento disciplinare, come risulta agli atti, sono diverse segnalazioni indirizzate a più soggetti, tra i quali l'Ordine regionale della Lombardia, con le quali gli scriventi esprimevano ferma indignazione per quanto pubblicato dal periodico.

Il 2 febbraio 2015 in riferimento al procedimento disciplinare n. 74/14 avviato dal Consiglio territoriale, il direttore Signorini trasmette al Collegio lombardo una dichiarazione con la quale intende "sottolineare che le foto e le didascalie pubblicate" volevano "perseguire" come scritto nel sottotitolo "la parodia/satira, proposta al pubblico televisivo dal comico Crozza, riprendendo altresì il 'tema' del gelato: l'articolo apparso su *The Economist* cui il premier Renzi aveva risposto con il carretto dei gelati a Palazzo Chigi". Nella dichiarazione, consegnata al Consiglio di disciplina territoriale dal legale dell'incolpato, intervenuto in assenza del suo assistito all'audizione svoltasi il 2 febbraio 2015, Signorini ricorda quanto aveva avuto modo di spiegare pubblicamente nel corso della trasmissione "Che tempo che fa" (puntata dell'8 novembre 2014, ndr): "pensavo di divertire non di offendere la sensibilità delle donne (e del ministro ritratto)".

Signorini riporta, inoltre, testualmente quanto affermato nell'intervista rispon-

dendo alla domanda di Fazio ('Mi pare che il titolo sia indifendibile no?'): "è indifendibile... io ho avuto modo di rifletterci in questi giorni non posso difendere l'indifendibile... era un gran brutto titolo diciamolo ecco... però quello che voglio dire è che nelle mie intenzioni veramente ho letto delle cose

in questi giorni 'sessista' 'contro le donne'... era veramente credetemi lontano da qualsiasi

intenzione fare un discorso di questo genere... il linguaggio del gossip è irriverente ma dall'irriverenza al titolo sbagliato ce ne passa... era un titolo sbagliato io pensavo di divertire se non ho divertito e ho offeso la sensibilità delle donne sono il primo a chiedere scusa perché credo che bisogna avere l'onestà intellettuale di riconoscere di aver sbagliato". Signorini, infine, si "duole ancora una volta" del messaggio prevalso dalla pubblicazione: "purtroppo non mi sono reso conto che nella percezione del pubblico dei lettori, avrebbe prevalso quella parte del messaggio che invece poteva far intendere il messaggio come gossip sessista".

Cosa intendesse Signorini per satira irriverente nei confronti di un ministro in carica, lo illustra il legale dell'incolpato come risulta dalla documentazione agli atti e da quanto emerso nel corso dell'audizione davanti al Consiglio di Disciplina territoriale. In particolare, come argomentato nella memoria depositata il 17 dicembre 2014 e successivamente riproposto nell'ambito del procedimento, "l'articolo oggetto di contestazione riprende spunti satirici sul Presidente del Consiglio Renzi e sui ministri apparsi sui mezzi di informazione internazionali e nazionali sin dalla fine di agosto 2014". Nella memoria difen-

**Diritto
di satira
e continenza
- n. 2/2016**

siva gli 'spunti satirici' apparsi nei media vengono così ripercorsi: "la 'satira del gelato' era iniziata attraverso la copertina dell'autorevole settimanale inglese *The Economist*, del numero 30 agosto - 5 settembre 2014, in cui sotto al titolo "That sinking feeling (again)", in cui viene ritratto il premier italiano Matteo Renzi, insieme al presidente della Repubblica francese Hollande, al Cancelliere tedesco Merkel ed al presidente della Bce Draghi, su una barchetta di carta, l'Euro, in affondamento, mentre - quasi con l'innocenza di un bambino - tiene in mano un gelato".

In seguito alle polemiche, si legge ancora nella memoria difensiva, Renzi risponde attraverso twitter: "Noto che nella foto (il gelato, ndr) è confezionato. E' buono per carità, ma io preferisco quello artigianale. Crema e limone, grazie" e "successivamente si era fatto riprendere con il carretto di una nota catena di distributori nel cortile di Palazzo Chigi". La memoria, riproponendo le reazioni all'iniziativa, segnala le "non poche obiezioni da parte di commentatori che avevano criticato l'eccessiva esposizione mediatica del Presidente del Consiglio"; le reazioni di "altri commentatori politici (sostenitori del Presidente del Consiglio) che avevano invece osservato in relazione alla foto apparsa su *The Economist*, che era infondata la critica politica che con tale fotografia si era voluto esprimere, in quanto il Capo del Governo si comporta di certo in modo per nulla assimilabile a quello di 'bambino con il gelato'". Sempre secondo la memoria "Renzi, infatti, secondo detti commentatori, viene percepito dagli italiani come Primo Ministro molto attivo". Per il legale di Signorini, l'iperattività di Renzi che "prende in prima persona tutte le decisioni più rilevanti del suo governo, su-

perando anche i poteri decisionali dei singoli ministri, è stata però a sua volta oggetto di analisi da parte di altri commentatori politici, che hanno stigmatizzato tale *modus operandi*, ritenendo il Presidente del Consiglio un 'decisionista' che lascia poco spazio ai suoi ministri. In particolare, l'immagine di un Presidente del Consiglio 'decisionista', che relega dunque in secondo piano i suoi ministri è stata offerta in chiave satirica, anche dal comico Crozza nella parodia di una conferenza stampa del Presidente del Consiglio con i ministri Boschi e Madia nel corso della trasmissione televisiva 'Crozza nel Paese delle Meraviglie' trasmessa da LA7 nella puntata del 2 ottobre 2014. In tale parodia, scrive ancora il legale, "il Primo ministro 'gratifica' le ministre, raffigurate satiricamente come semplici 'comparse' che annuiscono, con uno zucchero per il 'ruolo' svolto".

E' in questo "registro espressivo connotato da toni satirici di critica", nei confronti non solo di Renzi ma anche dei ministri, registro che riassume la memoria si è manifestato con lo sketch (di Crozza, ndr) "unitamente alle pagine dell'Economist" e alla "risposta" di Renzi, che prende "spunto" l'articolo pubblicato da 'Chi' il 5 novembre 2014. Articolo che quindi, secondo il legale si ripete solamente un mese dopo la trasmissione di Crozza. Per la difesa di Signorini, dunque, il messaggio satirico, al quale va ricondotto il servizio fotografico pubblicato da 'Chi' risiede nel fatto che "le ministre del governo si comportano allo stesso modo in cui la copertina del settimanale di informazione londinese ha raffigurato il premier italiano mentre gusta un gelato, incurante dell'affondamento dell'Euro". Nel corso dell'audizione davanti al Consiglio di disciplina territoriale il le-

gale, inoltre, pone l'accento sulla performance di Crozza: "Il lettore immediatamente percepisce, quello che voleva dire Signorini, cioè la gag di Crozza, Renzi che dà lo zucchero ad una sua sosia sia stata d'ispirazione, è molto per capire che effettivamente, Signorini ha certamente forzato ed è stato infelice nella rappresentazione che voleva dare di questa gag, però si riallacciava proprio al discorso del fatto che le ministre venivano trattate come delle ragazzine a cui dare lo zucchero o che in questo momento stava mangiando il gelato".

Il Consiglio di Disciplina Territoriale nella seduta del 9 marzo 2015 ritiene che il comportamento dell'incolpato vada sanzionato in quanto il titolo al servizio fotografico

Diritto di satira e continenza - n. 2/2016

apparso sulla rivista 'Chi' lede l'onorabilità della persona cui si riferisce. Per il Collegio lombardo, che nella decisione richiama la sentenza della Cassazione n.5259/1984, "è risultato prevalente non il richiamo alla satira ma il messaggio sessista e l'allusione volgare, peraltro riconosciuta dall'incolpato, con la precisazione che non era dovuta". Per il medesimo Collegio, la dichiarazione resa dall'incolpato nella trasmissione televisiva 'Che tempo che fa' non fa venire meno la violazione deontologica, ma va tenuta presente. Pertanto il Consiglio Territoriale di Disciplina commina al direttore Signorini la sanzione della censura.

Il ricorso al Consiglio di Disciplina nazionale

Il 29 aprile 2015 perviene al Consiglio di Disciplina nazionale il ricorso avverso alla decisione del Consiglio di disciplina territoriale della Lombardia. Nella memoria difensiva viene sottolineato, in particolare, come "le immagini e

le espressioni impiegate nell'articolo vadano strettamente collegate con il peculiare ruolo politico – istituzionale ricoperto dal ministro Madia, con la conseguenza che la rilevanza pubblica dei suoi comportamenti risulta evidente ampliata rispetto al singolo cittadino. Di conseguenza, il ministro proprio per il ruolo ricoperto non può sottrarsi ai commenti satirici, anche i più irriverenti". Per il legale

questo punto centrale non è stato affrontato dal Consiglio di Disciplina territoriale: la circostanza cioè che il "ruolo pubblico la espone inevitabilmente a essere oggetto di commento, di critica ed anche di satira politica". Ne deriva, che "deve necessariamente prevalere il messaggio satirico rispetto al concorrente messaggio sessista".

Per il legale dell'incolpato, l'esercizio del diritto di satira contempla "l'ironia sino al sarcasmo e comunque all'irrisione di chi esercita un pubblico potere, esasperando la polemica intorno alle opinioni ed ai comportamenti". Circa l'aspetto della continenza espositiva si ritiene che "il linguaggio, essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira risulta del tutto svincolato da forme concezionali, onde non si può applicare il merito consueto della correttezza di espressione". Deve essere pertanto sottolineato, si legge ancora nella memoria, che "il linguaggio satirico si fonda spesso su registri verbali caratterizzati da rinvii alla sfera sessuale".

"L'articolo contestato, si legge ancora nella memoria, va letto esclusivamente in chiave satirica: pubblicare le fotografie del ministro Madia che mangia un cono gelato costituisce un evidente messaggio satirico, posto che le ministre del

**Diritto
di satira
e continenza
- n. 2/2016**

governo si comportano in modo in cui la copertina del settimanale di informazione londinese ha raffigurato il premier italiano mentre gusta un gelato incurante dell'affondamento dell'euro". Il 'Ci sa fare con il gelato', voleva essere dunque per la difesa di Signorini un "messaggio critico-satirico" per il lettore, relativo al fatto che "i membri del governo Renzi, ci sanno fare con il gelato' ma sanno fare le ministre il loro lavoro?".

Il parere del PG

Con motivato parere il Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano ritiene che la statuizione assunta dal Consiglio di Disciplina Territoriale della Lombardia in esito al procedimento disciplinare sia corretta e non emendabile e chiede pertanto che il Consiglio di Disciplina nazionale voglia confermare la decisione impugnata. Decisione che secondo il PG appare conforme a un consolidato orientamento giurisprudenziale, sia nel merito che di legittimità, secondo cui il diritto di satira, affinché ne risulti lecito, è comunque soggetto al limite della continenza.

Anche nella controdeduzioni al parere del PG, il legale di Signorini lamenta che le conclusioni del Procuratore Generale omettano di prendere posizione circa l'ambito politico-giornalistico entro il quale va invece ricondotto l'articolo. Dunque il fatto che le pronunce giurisprudenziali richiamate nel motivato parere secondo le quali il diritto di satira è soggetto al limite generale della continenza, per il legale, appaiono estremamente generali e prive di riferimenti al caso in esame, con la conseguenza che non possono di certo fondare un giudizio di condanna nel confronti del direttore del settimanale.

L'audizione

Nel corso dell'audizione il legale di Signorini Avv. Biancolella sottolinea co-

me sia “evidente che il titolo scelto dal direttore non sia stato il massimo della vita però bisogna partire dalle intenzioni che il direttore voleva percorrere”. Per il legale l’articolo “faceva espresso riferimento ad una situazione che era ben chiara a tutti gli italiani”. Vale a dire quella alla quale il titolo del servizio fotografico avrebbe fatto riferimento e che si sarebbe determinata con la gag di Crozza (Renzi che dà lo zucchero ad una sua sosia). Un episodio dal quale, sostiene il legale, è stata tratta l’ispirazione. Il titolo al servizio fotografico, come già sottolineato nelle memorie difensive agli atti, “aveva radici che risalivano circa un mese e mezzo prima” (alla copertina dell’Economist e alla reazione di Renzi).

Da qui, per la difesa, il direttore Signorini riteneva di fare della satira politica. Dopo aver restituito la rappresentazione di Renzi da parte della testata inglese e le reazioni politiche determinatesi con la caratterizzazione del Renzi “decisionista”, il legale dice di “arrivare al dunque” della narrazione dei fatti che avrebbero ispirato il servizio: cioè la performance di Crozza. “E qui arriviamo al dunque – afferma il legale - perché Crozza poco prima dell’articolo in una vignetta del suo programma rappresenta Renzi che appare, se non mi sbaglio, con un annaffiatoio ed uno scopettino per togliere la polvere con a lato due comparse che interpretano le sue ministre molto accondiscendenti. Lui dichiara che le sue ministre devono l’una togliere la polvere, l’altra annaffiare, e poi dà loro uno zucchero in regalo”.

Per il legale “E’ evidente che se noi estrapoliamo da questo contesto quello che pubblica il direttore sul giornale “Chi” sfugge alla comprensione di quelle che erano le reali intenzioni”. Per l’Avvocato Biancolella, dunque, il

titolo va ricondotto all’interno del diritto di satira, in quanto voleva dire: “la Madia è veramente un Ministro o invece sa soltanto fare la comparsa, come è stata rappresentata da Crozza? Il riferimento al gelato è proprio questo”.

Tuttavia ammette l’evidenza che titolo e le foto pubblicate, pur avendo un significato legato alla cronaca di quei giorni ed al diritto di satira, siano un po’ sfuggite di mano. Interpellato da Fabio Fazio, ricorda il legale, “il direttore ha detto: sì, è vero, forse il titolo potrebbe dare adito ad ambiguità, però io volevo divertire, volevo creare una satira strettamente collegata a quello che aveva

Diritto di satira e continenza
- n. 2/2016

scritto Crozza”. “D’altronde – afferma ancora il legale - non è una invenzione, perché si legge

chiaramente per chi l’ha vista che si richiamava a questo”. Per il legale il direttore Signorini ha dimostrato la sua buona fede seppur esercitando il diritto di satira è stato interpretato in maniera differente. Circa il lasso di tempo intercorso tra la pubblicazione del servizio dell’Economist e quello di “Chi” l’avvocato sostiene che “c’è un fil rouge di continuità che si snoda da settembre al 2 ottobre, che è la trasmissione di Crozza, e all’articolo di “Chi” che credo sia successivo a novembre. Dico che è un lasso molto contenuto e soprattutto vi è comunque una connotazione di fil rouge che è facilmente comprensibile con il discorso fatto alla trasmissione di Crozza che viene richiamato nell’articolo”.

Considerazioni e conclusioni

Non è in discussione l’esercizio del diritto di satira né tanto meno l’esercizio di un diritto di satira in capo ad un personaggio pubblico. Va anche detto che le diverse sentenze giurisprudenziali richiamate da più parti nel corso del pro-

cedimento come pure dalla difesa (“Il limite insuperabile, anche in tale caso, è quello del rispetto dei valori fondamentali, allorché la persona pubblica, oltre al ludibrio della sua immagine pubblica, sia esposta al disprezzo”, Cass. pen., sez. V, 23 maggio 2013, n.37706) non esentano l’esercizio del diritto di satira dal limite. Le tante pronunce richiamate segnalano che la questione del limite, è una questione aperta. E non potrebbe essere diversamente dal momento che ogni volta che si discute di un limite alla libertà di espressione del pensiero si rischia di comprometterne un diritto che nella Costituzione italiana ha un esplicito richiamo nell’articolo 21. Nella Carta Costituzionale sono richiamati altri principi e, tra quelli fondamentali, l’articolo 3 fa riferimento alla pari dignità sociale di tutti i cittadini e alla loro eguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali. Si tratta, in particolare, di un articolo che ponendo al centro la dignità della persona configura questa condizione in concorrenza con l’esercizio di altri diritti. Da qui la legittima dialettica circa il limite che anche l’esercizio del diritto di satira può incontrare.

Nelle pronunce giurisprudenziali citate nella memoria difensiva (“la satira deve considerarsi una forma di espressione artistica e di commento sociale che, tramite la deformazione e l’esagerazione della realtà, ha come finalità naturale la provocazione e l’agitazione”, Corte EDU Alves da Silva c. Portogallo, 20 ottobre 2009; “al diritto di satira come una forma artistica che mira all’ironia sino al sarcasmo e alla irrisione di chi

**Diritto
di satira
e continenza
- n. 2/2016**

eserciti un pubblico potere”, Cass. pen. Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5065) si fa riferimento al fatto che la satira debba essere considerata una espressione e/o forma artistica. L’espressione artistica è riconducibile alla manifestazione del pensiero, dunque anche il giornalista può esercitarla. Ma il giornalista è tenuto al rispetto delle regole deontologiche che qualificano l’esercizio responsabile della professione. In tale ambito va dunque ricondotta la fattispecie. Il giornalista esercita il diritto-dovere di cronaca.

Non vi è dubbio che quanto riportato dal settimanale ‘Chi’ sia nella parte fotografica (un personaggio pubblico che mangia un cono gelato ritratto all’interno di un’auto, verosimilmente privata in compagnia del coniuge, proposta ai lettori in quattro scatti riprodotti a tutta pagina su due pagine) e nella parte scritta riconducibile al titolo ‘Ci sa fare col gelato’ e al sottotitolo ‘Che la gag Crozza-Renzi che dà lo zuccherino a una sua sosia sia stata d’ispirazione? In ogni caso, a Roma, il ministro, con il marito Mario Gianani, si concede una... pausa di piacere’ può non rappresentare una notizia di interesse pubblico anche se il personaggio ritratto al momento ricopre un incarico pubblico. Qual è il fatto notiziabile da destare l’interesse pubblico di una personalità pubblica? Peraltro, più volte nel corso del procedimento, come risulta agli atti, la difesa ha fatto riferimento agli ‘spunti satirici’ (in luogo del fatto alla base del servizio giornalistico) ‘spunti satirici’ tratti da una gag comica, definita punto cruciale.

Neppure l’ambito politico-giornalistico in cui va inserito, secondo il legale di Signorini, l’articolo di ‘Chi’ può essere invocato per contestualizzare la pubblicazione. Se il giornalista deve tendere

alla completezza dell'informazione, quanto riportato nel settimanale 'Chi' non riconduce alla metafora del gelato utilizzata dal settimanale inglese. Non c'è nessun richiamo al Renzi che gusta il gelato nel cortile di Palazzo Chigi, non c'è nessun richiamo al Renzi ritratto dalla copertina del *The Economist*. Cosa avrebbe, dunque, dovuto ricondurre il lettore all'autentico messaggio critico-satirico? Quello che il legale, nel corso dell'audizione davanti al Consiglio di Disciplina nazionale, definisce "il fil rouge di continuità che si snoda da settembre (pubblicazione del *The Economist*, ndr) al 2 ottobre, che è la trasmissione di Crozza, e all'articolo di "Chi" che credo sia successivo a novembre. Dico che è un lasso molto contenuto e soprattutto vi è comunque una connotazione di fil rouge che è facilmente comprensibile con il discorso fatto alla trasmissione di Crozza che viene richiamato nell'articolo".

Ma da qui ne deriva che solo i lettori che avevano visto e condiviso il messaggio di una performance comico-artistica (oltre ad essere a conoscenza del servizio del settimanale inglese e della successiva reazione di Renzi) avrebbero potuto eventualmente comprendere il messaggio satirico del direttore Signorini. Anche in questa circostanza, tuttavia, quanto evocato dalla successione delle immagini che ritraggono vari momenti del ministro donna che 'gusta' un cono gelato, una sequenza dell'azione del mangiare il gelato, con il titolo 'Ci sa fare con il gelato', avrebbe potuto superare il limite della continenza. Come lo è stato considerato l'evidente richiamo sessuale e sessista volto a svilire la figura della donna, quando il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso,

condizioni personali, fisiche o mentali. Mentre il legittimo esercizio di critica politica non ha avuto l'effetto auspicato se il direttore Signorini ha sentito la necessità di scusarsi e di riconoscere pubblicamente di aver sbagliato.

"La satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, sicché diversamente dalla cronaca, è sottratta all'obbligo di riferire fatti veri, in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su di un fatto, pur soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia

Diritto di satira e continenza - n. 2/2016

sociale o politica perseguito. Conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico,

possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive dellareputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvono in una aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato, non potendo invece, essere riconosciuta la scriminante di cui all'articolo 51 Cod. Penale nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica. Cassazione Civile sez.V, 17 settembre 2013 n. 21235)".

L'ulteriore richiamo giurisprudenziale è coerente con le pronunce della giurisdizione domestica che condivide quanto richiamato dalla difesa circa il fatto che la satira se supera il limite della continenza rispetto alla dignità della persona

non ha colore politico. **P.Q.M.** Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine nazionale dei giornalisti, delibera di respingere il ricorso presentato da Alfonso Signorini

I-5-2 Notizia di interesse pubblico correttamente verificata. Nessuna violazione deontologica - n. 19/2016

Il 26 gennaio 2016 la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia ha presentato ricorso avverso la delibera n. 271/2015 con la quale il Consiglio di Disciplina Territoriale - Collegio 3 - del Veneto ha deciso di "non dover procedere" nei confronti della giornalista professionista Fabiana Marcolini autrice dell'articolo "XXX 'per sicurezza' è detenuto in infermeria" pubblicato il 21 marzo 2014 dal quotidiano "L'Arena di Verona".

Il fatto

In data 26 settembre 2015, il medico di base del S.S.N., segnalava all'Ordine dei Giornalisti del Veneto l'avvenuta pubblicazione sul quotidiano "L'Arena di Verona", edizione del 21 marzo 2014, dell'articolo "XXX 'per sicurezza' è detenuto in infermeria" a firma della giornalista Fabiana Marcolini, nel quale - afferma il ricorrente - la giornalista, nel riportare l'avvenuto arresto dell'ex vicesindaco di ... evidenziava che allo stesso all'ingresso in carcere era stato riservato "un trattamento di favore ... essendo stato sistemato nel reparto di infermeria, ove di solito sono collocati soggetti che hanno problematiche nervose, cardiache o che comunque richiedano una attenzione particolare alla salute, pur non essendogli stata riscontrata anomalia alcuna dal medico dell'Istituto di pena. La giornalista aggiungeva anche che lo stesso era stato trattenuto in infermeria più del ne-

cessario, pure avendo dato atto che successivamente era stato sistemato in una normale cella con altri detenuti. Se è gratuito e di nessuna valenza sociale tale pettegolezzo appare, a dir poco, malvagio ipotizzare la concessione di un privilegio a chi viene rinchiuso in carcere. La giornalista si è così rivelata non all'altezza della funzione sociale a cui è chiamata, non avendo rappresentato lo strazio di chi si viene a trovare accusato di pesanti reati e ... tradotto in carcere".

Per tale motivo l'esponente ha chiesto all'Ordine dei Giornalisti del Veneto di assumere un provvedimento disciplinare a carico della Marcolini per aver violato i doveri che la legge e la buona fede impongono al giornalista e cioè: rispettare il diritto alla riservatezza di ogni cittadino, non pubblicare notizie sulla vita privata se non quando siano di chiaro e rilevante interesse pubblico, rispettare la sfera privata delle persone note o che esercitino funzioni pubbliche, se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o nella loro vita pubblica nonché usare termini appropriati ove un detenuto usufruisca di benefici penitenziari.

In data 23 novembre 2015, il Collegio incaricato dopo aver analizzato attentamente la segnalazione, dopo aver preso atto "che la notizia è di indubbio interesse pubblico, fondata e trattata con continenza" e dopo aver rilevato "che non emerge alcun elemento, di fatto e/o di diritto, tale da configurare un comportamento deontologicamente scorretto da parte della giornalista", e richiamati "gli articoli 48 e 56 della Legge 3.2.1963 n. 69", deliberava "il non doversi procedere per il presente procedimento, non ravvedendosi nei fatti in esame alcuna possibile violazione deontologica".

La delibera del Consiglio di Disciplina Territoriale è stata impugnata il 26 gennaio 2016 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia perché “la deliberazione impugnata, non fondata su solide argomentazioni giuridiche, non è condivisibile e merita di essere annullata” in quanto “la notorietà della persona non può essere confusa con la notorietà del fatto, né con la diffusione di una notizia non vera, perché non verificata; il provvedimento impugnato mentre asserisce che la condotta della giornalista interessata è esente da censure disciplinari, non esplicita da quale fonte sia risultata accertata che la notizia risulta ‘fondata’ (cioè corrispondente alla verità dei fatti); il medesimo provvedimento, peraltro, ritiene che l’articolo *de quo* abbia trattato la stessa notizia con ‘continenza’; ma ciò afferma pur deliberatamente ignorando, evidentemente, il fatto che l’articolo allude con chiarezza ad un ‘trattamento di favore’ non spettante, nonché ad un accertamento medico non corretto, che si prefigge non la cura, ma la mera ‘sicurezza’ del detenuto e la sua salvaguardia rispetto agli altri detenuti al momento del suo ingresso nello stabilimento di pena”.

Informata dell’avvenuta impugnazione come da Regolamento, la giornalista Fabiana Marcolini, il 10 marzo 2016, chiedeva al Consiglio Nazionale di Disciplina di “essere sentita per dare il mio contributo all’accertamento del fatto.

Il Consiglio Nazionale di Disciplina il giorno 13 aprile 2016 ha ascoltato la giornalista Fabiana Marcolini, accompagnata dall’avv. Paolo Maruzzo che ha formalmente depositato una memoria difensiva.

Nel corso dell’audizione, Fabiana Marcolini ha contestato il ricorso presentato dalla Procura Generale della Repubblica

di Venezia affermando, che “la verifica è stata fatta secondo quelli che sono i canoni di una verifica di una notizia che aveva valenza pubblica per il personaggio. Solitamente i detenuti vengono tenuti un paio di giorni in infermeria, perché questa è la prassi, dopodiché vengono assegnati alle varie sezioni. Circa un mese dopo il suo arresto, ho saputo che in realtà XXXX era ancora tenuto in infermeria. Sono andata a verificare dal magistrato di sorveglianza, che è competente per quello che riguarda la gestione carceraria, per sapere se fosse ancora trattenuto in infermeria. Il magistrato disse di non avere notizie in merito

Notizia di interesse pubblico correttamente verificata. Nessuna violazione deontologica - n. 19/2016

to e si informò immediatamente con il direttore del carcere che rispose che XXX era trattenuto in infermeria in quanto il Ministero di Roma lo aveva sollecitato a trattenere il detenuto, in

considerazione della particolare posizione rivestita all’interno delle cariche istituzionali ed ai reati ascritti allo stesso, in luogo protetto a salvaguardia della sua incolumità. Non avendo la struttura carceraria altri luoghi disponibili, XXX è stato collocato in infermeria. Anche un medico dell’infermeria mi assicurò che XXX non aveva nessuna patologia per cui era stato trattenuto in infermeria per disposizione del Direttore del carcere. Il giorno seguente la telefonata del magistrato di sorveglianza, il direttore del carcere dispose il trasferimento di XXX in sezione. Io ho scritto il pezzo il giorno successivo dopo aver verificato la notizia anche con la garante per i detenuti. Dopo la pubblicazione dell’articolo non c’è stata alcuna richiesta di rettifica o smentita”.

L'avv. Paolo Maruzzo ha spiegato che nella sua memoria viene ribadito quanto affermato da Fabiana Marcolini sulla verifica del fatto riportato nell'articolo e che alla memoria stessa sono allegiate copie di atti a sostegno di quanto affermato.

Considerazioni

Dall'esame degli atti e dalle risultanze dell'audizione dell'interessata, questo Consiglio di disciplina nazionale ritiene di non doversi procedere nei confronti della giornalista Fabiana

Marcolini, valutando di interesse pubblico, verificata e trattata con contenenza espressiva la notizia pubblicata.

In particolare, nell'articolo contestato viene riportato non un "pettegolesso malvagio" tendente a "ipotizzare la concessione di un privilegio a chi viene rinchiuso in carcere", come erroneamente riferito dall'esponente ma un fatto di interesse pubblico ossia utile a formare la coscienza dei cittadini su quanto si verifica nella società, che riguarda la detenzione di un esponente politico in una cella della sezione infermeria del carcere dove era stato tradotto, per un lasso di tempo maggiore rispetto a quello usuale.

Fabiana Marcolini scrive infatti, il 21 marzo 2014, che: "Dal 17 febbraio, da quando è stato arrestato XXXX è detenuto in una cella della sezione medica. Per un paio di settimane è rimasto da solo, poi in stanza con lui è arrivato un altro detenuto. E nonostante l'ex politico non soffra di alcuna patologia e non abbia manifestato particolari difficoltà di equilibrio psicologico, a distanza di un mese dal suo ingresso (e almeno fi-

**Notizia
di interesse
pubblico
correttamente
verificata.
Nessuna
violazione
deontologica -
n. 19/2016**

no a ieri) è rimasto in una sezione che dovrebbe essere di 'transito' e che ospita, da qualche tempo, solamente persone con disturbi psichiatrici".

La giornalista sottolinea, poi, che "l'arresto e la permanenza in cella rappresentano una violenta forzatura della vita di tutti i giorni e anche a XXX, come nelle altre case circondariali, per i primi giorni si adottano cautele. Un trattamento uguale per tutti, all'inizio, che dura qualche giorno, di media una settimana. Poi vengono spostati". "Parrebbe invece", prosegue l'articolo, "che per XXX le disposizioni siano diverse, in considerazione probabilmente del ruolo che ha rivestito e comunque a tutela della sua sicurezza o per salvaguardare la sua integrità, questo nonostante al termine della visita medica (passaggio obbligato all'ingresso in carcere) non fosse stato rilevato nessun particolare stato psicologico. Ed è rimasto in infermeria".

Fermo restando l'interesse pubblico alla notizia aggiungasi che da quanto riferito dalla Marcolini in audizione, la notizia è stata verificata presso fonti autorevoli quali il magistrato di sorveglianza e la garante dei detenuti nonché è stato accertato - con un medico del penitenziario - che a XXX al momento del suo ingresso e per la durata della detenzione nell'infermeria della Casa Circondariale, non era stata diagnosticata alcuna patologia tale da impedire il suo trasferimento in cella.

Il fatto poi che XXX non si trovasse in una cella, è stato ulteriormente documentato dalla comunicazione del Ministero della Giustizia, con la quale si raccomandava al Direttore della Casa Circondariale di predisporre ed assicurare ogni più opportuna misura di sicurezza e di vigilanza, atta a tutelare l'incolumità fisica di XX adottando ogni accorgi-

mento utile a prevenire ed impedire che lo stesso potesse realizzare gesti autoleisionistici o anticonservativi ovvero essere oggetto di comportamenti o azioni di vendetta posti in essere da altri codetentuti nonché ulteriormente comprovata dalla risposta inoltrata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona cui si impartivano precise disposizioni sulla permanenza di XXX in carcere, per motivi di sicurezza e incolumità come precisato.

D'altro canto, all'indomani dell'articolo nessuna richiesta di precisazione di quanto pubblicato è stato richiesto dall'interessato.

Ciò detto, dal contenuto dell'articolo e alla luce di quanto precisato nell'audizione circa le verifiche effettuate per accertare l'esistenza di patologie che potessero giustificare la permanenza di XX in infermeria, questo Consiglio ritiene che Fabiana Marcolini nel riportare la notizia di cui era venuta a conoscenza abbia esercitato con scrupolo i doveri di verifica della fondatezza e di verità di una notizia di indubbio interesse pubblico, interpellando fonti primarie e di sua fiducia, conformemente a quanto prescritto dalla deontologia giornalistica.

Altresì ritiene questo Consiglio che la giornalista abbia riportato il fatto nei limiti della continenza espressiva che si ritengono travalicati ogni qualvolta l'autore di un articolo, nell'esercizio del diritto di critica, trascenda in attacchi diretti a colpire, su di un piano esclusivamente personale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto di cui tratta.

Ebbene, la Marcolini, nel caso in questione, più che fare una critica sulle condizioni di permanenza in carcere dell'interessato, si è limitata ad eserci-

tare il solo diritto di cronaca sulla vicenda mettendo in rilievo l'anomalia della durata del ricovero in infermeria di XX attraverso il richiamo ad una prassi consolidata ed uguale per tutti.

I termini da lei utilizzati non hanno, dunque, travalicato i confini della pertinenza offendendo la dignità e l'onore dell'interessato avendo riferito l'assenza di giustificazioni mediche e/o psicologiche a supporto della permanenza in infermeria. La ricorrente Procura ha sottolineato, infatti, più che altro una generale critica al registro stilistico utilizzato dall'articolaista, ritenuto allusivo

Notizia di interesse pubblico correttamente verificata. Nessuna violazione deontologica - n. 19/2016

di un trattamento di favore riservato al politico, facendo proprie le argomentazioni formulate nell'esposto, senza tuttavia chiarire in che cosa fosse consistita la mancanza

di rispetto verso il detenuto e le espressioni non pertinenti.

Per tutto quanto sopra, il Consiglio di disciplina nazionale, non ravvisando il *fumus* di alcuna violazione deontologica, conferma il non doversi procedere nei confronti della giornalista Fabiana Marcolini, già reso dal CDT Veneto, ritenendo che la giornalista abbia esercitato il diritto di informazione riportando una notizia di interesse pubblico, verificata da fonti da ritenersi primarie e obiettivamente attendibili, nei limiti della continenza espressiva, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza ordinistica. PQM Il Consiglio di disciplina nazionale DELIBERA di respingere il ricorso presentato dalla Procura Generale presso la Corte d'appello di Venezia.

I-5-3 Il Direttore deve promuovere lo spirito di solidarietà e di collaborazione tra giornalisti ed editore - n. 39/2016

Il giornalista professionista Federico Raimondo Baldoni ricorre avverso la decisione in data 15 gennaio 2016, con la quale il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Emilia Romagna gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione per due mesi dall'esercizio dell'attività professionale .

I fatti

La vicenda ha origine con un esposto del 17 novembre 2014 inviato all'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia Romagna, da due giornalisti della 'Voce di Romagna', diretta da Baldoni (Paolo Facciotto, componente del CDR, e Fausta Mannarino) e dalla Presidente dell'ASER, Serena Bersani, poi integrato con successivo esposto del 26 febbraio 2015 a firma di Paolo Facciotto.

Nel primo esposto si lamenta il comportamento del direttore Baldoni, segnalando degli episodi che, a parere degli esponenti, costituiscono delle violazioni dei doveri deontologici e contrattuali con un atteggiamento di sostegno e difesa, da parte sua, delle ragioni dell'editore dinanzi alla protesta della redazione per numerose mensilità non pagate.

In particolare, gli esponenti si dolgono:

- di un articolo a firma del Baldoni pubblicato il 1 agosto 2014 dal titolo *"Troppe bugie sulla voce e su chi ci lavora"* apparso su tutte le tre edizioni del giornale. I firmatari denunciano in particolare un'affermazione non veritiera (*"l'editore sta pagando gli stipendi"*) ed una difesa dell'editore dinanzi alle proteste di chi reclamava i propri diritti. A proposito di questo articolo, il Facciotto ha presentato querela per diffamazione nei confronti del direttore,

querela archiviate dal GIP, su conforme proposta della Procura della Repubblica. Comunque, tale decisione non entra nella valutazione di questo CDN, considerati i diversi campi di giudizio (quello penale e quello disciplinare);

- di un editoriale a firma del capo redattore Vittorio Pietracci, dal titolo *"Un'altra perla che tiene lontani gufi e becchini"* pubblicato il 15 luglio 2014, col quale, pur senza fare i nomi, si sarebbe lesa la onorabilità di colleghi che, dinanzi alle inadempienze contrattuali da parte del giornale, avevano chiesto al Prefetto di Rimini di convocare una riunione per trovare uno sbocco al mancato pagamento di numerosi stipendi;

- di un dorso fotografico + pagina intervista all'editore pubblicato il 14 settembre 2014 che esaltava la figura dell'editore, debitore di sette mensilità arretrate e che, nel frattempo, aveva licenziato Facciotto, contestandogli come violazione disciplinare l'aver inviato a collega di giornale concorrente una foto nella disponibilità de 'La Voce' (provvedimento, questo, poi annullato dal Giudice del Lavoro);

- il trasferimento, a titolo punitivo, della giornalista Mannarino.

Nel successivo esposto, a firma Facciotto, si lamenta la violazione di doveri contrattuali da parte del direttore Baldoni, per episodi che si riassumono sinteticamente:

- mancata pubblicazione di comunicati sindacali sulla situazione del giornale con l'evidente scopo di non rendere pubbliche le ragioni del corpo redazionale *"stremato dopo 14 mensilità non pagate"*; una forma di pressioni interne all'azienda, contro i diritti dei giornalisti ed a favore dell'azienda;

- mancata presenza nelle redazioni di bacheche per l'affissione dei comunicati sindacali;

- intervento presso i giornalisti in occasione di uno sciopero. Tali pressioni si sarebbero concretizzate in una nota con la quale il direttore informava di aver ricevuto mail sufficienti di ‘non adesione’ allo sciopero per fare il giornale per tutta la settimana.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale, ricevuti i due esposti, con decisione n. 54 del 26 maggio 2015, deliberava l’apertura di procedimento disciplinare nei confronti del giornalista Raimondo Baldoni e lo convocava per il 1° luglio 2015, avvertendolo che entro quel termine avrebbe potuto produrre documenti e memorie in sua difesa.

In data 10 luglio 2015 Raimondo Baldoni faceva pervenire al Consiglio Territoriale una memoria difensiva respingendo ogni contestazione. Lamentava preliminarmente di essere stato osteggiato da Facciotto, già dai tempi della sua nomina a Vice Direttore. Pertanto, sarebbe partita da tempo una ‘guerra a senso unico’ da parte del giornalista nei suoi confronti.

Nel merito:

- a proposito dell’editoriale del 1° agosto 2014, ricordato che la magistratura ha archiviato la querela per diffamazione presentata da Facciotto, ha affermato che la sua pubblicazione è avvenuta dopo una serie di articoli su giornali, siti, blog etc offensivi e diffamatori contro la ‘Voce’ e contro di lui ed aveva lo scopo di spiegare ai cittadini la verità. Ha respinto l’accusa di aver dichiarato il falso quanto al pagamento degli stipendi perché l’editore pagò *“diversi stipendi tra maggio e giugno e nel mese di luglio pagò due mensilità”*;

- quanto al licenziamento del Facciotto, poi annullato dal Giudice del Lavoro, ha dato la sua versione sulla vicenda della foto trasmessa dal giornalista ad un collega del giornale (*“ICarlino, no-*

stro maggiore concorrente, quella foto non l’aveva e non l’avrebbe mai avuta se Facciotto non l’avesse spedita”);

Sul fatto che il licenziamento sia stato poi annullato, così ha chiosato: *“...il Giudice del Lavoro per il 95% dei casi dà ragione al lavoratore: non è mai, come dovrebbe essere super partes, ma questo è un discorso lungo che chiudo qui perché non sta a me giudicare...”*;

- non è stata mai chiesta una rettifica all’articolo contestato, ma della questione ha parlato l’ASER sul proprio sito;

Il Direttore deve promuovere lo spirito di solidarietà e di collaborazione tra giornalisti ed editore - n. 39/2016

- a proposito della mancata pubblicazione del comunicato sindacale, ha fatto notare che lo stesso era stato già reso noto su Facebook e pubblicato sul sito dell’Aser prima di essere spedito al direttore

- la bacheca non recava la scritta ‘sindacale’ ma ospitava tutti i comunicati. Ha concluso rivendicando il merito di aver salvato il giornale, ed ha ricordato la sua attività professionale.

Baldoni è stato ascoltato dal Consiglio Territoriale dell’Emilia Romagna il 20 luglio 2015, ed ha richiamato in sostanza le argomentazioni sviluppate nella memoria difensiva. Ha ribadito di avere scritto l’articolo per la tutela del giornale, non dell’editore, precisando comunque che Facciotto aveva presentato alcuni esposti contro l’editore, seguiti da perquisizioni da parte della GdF e da un provvedimento di sequestro poi annullato dal Tribunale del riesame.

Ha ribadito che da qualche mese era ripreso il pagamento degli stipendi e che la sua prima preoccupazione era di tenere in vita il giornale, per cui quell’articolo mirava a fare chiarezza in una

piccola città come Rimini dove comunicati sindacali, blog ed altro presentavano un'immagine deformata de 'La Voce'.

Quanto ai rapporti con Facciotto è tornato sull'episodio della foto da questi inviata ad un giornale concorrente, cosa per la quale il giornalista avrebbe cercato di giustificare, senza provarlo, che comunque la foto si trovava anche su internet; ha confermato infine che la bacheca per i comunicati esiste nelle redazioni.

La deliberazione impugnata

Con deliberazione n. 135 del 15 gennaio 2016 il Consiglio Territoriale, dopo aver dichiarato non doversi procedere per omesso controllo in relazione agli articoli a firma di Vittorio Pietracci e Gianfranco Angelucci, ha inflitto a Federico Baldoni la sanzione disciplinare della sospensione per due mesi, sulla base di queste considerazioni:

- 1) l'inosservanza dell'obbligo di verità relativamente alla ricostruzione dell'intera vicenda che ha interessato la 'Voce' ed in particolare alle affermazioni 'l'editore sta pagando gli stipendi;
- 2) l'inosservanza dell'obbligo di verità, buona fede e collaborazione tra colleghi e tra giornalisti ed editori, nella parte del medesimo articolo dove si fornisce una ricostruzione delle vicende che hanno portato al licenziamento di Facciotto, del tutto di parte e non veritiera. Come pure del trasferimento della Mannarino (vicenda, tra l'altro sub iudice al momento della redazione dell'articolo, circostanza della quale, peraltro, non si dà conto nel testo);
- 3) i medesimi passi dell'articolo viola-

Il Direttore deve promuovere lo spirito di solidarietà e di collaborazione tra giornalisti ed editore - n. 39/2016

no anche il Testo Unico Privacy del 2003;

4) violazione dell'obbligo di collaborazione tra colleghi e del dovere di lealtà rinvenibile nel palese attacco al ruolo ed alla funzione del sindacato contenuto in più passaggi del medesimo articolo;

5) più sfumata ma configurabile è la responsabilità per violazione dell'obbligo di promuovere la fiducia tra stampa e lettori, rinvenibile nella mancata pubblicazione del resoconto del termine (anche giudiziale) delle due richiamate vicende (ammesso che non sia stato fatto, al di là di quanto riportato nell'esposto).

Il ricorso

Con atto in data 29 marzo 2016 Raimondo Federico Paolo Baldoni, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Gianini, ha presentato ricorso avverso il provvedimento del Consiglio Territoriale di Disciplina dell'Emilia Romagna chiedendone l'annullamento e/o la revisione dello stesso.

Preliminarmente, nel ricorso si rifà la storia della vicenda richiamando un comunicato del luglio 2014, col quale l'ASER esprimeva allarme per la situazione della Voce di Romagna in ragione "*dei significativi ritardi nel pagamento degli stipendi senza che l'azienda abbia concordato un efficace piano di rientro del debito che ha verso i lavoratori*"; inoltre, l'ASER accusava la proprietà della stessa testata di "*aver compiuto gravi atti intimidatori nei confronti di coloro che rivendicano i propri diritti con trasferimenti, ferie forzate o perfino il licenziamento di un componente del comitato di redazione*".

Osservato che il giornalista licenziato e quella trasferita (Mannarino) sono stati poi i firmatari dell'esposto che ha dato l'avvio al procedimento disciplinare, il ricorrente ha osservato che comunica-

zioni di identico tenore venivano poi diramate dall'ASER attraverso lanci di agenzia nonché sui giornali, siti, blog, pagine Facebook e online come sulla pagina denominata *“La Rimini che vorremmo”*.

Pertanto, si legge nel ricorso, Baldoni, nella sua qualità di direttore responsabile del quotidiano ha ritenuto di tutelare il buon nome della testata e dell'editore replicando ai comunicati ed alle contestazioni. A ciò ha provveduto tramite una missiva di replica inviata alla FNSI il cui contenuto è stato poi pedissequamente riportato nell'articolo apparso il 1 agosto 2014, oggetto, poi, del procedimento disciplinare.

Nel merito delle contestazioni il ricorrente

1) contesta il fatto di non avere osservato l'obbligo della verità relativamente alla vicenda del pagamento degli stipendi e ricorda di avere affermato nelle note difensive che *“nei mesi precedenti l'articolo incriminato del 1° agosto, l'editore pagò diversi stipendi tra maggio e giugno e nel mese di luglio pagò due mensilità”* affermazioni ribadite nel corso dell'audizione. In proposito allega nuovamente copia delle buste paga e dei versamenti relativi al periodo maggio-luglio 2014. Segue poi un passaggio nel quale il ricorrente accusa il sindacalista Facciotto di aver *“tutelato unicamente la propria posizione promuovendo un'ingiunzione di pagamento autonoma, al primo ritardo di stipendio”* e ciò avrebbe bloccato i conti *“dove arrivano soldi freschi dai distributori”*, la qualcosa non avrebbe consentito all'editore di pagare altri stipendi a tutti e non solo allo stesso sindacalista. Pertanto, conclude sul punto, non ha violato il codice etico e deontologico ma ha dato atto della posizione della società editrice, sulla base di elementi di

fatto e documentali di cui era venuto a conoscenza.

2) sulla vicenda del licenziamento di Facciotto, poi annullato dal Giudice del Lavoro, afferma di essersi limitato a dare conto di un provvedimento preso dall'editore; lui aveva adempiuto al compito di segnalare il fatto che Facciotto avesse inviato una foto in possesso del giornale ad un collega di un quotidiano concorrente, e comunque ricorda che il giudice penale ha archiviato la querela per diffamazione presentata dall'interessato; quanto alla Mannarino, precisa che, comunque, nella lettera di assunzione era stabilito e pattuito che *“la società ha facoltà di trasferirla in altre redazioni dislocate all'interno del territorio nazionale”*,

Il Direttore deve promuovere lo spirito di solidarietà e di collaborazione tra giornalisti ed editore - n. 39/2016

3) sulla violazione della legge sulla privacy osserva che non è indicata la parte dell'articolo

in cui vi è stata questa violazione, e che comunque non vi è stato alcun cenno a dati particolari e sensibili degli interessati;

4) a proposito della violazione dell'obbligo di collaborazione e solidarietà, osserva che la sua è stata una critica contenuta entro i limiti posti con più pronunce dalla Corte di Cassazione. Essa era necessaria per rettificare *“gravi e molteplici inesattezze a tutto danno della testata ‘La Voce di Ronagna’ e del di Lei editore”*

5) afferma infine che l'ASER non ha mai chiesto di pubblicare precisazioni o comunicati sulle due vertenze, avendolo fatto direttamente sul proprio sito.

In conclusione, il ricorrente lamenta che: - non sarebbe stata compiuta alcuna attività istruttoria, ad eccezione della sua

audizione,

- sarebbero stati formulati addebiti del tutto generici e privi di riferimenti all'articolo da cui promana il procedimento disciplinare;

- sarebbero stati trascurati alcuni elementi documentali come le prove del pagamento di alcuni stipendi e le decisioni della magistratura ordinaria sulla querela presentata da Facciotto a seguito della pubblicazione dell'articolo contestato.

Infine, richiamate alcune decisioni con cui sono stati sanzionati direttori di testate, ritiene che, al contrario di quei casi: *“le vicende che vedono coinvolto il direttore Raimondo Baldoni sono bagatelle romagnole, scaramucce di pollaio che non meritano l'attenzione di un ordine disciplinare. Soprattutto alla luce delle parole spese, sul caso, dalla magistratura vicentina di cui sopra si è ampiamente detto ed alle quali si fa ampio richiamo”*.

Pertanto, chiede di revocare la sanzione con archiviazione del procedimento disciplinare e, in via di subordine, *“ridurre la sanzione disciplinare secondo equità e nei modi e termini minimi editali, applicando, se del caso, la sanzione meno afflittiva, quella dell'avvertimento”*.

Il Procuratore Generale della Repubblica di Bologna con nota del 1° giugno 2016 ha espresso il proprio parere sul ricorso ritenendolo infondato.

In data 7 luglio 2016 questo Consiglio di Disciplina è stato ascoltato Paolo Facciotto, per acquisire ulteriori notizie e chiarimenti in ordine all'esposto presentato. Questi ha confermato quanto

Il Direttore deve promuovere lo spirito di solidarietà e di collaborazione tra giornalisti ed editore - n. 39/2016

denunciato negli esposti inviati all'Ordine della domanda, ed ha precisato:

- che, vantando stipendi arretrati per 10mila euro si era rivolto alla la magistratura, la quale aveva disposto il pagamento delle somme arretrate e che alcuni giorni dopo il direttore Baldoni gli aveva notificato l'addebito disciplinare sfociato nel licenziamento disposto dall'editore, annullato dal magistrato del lavoro. Con la nota addebito il direttore gli contestava di aver consegnato ad un collega di altro giornale la foto di un personaggio pubblico che lui stesso aveva tratto da internet e poi inserito nel motore di ricerca del giornale. La stessa foto è tuttora reperibile su internet cliccando su “images.yahoo.com - Roberto Sorrentino”.

- Quanto all'affermazione contenuta nell'articolo del 1 agosto a firma di Baldoni, l'editore ha pagato due mensilità, poi dopo un'altra l'ha pagata a dicembre 2014, e poi ha fatto pervenire la lettera di licenziamento collettivo. Alla data del 30 luglio 2015 è intervenuta la sentenza di fallimento e un gruppo di giornalisti 24/25 giornalisti avanza mensilità più il TFR.

Ha quindi fatto presente che il 30 luglio 2015 è stata dichiarata fallita la società editrice “La voce srl” di Giovanni Celli e qualche mese fa è stata dichiarata fallita una seconda società, sempre di Giovanni Celli, che era quella che editava il portale Romagnanoi.it. Prima del fallimento l'editore, con un accordo sindacale, che però non è stato riconosciuto dall'ASER/FNSI, ha trasferito “nell'azienda affittata al figlio” una parte dei giornalisti della vecchia testata ed è stato creato un nuovo giornale, diretto da Baldoni.

In data 8 luglio questo CDN ha ascoltato Raimondo Baldoni assistito dall'avv. Roberto Giannini. Baldoni, dopo aver

confermato quanto già rappresentato nella memoria difensiva e nel ricorso, ha fornito ulteriori chiarimenti e precisazioni:

- ritenne di scrivere l'articolo oggetto di contestazione per fare chiarezza su una campagna di stampa contro la 'Voce', anche perché l'editore aveva cominciato a pagare degli stipendi arretrati; poi qualche mese dopo non è stato più in grado di farlo e si è giunti al fallimento;
- ora ha cambiato denominazione in Edizioni delle Romagne, e nella quale continuano a lavorare 'una quindicina' di giornalisti, sulla base di un accordo sindacale sottoscritto con due componenti del vecchio CdR;
- nell'articolo contestato ha fatto il nome di Facciotto perché questi pubblicizzava all'esterno, specie sui social di Rimini vari argomenti di denigrazione per il giornale da lui diretto, con accuse non vere
- Facciotto fu licenziato dall'azienda su sua segnalazione quando apprese che questi aveva consegnato alla collega di un giornale concorrente la foto del nuovo acquirente dell'aeroporto di Rimini, di cui era in possesso solo la 'Voce'; ha escluso che quella foto fosse o sia reperibile su internet;
- ha rifiutato di pubblicare i comunicati sindacali solo nei casi in cui questi erano stati già diffusi e pubblicizzati sui social o con altri mezzi;
- non ha mai fatto pressioni sui colleghi in occasione di scioperi ma si è solo limitato ad informarsi su chi avrebbe lavorato per organizzare l'uscita del giornale
- non ha mai negato i permessi sindacali ma a volte, per simultanee assenze di più di un giornalista, ha solo chiesto di differirli
- ha lamentato una carenza di istruttoria da parte dei primi giudici che non avrebbero ritenuto di ascoltare dei testi

a sostegno di quanto da lui affermato nell'articolo 'chiarificatore' e che ha 'dovuto' scrivere per difendersi dalle accuse rivoltegli in più occasioni. Una querela ,per diffamazione presentata dal Facciotto per quell'articolo è stata archiviata dal magistrato.

Il legale ha poi riassunto i termini della vicenda, chiedendo di sentire l'editore o alcuni dei testi già indicati dal suo assistito e dopo aver richiamato le conclusioni del giudice penale sulla querela presentata da Facciotto, ha rinnovato la richiesta di proscioglimento del suo assistito o, in subordine, la sanzione minima dell'avvertimento.

Il Direttore deve promuovere lo spirito di solidarietà e di collaborazione tra giornalisti ed editore - n. 39/2016

Questo Consiglio di Disciplina, accogliendo le doglianze dell'incolpato circa la mancata audizione di alcuni testi, ha convocato per il giorno 7 settembre 2016 il giornalista Mario

Pugliese e per il giorno 12 ottobre 2016 il giornalista Nicola Strazzacapa; entrambi non solo non si sono presentati ma non hanno neanche giustificato l'assenza.

Considerazioni

L'art. 2 della legge professionale stabilisce che *"Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori"*.

Indubbiamente, in questa vicenda si ripropone l'enigma sul ruolo del Direttore, spesso più vicino all'editore che ai colleghi e che quindi dimentica di essere giornalista e di avere dei doveri, pur

nel rispetto dei ruoli. Il direttore, infatti, è il punto di riferimento professionale e anche morale per i giornalisti della sua testata, e deve garantire lo spirito di cooperazione e di collaborazione. Ebbene, non sembra che il direttore Raimondo Baldoni abbia assolto a tale compito di coesione tra editore e giornalisti ed abbia cercato di attuare quel principio di solidarietà sancito dall'art. 2 della legge professionale e dal codice deontologico.

Dalla situazione di precarietà della 'Voce di Romagna' e dai comportamenti padronali dell'editore, che è stato oggetto di indagini e poi destinatario di pesanti provvedimenti da parte della magistratura, infatti, balza evidente il ruolo quasi di appiattimento del direttore Raimondo Baldoni sulle posizioni di un editore che non paga gli stipendi al personale sino a portare al fallimento la società editrice. Peraltro nel ricorso lo stesso Baldoni ammette di aver replicato agli attacchi, quale direttore "per tutelare il buon nome della testata e del di lei editore...".

L'articolo del 4 agosto 2014 dal titolo "Troppe bugie sulla voce e su chi ci lavora" sembra scritto dall'editore che avrebbe ben potuto firmarlo assumendosene la responsabilità. Firmato dal direttore, invece, si presenta come difesa d'ufficio di un editore che paga qualche mensilità arretrata magari per avalare quanto scritto nell'articolo, per poi interrompere dopo qualche mese i pagamenti sino al fallimento, come ammesso dallo stesso incolpato.

In tale contesto, appare strumentale definire 'scempiaggini' le preoccupazioni

Il Direttore deve promuovere lo spirito di solidarietà e di collaborazione tra giornalisti ed editore - n. 39/2016

di chi ci lavorava e le contestazioni per la situazione ed il comportamento di un editore che, stranamente, ha pagato qualche stipendio solo poco prima e poco dopo la pubblicazione dell'articolo. Nell'articolo sono stati resi pubblici in modo dettagliato motivi posti a base del licenziamento di un giornalista, con nome e cognome, aggiungendovi la definizione di 'dipendente infedele'. Poi quel licenziamento è stato annullato dal magistrato del lavoro, con condanna dell'editore per condotta antisindacale. Baldoni ha ammesso di aver segnalato all'editore ai fini disciplinari la vicenda della foto passata da Facciotto ad altro collega. A parte il fatto che è provato che la foto del personaggio di cui si parla è reperibile su internet indicato dal Facciotto, contrariamente a quanto affermato in audizione dal Baldoni, sorprende anche il fatto che quella segnalazione sia seguita al decreto ingiuntivo fatto dal Facciotto al giornale per stipendi arretrati.

Tornando all'articolo del 4 agosto, Baldoni rammenta che il magistrato penale ha archiviato, anche con una valutazione del contenuto dell'articolo, la querela per diffamazione presentata dal Facciotto. In proposito si osserva che quello penale e disciplinare sono livelli diversi e che il giudizio sulla violazione di norme deontologiche spetta al giudice disciplinare. Peraltro, non si può non rilevare che Baldoni, mentre da una parte valorizza la decisione e le considerazioni fatte dal giudice penale nell'archiviare la querela di Facciotto, dall'altra, per sostenere la sua difesa davanti a quello disciplinare, non sembra disposto a valorizzare la precedente denuncia del magistrato del lavoro sul reintegro di Facciotto, che invece così commenta nella memoria difensiva inviata ai primi giudici: "...il Giudice

del Lavoro per il 95% dei casi dà ragione al lavoratore: non è mai, come dovrebbe essere super partes ma questo è un discorso lungo che chiudo qui perché non sta a me giudicare...”.

A parte il taglio ed il contenuto dell'articolo, che sembra scritto dall'editore, insomma dagli atti del procedimento emerge questa posizione pro-editore svolta dal direttore in un giornale in cui il concetto di solidarietà tra giornalisti e direttore, giornalisti ed editore appare remota; la motivazione sulla mancata pubblicazione dei comunicati sindacali, il sondaggio preventivo su chi avrebbe lavorato in occasione di scioperi non esaltano quanto stabilito dalla legge professionale e dalle carte deontologiche anche perché quel sondaggio pre-sciopero poteva mettere in difficoltà i colleghi meno tutelati.

Non si tratta quindi di *“bagatelle romagnole, scaramucce di pollaio che non meritano l'attenzione di un ordine disciplinare”*, come le definisce Baldoni nel suo ricorso, ma di esplicite violazioni di norme deontologiche.

Il ricorso, quindi, è infondato e va respinto, in quanto il giornalista Raimondo Baldoni, nello svolgimento del ruolo di direttore non ha osservato i doveri dello spirito di collaborazione fissati dall'art.2 della legge professionale e dalla Carta dei doveri, privilegiando invece la tutela degli interessi e della figura dell'editore.

P.Q.M.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale DELIBERA di respingere il ricorso presentato dal giornalista Federico Raimondo Baldoni

I-5-4 Atleta non maggiorenne tesserato per una federazione sportiva e Carta di Treviso - n. 41/2016

Il giornalista Giovanni Morandi, propone ricorso verso la sanzione disciplinare dell'avvertimento resa dal Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia il 4 aprile 2016.

I fatti

Il 20 gennaio 2014 perveniva all'Ordine dei Giornalisti del Veneto un esposto a firma del sig. XXX, a proposito di un articolo a firma Sandro Partesani, riguardante il figlio dell'esponente, XXX, dal titolo *“Pugno ad un avversario. XXX fuori due mesi”*, pubblicato su Il Resto del Carlino del 24 ottobre 2013.

Nel suo esposto il sig. ____ lamentava un resoconto distorto dei fatti che hanno portato prima all'espulsione del figlio durante una partita di calcio del campionato juniores della FIGC tra le squadre dello Scardovari e la Stientese e poi alla sua squalifica; inoltre riteneva che la pubblicazione del nome di suo figlio all'epoca non ancora maggiorenne, non avesse *“rispettato i trattati e le convenzioni a tutela dei minori”*.

L'esponente attribuiva a partigianeria dell'autore dell'articolo - che non avrebbe nemmeno assistito alla gara nella quale si sono verificati gli episodi che si sarebbero svolti in modo difforme da quanto riportato sul giornale - in quanto la squalifica del giovane calciatore sarebbe stata determinata da sue offese all'arbitro e non da un atto di violenza su altro calciatore.

Poiché il firmatario dell'articolo non risultava iscritto all'Ordine dei Giornalisti, il Consiglio di Disciplina Territoriale,

con atto n. 376 del 13.10.2014, trasmetteva l'esposto, per competenza territoriale, all'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, dove risulta iscritto il direttore del 'Resto del Carlino', Giovanni Morandi perché ne valutasse la posizione.

La deliberazione ed il ricorso

Il Consiglio di Disciplina Territoriale della Lombardia, con r.r. del 10 giugno 2015, informava il giornalista Morandi, che stava procedendo all'assunzione di sommarie informazioni in merito all'esposto di cui innanzi, e lo invitava a presentare una memoria illustrativa.

Non essendo pervenuto alcun riscontro alla nota del 10 giugno 2015, il CdT Lombardia con provvedimento n. 82 del 28 gennaio 2016 deliberava l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di Giovanni Morandi per *"verificare se il direttore abbia omissso di esercitare il suo controllo sul giornale da lui diretto, necessario ad impedire che con la pubblicazione siano commessi reati"*. Quindi, il CdT, dopo aver preso atto che l'autore dell'articolo non era iscritto all'Ordine dei Giornalisti, formulava la contestazione a Morandi anche come responsabile di quanto scritto, richiamando gli articoli 2 e 48 della legge professionale.

Il 26 febbraio 2016, Giovanni Morandi, tramite il proprio legale, faceva pervenire al Consiglio Territoriale una memoria difensiva, con la quale preliminarmente contestava, tra i compiti dell'Ordine quello di *"impedire che con la pubblicazione siano commessi reati"*, in quanto tale è compito dell'Autorità Giudiziaria.

Atleta non maggiorenne tesserato per una federazione sportiva e Carta di Treviso - n. 41/2016

Quindi, osservava che è difficile per un direttore con sede operativa a Bologna verificare la rispondenza al vero di ogni singola, minima notizia che può essere pubblicata su una pagina locale, ritenendo altresì *"che non sia compito legislativamente attribuito al Consiglio di Disciplina quello di verificare la sussistenza del requisito della verità dei fatti. Ciò non solo perché l'art. 2 della legge 69/1963 impone agli iscritti il rispetto della 'verità sostanziale' e non della verità tout court, ed i due concetti sono ben diversi"*.

Nel merito precisava che l'articolista si era limitato a riportare la decisione disciplinare del giudice sportivo, come riportata nel comunicato ufficiale della Figc-Lega Nazionale Dilettanti n.17 del 23.10.2013 (pagg.303-304), con la motivazione della squalifica del calciatore. Chiedeva quindi l'archiviazione del procedimento disciplinare.

In data 7 marzo 2016, il giornalista Morandi veniva ascoltato dal CdT della Lombardia, assistito dal proprio legale., confermando quanto già esposto nella memoria difensiva.

Nel corso dell'audizione, si contestava al Morandi anche quanto lamentato dall'esponente, circa la minore età del giocatore indicato nell'articolo, circostanza questa contrastata dal legale. In proposito, il CDN dà atto che, nel testo della registrazione trascritto, si leggono queste affermazioni (*"voce fuori campo, intellegibile?"*) *"Ho presente il capo d'inculpazione, se non dovesse esserci limitazione su questo, su questa cosa, se volete un termine a difesa.."* ed ancora *"...Il fatto è lo stesso e parliamo dello stesso. E' per questo che Le dico, se voi volete su questo un termine a difesa noi siamo pronti a darvelo. E andiamo avanti, sì, sì, sì"*.

Il 4 aprile 2016 il Consiglio Territoriale

della Lombardia definiva il procedimento disciplinare irrogando al giornalista Giovanni Morandi la sanzione dell'avvertimento, sulla base delle seguenti considerazioni:

- vero è che la contestazione sul fatto che l'articolo contestato si riferisse ad un minore di età è stata formulata durante l'audizione ma *“al direttore Morandi è stato chiesto se desiderava che l'audizione venisse rinviata per difendersi anche su tale punto. Il direttore Morandi si è difeso nel merito anche con riguardo a quest'ultima contestazione mentre il difensore ha eccepito l'irritualità della contestazione chiedendo che per essa venisse aperto, ex novo, un ulteriore e diverso procedimento disciplinare”*. A tal proposito i primi giudici hanno ritenuto infondata la doglianza del difensore, dal momento che il giornalista ha accettato di difendersi anche da tale contestazione.

Nel merito, dato atto che nell'articolo risulta rispettata la verità dei fatti perché era stato riportato il testo di un comunicato ufficiale, il CdT ha ritenuto tuttavia che *“anche in casi come una partita di calcio degenerata e con i minori vittime e protagonisti, il giornalista deve rispettare i principi di riservatezza per non pregiudicare il delicato processo formativo dei ragazzi”*.

Per i primi giudici, insomma, anche se i fatti si sono svolti in un piccolo centro e di essi erano a conoscenza quanti hanno assistito alla partita di calcio, al giornalista è vietato riportare i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, per cui la pubblicazione ha avuto come conseguenza una maggiore divulgazione della notizia stessa.

Il 31 maggio 2016, Morandi sottoscriveva il ricorso nel quale, dopo aver confermato i motivi di cui alla memoria difensiva ed all'audizione:

- lamentava il fatto che la contestazione per aver pubblicato i dati relativi al calciatore di minore età, fosse stata formulata durante l'audizione e non nel capo di incolpazione;

- ribadiva che fatti riportati nell'articolo contestato erano stati ripresi fedelmente dal bollettino ufficiale del Comitato Provinciale della FIGC;

- contestava l'affermazione dell'esponente circa la minore età del calciatore affermando testualmente: *“una semplice verifica sulla rete internet consente di accertare che _____ è nato il 1 gennaio 1992 (cfr. stampa tuttocampo.it) quindi alla data della pubblicazione dell'arti-*

Atleta non maggiorenne tesserato per una federazione sportiva e Carta di Treviso - n. 41/2016

colo - 24 ottobre 2013 - egli non era minorenne”

In data 4 agosto 2016, sul ricorso di Morandi, perveniva il parere formulato dal P.G. ai sensi dell'art. 61 della legge professionale.

Per il magistrato non si ravvisano profili critici a carico della decisione impugnata né per la procedura seguita né per il merito della vicenda, in quanto:

- secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la contestazione dell'addebito disciplinare a carico di un giornalista è completata quando, pur non contenendo una minuta e particolareggiata esposizione dei fatti, consenta all'incolpato di svolgere ogni opportuna difesa (Cass Civ. Sez III 20-10-2006 n. 22535);

- l'aver pubblicato il nome e cognome del calciatore di minore età costituisce infrazione del codice deontologico dei giornalisti e della Carta dei Doveri che impone l'assoluto anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca o comunque riportati sulla stampa.

A tale parere il ricorrente dedotto contestando le conclusioni del PG e ribadendo che il calciatore all'epoca dei fatti aveva già 22 anni.

Considerazioni

Innanzitutto, vanno respinte alcune affermazioni fatte dal ricorrente nelle varie fasi del procedimento, prima fra tutte quella secondo cui l'Ordine dei Giornalisti non potrebbe 'legislativamente' verificare la sussistenza della verità dei fatti negli scritti di un giornalista. Ciò affermando, si dimostra di ignorare le disposizioni della legge professionale n. 69/1963, contenute negli articoli 2 (obbligo inderogabile del rispetto della verità) e 48 e 49 (compiti dell'Ordine Regionale in materia di controllo della disciplina degli iscritti). A parte il fatto che, a norma di legge, è il direttore a dover rispondere di omesso controllo nel caso di violazioni di norme per articoli pubblicati sul giornale da lui diretto, nel caso in esame è stata corretta la contestazione a lui formulata anche come autore dell'articolo, perché il direttore deve rispondere di ciò che viene pubblicato su un giornale a firma di non iscritti all'Ordine.

In proposito, inoltre appare singolare l'affermazione fatta nel corso dell'audizione (pag. 3) a proposito del ruolo che hanno nel giornale l'autore dell'articolo contestato (Sandro Partesani) ed altri collaboratori secondo cui *'il giornale dà un contratto di collaborazione, e rispetto a questo contratto prestano la loro attività di collaboratori'*. Infatti, non si riesce a comprendere come si possano far sottoscrivere contratti di collaborazione con soggetti non iscritti

Atleta non maggiorenne tesserato per una federazione sportiva e Carta di Treviso - n. 41/2016

all'Ordine dei Giornalisti. Ma questa è materia che rientra nelle competenze e nella valutazione di altro organismo.

Quanto all'eccezione sollevata sul fatto che la questione della minore età del calciatore menzionato nell'articolo sia stata sollevata solo durante l'audizione, nel richiamare e fare proprie le circostanziate argomentazioni sviluppate nel suo parere dal PG, si osserva che, per costante giurisprudenza di questo Ordine (v. decisione del CN n.63/2005 ed altre) ogni motivo di nullità è sanato quando l'incolpato nel corso dell'audizione ha interloquito sui fatti oggetto di causa ed ha potuto efficacemente esercitare il suo diritto di difesa.

Nel merito, il CDN prende atto che i primi giudici hanno riconosciuto che, nella redazione dell'articolo, non vi è stata alcuna manipolazione della notizia pubblicata in quanto la stessa è stata scrupolosamente ripresa, tra virgolette, dal bollettino ufficiale della FIGC.

Va però verificato se:

- 1) il calciatore di cui si parla nell'articolo fosse di minore età alla data della pubblicazione (circostanza contestata dal ricorrente);
- 2) in caso affermativo se sono state violate le norme poste a tutela dei minori.

In relazione al punto 1) si rileva la superficialità con cui il ricorrente ha cercato di provare che ____ quando è stato pubblicato l'articolo, era maggiorenne, sarebbe nato il 1.1.1992; questo dato è stato trasferito nel ricorso, senza altra verifica, dopo averlo tratto da un sito specializzato in fatti calcistici ma privo di ogni validità ufficiale e quindi di certezze dei dati che riporta. Sarebbe bastato esaminare il sito ufficiale della società di calcio Scardovari, come ha fatto questo CdN, per avere conferma che il calciatore di cui si parla è nato effettivamente il 7 maggio 1996 e che

pertanto, quando è stato pubblicato l'articolo in contestazione non aveva ancora compiuto 18 anni.

In relazione al punto 2), si osserva quanto segue:

Le norme e i principi posti a base della Carta di Treviso, che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la rappresentazione dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Quindi va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca; il minore non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico. Capisaldi di queste regole sono quindi, il rispetto della **privacy e l'anonimato del minore**. Ma di quali fatti di cronaca si parla? Di fatti, spesso privati e tragici che coinvolgono minori sconosciuti e che possono essere resi pubblici solo col rigoroso rispetto di queste regole; fatti che possono svolgersi nell'ambito familiare o nel privato o dentro comunità o nel quadro di drammatiche vicende (guerre, rapine, episodi violenti) nei quali il minore è spesso vittima o, data l'età, inconsapevole protagonista

Diverso è però il caso di minori - e sono tanti - che, tesserati per società affiliate a federazioni sportive (nel caso specifico la Federazione Italiana Gioco Calcio) a volte hanno persino potere contrattuale perché, attraverso la firma di chi esercita la patria potestà, possono sottoscrivere contratti, essere trasferiti da una società all'altra, magari essere retribuiti e partecipare a manifestazioni pubbliche regolarmente organizzate con arbitri, servizio d'ordine etc.

Né, in questa valutazione, possono esserci sottili *'distinguo'* sul fatto che una gara ufficiale di calcio si svolga nel campo di un piccolo centro come Scar-

dovari come al 'Meazza' di Milano. Qui e su altri campi d'Europa, spesso in eu-rovisione, gioca con la maglia del Milan, il calciatore Donnarumma, che compirà 18 anni nel febbraio 2017 e quindi è tuttora minorenni.

È quindi lecito chiedersi come dovrebbe comportarsi il giornalista chiamato a resocontare una gara del Milan se il 'minore' Donnarumma o un altro atleta di altra disciplina si rendesse colpevole di un evento identico a quello di cui ci si occupa nel presente procedimento. Ricorrerebbe alle iniziali del noto atleta perché minore quando milioni di persone lo hanno visto?

Atleta non maggiorenne tesserato per una federazione sportiva e Carta di Treviso - n. 41/2016

Diverso invece è il caso di un minore che compie un atto di violenza in una gara tra amici, su un campo privato, senza una preventiva organizzazione e pubblicizzazione dell'even-

to, dove non ci sono regole.

La verità è che il calciatore affiliato alla FIGC come altri atleti (e sono tanti nelle che gareggiano di domenica su migliaia di campi) assume uno status particolare con la firma della cd. clausola compromissoria che, per i minori, è apposta da chi esercita la patria potestà. Infatti, all'atto del tesseramento, anche il calciatore dilettante *"accetta lo statuto, i regolamenti della FIGC ed ogni norma federale presente e futura; dichiara di accettare i provvedimenti adottati dagli organi della FIGC in tutte le vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico comunque attinenti all'attività sportiva o relativi alla sua appartenenza alla Figc; dichiara infine che ogni azione tendente ad escludere tale impegno determina san-*

zioni disciplinari sino alla misura della radiazione”.

Insomma, con la firma di questa clausola, anche il calciatore dilettante, ancorchè minore, assume di fatto un potere contrattuale con l'accettazione di obblighi precisi e la consapevolezza di diventare di fatto protagonista di una competizione sportiva, aperta al pubblico, con regole predeterminate, con eguali diritti e doveri dell'avversario (che può essere anche maggiorenne perché nei tornei juniores,

quale era quello di cui ci occupiamo, è ammessa la partecipazione di un numero limitato di c.d. 'fuori quota', cioè di età superiore ai 18 anni).

Nella fattispecie, quindi, non vi era da tutelare né privacy né anonimato di un minore ma rendere conto della decisione della giustizia sportiva su una vicenda pubblica svoltasi nell'ambito di una competizione sportiva regolarmente organizzata dalla FIGC.

Il ricorso, quindi, va accolto **P.Q.M.** Il Consiglio di Disciplina Nazionale **Delibera** di accogliere il ricorso presentato dal giornalista Giovanni Morandi

I-5-5 Il fatto indicato come premessa per un articolo su una comunità deve essere certo - n. 46/2016

Il giornalista Mario Giordano ricorre avverso la decisione del Consiglio di Disciplina Territoriale della Lombardia n.375/2016, con la quale gli è stata inflitta la sanzione della censura per il contenuto di un articolo a sua firma, dal titolo "*Ci teniamo i killer Rom, premiamo i ladri*" apparso sul quotidiano 'Li-

Atleta non maggiorenne tesserato per una federazione sportiva e Carta di Treviso - n. 41/2016

bero' dell'8 novembre 2015.

Il procedimento disciplinare era stato avviato con provvedimento n. 143 del 10 febbraio 2016, a seguito di un esposto col quale l'Associazione 21 luglio aveva lamentato, tra l'altro, che l'articolo prendesse spunto da un grave fatto di sangue verificatosi in precedenza e ne attribuisse la responsabilità a dei rom, mentre gli autori del crimine erano stati cittadini rumeni. Nell'articolo era seguita quindi una serie di attacchi alla comunità rom che – stando alla denuncia dell'associazione - finiva col criminalizzare un'intera etnia.

A seguito della notifica del capo di incolpazione, il 4 aprile 2016 Giordano compariva dinanzi ai primi giudici, escludendo che l'articolo contenesse intenti xenofobi anche perché la vittima del crimine da cui aveva preso le mosse il suo articolo era rumena. Nel momento in cui scriveva l'articolo era convinto, anche perché tali notizie erano rimbalzate su dei siti internet, che gli autori del crimine fossero dei rom. Appreso, solo a seguito dell'avvio del procedimento disciplinare, che si trattava di notizia falsa, il 2 aprile 2016 aveva pubblicato una rettifica.

Inoltre la difesa di Giordano aveva fatto presente che si trattava di articoli di commento e critica e non di cronaca e che pertanto il giornalista "*era gravato da un più ridotto dovere di accertare la rispondenza a verità dei fatti*".

Il Consiglio di Disciplina Territoriale di Milano, nella seduta del 20 aprile 2016, gli comminava la sanzione della censura, osservando tra l'altro:

- che un giornalista, anche quando pubblica un articolo di commento, è tenuto a rispettare la verità dei fatti attribuiti perché, diversamente operando, scade nella congettura gratuita; né vale la giustificazione che tale etnia risultasse at-

tribuita ai delinquenti di cui si parla da un sito internet;

- che 'Liberò' è stato l'unico giornale che, trattando il caso, ha indicato come rom gli autori del delitto e sulla base di tale presupposto non veritiero Giordano ha realizzato un duro attacco nei confronti di chi privilegia e protegge quei delinquenti piuttosto che le persone oneste.

- che Mario Giordano - concludono i primi giudici - *elabora un pensiero critico che come tale sarebbe del tutto legittimo, se non avesse connotazione xenofoba e razzista. Il linguaggio utilizzato, molto drammatico, ed i toni decisamente forti, enfatizzano ulteriormente la repulsa per quel genere di persone, i rom e gli zingari, che vive nel delitto e non andrebbe tollerata*".

Nel suo ricorso, la difesa di Giordano ribadisce, approfondendoli, gli argomenti già sviluppati davanti ai primi giudici:

- al momento della redazione dell'articolo, il giornalista era convinto che gli autori dell'aggressione narrata fossero rom e che solo all'apertura del procedimento ha appreso che, in realtà, non lo fossero; in ogni caso, avvedutosi della corretta nazionalità degli imputati, il 2 aprile 2016, aveva provveduto a far pubblicare una rettifica. Pertanto, la convinzione della correttezza dei dati a disposizione escluderebbe ogni profilo di rilevanza disciplinare;

- nell'articolo non vi è traccia di alcun intento razzista o xenofobo. Lo scritto, infatti, si inserisce in una serie di articoli con i quali il giornalista, riportando una serie di fatti di cronaca, mette a confronto la scelta di chi vuole vivere nella legalità e di chi vuole delinquere; -nel ribadire la convinzione che il diritto di critica sarebbe gravato da un più ridotto dovere di accertare la rispon-

za a verità dei fatti, la difesa osserva che il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca in quanto non si concretizza nella narrazione dei fatti bensì nell'espressione di un giudizio che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva "posto che la critica non può che essere fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti". Insomma, secondo la difesa, "quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa non si pone un problema di veridicità delle proposizioni assertive ed i limiti scriminanti del diritto di critica sono quelli costituiti dalla rilevanza sociale

Il fatto indicato come premessa per un articolo su una comunità deve essere certo - n. 46/2016

dell'argomento e dalla correttezza dell'espressione".

Quanto al linguaggio utilizzabile, osserva ancora la difesa, "è notorio che la critica consenta toni aspri ed esa-

sperati, coessenziali al concetto ed al fatto oggetto del giudizio"

-l'intento dell'autore non era quello di discriminare l'etnia rom quanto piuttosto di manifestare una critica ad un episodio che all'epoca destò notevole clamore.

Chiede pertanto a questo CdN di annullare il provvedimento impugnato.

Il PG di Milano, nell'esprimere il parere di sua competenza ha ritenuto per il ricorso vada respinto.

Considerazioni

Il ricorso è infondato e va respinto.

L'art. 2 della legge n. 69/63 indica come obbligo il rispetto della verità dei fatti e, nell'elevare la libertà di informazione e di critica a diritto insopprimibile del giornalista, pone con immediatezza il limite della "osservanza del-

le norme di legge dettate a tutela della personalità altrui". Appare quindi evidente che il legislatore, con questa formulazione, abbia inteso coniugare due principi costituzionali: quello della più ampia libertà di manifestazione del pensiero e quello della inviolabilità dei diritti dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità. La libertà di informazione e di critica non può, pertanto, essere disgiunta dal rispetto dell'altrui dignità.

Il fatto indicato come premessa per un articolo su una comunità deve essere certo - n. 46/2016

Ne consegue che chiunque se ne avvalga o chiunque eserciti questo diritto, specie se è un giornalista, deve essere cosciente del senso di responsabilità del proprio operare e tralasciare ogni intento speculativo, specie quando reca anche l'aggravante dell'uso di espressioni che possono generare odio o tensioni sociali.

Inoltre, in base alle carte deontologiche poste a presidio della nostra attività, il giornalista non discrimina nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche; l'attività giornalistica si differenzia dalla mera attività d'informazione per i doveri che incombono in capo a chi la esercita e sul rispetto di tali doveri l'Ordine professionale è tenuto a vigilare. L'esistenza stessa dell'Ordine e di tutto l'apparato deontologico, dunque, trovano ragione di esistere nella sola tutela del pubblico interesse a ricevere un'informazione veritiera e corretta. È evidente allora che non può esservi alcuna zona grigia in cui questa tutela venga meno. Ebbene, nel caso in esame, il giornalista Giordano pone a base del suo articolo un dato non vero: l'attribuzione a due

sogetti rom di un evento criminoso verificatosi tre mesi prima a Renazzo (Fe), protagonisti invece due romeni.

Le informazioni in possesso di Giordano (a tre mesi dal fatto!!!) è che fossero ROM ed attorno a questo dato distorto ruota tutto l'attacco a quella etnia, nel senso che il punto di partenza dello sviluppo dell'articolo è quell'episodio e la presunzione (falsa) che gli autori fossero rom. Il giornalista cerca di giustificarsi affermando di averlo appreso solo in sede di procedimento disciplinare e di avere pure pubblicato una smentita il 2 aprile 2016.

Giustificazione inaccettabile sia perché l'obbligo di verifica di una notizia è connaturale alla nostra professione sia perché non ci si può giustificare col fatto che tale circostanza sarebbe emersa anche da un sito internet, mentre è provato che tutti i giornali, a suo tempo non indicarono come rom i responsabili del crimine. Tale tardiva rettifica addirittura potrebbe anche apparire strumentale, a voler considerare la tempistica.

La difesa di Giordano cerca di superare questo punto - che, si ripete, invece è essenziale perché il pilastro da cui parte ogni successivo ragionamento - osservando che quello in contestazione è un articolo di critica generale che si inserisce in una serie di articoli con i quali il giornalista, riportando una serie di fatti di cronaca mette a confronto la scelta di chi vuole vivere nella legalità e di chi vuole delinquere. Ed aggiunge che *"quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa non si pone un problema di veridicità delle proposizioni assertive ed i limiti scriminanti del diritto di critica sono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza dell'espressione"*.

Questa tesi è inaccettabile perché, se un articolo di critica prende le mosse da un fatto specifico, quel fatto deve essere certo e incontestabile, altrimenti è inesatto tutto il ragionamento che ne consegue.

Né appare veritiera l'affermazione secondo cui l'articolo non conterrebbe motivi di discriminazione verso l'etnia rom. Già le prime righe (*"Mi raccomando: dite rom e non zingari, che altrimenti la Boldrini s'indigna"*) segnano il prologo di una escalation nella quale la parola ROM ricorre varie volte con giudizi pesanti (*"...Controllare i rom è vietato, un po' come chiamarli zingari.."; "...si faranno qualche giorno di galera, prima di trovare un magistrato compiacente che li lascerà andare con l'attenuante della cultura rom..."* etc).

Tutto il discorso che si sviluppa è ispirato a questi toni che, se possono essere ammessi nei dibattiti tra politici, quando sono usati da un giornalista, confliggono con le regole deontologiche che l'Ordine professionale si è dato, senza considerare che, al di là delle intenzioni, certe valutazioni fatte su organi di stampa possono fomentare l'odio etnico e razziale ed atti di discriminazione.

Per ultimo non si può nemmeno condividere la tesi relativa al linguaggio utilizzabile, quando si afferma, *"è notorio che la critica consenta toni aspri ed esasperati, coesenziali al concetto ed al pensiero da esprimere e al fatto oggetto del giudizio"*

Più volte infatti la Corte di Cassazione ha richiamato il limite della contenenza, *"che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive con riferimento non solo al contenuto dell'articolo ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazioni grafiche, fotografie, trattandosi di*

elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi" (da ultimo: Cassazione civile, sez. III, 05/02/2013, n. 2661).

Il ricorso pertanto va respinto e la sanzione della censura confermata. **P.Q.M.** Il Consiglio di Disciplina Nazionale **DELIBERA** di respingere il ricorso presentato dal giornalista Mario Giordano

I-5-6 Gravi offese alla altrui dignità con riferimenti biblici. Sanzione - n. 51/2016

Il giornalista pubblicista Livio Fanzaga propone avverso la decisione del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia assunta l'8 giugno 2016 con la quale gli è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione di mesi 6 (sei).

Il fatto

Il Consiglio di disciplina territoriale della Lombardia il 10 febbraio 2016 delibera l'apertura di un procedimento disciplinare a carico di Fanzaga, su richiesta del Consiglio dell'Ordine della Lombardia, per verificare se vi fosse stata violazione delle norme deontologiche, con particolare riferimento, all'articolo 2 della legge istitutiva dell'Ordine (per aver tenuto un comportamento lesivo delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui) e all'articolo 9 del Codice deontologico (*"Tutela del diritto alla non discriminazione"* quando al comma 1 viene stabilito che *"nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinione politica, condizioni personali, fisiche o mentali"*).

L'avvio del procedimento era stato determinato da un intervento in diretta di Padre Livio Fanzaga dai microfoni di Radio Maria, nella giornata del 3 febbraio 2016, all'indirizzo della prima firmataria nonché relatrice del provvedimento sulle unioni civili all'epoca all'esame del Senato. Padre Fanzaga riferendosi alla parlamentare del Partito democratico, Monica Cirinnà, si era così espresso: "Questa qui, mi sembra un po' la donna del capitolo diciassettesimo dell'Apocalisse. La Babilonia, che adesso brinda con prosecco alla vittoria. Signora arriverà anche il suo funerale, stia tranquilla, glielo auguro il più lontano possibile ma arriverà anche quello".

L'8 giugno 2016 il Consiglio di disciplina territoriale, a conclusione del procedimento, infligge al direttore di Radio Maria la sanzione disciplinare di sei mesi di sospensione. Sanzione disciplinare poi sospesa con deliberazione del 7 luglio 2016 da parte di questo Consiglio.

Il procedimento disciplinare davanti al Consiglio di disciplina territoriale

Nel corso del procedimento davanti ai primi giudici Padre Fanzaga aveva rinunciato all'audizione e inviato una memoria con allegate delle interviste rilasciate ad alcuni organi di stampa dopo il clamore suscitato dal suo intervento. Nei testi delle interviste egli sottolineava che "da parte mia non vi è stata nessuna intenzione di offendere, di discriminare e confermo il mio rispetto per la senatrice Cirinnà e per il ruolo istituzionale che ricopre". Padre Fanzaga, inoltre, con le sue parole, come emergeva sempre dai testi delle interviste, "aveva inteso ricordare alla Cirinnà che la glo-

ria di un successo politico è effimera, mentre il Giudizio di Dio resta per l'eternità (Avvenire, 5 febbraio 2016) e che egli era solito chiamare 'Babilonia' il mondo senza Dio (Adnkronos, 4 febbraio 2016)".

I primi giudici, per confutare il senso delle giustificazioni prodotte da Padre Fanzaga, avevano richiamato integralmente in delibera il testo dell'Apocalisse cui il direttore di Radio Maria aveva fatto riferimento durante la sua diretta radiofonica.

Ad avviso dei primi giudici le spiegazioni fornite da Padre Fanzaga erano risultate prive di qualsiasi fondamento perché le frasi pronunciate nel corso della trasmissione radiofonica riguardavano senza dubbio la senatrice Cirinnà, colpevole – secondo il sacerdote – di aver espresso opinioni morali e politiche diverse da quelle da lui professate. Per il Consiglio di disciplina territoriale le frasi pronunciate da Padre Fanzaga oltrepassavano dunque il diritto di critica e costituivano grave offesa alla persona e al ruolo rivestito dalla Cirinnà che pure Fanzaga aveva dichiarato, ma solo formalmente, di voler rispettare.

Inoltre, per il Collegio non poteva negarsi che le sue frasi costituissero "un grave attacco alla persona della Cirinnà, che viene definita come una prostituta, ed alla quale si augura, seppur in un futuro non troppo vicino, la morte. Dunque la critica espressa da Padre Fanzaga, superava ampiamente i limiti della continenza espressiva e della pertinenza consentiti dalle norme deontologiche. I primi giudici si erano richiamati anche alle sentenze dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 7605 del 31/3/2006 e Sentenza 20137 del 18/10/2005) nonché alla più recente pronuncia (Sentenza n. 690 del 19 gennaio 2010) con la quale la suprema Cor-

**Gravi offese
alla altrui
dignità con
riferimenti
biblici.
Sanzione -
n. 51/2016**

te ricorda come la critica deve sempre svolgersi in termini corretti e misurati e non può mai trasmodare in attacchi personali, diretti a coinvolgere la persona del soggetto criticato. Per il Collegio non era dunque “in gioco la figura morale del sacerdote” ma l’esame complessivo del suo comportamento alla luce delle norme di deontologia professionale dei giornalisti.

Il ricorso al Consiglio di disciplina nazionale

Il 23 giugno 2016 Padre Livio Fanzaga presenta ricorso avverso alla deliberazione del Collegio territoriale al Consiglio di disciplina nazionale. Oltre alla richiesta di sospensiva (concessa il 7 luglio 2016) la difesa di Padre Fanzaga chiede la revoca del provvedimento impugnato perché privo di fondamento in fatto e in diritto.

La difesa di Padre Fanzaga contesta il superamento del limite della continenza e soprattutto quando, a detta dell’organo disciplinare, il direttore di Radio Maria, avrebbe definito la senatrice Cirinnà “una prostituta”.

A supporto la difesa, non solo sottolinea come Padre Fanzaga non abbia mai pronunciato tale espressione o un suo sinonimo, ma anche come “alla luce di una comprensione non scolastica dei testi biblici e della tradizione cristiana, così come di una ricerca coscienziosa, la ‘Babilonia’ dell’Apocalisse’ non è semplicemente una prostituta e non è neppure una donna” .

Per la difesa, insomma, la prima delle frasi incriminate (“Questa qui, mi sembra un po’ la donna del capitolo diciassettesimo dell’Apocalisse, La Babilonia, che adesso brinda con prosecco alla vittoria”) pronunciate da Padre Fanzaga – direttore di una radio dedicata alla diffusione del messaggio evangelico, secondo gli insegnamenti della

Chiesa cattolica – deve essere interpretata così: “Monica Cirinnà, come l’umanità rappresenta Babilonia del capitolo diciassettesimo dell’Apocalisse, ha fatto scelte e tenuto comportamenti che contribuiscono a edificare un modo senza Dio”. La seconda frase (“Signora arriverà anche il suo funerale, stia tranquilla, glielo auguro il più lontano possibile, ma arriverà anche quello”), invece, sempre secondo la difesa, va interpretata non come l’augurio di morte ma alla luce di una puntigliosa esegesi della frase così come esposta nella memoria, come “Signora, anche se lei oggi festeggia l’approvazione della legge,

Gravi offese alla altrui dignità con riferimenti biblici.

Sanzione - n. 51/2016

ci sarà un momento nel quale dovrà rendere conto di questa sua scelta a Dio”.

Per la difesa, insomma, Padre Fanzaga, nel contesto

di una trasmissione di commento sull’attualità politica, “ha criticato il contenuto e le finalità del ‘disegno di legge Cirinnà formulando una valutazione figlia della propria cultura, sensibilità ed esperienza, e ciò ha fatto esteriorizzando un’opinione personale nella quale non era tenuto in modo rigoroso al canone dell’obiettività assoluta”.

Peraltro, sempre secondo la difesa, si è trattato di un passaggio dotto, destinato a una platea di *cognoscentes* costituita, in particolare, dagli ascoltatori di Radio Maria e, più in generale, dai cattolici ai quali mai verrà in mente di associare la figura invocata in Apocalisse 17 alla prostituzione. Per la difesa, il tono e l’immediatezza del messaggio, così come peraltro sottolineato anche dal Pg nel parere, non potevano lasciar spazio ad altre interpretazioni se non quelle documentate in memoria.

Il parere del PG

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano con parere motivato del 6 settembre 2016 n. 7723/16 chiede di confermare la decisione adottata dal Consiglio di disciplina territoriale e la relativa misura della sanzione irrogata. In particolare per il PG "le forti espressioni di sdegno utilizzate nei confronti della senatrice in questione vanno, in effetti, ben oltre la legittima critica, travalicandone il limite della continenza. Tale superamento, oltretutto, era ed è inutile, dal momento che, all'esito favorevole dell'iter parlamentare, la proposta è divenuta legge dello Stato ed ha assunto vita propria, senza avere più niente a che vedere con la figura della proponente, nei cui riguardi, invece, l'incolpato ha personalizzato l'attacco, come comprovato indubbiamente dalle parole che la paragonano alla donna del Capitolo XVII dell'Apocalisse". Sempre per il PG, infine, non condivisibili si configurano, per contro, i motivi di impugnazione, incentrati sul carattere allegorico dei riferimenti biblici, anche perché tale 'allegoricità', forse sostenibile nell'ambito di un articolo scritto, stenta a cogliersi in una trasmissione radiofonica, caratterizzata dall'immediatezza del messaggio".

Al parere del PG la difesa ha controdedotto con nota del ribadendo le argomentazioni portate nel ricorso

L'audizione

Il giorno 23 novembre u.s. Padre Livio Fanzagaviene ascoltato dal Consiglio di disciplina nazionale. Nel corso dell'audizione emerge che l'incolpato, dal 24 giugno 2016, non è più direttore re-

**Gravi offese
alla altrui
dignità con
riferimenti
biblici.
Sanzione -
n. 51/2016**

sponsabile della testata radiofonica e il programma 'Commento alla stampa' del quale era conduttore e all'interno del quale si era consumata la vicenda oggetto del procedimento, è stato cancellato. Alla base della decisione gli esiti del provvedimento disciplinare adottato dal Collegio territoriale: "Ho cambiato tipo di programma - spiega l'incolpato - mettendo al primo posto la politica ecclesiastica, i temi della Chiesa e molto sui tempi internazionali che interessano la nostra radio come quelli della pace. Quindi ho lasciato perdere l'aspetto giornalistico per dedicarmi di più a qualcosa che è più congeniale alla mia missione di sacerdote".

Alla domanda se dovesse rifare il programma direbbe le stesse cose, Padre Fanzaga risponde: "Diciamo sinceramente che il clima era un po' riscaldato e il programma è in diretta. Diciamo che sono stato un po' ... Sono intervenuto a parlare con la signora Cirinnà perché avevo letto sul Corriere che lei diceva: io sono una cattolica, di famiglia cattolica e ho frequentato le scuole cattoliche fino al liceo. Allora mi sono fatto un po' attirare da questo fatto per dire signora, lei è una cattolica ... Dice sì, io come cattolica ritengo che questa legge si possa fare. Ho detto no, come cattolica questa legge non è conforme alla visione cristiana delle cose. Per quello che ho detto quella frase famosa del funerale, che poi l'ho detto in tono scherzoso. Se si legge la trascrizione, ho detto - comunque un giorno compariremo davanti al giudizio di Dio, ho solo detto, un giorno più lontano possibile -. (...) Quindi non volevo augurare niente, ricordiamoci che, dopo la fine della vita, per noi cristiani c'è il giudizio che conta. Però l'ho detto perché lei è credente, la signora, e credo che sia credente anche adesso. Quindi ho parla-

to da credente ad una credente, senza la minima intenzione di offendere o di augurarle qualcosa. Poi sa come sono gli italiani, quando si parla di funerale vanno in fibrillazione”.

Nel corso dell'audizione l'incolpato afferma di non essere più intervenuto dai microfoni di Radio Maria sulla vicenda (“Tutti i cattolici che seguono Radio Maria lo sanno benissimo, infatti nessuno si è lamentato di questa frase, nessuno”), ma di aver scelto altri organi di stampa per spiegare le sue ragioni chiedendo scusa alla parlamentare per il fraintendimento.

Considerazioni e conclusioni

Con l'iscrizione all'Albo il giornalista è chiamato all'esercizio responsabile della professione facendo riferimento al rispetto del bagaglio deontologico che la caratterizza. Tra i suoi fondamenti nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinione politica, condizioni personali, fisiche o mentali oltre al non travalicare il limite della contenenza espressiva. La difesa nel corso del procedimento ha più volte ribadito come non vi sia stato da parte dell'incolpato alcuna violazione delle norme come contestate in quanto, a chi non conosce il significato di Babilonia, la sua evocazione può risultare indifferente mentre chi conosce il suo portato, sa bene ricondurlo nell'ambito che esclude l'offesa. Ciò eliminerebbe alla radice il motivo del contendere ma non può comunque negare quanto le modalità espressive adottate dal giornalista nell'esercizio della sua funzione abbia poi generato. Tanto che l'incolpato ha sentito l'esigenza di scusarsi per il fraintendimento - sebbene l'atto di doglianza non sia avvenuto dai microfoni della radio da lui diretta e nell'ambito

dello stesso programma dove si è verificato il fatto oggetto del procedimento ma prediligendo lo strumento dell'intervista rilasciata ad altri organi di stampa - e, di riconoscere, come avvenuto nel corso dell'audizione, che il programma in diretta risentiva di un clima un po' riscaldato.

Né può valere il fatto che abbia indirizzato il suo dire nei confronti della parlamentare Cirinnà “perché aveva letto di lei che si diceva cattolica e aver frequentato le scuole cattoliche”, dunque secondo l'incolpato una personalità capace di comprendere il significato pieno delle sue parole. Resta comunque il

Gravi offese alla altrui dignità con riferimenti biblici.

Sanzione - n. 51/2016

fatto che pur inserendo la parlamentare nel circuito dei *cognoscentes*, cioè tra coloro capaci di intendere quanto allegoricamente richiamato dall'in-

colpato, la stessa, comunque, non è stata posta al riparo dagli effetti che l'evocazione di Babilonia aveva evidentemente suscitato nella platea dei non *cognoscentes* (Ex multis: “M.Cirinnà? ‘Arriverà anche lei ai funerali. E' la Babilonia’. Che simboleggia la meretrice”, Il fattoquotidiano.it 3/2/2016; ‘Radio Maria choc: Cirinnà diventa Babilonia, prostituta dell'Apocalisse, la stampa.it 4/2/2016).

Non è certo in discussione il diritto di espressione - ogni opinione è legittima e dunque libera - tuttavia le modalità attraverso le quali questo diritto viene esercitato, ed esse, ancor più nell'ambito dell'esercizio giornalistico, non sono evidentemente indifferenti. La legittimità dell'esercizio del diritto di critica da parte dell'incolpato non è dunque in discussione ma per le stesse ragioni espresse dalla difesa (“Entrambe le fra-

si nelle quali si è articolato l'intervento di Padre Fanzaga sull'attività della senatrice Monica Cirinnà, se interpretate nel contesto dei corretti riferimenti religiosi, esegetici e 'culturali', sono inidonee a costituire un illegittimo attacco personale e si pongono, anche sotto il profilo strettamente giuridico, nel contesto dell'esercizio di un acuminato ma pertinente e contenente diritto di critica politica") trattandosi di un passaggio dotto, può valere, come tale,

**Gravi offese
alla altrui
dignità con
riferimenti
biblici.
Sanzione -
n. 51/2016**

come ancora sottolineato dalla difesa, "se destinato a una platea di *cognoscentes*, costituita, in particolare, dagli ascoltatori di Radio Maria e, più in generale, dai cattolici, ai quali mai verrà in mente di associare la figura invocata in Apocalisse 17 alla prostituzione".

Tuttavia quando un giornalista, sia anche sacerdote, si esprime attraverso un media, sia pure una radio caratterizzata da un profilo religioso, esercita non solo una funzione regolata da un bagaglio deontologico, ma non può comunque escludere a priori di rivolgersi ad un pubblico più vasto non solo dunque a quello dei *cognoscentes*. Senza trascurare il fatto che la molteplicità delle voci sono alla base e concorrono al pluralismo dell'informazione e danno forma alla libertà di espressione.

Vale anche la pena segnalare che ad una platea di non *cognoscentes* la lettura testuale dell'Apocalisse 17 suggerisce già dai primi versetti (versetto 4: "La donna era ammantata di porpora e di scarlato, adorna d'oro, (...) teneva in mano una coppa d'oro, colma degli abomini e delle immondezze della sua prostituzione"; versetto 5: Sulla fronte aveva scritto un nome misterioso: "Babilonia la

grande, la madre delle prostitute e degli abomini della terra") quelle sintesi che poi sono rimbalzate nei media. Non basta certamente dire che la platea più vasta avrebbe verosimilmente frainteso quando detto dall'incolpato perché ignorante dei corretti riferimenti religiosi ed esegetici. Il discrimine tra il padre Livio Fanzaga che fa il giornalista e il padre Livio Fanzaga che fa il prete non può essere confuso né invocato come attenuante. Tanto è vero che la stessa difesa fornendo l'interpretazione esatta delle frasi pronunciate dall'incolpato ha fugato essa stessa ogni dubbio circa il fatto che la modalità espressiva invece adottata dal giornalista non sia stata rispettosa dei principi deontologici già citati.

Oltretutto, rispetto ai doveri che deve osservare quando lancia un messaggio ai lettori o agli ascoltatori, un iscritto all'Ordine dei Giornalisti non può pretendere di cambiare ruolo (ora sacerdote o predicatore ora giornalista) perché quei doveri deontologici lo seguono in tutta l'attività che svolge attraverso un organo di stampa.

Né, come già dianzi precisato, può valere il fatto che un'emittente come 'Radio Maria' sia seguita da un pubblico di *cognoscentes* perché chiunque può sintonizzarsi su quella radio e, senza conoscere l'Apocalisse, ascoltare le frasi contestate.

Il ricorso, quindi, è infondato e va respinto. **P.Q.M.** Il Consiglio di disciplina nazionale DELIBERA di respingere il ricorso presentato da Livio Fanzaga

I-5-7 Il conduttore di una trasmissione si dissocia da affermazioni offensive di un'intera comunità - n. 52/2016

Il giornalista Paolo Del Debbio ricorre avverso la deliberazione del 6 giugno 2016, con la quale il Consiglio di disci-

plina territoriale della Lombardia gli ha inflitto la sanzione della censura.

Il procedimento disciplinare era stato aperto in seguito ad segnalazione dell'Unar, Ufficio Nazionale antidiscriminazioni razziali, della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per le Pari Opportunità, a proposito della trasmissione 'Quinta Colonna' del 16 febbraio 2016, condotta da Del Debbio. A giudizio del Consiglio territoriale, Del Debbio ha violato le norme deontologiche che presiedono alla professione di giornalista, l'articolo 2 della stessa legge (richiamata anche dalla Carta dei doveri del giornalista del '93), e in particolare l'articolo 9 del Codice di deontologia professionale, per aver tenuto, in qualità di conduttore televisivo della trasmissione, un comportamento lesivo della professione, non avendo preso le distanze né essendosi in alcun modo dissociato dalle dichiarazioni fatte da alcuni ospiti nel corso della trasmissione "Quinta colonna", andata in onda il 16 febbraio 2015 su Rete 4.

Si tratta di quanto affermato dalle onorevoli Daniela Santanchè e Giorgia Meloni e dall'ex direttore del Tg 4, Mario Giordano. Dichiarazioni di questo tenore: "Accade nella cultura nomade che io mandi mio figlio a fare accattonaggio" (Meloni); "nei campi nomadi i bambini possono campare tra i sorci perché è la loro cultura" (Meloni); "abbiamo l'assoluta certezza che questa gentaglia potrà andare nelle case e rubare i soldi contanti" (Santanchè). Frasi che, secondo l'Unar, sono lesive della dignità della comunità Rom, tali da alimentare stereotipi e pregiudizi nonché da legittimare atti di xenofobia nei confronti della stessa comunità.

La trasmissione in questione era dedicata ad un fatto di cronaca che aveva suscitato grande scalpore e polemiche

nell'opinione pubblica. Graziano Stacchio, un benzinaio di Ponte di Nanto, in provincia di Vicenza, aveva ucciso Albano Cassol, un giostraio di etnia rom che, armato di mitra, insieme ad alcuni complici, stava assaltando una gioielleria. L'aveva fatto, così disse, per difendere una commessa.

La delibera del Consiglio di disciplina territoriale

Il collegio ha osservato in via preliminare che non può essere condivisa la tesi dei difensori di Del Debbio secondo i quali un conduttore televisivo non avrebbe nessun obbligo di prendere le distanze dalle dichiarazioni di un esponente delle istituzioni che gode dell'immunità parlamentare (art. 68 della Costituzione):

Il conduttore di una trasmissione si dissocia da affermazioni offensive di un'intera comunità - n. 52/2016

“Secondo tale interpretazione, questa immunità non incontrerebbe alcun limite e porterebbe

ad una totale insindacabilità delle espressioni diffamatorie o contrarie alla legge pronunciate dai soggetti indicati dalla Carta Costituzionale”.

Citando sentenze della Cassazione civile e penale, il Cdt controbatte che, ai fini dell'immunità, occorrerebbe in ogni caso un preciso collegamento tra le dichiarazioni espresse dal parlamentare e l'esercizio delle sue funzioni. Collegamento che non si individua nel caso in questione. Ma c'è di più. L'immunità, stabilisce la suprema Corte, non si estende mai al giornalista che raccoglie le dichiarazioni del parlamentare o al direttore del giornale che non abbia impedito la pubblicazione della notizia. Ciò detto, il Cdt non ritiene utile il richiamo da parte della difesa a numerosi saggi sociologici che darebbero ra-

gione agli ospiti della trasmissione, in relazione alla visione poco edificante delle attività e delle tradizioni della cultura rom, in quanto il contenuto di una ricerca o di un lavoro accademico ha una portata limitata ad una cerchia di lettori, mentre una trasmissione televisiva si rivolge ad una ben più ampia e indifferenziata platea di spettatori. Del Debbio si è difeso sostenendo che un dovere di dissociazione non è comunque previsto da alcuna norma deontologica, salvo l'articolo 12, terzo

comma del Testo Unico del giornalista, che però è limitato all'informazione sportiva. Il Cdt ritiene invece che Del Debbio, proprio per il suo ruolo di conduttore, avesse il preciso compito di moderare e dirigere il dibattito evitando che sfociasse in espressioni apertamente xenofobe, ai danni dell'intera popolazione Rom. Non solo. La dissociazione da quelle dichiarazioni era imperativa, così come previsto dall'articolo 2 della legge n.69 del 1963 e dalla Carta dei doveri dei giornalisti che, anche in applicazione della Convenzione di New York del 7 marzo 1966, stabilisce che "nell'esercitare il diritto – dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, condizioni personali, fisiche e mentali".

La difesa di Del Debbio

Nel ricorso inviato a questo Consiglio nazionale il 16 luglio 2016, l'avv. Salvatore Pino, avvocato difensore di Del Debbio, ha argomentato che le valutazioni del Consiglio di disciplina territoriale sono errate, in quanto le dichiara-

Il conduttore di una trasmissione si dissocia da affermazioni offensive di un'intera comunità - n. 52/2016

zioni dell'onorevole Santanchè non contenevano profili di illegittimità, essendosi l'onorevole limitata a commentare il fatto di cronaca e i comportamenti dei soggetti interessati, non dell'intera etnia Rom. Del Debbio, dunque, non doveva dissociarsi da alcunché. Non solo. Nella giurisprudenza disciplinare - questo il suo assunto - non c'è indicazione ad un obbligo di dissociazione dalle dichiarazioni di personaggi di spicco. In pratica, commenta, l'incolpato viene sanzionato "per le parole che non ha detto", ossia per la sua acquiescenza "al normale fluire del dibattito televisivo", ossia per qualcosa che, secondo lui, non è invece un'omissione deontologicamente rilevante.

La difesa ribadisce che a Del Debbio non competeva alcun intervento di taglio censorio e neppure la dissociazione personale. Anche perché, sostiene, se un protagonista di primo piano della vita pubblica e politica del Paese fa certe dichiarazioni, è questa stessa circostanza una notizia, indipendentemente dalla veridicità e dalla continenza delle sue espressioni. Inoltre, scrive Pino, Del Debbio non aveva elementi per escludere che le frasi degli ospiti (Santanchè e Meloni) rientrassero nell'esercizio dell'espressione coperta dall'immunità parlamentare.

Il parere del Pg

La Procura generale presso la Corte d'appello di Milano, nel parere reso il 13 settembre u.s., è dell'opinione che questo Consiglio riformi la delibera del Cdt, sostituendo la sanzione della censura con quella più lieve dell'avvertimento. A motivo di questo parere il fatto che "l'incolpato si è difeso con articolati motivi incentrati, oltre che sul parziale difetto di motivazione della delibera disciplinare, ... sulla mancanza in capo al giornalista conduttore della

trasmissione, di alcun potere-dovere di dissociarsi dalle affermazioni degli ospiti, peraltro rilasciate in diretta, e dunque in nessun modo prevedibili”.

Il Pg ritiene che “una qualche responsabilità possa configurarsi per le dichiarazioni xenofobe degli ospiti, nei confronti del conduttore di una trasmissione televisiva il quale ometta di dissociarsi da esse”. Diversamente, il giornalista si vedrebbe relegato al ruolo di “convitato di pietra”. E tuttavia, scrive il Pg, se pure nel corso della trasmissione “in diretta” la presa di distanze sarebbe stata praticabile, “l’omessa dissociazione può essere attribuita anche al rapido fluire degli eventi che si verificano davanti al conduttore e non sono da lui sempre governabili”.

Le controdeduzioni della difesa di Del Debbio alla richiesta del Pg

Il 21 ottobre l’avvocato Salvatore Pino, difensore di Del Debbio, ha presentato a questo Consiglio le sue controdeduzioni al parere della Procura generale di Milano, sostenendo che nel valutare il caso, il Pg ha trascurato di considerare che il Consiglio di disciplina territoriale, ritenendo illegittime le sole affermazioni dell’onorevole Santanchè (non quelle di Giordano e Meloni), ha ommesso di valutare la circostanza che la difesa è convinta di aver dimostrato: quelle dichiarazioni si riferivano ad un solo specifico caso di cronaca nera, senza contenere nulla di discriminatorio o xenofobo nei confronti delle popolazioni rom, ma solo critiche ai comportamenti dei rapinatori coinvolti nel tragico episodio e delle loro famiglie. Dunque, scrive il legale, quelle frasi erano perfettamente lecite. Ragion per cui Del Debbio non avrebbe avuto comunque alcunché da cui dissociarsi. Argomento già sostenuto nella precedente relazione difensiva.

Considerazioni e conclusioni

Il ricorso a firma di Paolo Del Debbio è infondato e dev’essere respinto per i seguenti motivi.

Con riferimento all’erroneità delle valutazioni svolte dal Consiglio di disciplina territoriale in merito al ruolo del conduttore Del Debbio, questo Consiglio di disciplina nazionale condivide le motivazioni espresse sul punto dall’organo territoriale. In particolare, la conclusione cui giunge in via preliminare il Consiglio di disciplina territoriale della Lombardia, relativamente all’asserita assenza di un obbligo a carico di un conduttore televisivo di dissociarsi dal-

Il conduttore di una trasmissione si dissocia da affermazioni offensive di un’intera comunità - n. 52/2016

le dichiarazioni rese da un esponente delle istituzioni repubblicane che gode di una immunità costituzionale, è particolarmente significativa e dirimente.

Non aver mai preso le distanze, non aver mai espresso parole di dissociazione da dichiarazioni tendenti ad omologare un’intera etnia, quella rom, ai comportamenti criminali del rapinatore ucciso e dei suoi complici, equivale, per il conduttore televisivo come per qualunque giornalista, a condividere opinioni venate di razzismo e xenofobia. Con il suo comportamento omissivo, Del Debbio si è reso responsabile delle violazioni contestategli. Secondo quanto stabilito, infatti, dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 3597 del 20/12/2007), esiste “l’obbligo dell’intervistatore televisivo di intervenire – se possibile – nel corso dell’intervista (quantomeno interloquendo, chiedendo precisazioni, chiarendo, quando è il caso, che quello espresso è solo il punto di vista dell’intervistato) se si rende conto

che il dichiarante sta eccedendo i limiti della continenza....". È chiaro, considerato il tenore delle frasi proferite, che gli ospiti del ricorrente stessero superando precisi limiti espressivi, sconfinando in una discriminazione a discapito di un'etnia, che non può essere avallata da un giornalista. È un dovere fondamentale della professione giornalistica, infatti, rispettare la persona e la sua dignità e non discriminare nessuno per la razza, la religione, il sesso, le condizioni fisiche e mentali e le opinioni politiche, come stabilisce l'art. 9 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali.

Né può essere considerato fattore esimente il fatto che le frasi "incriminate" fossero pronunciate da esponenti politici che godono dell'immunità parlamentare. Facendo proprio quanto è spiegato nella delibera impugnata sul punto, l'immunità non si estende mai al giornalista che raccoglie dichiarazioni di esponenti istituzionali o al direttore che ne consente la diffusione (Cassazione penale, sez. V, n. 13198 5 marzo 2010). Di più: il ruolo del giornalista non può e non deve essere svilito a quello di semplice spettatore, a maggior ragione laddove il giornalista è il conduttore della trasmissione che, come nel caso in questione, sta prendendo una deriva razzista.

A questo proposito, è chiara la giurisprudenza della Cassazione quando afferma che costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione attraverso gli

Il conduttore di una trasmissione si dissocia da affermazioni offensive di un'intera comunità - n. 52/2016

organi di informazione, ponendosi il giornalista quale **mediatore intellettuale** tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso (C. Cass. 23625/2010 e Cass. 17723/2011 e Cass. 10332/2012). Nel caso specifico, Del Debbio ha quindi rinunciato ad esercitare tale funzione, limitandosi a registrare acriticamente quanto riferito dagli ospiti, senza porsi dubbi sul significato delle affermazioni, e scrupoli sulla sua funzione di giornalista rispetto ad esse. Sul punto, non è condivisibile l'affermazione della difesa che, spiegando la struttura del programma c.d. a contraddittorio tra i partecipanti, giustifica la mancata dissociazione del ricorrente, proprio perché il giornalista svolge un irrinunciabile ruolo di "mediatore" della notizia, attraverso strumenti quali il rispetto delle regole deontologiche e della legge fondamentale della professione. Né hanno pregio le argomentazioni della difesa quando riferisce che, allorquando una persona che occupa un preminente ruolo nella vita pubblica e politica del Paese rende determinate dichiarazioni, esse stesse siano notizie. Sarebbero rimaste tali anche se il conduttore del programma, in funzione del contenuto delle stesse e in osservanza ai doveri deontologici che vincolano gli iscritti ad un Ordine professionale, si fosse dissociato da esse rispondendo ad un preciso obbligo che vieta al giornalista di fare discriminazioni.

Non solo. Del Debbio avrebbe potuto allargare i tempi di intervento degli interlocutori di diverso orientamento, da lui stesso invitati insieme alle parlamentari e a Giordano per far sì che esprimessero un diverso parere, in modo da confutare appieno le tesi degli altri ospiti, così offrendo alla platea televisiva un'analisi completa del tema al centro della serata. Ma non l'ha fatto.

Al punto che sul finire della trasmissione di quasi due ore, il deputato Pd, David Ermini, che poi finalmente parlerà per qualche minuto, dice sconsolato: “Non sono abbastanza invadente da inserirmi nella conversazione”.

Anche il sostituto procuratore generale di Milano critica il comportamento di Del Debbio, ritenendo che “la dissociazione, lungi dal costituire una qualche forma di censura – certamente inammissibile – nei riguardi dei personaggi intervenuti, esalta il profilo professionalmente attivo del giornalista conduttore, altrimenti relegato al ruolo di conivato di pietra”. Ma il suo parere è quello di sostituire la misura della censura con quella dell’avvertimento poiché - questa la sua opinione - la mancata presa di distanze dalle “dichiarazioni xenofobe degli ospiti” può essere attribuita anche al rapido fluire degli interventi, non prevedibili e non sempre governabili dal conduttore.

A giudizio di questo Consiglio, invece, il ricorrente Del Debbio avrebbe avuto tutto il tempo e le possibilità di smar-

carsi dalle frasi dei suoi ospiti nel corso della non breve puntata di Quinta colonna, come di regola avviene anche in trasmissioni in diretta da parte di conduttori che usano formule di dissociazione formale ormai rituali, note agli

Il conduttore di una trasmissione si dissocia da affermazioni offensive di un’intera comunità - n. 52/2016

spettatori televisivi, così da non diventarne complici. A tal proposito si ricorda anche il recente atto di indirizzo espresso dal Garante per le comunicazioni, l’Ag-Com, a giornalisti e conduttori televisivi,

invitati ad attenersi alla essenzialità e alla non discriminazione razziale (1 novembre 2016).

Per tutte queste ragioni, il Consiglio di disciplina nazionale dell’Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, ascoltata la difesa dell’interessato e udita la consigliera relatrice **DELIBERA** di respingere il ricorso presentato dal giornalista Paolo De Debbio

II. TENUTA ALBO

II-1 REGISTRO PRATICANTI

II-1-1 REGISTRO PRATICANTI 2016

II-1-1-1 Attività nelle testate di una Regione. È praticantato

Si ha diritto all'iscrizione nel Registro dei praticanti quando si svolge attività continuativa nella redazione di due testate di una Regione, regolarmente registrate in Tribunale e dirette da un giornalista professionista.

Nel caso in esame, il Consiglio Nazionale ha accertato che all'interessato, dirigente del Consiglio Regionale del Piemonte è stato assegnato, nella primavera del 2015, l'incarico esclusivo di responsabile del Settore informazione, struttura con le tipiche funzioni dell'Ufficio Stampa e che il ricorrente, pur non essendo iscritto all'Albo, ha svolto un percorso formativo orientato alla professione avendo come tutor un giornalista professionista, direttore ad interim della Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale del Piemonte.

- C.N. 16 marzo 2016 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Accolto ricorso Mario Ancilli avverso delibera Ordine Piemonte 03.07.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-1-1-2 Licenziamento illegittimo e completamento del praticantato

Un licenziamento dichiarato illegittimo dal magistrato quando non si sono ancora raggiunti i 18 mesi richiesti dalla legge non può pregiudicare il diritto di un praticante a sostenere l'esame di idoneità professionale.

Nel caso in esame, pur nel quadro dell'abusivato che aveva caratterizzato la vita del giornale, il ricorrente aveva finalmente ottenuto l'assunzione come praticante ma era stato licenziato quando mancavano due mesi al raggiungimento dei 18.

Il Consiglio Nazionale ha preso atto della decisione del Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma e ha accertato che il ricorrente, già in un periodo antecedente alla stipulazione del contratto, aveva lavorato regolarmente in redazione, realizzando servizi in un contesto organizzativo che lo coinvolgeva nelle riunioni di impostazione degli stessi oltre che nella loro realizzazione.

Pertanto, ha deciso di riconoscergli i due mesi indispensabili per essere ammesso all'esame di idoneità professionale.

- C.N. 16 marzo 2016 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Fabrizio Colarieti avverso delibera Ordine Lazio 20.06.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-1-1-3 'Ricongiungimento' e congruità dei compensi

In attesa della definizione dei parametri di riferimento della Legge 233/2012 (equo compenso nel settore giornalistico), la congruità dei compensi percepiti da chi intende avvalersi del cd 'Ricongiungimento' per accedere al praticantato deve esse-

re valutata alla luce del mercato retributivo locale.

Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale esaminando il ricorso di una publicista che non aveva potuto documentare un reddito professionale equiparabile alla metà del minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio. Infatti, la Legge 233/2012 ha affidato ad una Commissione ad hoc il compito di definire l'equo compenso e di redigere l'elenco degli editori che lo applicano (art. 2, comma 3, lettere a e b). La Commissione ha definito una tabella con i parametri di riferimento, che su ricorso del Consiglio Nazionale è stata annullata dal giudice amministrativo.

- C.N. 16 marzo 2016 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Accolto ricorso Francesca Rana avverso delibera Ordine Lazio 11.02.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-1-4 'Ricongiungimento' e presenza di un professionista nell'Ufficio Stampa

L'assenza del giornalista professionista nella struttura redazionale non costituisce motivo di ostacolo alla valutazione positiva della richiesta di iscrizione nel Registro dei praticanti col 'Ricongiungimento', qualora siano soddisfatti tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in vigore, con particolare riferimento agli uffici stampa. Ciò anche in base all'orientamento espresso dal Consiglio Nazionale con Decisione n. 80/2015 circa le caratteristiche del lavoro svolto (attività professionale continuativa, a tempo pieno, che anche dal punto di vista retributivo integra i requisiti stabiliti dal Cnog il 18/12/2013 sul percorso 'Ricongiungimento').

È stato quindi accolto il ricorso di una publicista in servizio presso l'Ufficio Stampa di un Comune (del quale è responsabile da settembre 2005). A tale ufficio è collegata la pubblicazione di un periodico di cui la ricorrente è direttore responsabile e redattore da novembre 2009, in assenza di giornalisti professionisti.

- C.N. 16 marzo 2016 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Accolto ricorso Alessandra Di Leo avverso delibera Ordine Lazio 22.04.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-1-1-5 Certificazione attività svolta ai fini del 'Ricongiungimento'

Il giornalista che certifica l'attività del publicista interessato al percorso del 'Ricongiungimento' non deve essere necessariamente iscritto nell'Elenco Professionisti.

Infatti, la deliberazione sul 'Ricongiungimento' adottata dal Consiglio Nazionale il 18 dicembre 2013 stabilisce che l'attività del richiedente deve essere confermata sotto la propria responsabilità dal direttore o da un iscritto all'Albo o accertata direttamente dall'Ordine Regionale, senza ulteriori specificazioni.

Pertanto, il potere di accertamento dell'attività giornalistica è riconosciuto a tutti gli iscritti all'Albo, senza distinzione tra giornalisti professionisti e giornalisti pubblicisti.

Inoltre, tenuto conto della situazione di grave crisi del settore dell'editoria e del fatto che la Legge sull'Equo compenso nel settore giornalistico (Legge n. 233/2012) è in attesa di attuazione, il reddito percepito dal ricorrente può essere considerato indicativamente equiparabile ai parametri previsti dalla decisione sopra richiamata.

- C.N. 17 marzo 2016 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Accolto ricorso Giandomenico Belliotti avverso delibera Ordine Lazio 10.02.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-1-6 Idoneità dell'Ufficio Stampa di una Regione ai fini del 'Ricongiungimento'

Quando la collaborazione con l'Ufficio Stampa di una Regione risulta ampiamente provata dai comunicati stampa allegati all'istanza e dalla dichiarazione del giornalista professionista capo dell'Ufficio, è irrilevante ai fini dell'applicazione delle norme sul 'Ricongiungimento' il fatto che il sito istituzionale della Regione sia privo di testata giornalistica registrata.

Nel caso in esame, l'Ufficio Stampa ha una struttura organizzativa con le caratteristiche professionali e continuative richieste dalla delibera sul 'Ricongiungimento'; inoltre, l'interessata ha documentato la propria attività con vari contratti a tempo pieno e determinato - tutti attestati da buste paga - con l'inquadramento di redattore senior e regolari versamenti all'Inpgi e alla Casagit.

- C.N. 17 marzo 2016 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso Maria Lucia Andria avverso delibera Ordine Sardegna 07.05.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-1-7 Retribuzioni riconosciute dalla Magistratura e non ancora erogate. Ammesso il 'Ricongiungimento'

La mancata erogazione materiale, da parte dell'editore, dei compensi maturati e riconosciuti con sentenza della magistratura non è ostativa all'iscrizione nel Registro dei praticanti in virtù del cd 'Ricongiungimento', quando è provato il possesso di tutti gli altri requisiti richiesti.

Il ricorrente, oltre ad allegare la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, che ha riconosciuto il diritto alla corresponsione dei compensi da parte dell'editore per un importo superiore al trattamento del praticante con meno di 12 mesi, previsto quale requisito dalla decisione sul 'Ricongiungimento', ha dimostrato di essere iscritto da più di cinque anni nell'Elenco Pubblicisti, con regolare iscrizione all'INPGI - gestione separata dal 2009, per cui la sua attività è equiparabile a quella di un operatore professionale dell'informazione.

- C.N. 17 maggio 2016 n. 41 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Accolti ricorsi Luca Clemente avverso delibera Ordine Campania 09.09.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-1-8 Interruzione del lavoro decisa dall'editore e dichiarazione di compiuta pratica

Il potere sostitutivo di cui all'art. 43 del regolamento di esecuzione della Legge professionale (D.P.R. 115/1965) può essere esercitato anche in presenza di un praticantato di fatto per somma di periodi di attività, purché si raggiunga complessivamente la quota di 18 mesi. Ciò soprattutto quando le interruzioni nel lavoro giornalistico, legate alla scadenza dei singoli contratti, dipendono da una scelta editoriale e, pertanto, non sono imputabili al giornalista.

Nel caso in esame, fatte salve le interruzioni dovute a causa di forza maggiore, l'in-

teressata raggiunge – e supera – la quota di 18 mesi di lavoro nell'ultimo triennio. È stato anche accertato che la ricorrente ha svolto, sotto la supervisione di giornalisti professionisti, un'attività riconducibile al praticantato giornalistico, nel rispetto dei criteri interpretativi stabiliti dal Consiglio Nazionale con decisione del 5 luglio 2002.

- C.N. 17 maggio 2016 n. 36 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Nadia Valeria Contino avverso delibera Ordine Lazio 10.02.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-1-9 Accertamento idoneità struttura redazionale e praticantato

Una struttura redazionale non può considerarsi precaria quando ha una concretezza di impostazione, dispone di adeguata dotazione tecnologica, è sul mercato da 5 anni e risponde ai criteri interpretativi dell'art. 34 della Legge professionale (decisione CNOG del 5 luglio 2002).

Ricorrendo queste condizioni, il praticante può partecipare all'attività di redazione nei suoi vari aspetti, seguire un percorso formativo completo ed acquisire il diritto a sostenere l'esame di idoneità professionale.

- C.N. 21 settembre 2016 n. 68 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Accolto ricorso Carlo Musilli avverso delibera Ordine Lazio 21.03.2016*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-1-10 Ricorso presentato fuori termine. È irricevibile

I ricorsi avverso le decisioni del Consiglio Regionale devono essere presentati entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 60, comma 1, della Legge n. 69/1963 – che ha natura perentoria, come espressamente stabilito dall'art. 59, comma 2, del D.P.R. 115/1965.

Pertanto, è irricevibile il ricorso avverso il diniego di iscrizione nel Registro praticanti presentato fuori termine.

- C.N. 16 marzo 2016 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Irricevibile ricorso Renata Palma avverso delibera Ordine Lazio 28.07.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-2 REGISTRO PRATICANTI 2015

II-1-2-1 Indispensabili 5 anni di iscrizione come pubblicitista per accedere al registro praticanti col 'ricongiungimento'

Il 18 dicembre 2013 il Consiglio Nazionale, avvertendo l'urgenza di garantire l'accesso al professionismo a quei giornalisti pubblicitisti che esercitano attività giornalistica in maniera prevalente e sono titolari di rapporti di sistematica collaborazione retribuita con periodici e quotidiani stampati, audiovisivi, telematici e uffici stampa, ha approvato la c.d. deliberazione sul "Ricongiungimento".

Questa delibera consente l'iscrizione al corso telematico di formazione di 40 ore attraverso la piattaforma elaborata dal Cnog che prevede una prova finale. Il superamento di tale prova costituisce titolo ai fini dell'iscrizione nel Registro dei Praticanti con decorrenza retroattiva di 18 mesi presso il Consiglio Regionale dell'Ordine di appartenenza.

Tra i requisiti richiesti per avvalersi del “Ricongiungimento” vi è quello dell’anzianità di iscrizione nell’elenco pubblicitari da almeno cinque anni all’atto della presentazione della domanda all’Ordine Regionale.

È stato perciò respinto il ricorso di una giornalista che, all’atto della presentazione della domanda, non aveva l’anzianità di iscrizione di 5 anni

- C.N. 25 marzo 2015 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Inammissibile ricorso Giuditta Mosca avverso delibera Ordine Molise 24.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-1-2-2 Prevalente attività giornalistica e regolare posizione contributiva consentono il “Ricongiungimento”

Per chiedere il ‘Ricongiungimento’, di cui alla delibera del C.N. 18.12.2013, è indispensabile, tra l’altro, dimostrare di avere svolto nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda attività giornalistica, di avere una posizione contributiva e di vivere in via prevalente di giornalismo.

Quando tale attività appare marginale rispetto ad altre e non copre l’intero quinquennio, la richiesta di “Ricongiungimento” non può essere ammessa.

Nel caso in esame, altre attività documentate dall’interessato (marketing, relazioni esterne, etc.) sono risultate prevalenti rispetto a quella giornalistica, per cui è stata confermata la delibera impugnata.

- C.N. 26 marzo 2015 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Respinto ricorso Bruno Caprioli avverso delibera Ordine Piemonte 01.09.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

II-1-2-3 Collaborazione per la stesura di libri e guide - Non abilita al praticantato giornalistico

Quando l’attività riconducibile alla professione giornalistica risulta irrilevante rispetto ad altre e non sono documentate né la continuità né la retribuzione minima richiesta dalla delibera del Consiglio Nazionale sul “Ricongiungimento”, la richiesta di iscrizione nel registro praticanti deve essere respinta.

Nel caso in esame il Consiglio Nazionale ha ribadito che non è riconducibile ad attività giornalistica la collaborazione per stesura di libri e guide, né costituisce prova di reddito da lavoro giornalistico il pagamento del contributo minimo, effettuato da tutti gli iscritti che intendono conservare una posizione previdenziale aperta.

- C.N. 12 maggio 2015 n. 61 - Pres. Franchina (V.Pr.) - Rel. Zaccaria
- *Respinto ricorso Barbara Carrer avverso delibera Ordine Veneto 27.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-2-4 Integrazione documentazione a corredo del ricorso. Ammessa.

L’integrazione della documentazione a sostegno delle argomentazioni svolte nel ricorso avverso il diniego dell’accesso al percorso del ricongiungimento è ammessa e, quindi, valutabile, sempreché sia riferita al periodo preso in esame in prima istanza.

Pertanto, se dall'esame della documentazione integrativa si ha la prova che la ricorrente aveva diritto ad avvalersi delle disposizioni contenute nella delibera del C.N. 18.12.2013, il ricorso deve essere accolto.

Nel caso in esame è stato provato lo svolgimento di attività giornalistica continuativa e a tempo pieno, attraverso comunicati stampa, monitoraggio dei media, rassegna stampa, etc. ed una retribuzione in linea con i criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale

- C.N. 9 luglio 2015 n. 80 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Accolto ricorso Caterina La Rosa avverso delibera Ordine Sicilia 21.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 24 settembre 2015 n. 92 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Accolto ricorso Alessandra Cori avverso delibera Ordine Lazio 05.11.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-2-5 Cancellazione dal registro dei praticanti. Obbligo di sentire l'interessato

È nulla la delibera adottata in violazione dell'art. 41 del Regolamento di attuazione della Legge ordinistica (D.P.R. n. 115/1965) che, al secondo comma, così recita: "Decorso un triennio di iscrizione nel registro, il Consiglio Regionale o interregionale, sentito l'interessato, delibera la cancellazione del praticante".

Trattandosi di una forma obbligatoria di contraddittorio prevista da una norma ad hoc, la mancata audizione dell'interessato non rappresenta una violazione meramente formale, bensì una illegittimità sostanziale che si riverbera sul provvedimento finale.

Pertanto, il Consiglio Nazionale ha accolto il ricorso presentato dall'interessata, annullando la decisione di prima istanza e restituendo gli atti al Consiglio Regionale, perché rinnovi il procedimento, ai sensi dell'art.24, comma 5, lettera a), del D.M. 3 dicembre 2014.

- C.N. 25 marzo 2015 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Accolto ricorso Daniela Gilda Abbrunzo avverso delibera Ordine Campania 11.12.2014 (annullamento con rinvio)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 4/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

CONFORME

- C.N. 25 marzo 2015 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Accolto ricorso Natale Cassano avverso delibera Ordine Campania 11.12.2014 (annullamento con rinvio)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 5/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

- C.N. 25 marzo 2015 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Accolto ricorso Barbara Fiorillo avverso delibera Ordine Campania 11.12.2014 (annullamento con rinvio)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 6/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)
- C.N. 25 marzo 2015 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Accolto ricorso Elisabetta Froncillo avverso delibera Ordine Campania 11.12.2014 (annullamento con rinvio)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 7/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)
- C.N. 25 marzo 2015 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Accolto ricorso Claudia Nanni avverso delibera Ordine Campania 11.12.2014 (annullamento con rinvio)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n.8/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

II-1-2-6 Mancata Regolarizzazione di un ricorso. Suoi effetti

Il ricorso avverso la cancellazione dal registro dei praticanti, che risulti incompleto dei contributi istruttori, deve essere regolarizzato entro i termini indicati nel sollecito formulato dall'Ufficio.

La mancata regolarizzazione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e rende quindi definitivo il provvedimento di cancellazione.

- C.N. 25 marzo 2015 n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Mario Aurilia delibera Ordine Campania 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 25 marzo 2015 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Walter Di Fiore delibera Ordine Campania 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-2-7 Ricorso per ritardata pronuncia del Consiglio Regionale (art. 40 del previgente Regolamento sulla trattazione dei ricorsi)

Ai sensi dell'art.40 del regolamento approvato con DD 18.7.2003 del Ministero della Giustizia, il soggetto che abbia presentato istanza di iscrizione all'Albo, al registro praticanti ed agli elenchi annessi, ha facoltà di ricorrere al Consiglio Nazionale quando siano trascorsi 60 giorni senza che il Consiglio Regionale abbia provveduto a deliberare o ad emettere un provvedimento istruttorio.

Se, nelle more della pronuncia da parte del Consiglio Nazionale, interviene la decisione di prima istanza, però il ricorso diventa improcedibile, ferma restando, per l'interessato, la facoltà di impugnare il provvedimento emesso dal Consiglio Regionale, se negativo rispetto all'istanza presentata.

- C.N. 20 gennaio 2015 n. 9 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Francesca Rana su mancata pronuncia Ordine Lazio*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 20 gennaio 2015 n. 94 e 95 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Improcedibili ricorsi Luca Clemente su mancata pronuncia Ordine Campania*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-2-8 È irricevibile il ricorso avverso diniego iscrizione registro praticanti presentato fuori termine

Ai sensi dell'art. 60, comma 1, della Legge n. 69/1963, il termine perentorio per la presentazione dei ricorsi al Consiglio Nazionale è fissato in trenta giorni, che decorrono dalla notifica della deliberazione di prima istanza.

Nel caso di impossibilità di consegna diretta da parte dell'Ufficiale giudiziario del provvedimento nelle mani dell'interessato, la notificazione si perfeziona per compiuta giacenza presso l'Ufficio Postale, decorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale è stata data notizia del deposito dell'atto, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 890/1982.

Questa data costituisce il dies a quo per il calcolo del termine di presentazione del ricorso.

Pertanto, il Consiglio Nazionale ha dichiarato irricevibile un ricorso avverso la mancata iscrizione nel Registro dei Praticanti presentato oltre il termine di 30 giorni fissato dalla legge.

- C.N. 22 settembre 2015 n. 87 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Irricevibile ricorso Paolo Corbi avverso delibera Ordine Lazio 5.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-1-3 REGISTRO PRATICANTI 2014

II-1-3-1 L'iscrizione nel registro praticanti decade dopo un triennio

I criteri stabiliti dagli artt. 34 (termine triennale perentorio di permanenza nel Registro dei Praticanti) e 46 (iscrizione) del D.P.R. 115/1965 si applicano anche al riconoscimento d'ufficio del praticantato, che consente al richiedente di acquisire con effetto retroattivo il requisito della iscrizione nel Registro dei Praticanti. Tale riconoscimento, però, è ammesso solo quando la richiesta dell'interessato riguardi un'attività in corso e sia comunque riferibile al triennio precedente. Infatti, non si può considerare utile un requisito, pur se maturato in passato, ma non più attuale al momento della presentazione della domanda.

Il ricorrente rivendicava invece un'attività di praticantato, conclusasi nel 1998, per cui il ricorso è stato respinto.

- C.N. 26 marzo 2014 n.8 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Massimo Manfredola avverso delibera Ordine Lazio 29.07.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-1-3-2 Praticantato di fatto e diritto all'iscrizione

In base all'orientamento consolidato del Consiglio Nazionale, si deve valutare in concreto l'attività svolta, anche al di là della tipologia del contratto sottoscritto, e riconoscere l'iscrizione nel registro praticanti quando si accerta la continuità e la natura del lavoro giornalistico.

Nel caso in esame, la ricorrente, pur risultando assunta con contratto di lavoro di 'istruttore amministrativo', ha dimostrato di avere svolto attività giornalistica e di aver versato i contributi alla gestione principale dell'INPGI. Ha infatti prestato la propria opera in una struttura redazionale idonea, avendo certificato il direttore che nell'Agenzia Giornalistica Quotidiana di Roma Capitale, registrata al Tribunale di Roma n. 6664/59 era presente un numero adeguato di giornalisti professionisti e pubblicisti.

- C.N. 14 maggio 2014 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Accolto ricorso M. Beatrice De Camillis avverso delibera Ordine Lazio 10.09.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 26 marzo 2014 n.5 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Silvia Sitari avverso delibera Ordine Lazio 18.03.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: Non conforme*

II-1-3-3 Idoneità della struttura redazionale e lavoro a tempo pieno. Si riconosce l'iscrizione

Si riconosce il diritto all'iscrizione nel registro dei praticanti quando si accerta che il ricorrente è inserito in modo organico ed a tempo pieno in una struttura redazionale adeguata sia per il numero di giornalisti professionisti che vi operano sia per la non precarietà dell'iniziativa editoriale e la concretezza della sua impostazione. Nell'accogliere il ricorso dell'interessato, il C.N. ha ribadito che l'aspirante professionista deve essere posto nelle condizioni di partecipare all'attività di redazione nei suoi molteplici aspetti e di svolgere pertanto un percorso formativo completo, con intervento dei superiori e di giornalisti esperti che gli diano una guida e un sussidio orientativo, correttivo e di istruzione tecnico-pratica.

- C.N. 8 ottobre 2014 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso Daniele Massimo Regard avverso delibera Ordine Lazio 31.01.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-3-4 'Ricongiungimento' attività di pubblicista e praticantato

Con provvedimento del 18 dicembre 2013 il Consiglio Nazionale ha deliberato di garantire l'accesso al professionismo ai giornalisti pubblicisti che esercitano attività giornalistica in maniera prevalente e sono titolari di rapporti di sistematica collaborazione retribuita con periodici e quotidiani stampati, audiovisivi, telematici e uffici stampa, consentendo agli stessi di presentare apposita istanza all'Ordine Regionale di appartenenza, entro il 31 dicembre 2016.

L'istruttoria svolta sul ricorso in esame, ha consentito di accertare che la ricorren-

te ha fornito prova documentale della molteplice attività svolta, che spazia nei più diversi settori, a conferma di un'attività giornalistica di carattere professionale e a tempo pieno che, anche sul piano retributivo, rispecchia i requisiti richiesti dal Consiglio.

Pertanto, è stato riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione al corso telematico di formazione attraverso la piattaforma elaborata dal Cnog e, in caso di superamento della prova finale, all'iscrizione nel Registro dei Praticanti con decorrenza retroattiva di 18 mesi.

- C.N. 8 ottobre 2014 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Accolto ricorso Sonia Di Stefano avverso delibera Ordine Sicilia 10.01.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-2 ELENCO PROFESSIONISTI

II-2-1 ELENCO PROFESSIONISTI 2016

II-2-1-1 Diritti acquisiti col praticantato di fatto

Un provvedimento di carattere giurisdizionale riferito a periodi precedenti ed adottato quando un soggetto, con attività successivamente svolta, ha già acquisito dei diritti, non può viziare con effetto caducante una delibera di iscrizione nell'Elenco Professionisti, ma deve essere considerato alla stregua di una invalidità viziante e, per ciò stesso, suscettibile di essere sanata.

In tal senso si è espresso il Consiglio Nazionale accogliendo il ricorso di un giornalista che, superata la prova di idoneità professionale, ha svolto regolare attività giornalistica in una struttura idonea in un periodo successivo a quello considerato nel decisum, con ciò acquisendo il diritto a conservare la qualificazione di giornalista professionista concretamente conseguita.

- C.N. 16 marzo 2016 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso Fabio Crisafi avverso delibera Ordine Sicilia 31.07.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

Decisione impugnata dinanzi all'A.G.

II-2-1-2 Il giornalista con 15 anni di anzianità non può essere cancellato dall'Albo

Ai sensi dell'art. 41 della legge professionale, chi è iscritto all'Albo da almeno 15 anni non può essere cancellato e pertanto è nulla la cancellazione che intervenga dopo il raggiungimento di tale requisito di anzianità. Tale principio vale anche nel caso in cui il procedimento di revisione sia stato avviato antecedentemente alla maturazione del requisito in parola, poiché nessuna norma prevede che l'avvio del procedimento di revisione sospenda la maturazione dell'anzianità di iscrizione all'Albo.

In conseguenza è stato accolto il ricorso avverso la cancellazione dall'Albo di una giornalista già iscritta come pubblicista dal 1982 e come professionista dal 1 febbraio 2001.

- C.N. 21 settembre 2016 n. 71 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Paola Scagliotti avverso delibera Ordine Piemonte 21.03.2016*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 14 dicembre 2016 n. 84 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Luigi Guelpa avverso delibera Ordine Piemonte 20.07.2016*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n.77/2016 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

II-2-1-3 Quando la sospensione dall'Albo è un atto dovuto

Una condanna definitiva con la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la stessa durata impone all'Ordine Regionale di adottare il provvedimento di 'sospensione' del giornalista dall'Albo per tutto il periodo dell'interdizione dai pubblici uffici (art. 39, comma 2, della Legge n. 69/1963).

Il provvedimento di sospensione infatti ha natura puramente esecutiva ed ha carattere vincolato, non essendovi margini di discrezionalità in capo al Consiglio Regionale dell'Ordine.

Nel ricorso veniva contestata la non conformità della disciplina ordinistica della sospensione cautelare con l'ordinamento dell'Unione Europea e veniva richiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Richiesta giudicata inammissibile in quanto il Consiglio Nazionale, organo con natura e funzioni amministrative, non può assumere poteri giurisdizionali.

- C.N. 13 luglio 2016 n. 58 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Respinto ricorso Augusto Minzolini avverso delibera Ordine Lazio 12.01.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-2-1-4 Mancata regolarizzazione del ricorso. La cancellazione diviene definitiva

Quando un ricorso è privo dei contributi istruttori, l'interessato ha facoltà di regolarizzarlo. Se però non vi provvede nemmeno dopo i solleciti dell'Ufficio, il ricorso è dichiarato improcedibile e la decisione impugnata (nel caso in esame la cancellazione dall'albo) diviene esecutiva.

- C.N. 17 maggio 2016 n. 37 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Improcedibile ricorso Natale Gurrado avverso delibera Ordine Lombardia 16.12.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-2-2 ELENCO PROFESSIONISTI 2015

II-2-2-1 Delibera di cancellazione nulla se fondata su un presupposto erroneo

La delibera di cancellazione dall'Albo, basata sul mancato riscontro da parte dell'interessata alla richiesta del Consiglio Regionale dell'Ordine di dimostrare di esercitare in modo continuativo l'attività professionale, deve essere annullata quando la giornalista fornisca prova del lavoro giornalistico svolto.

Nel ricorso l'interessata, oltre a motivare il mancato riscontro alla scheda di revisione col fatto di non averla mai ricevuta, ha prodotto ampia documentazione sull'attività espletata nel triennio oggetto di revisione: addetto stampa presso la Città di Torino, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, articoli pubblicati su TorinoClick, Agenzia quotidiana della Città di Torino e prove della retribuzione percepita. Pertanto, il ricorso è stato accolto e la giornalista è rimasta iscritta con l'anzianità pregressa.

- C.N. 12 maggio 2015 n. 60 - Pres. Franchina (V.Pres.) - Rel. Zaccaria
- *Accolto ricorso Antonella Gilpi avverso delibera Ordine Piemonte 26.01.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-2-3 ELENCO PROFESSIONISTI 2014

II-2-3-1 Delibera di cancellazione revocata. Il ricorso si archivia

Cessa la materia del contendere, con conseguente archiviazione del ricorso, quando il Consiglio Regionale, preso atto dell'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'iscritto, revoca il provvedimento di cancellazione adottato.

Nel caso in esame, il Consiglio Nazionale, preso atto della cessazione della materia del contendere e del ritiro dell'impugnativa da parte dell'interessata, ha dichiarato improcedibile il ricorso.

- C.N. 16 dicembre 2014 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Improcedibile per cessata materia del contendere – ricorso Elena De Feo avverso delibera Ordine Lazio 04.07.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3 ELENCO PUBBLICISTI

II-3-1 ELENCO PUBBLICISTI 2016

II-3-1-1 L'inattività professionale determina la cancellazione

In sede di revisione periodica, il giornalista pubblicitista deve provare che sussistono i requisiti della non occasionalità dell'attività giornalistica e della regolare retribuzione. Infatti, la richiesta di documentazione avvia un processo che si conclude con la cancellazione, quando nel periodo di riferimento viene accertata una inattività professionale.

Nel caso in esame, col ricorso avverso la cancellazione disposta dai primi giudici, il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno delle sue ragioni, limitandosi a rappresentare le notevoli difficoltà per lo svolgimento di attività giornalistica in un periodo di profonda crisi del settore. Né, invitato dalla Commissione Ricorsi a fornire ulteriori elementi che consentissero di esaminare la sua posizione, ha fatto pervenire alcun riscontro.

- C.N. 26 gennaio 2016 n. 1 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Claudio Marino avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-2 Si procede alla cancellazione nei casi di prestazioni giornalistiche gratuite

L'art. 35 della Legge professionale pone, tra le condizioni indispensabili per ottenere l'iscrizione nell'Elenco dei Pubblicisti, quella della regolare retribuzione. Tale requisito vale anche per conservare lo status di giornalista, per cui non possono essere addotte motivazioni di carattere solidaristico o volontaristico per giustificare la gratuità delle prestazioni.

E' stato quindi respinto il ricorso di un pubblicitista, il quale era stato cancellato perché in sede di revisione aveva dichiarato di aver svolto negli ultimi anni alcune collaborazioni giornalistiche, non retribuite, con testate locali online. Né ha fornito, a sostegno del ricorso avverso la decisione impugnata, ulteriori e diversi elementi di valutazione.

- C.N. 27 gennaio 2016 n.2 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Giorgio Muscio avverso delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 33/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

~

CONFORME

- C.N. 18 maggio 2016 n. 46 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Mariangela Pastore avverso delibera Ordine Sicilia 91.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-3 Il direttore - anche se editore e proprietario - deve documentare la retribuzione per l'attività giornalistica

Il fatto di essere anche proprietario ed editore della testata non preclude al direttore della stessa la permanenza nell'Albo, solo se dimostri che l'attività giornalistica svolta è stata regolarmente retribuita. Ciò, in quanto la stessa non può essere confusa con introiti diversi e deve essere scissa da ogni e qualsiasi altro ruolo.

In conseguenza è stato cancellato dall'Albo il pubblicista, direttore, il quale, in sede di revisione, per giustificare l'assenza di prove sulla retribuzione, aveva affermato che, per il ruolo ricoperto (anche proprietario ed editore) aveva ritenuto di non dover regolare anche l'aspetto retributivo riferito all'attività giornalistica.

- C.N. 27 gennaio 2016 n.3 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Antonio Rossini avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 28 gennaio 2016 n.5 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Respinto ricorso Giuseppe Passaniti avverso delibera Ordine Sicilia 16.01.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 36/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

Deliberazione impugnata dinanzi all'A.G.

- C.N. 13 luglio 2016 n.56 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Francesco Pellegrino avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-4 Amministratore pubblico e potenziale conflitto di interessi. Applicazione art. 41 L. 69/1963

La potenziale incompatibilità tra le notizie e gli argomenti trattabili da un amministratore pubblico e le funzioni amministrative svolte possono giustificare l'applicazione dell'art. 41 comma 1 della Legge n. 69/1963 anche per un consigliere comunale che, oltre a partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni, è stato delegato dal Sindaco a svolgere compiti propositivi e propulsivi in materia di Associazionismo, volontariato e immigrazione.

Il ricorrente, che era stato cancellato per inattività, oltre a documentare il numero delle riunioni di organi collegiali alle quali ha partecipato, ha dichiarato che, nel periodo oggetto della revisione, non poteva trattare da giornalista argomenti collegati alla carica pubblica ricoperta.

- C.N. 28 gennaio 2016 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Accolto ricorso Niki Bufo avverso delibera cancellazione Ordine Puglia 18.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 29/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

II-3-1-5 Comunicazione aziendale finalizzata al marketing. Non è attività giornalistica

Non ha natura giornalistica l'attività, peraltro certificata da un soggetto non iscritto all'Albo, che sia riconducibile alle pubbliche relazioni e alla comunicazione aziendale, nonché finalizzata al successo del marketing dell'azienda, della quale il pubblicitista sia anche socio.

In mancanza di mezzi di prova da esibire in sede di revisione, per dimostrare la non occasionalità di un impegno giornalistico, vengono pertanto meno le condizioni richieste dall'art. 35 della Legge professionale e si procede alla cancellazione dell'interessato.

- C.N. 28 gennaio 2016 n. 6 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Respinto ricorso Sara Tanzarella avverso delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-6 Retribuzione non riscossa ma formalmente garantita.

Deve restare iscritto nell'apposito Elenco il pubblicitista che, non avendo materialmente riscosso i compensi per attività giornalistica svolta, ne documenti la garanzia attraverso formale impegno dell'editore. Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale nell'accogliere il ricorso di un iscritto, che, cancellato per inattività professionale per assenza del requisito della retribuzione, ha dimostrato di vantare crediti formalmente garantiti dall'editore. Ciò, in quanto l'impegno assunto dal datore di lavoro integra i requisiti di permanenza nell'Elenco Pubblicisti dell'Albo, potendo essere considerato 'solenne promessa di pagamento' (ex art. 1988 c.c.) e anche 'prova scritta idonea' per la pronuncia di una ingiunzione giudiziale di pagamento (art. 634 c.p.c.).

- C.N. 28 gennaio 2016 n. 7 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso Vincenzo Aversa avverso delibera cancellazione Ordine Puglia 18.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n.67/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

~

CONFORME

- C.N. 17 marzo 2016 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Giuseppe Palella avverso delibera cancellazione Ordine Puglia 10.12.2014*

Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-1-7 Requisiti per la permanenza nell'Albo. Sussistenza

In sede di revisione periodica, il giornalista pubblicitista deve documentare la sussistenza dei requisiti di non occasionalità dell'attività giornalistica e la regolare retribuzione (artt. 1 e 35 della Legge n. 69/1963; art. 34 del D.P.R. 115/1965, documento di indirizzo del CNOG in materia di revisione dell'8 luglio 2014 e successive integrazioni).

Quando, nel ricorso avverso il provvedimento di cancellazione per inattività, l'interessato dimostra di svolgere attività giornalistica non occasionale e regolarmente retribuita, deve ritenersi provato il lavoro giornalistico idoneo alla permanenza nell'Elenco pubblicisti.

- C.N. 28 gennaio 2016 n. 8 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Giorgia Marino avverso delibera cancellazione Ordine Piemonte 02.12.2014*

• *Richiesta Commissione Ricorsi: Conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 62/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

~

CONFORME

- C.N. 21 settembre 2016 n. 66 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Massimo Piccolo avverso delibera cancellazione Ordine Sicilia 04.01.2016*

• *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n.49/2016 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

II-3-1-8 Attività giornalistica nell'Ufficio Stampa con diverso inquadramento giuridico

La questione dei profili organizzativi e strutturali relativi alla corretta costituzione e alla distinzione tra Ufficio Relazioni con il Pubblico e Ufficio Stampa, ai sensi della Legge n. 150/2000, riguarda l'organo amministrativo di vertice della struttura pubblica per cui, in sede di revisione dell'Elenco Pubblicisti, il diverso inquadramento giuridico non può incidere sull'attività svolta, che va valutata in base alla sua rilevanza sul piano ordinistico.

La ricorrente, dirigente dell'«Ufficio Relazioni con Pubblico» di un'azienda ospedaliera, in sede di impugnativa avverso la cancellazione dall'Albo, ha infatti dimostrato di essere anche responsabile di fatto dell'Ufficio stampa nonché delle pubblicazioni della redazione web ma era stata cancellata dall'Elenco pubblicisti.

- C.N. 28 gennaio 2016 n. 9 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Accolto ricorso Italia Di Marco avverso delibera cancellazione Ordine Piemonte 13.01.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: NON CONFORME*

II-3-1-9 Attività giornalistica occasionale ed assenza di retribuzione. Cancellazione dall'Albo.

Ai fini della permanenza nell'Albo è indispensabile documentare un'attività giornalistica non occasionale (art. 1 della Legge professionale) e regolarmente retribuita (art. 35 stessa Legge).

Pertanto, se si accerta che nel biennio oggetto di revisione la produzione giornalistica è stata esigua ed è avvenuta a titolo gratuito, ne consegue la cancellazione dell'interessato dall'Elenco Pubblicisti.

Il ricorrente, oltre a documentare una collaborazione «occasionale», non ha presen-

tato alcuna prova fornendo contrastanti motivazioni sulle ragioni della gratuità del suo lavoro.

- C.N. 28 gennaio 2016 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Graziana Urso avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 28 gennaio 2016 n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Micol Tortora avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 28 gennaio 2016 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Michele De Respinis avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 44/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)
Deliberazione impugnata dinanzi all'A.G.

- C.N. 13 luglio 2016 n. 61 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Respinto ricorso Nicola Paradiso avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 13 luglio 2016 n. 62 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Respinto ricorso Giovanni Puglisi avverso delibera Ordine Sicilia 30.05.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-10 Rivista edita da associazione culturale

L'applicazione dell'art. 41 della Legge n. 69/1963 non può prescindere dall'attuale contesto storico e dalla realtà economico-sociale del giornalismo. Pertanto, dinanzi alla genericità del concetto di inattività professionale, spetta agli organi preposti il compito di darne concreta specificazione.

Sulla base di tali criteri, il C.N. ha ritenuto valida, anche ai fini retributivi, la collaborazione prestata dalla ricorrente alla rivista edita da un'associazione culturale e ad associazioni benefiche (onlus, volontariato etc).

- C.N. 28 gennaio 2016 n. 13 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Gabriella Giannetto avverso delibera cancellazione Ordine Sicilia 19.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-11 Entità della retribuzione in una emittente radiofonica comunitaria impegnata nel sociale

I concetti di non occasionalità e di regolare retribuzione, specie in sede di revisione dell'Albo, devono essere valutati alla luce della crisi del settore editoriale, in base al documento votato dal Consiglio Nazionale l'8 luglio 2014.

Tali concetti vanno maggiormente considerati quando il giornalista dirige una

emittente radiofonica su base cooperativa, impegnata anche nel sociale con attività di formazione ed orientamento.

Il C.N ha quindi ritenuto congrua la retribuzione documentata dall'interessato attraverso idonei mezzi di prova ed ha accolto il ricorso.

- C.N. 21 settembre 2016 n. 67 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Paolo De Grazia avverso delibera Ordine Sicilia 17.12.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n.51/2016 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

II-3-1-12 Lavoro giornalistico, retribuzione e crisi dell'editoria

Con decisione del 14 maggio 2015, seguita a una precedente dell'8 luglio 2014, il Consiglio Nazionale ha preso atto del grave periodo di crisi dell'editoria e delle difficoltà economiche che hanno determinato un drastico cambiamento dello scenario dell'informazione nazionale indicando i requisiti di non occasionalità e di regolare retribuzione che devono caratterizzare, ai sensi del vigente ordinamento professionale, la figura del giornalista pubblicitario.

Sulla base di queste linee di indirizzo il Consiglio Nazionale ha valutato positivamente i mezzi di prova e l'entità della retribuzione, comprovati dalla ricorrente anche attraverso una documentazione integrativa, ed ha accolto il ricorso presentato avverso il provvedimento di cancellazione disposto dall'Ordine Regionale.

- C.N. 28 gennaio 2016 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Caterina Sartori avverso delibera cancellazione Ordine Sicilia 19.09.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 17 marzo 2016 n. 29 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Diego Vanini avverso delibera cancellazione Ordine Sicilia 19.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 13 luglio 2016 n. 57 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso Salvatore Di Vita avverso delibera cancellazione Ordine Sicilia 19.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 21 settembre 2016 n. 69 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Accolto ricorso Raffaella Pluchino avverso delibera cancellazione Ordine Sicilia 16.10.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n.39/2016 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

II-3-1-13 Vizi formali irrilevanti nell'atto impugnato se non c'è attività giornalistica

La mancata prova dello svolgimento di attività giornalistica e della relativa retribuzione, con la conseguenza della cancellazione dall'Albo, assorbe ogni contesta-

zione relativa ad eventuali vizi formali dell'atto impugnato, perché, in assenza di elementi sostanziali, il Consiglio Regionale dell'Ordine non avrebbe potuto adottare una delibera dal contenuto dispositivo differente rispetto a quello in concreto adottato (art. 21-octies della Legge n. 241/1990).

L'interessato, che aveva chiesto l'annullamento dell'atto impugnato per un vizio procedurale nella sua adozione, non aveva però documentato lo svolgimento di alcuna attività nel periodo sottoposto a revisione.

- C.N. 17 marzo 2016 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Respinto ricorso Mario Silletti avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*

Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 63/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-1-14 Attività di ricerca, articoli e compensi correlati

Non si dà luogo alla cancellazione del pubblicista che, impegnato in attività di ricerca, pubblica i risultati del suo lavoro su riviste scientifiche e dimostra che i compensi per gli articoli pubblicati sono strettamente collegati alla retribuzione per tale attività.

Nel caso in esame, il ricorrente, ricercatore scientifico negli Stati Uniti, ha prodotto documentazione attestante che una parte della propria attività lavorativa è identificabile con la pubblicazione su riviste.

- C.N. 17 marzo 2016 n. 30 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Francesco Ria avverso delibera cancellazione Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-15 Omesso riscontro alla scheda di revisione per cause di forza maggiore.

Quando il pubblicista cancellato dall'Albo per presunta inattività dimostra di non aver potuto restituire al Consiglio Regionale, debitamente compilata, la scheda di revisione per gravi motivi personali, il Consiglio Nazionale, in sede di esame del ricorso, può valutare la documentazione allegata allo stesso e, se riscontra la persistente continuità dell'impegno giornalistico, regolarmente retribuito, annullare il provvedimento di cancellazione dall'Albo disposto dal Consiglio Regionale.

- C.N. 17 marzo 2016 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Giuseppe Affinito avverso delibera cancellazione Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 18 maggio 2016 n.43 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Giuseppe Greco avverso delibera cancellazione Ordine Sicilia 16.10.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n.19/2016 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

- C.N. 13 luglio 2016 n. 55 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Accolto ricorso Giacomo Pisani avverso delibera cancellazione Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-16 Cessione diritti di autore collegata ad attività giornalistica

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti, può essere ammessa la retribuzione con la formula della cessione dei diritti di autore, quando le certificazioni retributive e fiscali sono collegate all'attività giornalistica.

Nell'accogliere il ricorso, il Consiglio Nazionale ha richiamato le linee guida già fissate, in base alle quali sono considerate valide ricevute di pagamento e relativi giustificativi fiscali, separati almeno anno per anno, senza ulteriori specificazioni ovvero differenziazioni.

- C.N. 17 marzo 2016 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Rosa Cambara avverso delibera Ordine Puglia 2.04.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-17 Le comunicazioni di servizio non hanno mediazione giornalistica

L'attività giornalistica - ossia la mediazione tra il fatto e la relativa conoscenza - si sostanzia nel contributo personale, connotato dalla sensibilità nell'interpretazione del fatto e dalla creatività nella sua rappresentazione.

Non costituisce, quindi, titolo per l'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti la presentazione, come mezzi di prova, di resoconti e comunicazioni su ricerca di posti di lavoro, perché le comunicazioni di servizio e quelle tecniche sono nettamente distinte dall'informazione giornalistica.

- C.N. 17 marzo 2016 n. 33 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Donatello Lorusso avverso delibera Ordine Puglia 09.06.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-1-18 Permanenza nell'Albo. Non ammesse forme alternative di retribuzione

Come da costante orientamento del Consiglio Nazionale, l'elemento della retribuzione riveste un ruolo fondamentale ai fini della permanenza nell'Albo dei Giornalisti, per cui il processo di revisione si conclude con la cancellazione quando, nel periodo di riferimento, viene accertata una inattività professionale per mancanza o insufficienza dei mezzi di prova o per assenza di retribuzione. A proposito di quest'ultimo aspetto, non sono ammesse 'forme alternative' di retribuzione come spese di pernottamento in albergo, inviti a pranzo, pagamento spese viaggio etc.

Pertanto, in assenza di uno dei requisiti richiesti dall'art. 35 della Legge professionale, si procede alla cancellazione del pubblicista.

- C.N. 17 marzo 2016 n. 34 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Respinto ricorso Heinrich Guggenberger avverso delibera Ordine Trentino A.A. 15.07.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-19 Produzione giornalistica e retribuzione adeguata danno diritto all'iscrizione

Si ha diritto all'iscrizione nell'Elenco dei Pubblicisti quando gli articoli allegati alla domanda, la dichiarazione a firma del direttore responsabile e le certificazioni retributive e fiscali rilasciate dall'editore in relazione ai singoli periodi della collaborazione forniscono prova certa dell'attività svolta nel biennio di riferimento.

- C.N. 18 maggio 2016 n. 42 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Marco Guerrera avverso delibera Ordine Sicilia 31.07.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2016 n. 83 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Giusi Francaviglia avverso delibera Ordine Sicilia 18.03.2016*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-20 Interventi in radio senza mediazione giornalistica. Si nega l'iscrizione

Dalla lettura congiunta dell'art. 35 della Legge n. 69/1963 e dell'art. 34 del D.P.R. 115/1965 con l'art. 1 della Legge professionale, si desume che requisito essenziale per l'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti è la non occasionalità della prestazione giornalistica, oltre che la regolare retribuzione.

Non rientra in tale fattispecie, e quindi non consente l'iscrizione all'Albo, un'attività di comunicazione di servizio, costituita da mera conduzione in radio con brevi interventi tesi ad intrattenere gli ascoltatori.

- C.N. 18 maggio 2016 n. 44 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Respinto ricorso Luigi Samuelli avverso delibera Ordine Puglia 21.09.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Decisione impugnata dinanzi all'A.G

II-3-1-21 Mezzi di prova ammessi solo se riferiti al biennio precedente

L'art. 34 del D.P.R. 115/1965 precisa che la documentazione di cui all'art. 35 della L. n. 69/1963 deve contenere elementi circa l'effettivo svolgimento dell'attività giornalistica nell'ultimo biennio, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti. In particolare, la precisazione del biennio come ultimo pone una relazione temporale tra il suo compimento e la presentazione della domanda (Cassazione, sent. 6.10.1970). Ciò anche in base alla lettura congiunta dell'art. 35 della Legge n. 69/1963 e dell'art. 34 del D.P.R. 115/1965 con l'art. 1 della legge professionale con la quale si indicano i pubblicisti "...coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita...". E perciò evidente come il termine "svolgono" stabilisce che l'attività deve essere attuale al momento della presentazione della domanda. È stato perciò respinto il ricorso per il riconoscimento di attività giornalistica conclusasi oltre un anno prima della presentazione della domanda.

- C.N. 18 maggio 2016 n. 45 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Respinto ricorso Massimiliano Sfregola avverso delibera Ordine Lazio 05.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-22 Provvedimento di cancellazione valido con meno di 15 anni di anzianità

Chi è iscritto nell'Elenco Pubblicisti da almeno 15 anni non può essere cancellato per inattività ed il calcolo dell'anzianità decorre dalla data di adozione del provvedimento impugnato. Pertanto, se alla data della decisione del Consiglio Regionale l'interessato ha un'anzianità di iscrizione inferiore a 15 anni, il provvedimento con cui si dispone la cancellazione è valido.

Nel caso in esame, il ricorrente rivendicava un periodo di iscrizione precedente, reso però nullo da altro – definitivo - provvedimento di cancellazione, al quale era seguita, qualche anno dopo, una nuova iscrizione. Quindi, proprio da tale ultima iscrizione deve decorrere il conteggio dell'effettiva anzianità maturata.

- C.N. 13 luglio 2016 n. 54 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Maurizio La Micela avverso delibera Ordine Sicilia 16.12.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- Decisione impugnata dinanzi all'A.G.

II-3-1-23 Attività di critico cinematografico non certificata dal direttore e non retribuita. Cancellazione dall'Albo.

Si configura come inattività professionale un lavoro genericamente indicato di 'critico cinematografico' quando non si forniscono prove di tale attività, manca la certificazione del direttore responsabile e si dichiara che lo svolgimento sia avvenuto a titolo gratuito.

In questi casi la cancellazione del pubblicista è un atto dovuto.

- C.N. 13 luglio 2016 n. 63 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Respinto ricorso Francesco Puma avverso delibera Ordine Sicilia 13.1.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 40/2016 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

II-3-1-24 L'attività di comunicazione non abilita alla permanenza nell'Albo.

L'attività di comunicazione per un'azienda commerciale non può essere confusa con quella giornalistica che ha altre caratteristiche, finalità e modalità di svolgimento. Pertanto, in base alle disposizioni dell'art. 35 della Legge professionale, è cancellato per inattività il pubblicista che documenta come attività prevalente quella di comunicazione assieme ad altra, comunque marginale e non comprovata con idonei mezzi di prova, di una collaborazione di addetto stampa della stessa azienda.

- C.N. 21 settembre 2016 n. 65 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Respinto ricorso Massimo Anedda avverso delibera Ordine Piemonte 24.03.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-1-25 Conduzione di programmi e lavoro redazionale

Non possono essere considerati come interruzione dell'attività giornalistica alcuni periodi dell'anno in cui il conduttore di programmi televisivi non compare in vi-

deo, ma è impegnato nel lavoro redazionale, con elaborazione di testi e programmazione delle trasmissioni.

Acquisite prove documentali e testimonianze circa la completezza e continuità del lavoro svolto dall'interessato, il ricorso avverso il rigetto della domanda di iscrizione è stato accolto.

- C.N. 21 settembre 2016 n. 70 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Roberto Rosso avverso delibera Ordine Piemonte 09.09.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-26 Quando le informazioni meteo hanno mediazione giornalistica

Le informazioni meteorologiche consentono l'iscrizione all'Albo quando non si limitano a semplici comunicazioni di servizio, ma sono frutto di mediazione giornalistica.

Nel caso in esame, è stato accertato che nell'attività del ricorrente vi era un approfondimento delle notizie meteo attraverso le notazioni astronomiche, l'analisi di elementi statistici relativi alle temperature e di dati pluviometrici, oltre al confronto dei fenomeni meteorologici locali con quelli di livello nazionale e mondiale.

- C.N. 21 settembre 2016 n. 72 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso Francesco Costante avverso delibera Ordine Puglia 18.01.2016*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-1-27 Articoli non firmati per scelta editoriale - Ammessi

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti è ammessa anche la presentazione di articoli non firmati.

Se i mezzi di prova di una delle testate a cui si collabora, sono tutti privi della firma dell'autore devono essere comunque valutati quando, attraverso la dichiarazione del direttore responsabile, si accerta che la mancanza della firma è stata determinata da una precisa scelta editoriale.

- C.N. 21 settembre 2016 n. 73 - Pres. Iacopino - Rel. Lorusso
- *Accolto ricorso Federica Abatelli avverso delibera Ordine Lazio 12.01.2016*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-28 Collaborazione giornalistica in una testata registrata al solo R.O.C.

L'iscrizione al solo R.O.C. ovvero la possibilità di non registrare la testata online, ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 63/2012, non consente all'editore di creare forme di collaborazione che, eludendo la Legge Professionale, creino situazioni di abusivismo e ne alimentino lo sfruttamento.

Ai fini ordinistici infatti rileva esclusivamente il fatto che la collaborazione giornalistica sia connotata da mediazione giornalistica e presenti le caratteristiche di non occasionalità e di regolare retribuzione richieste dal vigente ordinamento professionale.

Pertanto, accertato che l'attività svolta dal ricorrente presentava le suddette caratteristiche e che i requisiti di iscrizione sono stati certificati dal direttore responsa-

bile, giornalista, la mancanza di registrazione della testata presso il Tribunale – dovuta ad una scelta editoriale - non può essere causa ostativa all'iscrizione all'Albo.

- C.N. 21 settembre 2016 n. 74 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Accolto ricorso Thomas Lamarca avverso delibera Ordine Puglia 09.06.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

~

CONFORME

- C.N. 21 settembre 2016 n. 76 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Giuseppina Montedoro avverso delibera Ordine Puglia 30.06.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

II-3-1-29 È sanabile una incompleta compilazione della scheda di revisione

Una erronea e superficiale compilazione della scheda di revisione, che induce il Consiglio Regionale a disporre la cancellazione dall'Albo, può essere sanata da una più completa e precisa illustrazione del lavoro giornalistico svolto, quando si dimostra che, da parte dell'interessato, vi è stata buona fede.

Una publicista, infatti, aveva compilato frettolosamente la scheda di revisione, inducendo il Consiglio Regionale a deliberare la sua cancellazione. In sede di ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale, ha presentato idonei mezzi di prova da cui risulta la persistente attività giornalistica, regolarmente retribuita.

- C.N. 21 settembre 2016 n. 75 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Francesca Maggiulli avverso delibera cancellazione Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-30 Retribuzione conglobata nello stipendio per attività correlata

La retribuzione per attività giornalistica deve essere validamente documentata. La stessa, comunque, può essere conglobata nello stipendio solo quando è indubbia la reciproca integrazione tra l'attività del Centro che edita la testata e quella di direttore del periodico.

Nell'accogliere il ricorso avverso la cancellazione dall'Albo, il Consiglio Nazionale ha rilevato che i temi dell'attività pubblicitaria dell'interessato erano correlati ai progetti che curava in qualità di direttore del Centro. Lo stretto collegamento tra queste attività consente, quindi, di ritenere valida la retribuzione esibita ai fini della permanenza nell'Albo, malgrado l'incorporazione in quella di direttore.

- C.N. 15 novembre 2016 n. 78 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Paolo Manocchio avverso delibera cancellazione Ordine Sicilia 22.01.2016*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-31 Compensi liquidati in data successiva alla revisione dell'Albo

L'inattività professionale di cui all'art. 41 della Legge n. 69/1963 ha natura di clausola generale e, pertanto, la sua applicazione non può essere disgiunta dall'attuale

contesto storico e socio-economico in considerazione della crisi del settore editoriale, fattore che influisce sulla tipologia e sulle modalità di svolgimento delle collaborazioni giornalistiche.

Pertanto, può ritenersi valida, ai fini della permanenza nell'Albo, la riscossione di compensi in una data successiva all'avvio della revisione, se è comprovata da idonei documenti fiscali e se il ritardo è stato causato da problemi editoriali.

- C.N. 15 novembre 2016 n. 80 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Marco Manzella avverso delibera cancellazione Ordine Sicilia 13.11.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2016 n.81 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Andrea Cuscona avverso delibera cancellazione Ordine Sicilia 17.12.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n.52/2016 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

II-3-1-32 Validità della documentazione integrativa allegata al ricorso

È ammessa, in sede di gravame, la produzione di prove integrative relativamente all'attività svolta nel biennio precedente la domanda di iscrizione nell'Elenco pubblicitari, che non figuravano nella documentazione sottoposta all'esame del Consiglio Regionale.

Nel caso specifico, il Consiglio Nazionale, verificata la validità dei mezzi di prova integrativi (elaborati scritti e registrazioni sonore) ed avuta conferma da una dichiarazione del direttore responsabile, ha annullato la decisione di rigetto dell'istanza adottata dal Consiglio Regionale.

- C.N. 15 novembre 2016 n. 82 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Anselmo Greco avverso delibera Ordine Sicilia 19.02.2016*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 14 dicembre 2016 n. 85 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Accolto ricorso Raffaele Fischetto avverso delibera Ordine Lazio 20.05.2016*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-33 Funzionario di un Comune e collaborazione al sito web

Ha diritto all'iscrizione nell'Elenco dei Pubblicisti il funzionario di un Comune addetto al Settore Cultura che, oltre a scrivere non occasionalmente articoli per il sito dell'Ente, registrato come testata giornalistica, comprovi che parte della retribuzione percepita è riferita all'impegno profuso nelle attività redazionali.

Esaminate le prove documentali e la dichiarazione integrativa sottoscritta dal dirigente del Settore, giornalista pubblicitaria-direttore responsabile del sito, l'istanza di iscrizione all'Albo è stata accolta.

- C.N. 14 dicembre 2016 n. 86 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso Mauro Gaggero avverso delibera Ordine Liguria 30.06.2016*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-34 Attività giornalistica non occasionale e regolare retribuzione. Elementi inscindibili

La disposizione dell'art. 35 della Legge professionale pone come condizione per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo sia la non occasionalità dell'attività giornalistica sia la regolarità della retribuzione.

Pertanto, non si presta a rilievi la decisione del Consiglio Regionale di cancellare un pubblicitista che, da una parte, aveva svolto attività giornalistica per una testata on line, ma a titolo gratuito e, dall'altra, era stato regolarmente retribuito per un lavoro di tipo giornalistico sull'house organ, non registrato in Tribunale, di una casa farmaceutica.

- C.N. 14 dicembre 2016 n. 87 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Respinto ricorso Alessandro Tavilla avverso delibera Ordine Sicilia 11.09.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

II-3-1-35 Attività giornalistica e ruolo nella struttura editoriale

Il componente del Consiglio Direttivo di un'Associazione culturale, editrice di fatto di un giornale on line, ha diritto all'iscrizione nell'Elenco Pubblicitisti se esibisce idonei mezzi di prova e documenta di aver regolarmente percepito dei compensi per tale attività.

Nel caso in esame, il ricorrente ha esibito 100 articoli, riferiti al biennio precedente con regolare attestato del direttore responsabile e prova della avvenuta retribuzione mediante bonifico bancario.

- C.N. 14 dicembre 2016 n. 88 - Pres. Iacopino - Rel. Sansoni
- *Accolto ricorso Sergio Leonardi avverso delibera Ordine Sicilia 18.03.2016*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

CONFORME

- C.N. 14 dicembre 2016 n. 89 - Pres. Iacopino - Rel. Lorusso
- *Accolto ricorso Maria Teresa La Via avverso delibera Ordine Sicilia 18.03.2016*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Casi nei quali il ricorso è dichiarato improcedibile

A) Cessata materia del contendere

Se il Consiglio Regionale dell'Ordine, organo di prima istanza, rivede la propria decisione, revocando la delibera precedentemente adottata, viene a cessare la materia del contendere.

In conseguenza, il ricorso pendente davanti al Consiglio Nazionale deve essere dichiarato improcedibile.

- C.N. 16 marzo 2015 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Improcedibile ricorso Lidano Grassucci avverso delibera Ordine Lazio 28.07.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 18 maggio 2016 n. 47 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Improcedibile ricorso Antonio Mastrapasqua avverso delibera Ordine Lazio 16.11.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 15 novembre 2016 n. 79 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Improcedibile ricorso Maria Pia Cirillo avverso delibera Ordine Abruzzo 24.02.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

B) Mancata regolarizzazione

Un ricorso può essere esaminato dal Consiglio Nazionale solo se, oltre ad essere redatto secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento, è accompagnato dai prescritti contributi istruttori.

Nel caso in esame ed in quello 'conforme' di seguito riportato, era stato presentato ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dall'Elenco Pubblicisti adottato in prima istanza ma, anche dopo i solleciti dell'Ufficio, l'interessato non ha provveduto alla regolarizzazione, con ciò non coltivando l'istanza di gravame rivolta al Consiglio Nazionale. Da qui la decisione di improcedibilità e la conseguente esecutività del provvedimento impugnato.

- C.N. 16 marzo 2016 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Improcedibile ricorso Franco Marulli avverso delibera Ordine Abruzzo 20.05.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 16 marzo 2016 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Improcedibile ricorso Filiberto Signorile avverso delibera Ordine Lazio 28.09.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

C) Rinunzia

Quando il ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso, lo stesso viene dichiarato improcedibile ed il provvedimento impugnato diviene definitivo.

- C.N. 13 luglio 2016 n. 53 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Improcedibile ricorso Marisa L'Assainato avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2 ELENCO PUBBLICISTI 2015**II-3-2-1 Prove di retribuzione in un'unica soluzione al termine del biennio. Non ammesse**

Nel documento di indirizzo per l'iscrizione all'Elenco Pubblicisti (approvato con decisione del 14 maggio 2014) il Consiglio Nazionale ha ribadito che, nelle richieste di iscrizione all'Elenco Pubblicisti, a corredo della dichiarazione sui compensi

percepiti, devono essere presentate ricevute di pagamento e relativi giustificativi fiscali, separati almeno anno per anno. Non sono quindi ammesse prove di versamenti effettuati al termine del biennio prima della presentazione della domanda. In conseguenza, l'aspirante pubblicista non può dimostrare l'avvenuto pagamento di somme a suo favore con dichiarazioni scritte unilaterali, prive di valore probatorio. Nel caso in esame, il ricorrente aveva prodotto documenti denominati entrambi 'attestazione', riferiti all'intero biennio e non invece ai singoli anni (o frazioni di anno) affermando di avere applicato la ritenuta d'acconto.

Tali "attestazioni" non recavano la firma dell'editore, ma erano state rese - in modo unilaterale - dall'interessato su carta semplice e senza fare alcun richiamo al D.P.R. 445/2000 in materia di autocertificazioni ed alla vigente normativa fiscale (D.P.R. 600/1973).

Pertanto, il ricorso è stato respinto.

- C.N. 26 marzo 2015 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Respinto ricorso Giuseppe Brescia avverso delibera Ordine Puglia 03.06.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-2 Mancata indicazione delle date dei mezzi di prova ed indeterminata retribuzione. Si nega l'iscrizione

Quando i mezzi di prova presentati, peraltro in numero esiguo, non hanno data certa, provenendo da un'unica stampa delle pagine online, fatta nello stesso giorno, il Consiglio Regionale non può valutare la sussistenza della loro 'non occasionalità' nel biennio. Inoltre, quando non è determinabile il rapporto tra i compensi percepiti per il lavoro giornalistico e quelli collegati ad altre attività, non risulta provato il requisito di regolare retribuzione, richiesto dalla legge ordinistica ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti.

In conseguenza, l'istanza deve essere respinta.

- C.N. 26 marzo 2015 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Stefano M. Accetta avverso delibera Ordine Sicilia 28.03.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-3 Obbligo di indicare i precedenti penali nella domanda di iscrizione

Chi richiede l'iscrizione nell'elenco Pubblicisti ha l'obbligo di riportare, nella domanda, tutte le indicazioni relative al suo status, compresi eventuali precedenti penali, ai fini delle valutazioni e decisioni che il Consiglio Regionale deve effettuare in applicazione dell'art. 31 della Legge professionale, richiamato dal successivo art. 34. Ciò perché il Consiglio Regionale deve vagliare tutte le circostanze rappresentate dall'interessato successivamente alla condanna, prima di pronunciarsi sulla richiesta di iscrizione.

Il Consiglio ha rilevato che, già all'atto della richiesta di iscrizione nell'Elenco Pubblicisti, dichiarando di non avere riportato condanne penali, l'interessato è venuto meno al dovere della verità sostanziale dei fatti, richiamata dall'art. 2 della legge professionale.

Il ricorso è stato respinto anche per l'inadeguatezza dei mezzi di prova presentati.

- C.N. 24 settembre 2015 n. ... - Pres. Iacopino - Rel. Borra

- *Respinto ricorso avverso delibera Ordine Marche X X X*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-4 Biennio incompleto per licenziamento annullato dalla Magistratura

Il biennio di attività da valutare ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti deve intendersi completato quando vi sia stata una interruzione determinata dal licenziamento da parte dell'editore, poi dichiarato nullo con sentenza della magistratura, che ha disposto la reintegrazione dell'interessata nel posto di lavoro e la liquidazione di una indennità risarcitoria.

Il Consiglio Nazionale ha quindi ritenuto che la sentenza copra tutto il periodo interrottivo, considerato privo di prova dal Consiglio Regionale, e che nel provvedimento medesimo si stabilisca, in conformità alla fictio iuris tipica della tutela reale, che il rapporto con l'emittente non si sia mai estinto.

- C.N. 24 settembre 2015 n. 93 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Alessandra Abatemattei avverso delibera Ordine Puglia 09.03.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

II-3-2-5 Revisione dell'albo - Mancato riscontro alla scheda di revisione per cause di forza maggiore

Quando si dimostra di non aver potuto riscontrare la richiesta di notizie sulla persistente attività giornalistica, nel quadro della revisione dell'Albo, il Consiglio Nazionale, esaminando il ricorso, può valutare la documentazione allegata e, se riscontra che l'interessato continua a svolgere attività giornalistica, annullare il provvedimento di cancellazione disposto in prima istanza.

È il caso di un pubblicista il quale non aveva potuto fornire all'Ordine Regionale le notizie richieste ai fini della revisione, per disguidi postali legati all'alluvione del Lago d'Orta che nel novembre 2014 aveva colpito la Città di Omegna, dove risiede.

- C.N. 12 maggio 2015 n. 59 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Di Silvestre
- *Accolto ricorso Daniele Piovera avverso delibera Ordine Piemonte 11.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 59/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

CONFORME

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 106 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Di Silvestre
- *Accolto ricorso Luigina Moretti avverso delibera Ordine Piemonte 20.05.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-6 I regolamenti approvati dal Consiglio Regionale in materia di iscrizione sono vincolanti

È legittimo il diniego di iscrizione nell'Elenco Pubblicisti quando l'istanza non risponde ai requisiti minimi richiesti dal Consiglio Regionale.

Nella fattispecie, ai fini della 'regolare retribuzione', il Consiglio del Trentino Alto Adige chiede di fornire la prova di aver percepito nel biennio una somma non

inferiore ad € 1200 per collaborazioni a quotidiani, testate on line, etc ed € 800 per collaborazioni a periodici.

L'interessato aveva invece documentato una retribuzione di gran lunga inferiore, peraltro corrisposta in unica soluzione ed in data successiva alla presentazione della domanda.

- C.N. 9 luglio 2015 n. 81 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Corrado Ceschinelli avverso delibera Ordine Trentino A. A. 20.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-7 L'attività giornalistica deve essere certificata da un iscritto all'Albo

In base agli art. 35 della Legge professionale e all'art. 34 del Regolamento di attuazione, l'attestazione del direttore relativa alla collaborazione biennale, necessaria ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Pubblicitisti, può essere rilasciata solo da un iscritto all'Albo, pubblicitista o professionista, in quanto il direttore deve certificare la natura giornalistica della documentazione posta a corredo dell'istanza di iscrizione.

Pertanto, quando l'attività documentata è stata svolta prevalentemente come portavoce di un esponente politico ed è stata attestata dal responsabile locale del Partito, non iscritto all'Albo, il ricorso non può essere accolto.

- C.N. 9 luglio 2015 n. 82 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Giovanni Costantini avverso delibera Ordine Puglia 18.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 2/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

II-3-2-8 L'attività giornalistica esigua svolta anche a titolo gratuito determina la cancellazione dall'Albo.

Ai fini della permanenza nell'Albo è indispensabile documentare un'attività giornalistica non occasionale (art. 1 della Legge professionale) e regolarmente retribuita (art. 35 stessa Legge).

Pertanto, se si accerta che nel biennio oggetto di revisione la produzione giornalistica è stata esigua e, per ammissione dello stesso ricorrente, è avvenuta a titolo gratuito, si procede alla cancellazione dall'Elenco Pubblicitisti.

- C.N. 15 dicembre 2015 n. 96 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Respinto ricorso Antonio Martino avverso delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 70/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

~

CONFORME

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 110 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Respinto ricorso Paola Bisconti avverso delibera Ordine Puglia 18.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n.69/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

- C.N. 15 dicembre 2015 n. 114 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Mario V. Di Gregorio avverso delibera Ordine Puglia 01.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 23/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

II-3-2-9 Direzione di una testata a titolo gratuito. Non è ammessa

Ai fini della permanenza nell'Albo, il fatto di essere direttore responsabile di una testata non esime dall'obbligo di documentare la produzione giornalistica e di fornire la prova della regolare retribuzione.

Nel caso in esame, l'interessato, oltre a presentare un esiguo numero di articoli, ha anche dichiarato di non percepire alcun compenso, quale direttore della testata.

- C.N. 15 dicembre 2015 n. 97 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Respinto ricorso Fabio De Pascale avverso delibera Ordine Puglia 18.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 32/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

~

CONFORME

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 107 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Respinto ricorso Vittorio Polito avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 32/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

II-3-2-10 Sindaco e direttore del bollettino comunale

Quando un publicista non riscontra la richiesta di revisione dell'Albo e nel ricorso avverso la cancellazione disposta dal Consiglio Regionale documenta una situazione, da approfondire in loco, il provvedimento di cancellazione viene annullato e rinviato ai primi giudici perché rinnovino il procedimento.

La ricorrente aveva giustificato la mancata compilazione della scheda di revisione adducendo gravi problemi familiari, dichiarando comunque di aver proseguito negli ultimi tre anni l'attività di giornalista publicista quale direttore del periodico comunale Dormelletto Notizie dal 2009 al 2013, regolarmente registrato presso il Tribunale di Verbania, di cui ha allegato tre copie. Ha affermato, inoltre, che, essendo Sindaco del medesimo Comune, in base all'art. 41, comma 2, della Legge professionale, non avrebbe dovuto essere assoggettato a revisione il periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche.

Il Consiglio Nazionale, in considerazione del fatto che il Consiglio dell'Ordine del Piemonte non ha potuto esaminare e valutare la documentazione prodotta dalla ricorrente in sede di gravame, anche con riferimento all'art. 41, comma 2, della Legge n. 69/1963, ha accolto il ricorso, annullando la decisione di prima istanza e restituendo gli atti al Consiglio dell'Ordine del Piemonte affinché rinnovi il procedimento.

- C.N. 15 dicembre 2015 n. 98 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese

- *Ricorso Lorena Vedovato avverso delibera Ordine Piemonte 11.12.2014 - Annullamento con rinvio*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: NON conforme*
(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 43/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

II-3-2-11 Ricorso privo di prove e riscontri - Si respinge

La richiesta di documentazione da parte del Consiglio Regionale avvia un processo di revisione che si conclude con la cancellazione dell'iscritto quando, per il periodo di riferimento, viene accertata una inattività professionale oppure l'interessato non trasmette i richiesti mezzi di prova.

Nel caso in esame, il ricorso si limitava a lamentare un presunto errore di notifica della decisione di prima istanza, senza l'allegazione di prove dello svolgimento di attività giornalistica.

La Commissione istruttoria ha invitato l'interessato a documentare l'attività giornalistica e la relativa retribuzione, ma tale richiesta è rimasta inevasa.

Non essendo stata prodotta dal ricorrente alcuna documentazione utile a provare i requisiti di permanenza nell'Albo, il ricorso è stato respinto.

- C.N. 15 dicembre 2015 n. 99 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Respinto ricorso Alfonso Domenico Gurrieri avverso delibera Ordine Sicilia 13.02.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 66/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

~

CONFORME

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 105 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Respinto ricorso Gabriele Vergallo avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 71/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

II-3-2-12 Totale mancanza dei mezzi di prova

In sede di revisione periodica, il giornalista pubblicista deve documentare la sussistenza dei requisiti di non occasionalità dell'attività giornalistica e la regolare retribuzione (artt. 1 e 35 della Legge n. 69/1963; art. 34 del D.P.R. 115/1965, documento di indirizzo del CNOG in materia di revisione dell'8 luglio 2014 e successive integrazioni).

Quando il periodo sottoposto a revisione risulta sfornito di prova sotto il profilo retributivo e non è provata una produzione giornalistica che consenta di provare la non occasionalità dell'attività svolta, si procede alla cancellazione dall'Albo dell'interessato.

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 111 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Respinto ricorso Letterio Munafò avverso delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 38/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

**CONFORME**

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 108 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
 - *Respinto ricorso Giovanni Zeverino avverso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme (Nel caso in esame, il CN ha rilevato che l'essere stato per alcuni anni all'estero senza potere svolgere alcuna attività giornalistica non è motivo valido per restare iscritti nell'elenco pubblicisti)*
- (in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 68/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 113 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
 - *Respinto ricorso Domenico Lombardo avverso delibera Ordine Sicilia 23.04.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- (in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 90/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

II-3-2-13 Requisiti per la permanenza nell'Albo

Quando, dall'esame del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione per inattività, si evince che l'interessato svolge attività giornalistica continuativa e regolarmente retribuita, devono ritenersi accertati i requisiti utili alla permanenza nell'Elenco Pubblicisti.

Nella fattispecie, l'interessato, direttore ed editore di una testata, nonché direttore di un'emittente televisiva, ha documentato la regolare documentazione percepita e l'attività svolta con servizi, interviste, rassegne stampa e conduzione di TG, anche mediante supporti digitali.

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 100 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
 - *Accolto ricorso Leonardo Gianfrate avverso delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- (in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 21/2015 il C.N. aveva concesso la sospensione sull'atto impugnato)

II-3-2-14 La volontaria rinuncia alla retribuzione è irrilevante ai fini della permanenza nell'Albo

La legge ordinistica prescrive che l'attività giornalistica debba essere regolarmente retribuita, per cui, nel rapporto fra attività giornalistica e retribuzione, non possono essere accampate motivazioni di carattere volontaristico, ideologico o solidaristico. Né è possibile motivare l'assenza di retribuzione col fatto di avervi rinunciato volontariamente.

Pertanto, mancando una regolare retribuzione, viene meno uno dei due requisiti richiesti dalla Legge professionale per la permanenza nell'Albo.

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 101 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Emanuele Faccilongo avverso delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-15 Natura giornalistica dei mezzi di prova condizione per la permanenza nell'Albo

Anche in sede di revisione dell'albo, si deve dimostrare che il prodotto della prestazione lavorativa ha carattere giornalistico. Quando invece i servizi realizzati per un service - senza, peraltro, fornire la prova che sono stati mandati in onda - presentano in prevalenza carattere pubblicitario ovvero publiregionale, vengono meno le condizioni per restare iscritti nell'Elenco Pubblicisti.

Pertanto, ritenuti i validi i rilievi formulati dai primi giudici circa la natura occasionale e promozionale dell'attività, la mancanza di testata giornalistica e la generica documentazione dei compensi, il ricorso è stato respinto.

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 102 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Silvia Prandi avverso delibera Ordine Veneto 08.05.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-16 L'attività giornalistica prestata per un parlamentare non è assimilabile a quella di Ufficio Stampa

Il lavoro giornalistico prestato per un parlamentare non configura attività giornalistica in quanto non è assimilabile al lavoro di un Ufficio Stampa che, ai sensi della Legge n. 150/2000, deve essere formalmente costituito da una Pubblica Amministrazione e non da un singolo parlamentare.

Il Consiglio Nazionale, nell'esaminare il ricorso in questione, ha osservato, tra l'altro, che il contratto di lavoro a progetto esibito è riconducibile ad un'attività di assistenza amministrativa piuttosto che ad attività giornalistica.

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 103 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Respinto ricorso Luigi De Leo avverso delibera Ordine Puglia 08.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 21/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

II-3-2-17 L'ufficio stampa provinciale di un partito politico soggiace alle regole di ogni ufficio stampa

Anche chi opera nell'ufficio stampa della Segreteria Provinciale di un partito politico soggiace all'obbligo di dimostrare la percezione della retribuzione. In mancanza di essa non sono soddisfatte le condizioni richieste dalla legge per la permanenza nell'Albo.

Nel caso in esame, il CN ha ritenuto che per il periodo sottoposto a revisione dal Consiglio Regionale, il ricorrente non abbia fornito prove adeguate sotto il profilo retributivo e, in ogni caso, che la produzione non sia sufficiente a provarne la non occasionalità.

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 104 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Respinto ricorso Francesco De Leo avverso delibera Ordine Puglia 18.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 22/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

II-3-2-18 Rapporti col pubblico ed attività giornalistica

La collaborazione ad un Consorzio per il funzionamento della pinacoteca mediante il ricevimento del pubblico e la cura delle pubbliche relazioni non prefigura attività giornalistica e, quindi, non è valutabile ai fini della permanenza nell'Albo. Poiché, oltre ad indicare tale attività, l'interessata ha documentato nel triennio di riferimento una produzione giornalistica del tutto sporadica e insufficiente - per la quale non risultano riscontri dal punto di vista fiscale e retributivo - il Consiglio dell'Ordine ne ha disposto la cancellazione dall'Albo.

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 109 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Respinto ricorso Cinzia Calabrese avverso delibera Ordine Sicilia 30.05.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 3/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-2-19 Natura di una testata, numero delle pubblicazioni. Permanenza del Direttore nell'Albo

Non dà titolo alla permanenza nell'Albo la direzione di una testata che, oltre a non avere i caratteri propri di una produzione giornalistica, nel biennio riferito alla revisione, edita solo 5 numeri. Ne consegue che, qualora la testata avesse avuto natura giornalistica, la produzione sarebbe stata comunque insufficiente a dimostrare la non occasionalità dell'attività. Il mancato svolgimento di effettiva attività giornalistica e l'insufficiente prova della regolarità della retribuzione hanno perciò determinato la cancellazione del direttore per inattività.

- C.N. 16 dicembre 2015 n. 112 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Respinto ricorso Gino Manco avverso delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

(in attesa dell'esame di merito del ricorso con atto n. 39/2015 il C.N. aveva concesso la sospensiva sull'atto impugnato)

II-3-2-20 Provvedimenti di sospensiva su delibere di cancellazione

L'art. 23 del regolamento per l'organizzazione del Consiglio Nazionale e la trattazione degli affari di sua competenza, approvato con D.M. 3 dicembre 2014 del Ministro della Giustizia, stabilisce che, nei casi di cancellazione, il ricorrente può proporre unitamente al ricorso o successivamente ad esso, istanza motivata di sospensione del provvedimento.

Il Consiglio Nazionale, sentita la Commissione Ricorsi, e in attesa dell'esame di merito dei ricorsi, ha accolto le sottoelencate istanze di sospensiva formulate dai ricorrenti:

- C.N. 20 gennaio 2015 n. 1 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Ricorso Caterina Sartori delibera Ordine Sicilia 19.09.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 29 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Frati
- *Ricorso Niki Bufo delibera Ordine Puglia 18.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 maggio 2015 n. 30 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Ghirra
- *Ricorso Claudio Marino delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 33 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Ghirra
- *Ricorso Giorgio Muscio delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 34 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Di Silvestre
- *Ricorso Graziana Urso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 35 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Di Silvestre
- *Ricorso Micol Tortora delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 36 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Frati
- *Ricorso Giuseppe Passaniti delibera Ordine Sicilia 16.01.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 37 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Caroprese
- *Ricorso Gabriella Giannetto delibera Ordine Sicilia 19.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 40 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Borra
- *Ricorso Salvatore Di Vita delibera Ordine Sicilia 19.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 41 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Caroprese
- *Ricorso Diego Vanini delibera Ordine Sicilia 19.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 42 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Ghirra
- *Ricorso Francesco Ria delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 44 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Zaccaria
- *Ricorso Michele De Respinis delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 62 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Ricorso Giorgia Marino delibera Ordine Piemonte 02.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 63 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Ricorso Mario Silletti delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 64 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Ricorso Francesca Maggiulli delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 8 luglio 2015 n. 65 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Ricorso Giovanni Puglisi delibera Ordine Sicilia 30.05.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 67 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Ricorso Vincenzo Aversa delibera Ordine Puglia 18.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 22 settembre 2015 n. 88 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Ricorso Giuseppe Palella delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 22 settembre 2015 n. 89 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Ricorso Giacomo Pisani delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Casi nei quali il ricorso è dichiarato improcedibile

A) Cessata materia del contendere

Se il Consiglio Regionale dell'Ordine, organo di prima istanza, rivede la propria decisione, accogliendo le richieste dell'interessato e revocando la delibera di cancellazione dall'Albo precedentemente adottata, viene a cessare la materia del contendere.

In conseguenza, il ricorso pendente davanti al Consiglio Nazionale deve essere dichiarato improcedibile.

Nel caso in esame, il Consiglio Regionale dell'Ordine, alla luce della ulteriore documentazione prodotta dall'interessato, lo ha riscritto, previa revoca della precedente delibera di cancellazione.

- C.N. 12 maggio 2015 n. 51 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Gallo
- *Improcedibile ricorso Michele Ruggiero delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 12 maggio 2015 n. 54 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Tommaso Lerario delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 72 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Improcedibile ricorso Fabio Riso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 73 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Improcedibile ricorso Giorgia Veccia delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 74 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Improcedibile ricorso Massimo L'Abbate delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 8 luglio 2015 n. 75 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Improcedibile ricorso Elena V. Tocci delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 76 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Improcedibile ricorso A. Rita Gentile delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 77 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Improcedibile ricorso Carlo Infante delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 78 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Improcedibile ricorso Maria Lupo delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 8 luglio 2015 n. 79 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Improcedibile ricorso Giovanni Caforio delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 22 settembre 2015 n. 84 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Improcedibile ricorso Francesco Monteleone delibera Ordine Lombardia 18.02.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

B) Mancata regolarizzazione

Un ricorso può essere istruito e quindi esaminato dal Consiglio Nazionale solo se, oltre ad essere redatto secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento, è accompagnato dai prescritti contributi istruttori.

Nel caso in esame ed in quelli ‘conformi’ appresso riportati, era stato presentato ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dall’Elenco Pubblicitisti adottato in prima istanza ma, anche dopo i solleciti dell’Ufficio, l’interessato non ha provveduto alla regolarizzazione, con ciò non coltivando l’istanza di gravame rivolta al Consiglio Nazionale. Da qui la decisione di improcedibilità e la conseguente definitività del provvedimento impugnato.

- C.N. 25 marzo 2015 n. 13 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Alessandro Ludovico delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 25 marzo 2015 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Pietro P. Cuvino delibera Ordine Puglia 18.11.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 45 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Ghirra
- *Improcedibile ricorso Federica Libertino delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 46 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Gallo
- *Improcedibile ricorso Jennifer A. Boakye delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 maggio 2015 n. 47 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Borra
- *Improcedibile ricorso Antonio D'Itollo delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 48 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Frati
- *Improcedibile ricorso Filippo Portoghese delibera Ordine Puglia 21.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 49 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Giovanni Monaco delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 50 - Pres. Franchina (V. Pres.) - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Ciro Cardinale delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 52 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Violetta Giacomino delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 53 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Gallo
- *Improcedibile ricorso Mariano Gentile delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 55 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Ghirra
- *Improcedibile ricorso Carmine A. Stuppiello delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 maggio 2015 n. 56 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Borra
- *Improcedibile ricorso Teresa Lapicciarella delibera Ordine Puglia 17.12.2014 Improcedibile ricorso Federica Libertino delibera Ordine Puglia 01.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 22 settembre 2015 n. 83 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Improcedibile ricorso Adriana Salvatori delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 22 settembre 2015 n. 85 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Improcedibile ricorso Canio Trione delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 22 settembre 2015 n. 86 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Caroprese
- *Improcedibile ricorso Annamaria E. Lorusso delibera Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 25 marzo 2015 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Improcedibile ricorso Giuseppe Scagliola delibera Ordine Puglia 06.11.2014 (diniego iscrizione)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

C) Rinunzia

Quando il ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso, lo stesso viene dichiarato improcedibile ed il provvedimento impugnato diviene definitivo.

- C.N.12 maggio 2015 n. 57 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Bruno Delisi avverso delibera cancellazione Ordine Lazio 05.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 12 maggio 2015 n. 58 - Pres. Franchina (V. Pres) - Rel. Zaccaria
- *Improcedibile ricorso Eugenio Vilei avverso delibera cancellazione Ordine Puglia 10.12.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3 ELENCO PUBBLICISTI 2014

II-3-3-1 Retribuzione e criteri predeterminati dal Consiglio Regionale

L'art. 35 della Legge n. 69/1963, nell'indicare le modalità di iscrizione nell'Elenco dei Pubblicisti, parla di attività regolarmente retribuita, senza tuttavia specificare la nozione di regolarità.

Pertanto, i criteri di valutazione di tale requisito sono pre-determinati dal Consiglio Regionale dell'Ordine competente ad esaminare la domanda di iscrizione.

Dall'esame degli articoli scritti, delle dichiarazioni del direttore della testata, della documentazione fiscale presentata, il CNOG ha ritenuto provata la non occasionalità e la regolarità della retribuzione ed ha accolto il ricorso.

- C.N. 21 gennaio 2014 n. 1 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso Giovanni Palmeri avverso delibera Ordine Sicilia 04-12-2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 13 maggio 2014 n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Accolto ricorso Placido Mangano avverso delibera Ordine Sicilia 09-09-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 14 maggio 2014 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso S.Carmine Faraci avverso delibera Ordine Sicilia 28-06-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-2 L'aspirante pubblicitista deve presentare solo i documenti che può richiedere all'editore

L'art. 35 della Legge n. 69/1963, nell'indicare le modalità di iscrizione nell'Elenco dei Pubblicisti, parla di attività regolarmente retribuita, senza tuttavia specificare la nozione di regolarità.

Pertanto, i criteri di valutazione del requisito in parola sono pre-determinati dal Consiglio Regionale dell'Ordine competente ad esaminare la domanda di iscrizione.

Sia la decisione in ordine ai criteri sia la (successiva) valutazione alla luce dei cri-

teri stabiliti devono uniformarsi ai principi di non aggravamento del procedimento amministrativo e, nel contempo, ai principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa.

Il Consiglio Regionale dell'Ordine può chiedere a chi presenta una domanda di iscrizione solo i documenti che l'interessato ha diritto di ottenere dall'editore (Cud, buste paga, ricevute, certificazioni).

Nel caso in esame, dagli articoli scritti, dalle dichiarazioni rilasciate dal direttore della testata e dalla documentazione fiscale presentata, Il CNOG ha ritenuto sussistenti sia la non occasionalità del lavoro giornalistico sia la regolarità della retribuzione ed ha accolto il ricorso presentato avverso la mancata iscrizione nell'elenco Pubblicisti.

- C.N. 21 gennaio 2014 n. 02 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso Annalisa Crupi avverso delibera Ordine Sicilia 29-11-2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-3 Mezzi di prova per richiedere l'iscrizione-Potere accertatorio dell'Ordine

Il Consiglio dell'Ordine ha il diritto-dovere di esaminare la produzione giornalistica posta a corredo dell'istanza di iscrizione, al fine di riscontrarne la rispondenza alle caratteristiche volute dalla legge.

Pertanto, quando si accerta che la prevalenza degli articoli prodotti ha natura pubblicistica e/o promozionale e, quindi, non è riconducibile alla nozione di attività giornalistica, l'istanza deve essere respinta.

Il Cnog ha quindi confermato la decisione del Consiglio Regionale che non aveva ammesso come mezzi di prova degli articoli caratterizzati, nella maggior parte, da materiale promozionale di locali pubblici, realizzato prevalentemente sulla base delle informazioni fornite dai titolari, senza alcun approfondimento e senza alcuna intermediazione di natura giornalistica.

- C.N. 21 gennaio 2014 n. 03 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Maddalena Ganz avverso delibera Ordine Veneto 10-05-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-3-4 Requisiti per la permanenza nell'Albo-Sussistenza

La legge ordinistica ha indicato i requisiti necessari per l'iscrizione ed anche per la permanenza nell'elenco dei Pubblicisti (non occasionalità, natura giornalistica e redditività delle prestazioni). Pertanto, sono da ritenere sussistenti tali requisiti quando l'interessato dimostri che, nel periodo di riferimento della revisione, ha svolto attività giornalistica regolarmente retribuita, a nulla rilevando che l'integrazione dei mezzi di prova sia stata fatta nella fase di esame del ricorso.

- C.N. 21 gennaio 2014 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Accolto ricorso Domenico La Cava avverso delibera Ordine Sicilia 19-07-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-5 Provvedimento di cancellazione nullo se l'iscritto ha maturato 15 anni di anzianità alla data del provvedimento

Chi è iscritto nell'elenco Pubblicisti da almeno 15 anni non può essere cancellato per inattività. Pertanto, è nulla la cancellazione disposta dopo il raggiungimento di tale requisito.

Il suddetto principio è valido anche nel caso in cui il procedimento di revisione sia stato avviato prima della maturazione del requisito in parola, in quanto il calcolo dell'anzianità decorre dalla data di adozione del provvedimento impugnato, non essendo previsto da alcuna norma che l'avvio del procedimento di revisione sospende la maturazione dell'anzianità di iscrizione all'Albo.

Tale orientamento era stato già espresso dal Consiglio Nazionale con decisione 05.12.2002.

Poiché, alla data della decisione impugnata, il ricorrente aveva maturato un'anzianità di iscrizione superiore a 15 anni, il ricorso è stato accolto.

- C.N. 26 marzo 2014 n. 6 - Pres. Franchina - Rel. D'Ubaldo
- *Accolto ricorso Vincenzo Chiarello avverso delibera Ordine Sicilia 11-10-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

CONFORME

- C.N. 26 marzo 2014 n. 7 - Pres. Franchina - Rel. Di Silvestre
- *Accolto ricorso Carmela Rubbino avverso delibera Ordine Sicilia 11-10-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-6 Il ricorso presentato fuori termine è irricevibile e il provvedimento impugnato diventa definitivo

In base a quanto disposto dall'art. 60 della legge ordinistica, il termine per ricorrere al Consiglio Nazionale è di trenta giorni dalla notifica del provvedimento che si intende impugnare; tale termine è perentorio, come stabilito dall'art.59 del DPR 4.2.1965 n. 115.

Pertanto, nel caso di presentazione oltre il trentesimo giorno, il ricorso viene dichiarato irricevibile.

In conseguenza della tardiva presentazione del ricorso, il provvedimento di rigetto di una richiesta di iscrizione nell'Elenco Pubblicisti è divenuto definitivo.

- C.N. 13 maggio 2014 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Irricevibile perchè fuori termine – ricorso Massimo Scuderi avverso delibera Ordine Sicilia 06.12.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-7 Continuità temporale e attestazione del Direttore

Non è ammessa l'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti nei casi in cui:

- 1) il biennio di attività si è concluso mesi prima della presentazione della domanda;
- 2) quando le attestazioni di legge sono rilasciate da un giornalista-direttore non iscritto all'Ordine dei Giornalisti.

In relazione al punto 1), infatti, avendo il provvedimento dell'Ordine natura di ac-

certamento costitutivo, non può essere considerato utile un requisito maturato in passato, ma non più attuale al momento della presentazione della domanda di iscrizione. **In relazione al punto 2)**, il direttore responsabile di un giornale chiamato a rilasciare la certificazione di cui all'art.35, ai fini dell'iscrizione nell'elenco pubblicitari deve essere iscritto all'Ordine dei Giornalisti, per cui non è ammessa la certificazione di un giornalista straniero che non risulti iscritto.

- C.N. 13 maggio 2014 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Respinto ricorso Thomas Vonmetz avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 09-07-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-3-8 Il biennio non deve essere necessariamente regolato da un rapporto contrattuale

L'art.35 della legge professionale specifica le modalità e le condizioni per ottenere l'iscrizione nell'elenco dei pubblicitari e parla di attività giornalistica non occasionale e regolarmente retribuita. Tale disposizione, quindi, non prevede che la collaborazione rivesta obbligatoriamente forma contrattuale.

In conseguenza, quando si dimostra che i mezzi di prova presentati, ai fini dell'attività giornalistica prestata e della retribuzione percepita, rispecchiano i criteri approvati dal Consiglio Regionale, non può essere negata l'iscrizione.

Nel caso in esame, è stata fornita la prova di una esaustiva attività giornalistica, e della relativa retribuzione, presso una rivista edita dal gruppo regionale di un movimento politico.

- C.N. 13 maggio 2014 n. 13 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Paolo Ciambi avverso delibera Ordine Val d'Aosta 17-10-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-3-9 Mediazione giornalistica e congruità dei mezzi di prova. Si ammette l'iscrizione

Si ha diritto all'iscrizione nell'elenco pubblicitari quando negli articoli presentati vi è mediazione giornalistica ed il loro numero, oltre ad essere adeguato alla natura della pubblicazione (periodici), rientra nei limiti stabiliti dal Consiglio Regionale. La ricorrente peraltro svolge di fatto anche il ruolo di Vice Direttore del periodico.

- C.N. 8 luglio 2014 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Cristina Attuati avverso delibera Ordine Piemonte 06-09-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-3-10 Collaborazione a titolo gratuito-Non è ammessa

La legge professionale non contempla deroghe al principio di regolarità della retribuzione, che è essenziale unitamente alla non occasionalità dell'attività giornalistica svolta, ai fini della permanenza nell'Albo. Né è possibile motivare l'assenza di retribuzione col fatto di avervi rinunciato volontariamente, adducendo come motivazione uno stato di crisi della cooperativa, peraltro non documentato.

È stato pertanto respinto il ricorso avverso il provvedimento di cancellazione di-
sposto dall'Ordine Regionale.

- C.N. 8 luglio 2014 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Carlo Fulvio Cucinotta avverso delibera Ordine Sicilia 10-01-2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-11 Retribuzione e ritenute di legge documentate. Si accoglie il ricorso

L'effettivo assoggettamento a ritenuta alla fonte dei redditi di lavoro autonomo può essere dimostrato attraverso l'esibizione congiunta della fattura e della documentazione bancaria, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito.

Le ritenute possono anche essere autocertificate – sotto la propria responsabilità penale - dal soggetto sostituito, ossia dall'aspirante pubblicista, nel caso in cui l'editore, in qualità di sostituto di imposta, non abbia rilasciato la certificazione.

Infatti, in sede di controllo fiscale (art. 36-ter del D.P.R. 600/1973) il contribuente può produrre un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000) che, se corredata dalla fattura e dalla documentazione bancaria, assume un valore equipollente a quello della certificazione del sostituto di imposta (risoluzione Agenzia Entrate n. 68/2009).

Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio Nazionale ha accolto un ricorso presentato avverso il diniego di iscrizione motivato dai primi giudizi con la mancanza di tracciabilità dei pagamenti. Sono stati infatti ritenuti adeguati i documenti prodotti e, in particolare, la dichiarazione resa dal direttore responsabile e le certificazioni retributive e fiscali rilasciate dall'editore in relazione ai singoli periodi della collaborazione.

- C.N. 8 luglio 2014 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Accolto ricorso Rita Patanè avverso delibera Ordine Sicilia 06-12-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

CONFORME

- C.N. 8 luglio 2014 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. D'Ubaldo
- *Accolto ricorso Valeria Scopelliti avverso delibera Ordine Sicilia 06-12-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-12 Collaborazione in azienda editoriale di famiglia-La retribuzione è dovuta

La legge ordinistica prescrive che l'attività giornalistica debba essere regolarmente retribuita, per cui nel rapporto tra attività giornalistica e retribuzione non possono essere fatte valere motivazioni di carattere volontaristico o solidaristico, anche se si presta la propria collaborazione in un'impresa familiare con difficoltà economiche.

Nel caso in esame il ricorrente, cancellato dall'elenco pubblicisti, oltre a produrre un esiguo numero di articoli per il periodo interessato alla revisione, aveva chiesto l'esonero dall'obbligo retributivo essendo collaboratore di un'impresa familiare.

- C.N. 8 luglio 2014 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Respinto ricorso Santo Montanti avverso delibera Ordine Sicilia 10-01-2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 8 luglio 2014 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Respinto ricorso Rosa Lucia Montanti avverso delibera Ordine Sicilia 10-01-2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-13 Mediazione giornalistica-Elemento essenziale per l'iscrizione

Si nega l'iscrizione nell'elenco pubblicitari quando dai mezzi di prova allegati all'istanza non risulta un'attività di mediazione giornalistica.

Nel caso in esame, la maggior parte dei mezzi di prova presentati proponeva la trasposizione integrale di norme e dispositivi di natura tributaria e fiscale, senza alcuna aggiunta di commenti e di spiegazioni divulgative che ne potessero far assumere i connotati di un prodotto giornalistico.

- C.N. 8 luglio 2014 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Raffaele Pellino avverso delibera Ordine Emilia Romagna 02-12-2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-14 Cancellazione dall'Elenco Pubblicitari- Il ricorso irregolare è improcedibile

Perché un ricorso sia istruito e deciso dal Consiglio Nazionale è necessario che lo stesso sia corredato dalle ricevute dei pagamenti dovuti a norma di legge. Se, anche dopo i solleciti ricevuti, l'interessato non provvede alla sua regolarizzazione, il ricorso è dichiarato improcedibile ed il provvedimento del Consiglio Regionale diviene atto definitivo.

In conseguenza, il ricorrente è stato cancellato dall'Elenco Pubblicitari.

- C.N. 8 luglio 2014 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione – ricorso Giulio Ambroggio avverso delibera Ordine Piemonte 19.02.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 8 ottobre 2014 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione – ricorso Agata Sacheli avverso delibera Ordine Sicilia 28.03.2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-15 La retribuzione devoluta per scopi benefici va documentata

Fermo restando l'obbligo di documentare, anche in sede di revisione, la regolare retribuzione dell'attività giornalistica, l'eventuale devoluzione della stessa per scopi culturali o benefici deve essere documentata.

L'interessato, a seguito di cancellazione dall'Albo, aveva presentato, una dichiara-

zione, con la quale attestava di aver rinunciato agli emolumenti a favore di un'Associazione, il cui Presidente l'aveva anche sottoscritta.

La richiesta della Commissione istruttoria di dimostrare quanto dichiarato, mediante l'esibizione di copia di deliberazioni, bilanci, documentazione fiscale etc. è rimasta inevasa, per cui il ricorso è stato respinto.

- C.N. 16 dicembre 2014 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Pier Luigi Cavalchini avverso delibera Ordine Piemonte 28-07-2014*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-16 Provvedimento di cancellazione revocato. Cessa la materia del contendere

Se il Consiglio Regionale riesamina ed annulla un proprio provvedimento avverso il quale è stato proposto ricorso al Consiglio Nazionale cessa la materia del contendere ed il ricorso deve essere archiviato.

Nel caso in esame il Consiglio Regionale, dopo aver cancellato il ricorrente, aveva revocato il proprio provvedimento e confermata l'iscrizione dell'interessato dall'origine, senza soluzione di continuità, per cui il Consiglio Nazionale ha archiviato il ricorso.

- C.N. 16 dicembre 2014 n. 29 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Archiviato per cessata materia del contendere – ricorso Carlo Bavagnoli avverso delibera Ordine Lazio 04-04-2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-4 ELENCO SPECIALE

II-4-1 ELENCO SPECIALE 2016

II-4-1-1 Pubblicazione con annunci per incontri. Non rientra nelle previsioni dell'art. 28 L.69/1963

Il supplemento di una rivista di annunci economici e pubblicitari, avente le stesse caratteristiche della pubblicazione a cui è collegato, non può essere considerato una rivista specializzata, mancando sia la natura scientifica, tecnica ovvero professionale sia la destinazione ad un pubblico determinato, all'interno del quale dovrebbe instaurarsi un dialogo.

Pertanto, il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso, osservando che si trattava di una pubblicazione a carattere monotematico su incontri di tipo erotico, potenzialmente destinata ad un pubblico indeterminato, e quindi priva delle caratteristiche indicate nell'art. 28 della Legge professionale.

- C.N. 17 maggio 2016 n. 35 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Emanuele Torresi avverso delibera Ordine Marche 09.12.2015*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- Decisione impugnata dinanzi all'A.G.

II-4-1-2 Elenco speciale e riviste con argomenti religiosi

Il carattere scientifico di cui all'art. 28 della Legge non può essere limitato alle discipline trattate con metodo scientifico, ma è espressione di una nozione più ampia di scienza, comprensiva delle scienze umane e sociali. In tal senso, il Consiglio Nazionale ha espresso un orientamento favorevole ad includere le pubblicazioni che trattano argomenti religiosi tra quelle a carattere scientifico, in considerazione del fatto che anche in ambito universitario lo studio della religione è considerato come disciplina scientifica.

Peraltro, se nel corso degli anni, la rivista non cambia impostazione rispetto al momento della registrazione, non ricorrono validi motivi per la cancellazione del direttore.

- C.N. 13 luglio 2016 n. 59 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso Giuseppe Bommarito avverso delibera Ordine Sicilia 22.01.2016*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 13 luglio 2016 n. 60 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Accolto ricorso Felice Bongiorno avverso delibera Ordine Sicilia 17.12.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 13 luglio 2016 n. 64 - Pres. Iacopino - Rel. Sansoni
- *Accolto ricorso Nunzia Scopelliti avverso delibera Ordine Sicilia 17.12.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-4-1-3 Ricorso formalmente irregolare. La cancellazione è definitiva

Quando il ricorrente non provvede a regolarizzare il ricorso avverso la cancellazione dall'elenco speciale, il ricorso non viene esaminato, perché improcedibile, ed il provvedimento impugnato diviene esecutivo.

- C.N. 17 maggio 2016 n. 38 - Pres. Iacopino - Rel. Frati
- *Improcedibile ricorso Gaspare Gruppuso avverso delibera Ordine Sicilia 16.10.2015*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-4-2 ELENCO SPECIALE 2015

Nel corso del 2015 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria elenco speciale

II-4-3 ELENCO SPECIALE 2014

Nel corso del 2014 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria elenco speciale

II-5. DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

II-5 DECISIONI SULLA TENUTA DELL'ALBO RICHIAMATE NELLE MASSIME

II-5-1 Attività nelle testate di un Ente Regione - È praticantato - n. 20/2016

Il Dott. Mario Ancilli, ha presentato ricorso avverso la delibera di rigetto della domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti, adottata dal Consiglio Regionale dell'Ordine del Piemonte in data 03/07/2015.

Il dottor Ancilli è un dirigente del Consiglio Regionale del Piemonte al quale è stato assegnato, nella primavera del 2015, l'incarico esclusivo di responsabile del Settore informazione, una struttura che assolve le tipiche funzioni dell'Ufficio Stampa.

Egli ha iniziato da allora un percorso formativo orientato alla professione giornalistica, pur non essendo iscritto all'Albo, sotto il tutoraggio del Dott. Domenico Tomatis, giornalista professionista, attuale direttore ad interim della Comunicazione istituzionale del Consiglio Regionale del Piemonte.

Convocato in audizione dinanzi alla Commissione Ricorsi presso la sede del Consiglio Nazionale in Roma il 17/02/2016, il Dott. Tomatis ha precisato che l'Amministrazione del Consiglio Regionale del Piemonte non applica la legge 150/2000 (che obbliga gli Enti Pubblici a utilizzare solo chi è già giornalista per assolvere compiti di natura giornalistica) e che il Dott. Ancilli, per svolgere il praticantato, è stato inserito nella redazione delle testate (entrambe registrate in Tribunale) *Notizie della Regione Piemonte* e *Newsletter CRP News*, testate di cui lo stesso Dott. Tomatis è direttore.

Il Dott. Tomatis ha confermato che il Dott. Ancilli lavora a tempo pieno (pur senza avere un contratto giornalistico) per 36 ore settimanali su 5 giorni all'attività della redazione delle due riviste, partecipando alle riunioni settimanali, aggiornando il sito internet e scrivendo comunicati stampa (oltre 800 all'anno). Il Dott. Tomatis ha aggiunto che nelle redazioni da lui dirette hanno già svolto in passato il praticantato, ricoprendo funzioni analoghe, numerosi giornalisti. E ha precisato che il Dott. Ancilli, dato che al Consiglio Regionale del Piemonte sono bloccate le assunzioni, resterebbe responsabile dell'Ufficio informazione anche se gli venisse negata l'opportunità di sostenere l'esame professionale per diventare, superandolo, giornalista professionista.

Inoltre, va tenuto in considerazione l'orientamento espresso dal Consiglio Nazionale nella decisione n. 25/2014, con riferimento all'inserimento del ricorrente nella struttura redazionale e allo svolgimento del praticantato a tempo pieno. In particolare, l'aspirante professionista deve essere posto in condizione di partecipare dall'interno all'attività di redazione nei suoi molteplici aspetti e di svolgere pertanto un percorso formativo completo *con intervento dei superiori e di giornalisti esperti che gli diano una guida e un sussidio orientativo, correttivo e di sistema tecnico-pratico* (Corte Cassazione sent. n. 1549/1974). Il Consiglio Nazionale ritiene che questo sia il caso del dottor Ancilli.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

PQM

Il Consiglio Nazionale decide di accogliere il ricorso presentato dal Sig. Mario Ancilli e ne dispone l'iscrizione nel Registro dei Praticanti.

II-5-2 Licenziamento illegittimo e completamento del praticantato - n. 21/2016

Il giornalista pubblicitario Fabrizio Colarieti, iscritto al Registro praticanti il 3 gennaio 2012 e per i successivi sedici mesi, ricorre contro la delibera del Consiglio Regionale dell'Ordine del Lazio che, in data 24 aprile del 2015, gli ha negato il riconoscimento del praticantato d'ufficio.

L'istruttoria svolta dalla Commissione Ricorsi è stata diretta a stabilire, attraverso l'esame degli articoli a firma del Sig. Colarieti, apparsi sul settimanale "Il Punto", se il ricorrente avesse diritto al riconoscimento del lavoro svolto nella condizione di abusivo - per scelta non sua ma dell'editore - a partire dal primo novembre del 2009.

L'istruttoria è stata, in altri termini, finalizzata a comprendere se Colarieti abbia svolto attività riconducibile al praticantato per almeno due mesi a partire dalla data di uscita del settimanale, il novembre del 2009.

In particolare, è stata acquisita la testimonianza scritta del direttore Antonio Pitoni ed è stato ascoltato un collaboratore giornalista professionista, per valutare se corrispondesse al vero quanto affermato dal ricorrente nel corso della sua audizione.

Mi occupavo - ha spiegato Colarieti - *di cronaca nera, giudiziaria e inchieste, partecipavo all'attività di redazione, compresa la riunione settimanale per il timone, ero dotato di e-mail aziendale.*

Queste affermazioni sono state confermate dai testi già citati, che hanno an-

che certificato la presenza del praticante pubblicitario in redazione fino a 11 ore al giorno ben prima della formale assunzione avvenuta il 3 gennaio del 2012.

Colarieti - sostiene il giornalista professionista Antonio Pitoni - *ha fatto parte sin dagli esordi della squadra di giornalisti che, insieme a me, hanno dato vita alle pubblicazioni del settimanale Il Punto Ntc, del quale sono stato direttore dalla prima uscita, dal primo novembre del 2009 fino al maggio del 2011, e, successivamente, dal dicembre del 2011 fino all'aprile del 2013.*

Nel periodo iniziale nessun redattore o praticante e neppure il direttore avevano un contratto; tutti attendevano che si realizzasse la promessa dell'editore di assumerli con articolo 1, 2 o con contratto da praticante.

Pur se senza contratto, Colarieti ha lavorato dal novembre del 2009 al maggio del 2011 occupandosi di numerosi servizi, reportages, inchieste, alcune realizzate insieme allo stesso Pitoni (come un'inchiesta sull'Ospedale San Camillo in cinque puntate).

Per tutto il periodo sopraindicato Fabrizio Colarieti ha assicurato al settimanale la pubblicazione costante dei suoi servizi, oltre che la presenza in redazione, dove aveva a disposizione una postazione con scrivania, computer e telefono.

Il settimanale attraversò un lungo periodo di crisi, al termine del quale lo stesso direttore si dimise (siamo nel maggio del 2011). A fine anno le pubblicazioni ripresero, e stavolta Colarieti venne assunto, lavorando con regolare contratto fino al 4 aprile del 2013, quando venne licenziato (insieme ad altri tre giornalisti, uno dei quali lo stesso direttore), ritrovandosi con soli sedici mesi di praticantato.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Roma dichiarò successivamente illegit-

timo il licenziamento in data 7 ottobre del 2013, ma intanto il ricorrente, che oggi collabora con numerose testate, anche online, oltre che con l'Agenzia Ansa e con Il Fatto quotidiano, non è riuscito a presentarsi all'esame di Stato per la mancanza di due mesi necessari a raggiungere la quota 18 richiesta ai praticanti.

La Commissione Ricorsi ha avuto conferma anche da un secondo giornalista professionista del ruolo svolto da Fabrizio Colarieti all'interno della redazione del settimanale Il Punto Ntc sin dalla prima uscita nel 2009.

Licenziamento illegittimo e completamento del praticantato - n. 21/2016

Appare dunque evidente che la vicenda di Fabrizio Colarieti rientra nella nota casistica dell'abusivismo giornalistico. L'aspirante praticante lavorava in redazione sin dal novembre del 2009 sotto la guida dei colleghi professionisti, in particolare del direttore, in attesa di un'assunzione promessa dall'editore e realizzata soltanto nel gennaio del 2012. Lavorava regolarmente in redazione, realizzava servizi sotto la guida e nel contesto organizzativo che lo coinvolgeva nelle riunioni di impostazione dei servizi oltre che nella loro realizzazione.

Potrebbe dunque rivendicare il riconoscimento del praticantato da novembre del 2009 almeno sino al maggio del 2011, da aggiungere ai sedici mesi regolarmente riconosciuti e retribuiti.

E' tuttavia sufficiente riconoscergli i due mesi richiesti per arrivare alla fatidica quota 18. L'aspirante professionista deve essere posto in condizione di partecipare dall'interno all'attività di redazione nei suoi molteplici aspetti e di svolgere pertanto un percorso forma-

tivo completo, *con intervento dei superiori e di giornalisti esperti che gli diano una guida e un sussidio orientativo, correttivo e di istruzione tecnico-pratica* (Corte di Cassazione sent. n. 1549/1974). E questo è il caso del Sig. Fabrizio Colarieti.

Il ricorso è fondato e, pertanto deve essere accolto.

PQM

Il Consiglio Nazionale, decide di accogliere il ricorso presentato dal Sig. Fabrizio Colarieti e, in conseguenza, di disporre al Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio di iscrivere l'interessato nel Registro dei Praticanti con decorrenza convenzionale fissata a 18 mesi prima dalla data della presente decisione ovvero dal 15.09.2014, al solo fine di lasciare all'interessato altri 18 mesi utili al pari di tutti gli altri praticanti.

II-5-3 'Ricongiungimento' e presenza di un professionista nell'Ufficio Stampa - n. 23/2016

La giornalista pubblicista Alessandra Di Leo ha presentato ricorso avverso la delibera del Consiglio Regionale dell'Ordine del Lazio del 18/06/2015, con la quale si rigettava la richiesta di "Ricongiungimento" dell'attività svolta ai fini dell'iscrizione nel Registro dei Praticanti.

La giornalista pubblicista Di Leo, iscritta all'Inpgi, aveva presentato il 22/04/2015 al Consiglio Regionale dell'Ordine del Lazio tutta la documentazione utile ai fini del "Ricongiungimento", dichiarando di aver svolto per il periodo richiesto l'attività presso l'Ufficio Stampa del Comune di Acquapendente (del quale è responsabile da settembre 2005). A tale ufficio è collegata la pubblicazione del periodico (iscritto al Tribunale di Viterbo dal 1986, aut. 305)

Acquapendente notizie, periodico del quale la Di Leo è direttore responsabile e redattore da novembre 2009, in assenza di giornalisti professionisti.

Il Consiglio dell'Ordine del Lazio ha respinto la domanda perché *la relazione dell'attività professionale non è stata controfirmata da un giornalista professionista legittimato dalla legge a rilasciare dichiarazione di inizio praticantato*.

La Sig.ra Di Leo ricorre adducendo che la firma di un giornalista professionista non è requisito insostituibile poiché, in base alla decisione del Cnog sul "Ricongiungimento" (decisione del 18 dicembre 2013), esso può essere accertato direttamente dell'Ordine Regionale. Fatto questo che, secondo la ricorrente, l'Ordine del Lazio avrebbe potuto agevolmente realizzare esaminando le prove fornite in sede di presentazione della domanda. Inoltre, la Sig.ra Di Leo fornisce a sostegno del ricorso la mail di chiarimenti del Consiglio Nazionale, in cui si afferma: *Come emerge dalla lettura dei documenti approvati dal Cnog, l'assenza del giornalista professionista, qualora siano presenti tutti gli altri requisiti previsti dalle regole del Ricongiungimento, con particolare riferimento agli uffici stampa, non costituisce motivo di ostacolo alla valutazione positiva della richiesta*. Si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio Nazionale con decisione n. 80/2015 con riferimento alle caratteristiche dell'attività svolta (*attività professionale continuativa, a tempo pieno, che anche dal punto di vista retributivo integra i requisiti stabiliti dal Cnog il 18/12/2013 sul percorso Ricongiungimento*).

'Ricongiungimento' e presenza di un professionista nell'Ufficio Stampa - n. 23/2016

In conclusione, l'attività della Sig.ra Di Leo deve essere considerata equiparabile a quella di un operatore professionale dell'informazione e, pertanto, integra i requisiti della delibera sul "Ricongiungimento".

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

PQM

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso presentato dalla Sig.ra Alessandra Di Leo, accertato che l'attività della stessa integra i requisiti previsti dalla decisione del Consiglio Nazionale in data 18.12.2013 in materia di "Ricongiungimento". Tale delibera consente l'iscrizione al corso telematico di formazione di 40 ore attraverso la piattaforma elaborata dal Cnog che prevede una prova finale. Il superamento di tale prova costituisce titolo ai fini dell'iscrizione nel Registro dei Praticanti con decorrenza retroattiva di 18 mesi presso il Consiglio Regionale dell'Ordine di appartenenza.

II-5-4 Retribuzione non riscossa ma formalmente garantita - n. 27/2016

Il Sig. Giuseppe Palella ricorre avverso la delibera di cancellazione dall'Elenco Pubblicisti, adottata dal Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia in data 10.12.2014. Il Palella, iscritto nell'Elenco Pubblicisti dall'8 febbraio 2005, è stato sottoposto a revisione per gli anni 2012/2014 e, successivamente, cancellato da parte dell'Ordine della Puglia per inattività.

Dalla documentazione agli atti risultavano esclusivamente gli articoli relativi all'attività giornalistica prestata per il Quotidiano di Bari e il Quotidiano di Foggia, ma mancava prova della retribuzione.

La Commissione ha esaminato il materiale prodotto dal ricorrente e le successive integrazioni e, quindi, ha deciso di ascoltarlo per approfondimenti.

In sede di audizione il Sig. Palella si è impegnato a mettere in mora l'editore per ricevere quanto dallo stesso dovuto e, quindi, a produrre le relative prove.

Nel mese di dicembre 2015 il ricorrente ha inviato alla Commissione copia della lettera di messa in mora consegnata all'editore e riguardante le spettanze degli anni 2012 e 2013, pari a 1400 euro.

Inoltre, ha allegato copia della nota dell'editore del Quotidiano di Bari nella quale gli viene riconosciuto il credito maturato e viene erogato un acconto tramite bonifico – di cui è prodotta ricevuta - pari alla metà dell'importo sopra quantificato.

Retribuzione non riscossa ma formalmente garantita - n. 27/2016

Considerazioni

Dai documenti esibiti in sede di ricorso risulta che il Sig. Palella ha maturato un credito per l'attività giornalistica svolta, espressamente riconosciuto dall'editore e corrisposto per una cifra pari alla metà.

Inoltre, l'impegno formale dello stesso editore di corrispondere la parte restante *può essere considerato quale "solenne promessa di pagamento" (ex art. 1988 c. c.) e anche "prova scritta idonea" per la pronuncia di una ingiunzione giudiziale di pagamento (art. 634 c.p.c.). Pertanto, non si dà luogo a cancellazione dall'Albo per l'assenza dei compensi dovuti per legge nei confronti del giornalista che non abbia documentato la riscossione di tali compensi, ma ne documenti la garanzia (decisione C.N. n. 12-2010).*

Alla luce delle integrazioni presentate

in sede di ricorso, risulta che il Sig. Palella ha svolto attività giornalistica integrante i requisiti di permanenza nell'Elenco Pubblicisti.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

PQM

Il Consiglio Nazionale decide di accogliere il ricorso del sig. Giuseppe Palella

II-5-5 Vizi formali irrilevanti nell'atto impugnato se non c'è attività giornalistica - n. 28/2016

Il sig. Mario Silletti ha proposto ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'Elenco Pubblicisti, adottata dal Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia in data 10.12.2014.

La cancellazione è stata disposta per inattività professionale

Si è proceduto all'esame del fascicolo del Sig. Silletti, iscritto dal 15.05.2006. Il periodo oggetto di revisione riguarda quindi il biennio 2012-2014.

Il Sig. Silletti ha dichiarato di aver lavorato presso la testata *L'altra radio* e che dal giugno 2013 ha cessato il proprio rapporto di lavoro.

Ha dichiarato di non essere stato mai pagato e di aver adito le vie legali, allegando una lettera a firma di un legale.

Si è deciso quindi di richiedere al ricorrente, con lettera raccomandata a/r, consegnata nel mese di dicembre 2015, i documenti che mancano nel fascicolo, tra cui: 1-la ricevuta di ritorno della lettera di messa in mora indirizzata all'editore (per verificare l'effettivo invio);

2-la produzione giornalistica radiofonica effettuata da febbraio 2012 sino alla cessazione del rapporto di lavoro;

3-copia degli articoli realizzati per la Double P Communication e prova della retribuzione.

Il ricorrente non ha riscontrato la richiesta.

Considerazioni

Si osserva che il periodo sottoposto a revisione risulta sfornito di prova - che era onere del Sig. Silletti produrre - per cui *è logico e giuridicamente valido presumere che non ci sia stata attività professionale* (Decisione C.N. 13.12.2001).

La mancata documentazione dello svolgimento di attività giornalistica assorbe pertanto ogni contestazione relativa ai vizi formali della delibera di prima istanza.

In assenza di elementi sostanziali il Consiglio Regionale dell'Ordine non avrebbe potuto adottare una delibera dal contenuto dispositivo differente rispetto a quello in concreto adottato (art. 21-oc-ties della Legge n. 241/1990).

La ricostruzione della situazione sostanziale non è mutata in sede di presentazione di ricorso, neppure a seguito dell'invito all'integrazione documentale.

In base al costante orientamento del Consiglio Nazionale, l'assenza di prove relativamente allo svolgimento di effettiva attività giornalistica e alla regolarità della retribuzione rappresentano motivo di cancellazione per inattività (decisione C.N. n. 23/2010, C.N. 17/2013, C.N. 25/2013, C.N. 32/2013, C.N. 23/2010, C.N. 89/2010, C.N. 92/2010, C.N. 95/2010, C.N. 49/2008).

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto, restando assorbita ogni altra istanza.

PQM

Il Consiglio Nazionale decide di respingere il ricorso presentato dal Sig. Mario Silletti.

**Vizi formali
irrelevanti
nell'atto
impugnato se
non c'è
attività
giornalistica -
n. 28/2016**

II-5-6 Le comunicazioni di servizio non hanno mediazione giornalistica - n. 33/2016

Il Sig. Donatello Lorusso ha presentato domanda di iscrizione nell'Elenco Pubblicisti all'Ordine della Puglia. La domanda è stata rigettata in prima istanza perché l'attività del Sig. Lorusso è stata considerata priva di mediazione giornalistica.

La Legge n. 69/1963 non fornisce una definizione di attività giornalistica. Dato che l'attività giornalistica, usando la terminologia adottata dalla Corte di Cassazione, è *presupposta ma non definita* dalla Legge n. 69/1963, la stessa va apprezzata con riguardo al caso concreto. Tale compito - ossia quello di dare attuazione alla norma nel caso concreto - è affidato dal sistema ordinistico al Consiglio Regionale dell'Ordine, la cui valutazione tecnica è finalizzata ad accertare che gli scritti abbiano il *carattere estrinseco* proprio dell'articolo e siano connotati da mediazione giornalistica.

Il ricorrente ha presentato circa 60 scritti percependo una retribuzione nel biennio.

Si è proceduto a esaminare il materiale prodotto per stabilire se avesse o meno natura giornalistica.

La rivista *Roma Lavoro* tratta, appunto, di annunci di lavoro e fornisce informazioni utili a chi è in cerca di occupazione relativamente alle posizioni aperte sul mercato e ai posti disponibili.

Si può parlare di un'attività che si avvicina alle comunicazioni di servizio e alle comunicazioni tecniche e che, quindi è nettamente distinta dall'informazione giornalistica.

Questa distinzione è evidente sia per quanto riguarda i destinatari sia in relazione alle modalità di trattazione degli argomenti.

La natura giornalistica della prestazione è uno dei requisiti essenziali ai fini del-

l'iscrizione all'Albo dei Giornalisti, che deve sussistere unitamente alla regolare retribuzione e alla non occasionalità dell'attività svolta. La mediazione giornalistica - ossia la mediazione tra il fatto e la relativa conoscenza - si sostanzia nel contributo personale, connotato dalla sensibilità nell'interpretazione del fatto e dalla creatività nella sua rappresentazione.

Dall'esame del materiale si rileva l'insufficienza del requisito dell'elaborazione giornalistica, trattandosi di semplici resoconti e comunicazioni relativi alla ricerca di posti di lavoro.

Nel caso in esame, la valutazione della natura e delle caratteristiche degli scritti prodotti, svolta dal Consiglio Regionale dell'Ordine della Puglia, appare congrua e logica e, di conseguenza, viene confermata.

In conclusione, un'attività che non è caratterizzata da mediazione giornalistica non consente l'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti (Decisione C.N. n. 21/2014; n. 22/2008).

Alla luce delle precedenti considerazioni e richiamate integralmente le motivazioni della decisione del Consiglio dell'Ordine della Puglia, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

PQM

Il Consiglio Nazionale decide di respingere il ricorso presentato dal sig. Donatello Lorusso.

II-5-7 L'attività di comunicazione non abilita alla permanenza nell'Albo - n. 65/2016

Il Sig. Massimo Anedda, iscritto nell'Elenco Pubblicisti dal 28 marzo 2000, ha presentato ricorso avverso la delibe-

ra di cancellazione per inattività professionale, adottata dal Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte il 24 marzo 2015.

La cancellazione è avvenuta prima della maturazione dei quindici anni di iscrizione.

Si è proceduto ad esaminare il ricorso del Sig. Anedda per valutare l'esistenza dei requisiti di permanenza nell'Albo ed è stata rilevata l'insufficienza della documentazione.

Il ricorrente ha ricoperto dal 2012 al 2013 la carica di Capo Ufficio Stampa di Seat Pagine Gialle S.P.A. e dal 2014 ha fondato la Anedda Media Communication S.a.s.

Il Sig. Anedda allega n. 2 dichiarazioni di "conferma attività".

La prima, a firma di XXX, nella quale si attesta che la Società Mailander S.r.l. ha in corso un contratto di fornitura di servizi con la Società Anedda *avente per oggetto Seat PG per la comunicazione finanziaria, Eurosearch per la comunicazione corporate e di prodotto, ESCP Europe per la comunicazione corporate e di prodotto.*

La seconda, a firma del Responsabile Relazioni esterne di Seat, nella quale si conferma che negli anni 2012 e 2013 il Sig. Anedda ha ricoperto il ruolo di Responsabile dell'Ufficio Stampa della Società.

Queste dichiarazioni non attestano lo svolgimento di attività di natura giornalistica ma di un'attività di comunicazione. Per avere elementi utili da valutare, il Sig. Anedda è stato invitato a:

- fornire prove documentali dell'attività giornalistica svolta in qualità di responsabile dell'ufficio stampa del gruppo Seat Pagine Gialle (articoli, servizi);
- retribuzione percepita nei mesi di novembre e dicembre 2011 e da ottobre 2013 a novembre 2014;

Le comunicazioni di servizio non hanno mediazione giornalistica - n. 33/2016

- ogni ulteriore documentazione utile a provare i requisiti di permanenza nell'Albo.

Il Sig. Anedda ha risposto dichiarando di aver consegnato tutta la documentazione al Consiglio Regionale dell'Ordine e che *congruità e completezza del materiale erano state preventivamente verificate con il (...) legale e con l'Ordine stesso.*

Il Consiglio del Piemonte, su richiesta del Consiglio Nazionale, ha confermato che *tutta la documentazione depositata dal signor Massimo Anedda è stata trasmessa unitamente al fascicolo il giorno 12 giugno 2015.*

Si sottolinea che nel procedimento di revisione il giornalista deve documentare la propria attività professionale. *Quando l'interessato non vi provvede, è logico e giuridicamente valido presumere che non ci sia stata attività professionale* (Decisione C.N. 13.12.2001).

A seguito dell'esame del materiale complessivamente prodotto dal Sig. Anedda, si deve confermare la valutazione effettuata dal Consiglio Regionale dell'Ordine del Piemonte, non essendovi elementi sufficienti a integrare i requisiti di permanenza nell'Elenco Pubblicisti.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

PQM

Il Consiglio Nazionale decide di respingere il ricorso presentato dal Sig. Massimo Anedda.

II-5-8 Quando le informazioni meteo hanno mediazione giornalistica - n. 72/2016

Il Sig. Francesco Costante ricorre contro la delibera di rigetto della domanda di

L'attività di comunicazione non abilita alla permanenza nell'Albo - n. 65/2016

iscrizione nell'Elenco Pubblicisti adottata del Consiglio dell'Ordine della Puglia. Il rigetto è basato sul fatto che, ad avviso dell'Ordine Regionale, la produzione del Sig. Costante non è caratterizzata da mediazione giornalistica, trattandosi *perlopiù di scritti legati all'analisi e alla descrizione delle previsioni meteorologiche e dunque disancorati dal concetto di elaborazione critica dell'attualità alla base dell'attività giornalistica che l'Ordine deve riconoscere per poter accogliere la domanda di iscrizione.*

Alla domanda il Sig. Costante ha allegato:

- la dichiarazione del direttore responsabile della testata *Castellanaonline*. La testata è registrata dal 2012;

- l'elenco di n. 132 servizi nel biennio 2013-2015 (n. 31 nel 2013, n. 65 nel 2014, n. 36 nel 2015);

- retribuzione attestata da regolari fatture infra annuali.

La Commissione ha analizzato i servizi, anche attraverso esame a campione dell'archivio internet della testata *Castellanaonline*, e ritiene che gli stessi siano connotati da mediazione giornalistica.

È molto frequente che le informazioni meteorologiche abbiano carattere di comunicazioni di servizio, non connotate quindi dalla mediazione giornalistica.

Nel caso specifico, le modalità di presentazione della notizia, l'approfondimento delle stesse attraverso le notazioni astronomiche, l'analisi dei dati statistici relativi alle temperature, dei dati pluviometrici, il confronto dei fenomeni locali con quelli meteorologici di livello nazionale e mondiale sono indici di creatività e di mediazione giornalistica.

L'entità e le forme di corresponsione dei compensi sono congrui con riferimento alla decisione CNOG 14 maggio 2014, Documento di indirizzo per

l'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

PQM

Il Consiglio Nazionale decide di accogliere il ricorso presentato dal Sig. Francesco Costante.

II-5-9 Attività giornalistica e ruolo nella struttura editoriale - n. 88/2016

Il Sig. Sergio Leonardi ha presentato ricorso contro la delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia che, il 18 marzo 2016, ha rigettato la sua richiesta di iscrizione all'Albo dei Giornalisti, Elenco Pubblicisti, per l'attività svolta nel biennio 2013-2015 per la testata Telenicosia.it. Il Consiglio dell'Ordine della Sicilia ha respinto la domanda di iscrizione contestando il fatto che la formazione dell'aspirante pubblicista è *avvenuta nella redazione di una testata in cui il direttore, unica pubblicista, per sua stessa ammissione, si reca raramente, lascia scrivere di cronaca nera chi giornalista non è e che, al massimo, ordina di non riportare nulla su un dato episodio di cronaca, (...) per non andare incontro a problemi (...)*.

Inoltre, il Consiglio dell'Ordine ha formulato dei rilievi sulla regolarità della retribuzione.

Preso atto del fatto che i pagamenti sono tracciabili perché avvenuti con bonifico, il Consiglio afferma che il Sig. Leonardi *“non è stato in grado di chiarire il rapporto produzione-retribuzione”*, avendo accertato che lo stesso è

editore di fatto della testata Telenicosia. Il Consiglio Nazionale ha esaminato la documentazione prodotta dal Sig. Leonardi in sede di iscrizione e la considera completa.

Sono stati prodotti n. 100 articoli nel biennio 2013-2015, certificati dal direttore responsabile della testata Telenicosia Cristina Barbera e, per quanto riguarda i compensi, le prove di una retribuzione netta pari a XXX euro.

La retribuzione è stata erogata in due tranches dall'Associazione Culturale “Telenicosia” e ogni bonifico indica nel campo “descrizione” il collegamento con l'attività giornalistica svolta sulla testata Telenicosia.it.

È stato inoltre richiesto all'avvocato del ricorrente di fornire chiarimenti sulla situazione editoriale della testata.

Dalla documentazione integrativa prodotta si è avuta conferma che l'Associazione culturale Telenicosia è l'editore di fatto del giornale online Telenicosia. Dalla lettura dello statuto dell'Associazione, il Sig. Leonardi figura infatti all'interno del Consiglio direttivo, organo che consta di cinque componenti.

In conclusione, si ritiene che la pratica del sig. Sergio Leonardi risponda ai criteri stabiliti dal Documento di indirizzo per l'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti approvato dal Consiglio Nazionale il 14 maggio 2014.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

PQM

Il Consiglio Nazionale decide di accogliere il ricorso presentato dal Sig. Sergio Leonardi.

III APPENDICE (CONTENUTA NEL CD-ROM)

a cura di Alessandra Torchia

1 - MASSIME GIURISPRUDENZIALI 2016

2 - PROVVEDIMENTI AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 2016

3 - LEGGI E REGOLAMENTI 2016

4 - Massimario 2016

Massimario 2015

Massimario 2014

Massimario 2013

Massimario 2012

Massimario 2011

Massimario 2010

Massimario 2009

Massimario 2008

Massimario 2007

Massimario 2006

Massimario 2005

Opinioni di un parlamentare**Cass. Civ. Sez. III, sentenza n. 5959/2016**

Al direttore e all'editore di una testata non è ascrivibile una responsabilità a titolo di risarcimento danni in merito a quanto sostenuto da un parlamentare europeo in un articolo a sua firma, quando le opinioni da questi manifestate si pongono in linea di continuità con il ruolo rivestito all'interno della camera di appartenenza e sono utili a divulgare all'esterno la partecipazione del parlamentare a questi lavori e le finalità politiche perseguite. Non è necessario, secondo la Corte, che le dichiarazioni debbano essere espressione, anche con identità di tempi e di contenuti, di una concreta iniziativa o di atti parlamentari tipici.

Critica giudiziaria**Cass. Pen. Sez. V, sentenza n. 41671/2016**

Risponde del reato di diffamazione a mezzo stampa il giornalista che nella critica rivolta all'operato di un magistrato, effettua un attacco alla stima di cui gode la persona biasimata. Secondo la Corte l'esercizio del diritto di critica giudiziaria, anche aspra, non può consistere nella gratuita attribuzione di malafede a chi conduce le indagini, non potendo cioè realizzarsi in un biasimo che venga esercitato in maniera lesiva della reputazione professionale e della intangibilità della sfera di onorabilità del magistrato.

Notizia incompleta e diritto di critica**Cass. Pen. Sez. V, sentenza n. 36838/2016**

Integra il reato di diffamazione a mezzo stampa il giornalista che rappresentando

in maniera incompleta una notizia, attraverso il ritaglio di elementi che caratterizzano ed individuano il fatto oppure attraverso l'aggiunta di elementi ulteriori, arrivi a stravolgere l'accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificatamente individuati. Tale manipolazione o mistificazione della realtà non si ravvisa nel caso di esercizio del diritto di critica intesa quale espressione di opinione meramente soggettiva, mai rigorosamente obiettiva, che ha per sua natura carattere congetturale e riflette gli interessi e la cultura di chi critica.

Intervista con espressioni offensive**Cass. Pen. Sez. V, sentenza n. 6911/2016**

Non risponde di diffamazione il giornalista che riporta dichiarazioni offensive non veritiere ma che soddisfano l'interesse della collettività ad essere informata e che sono rese da soggetto che riveste una posizione di pubblico rilievo. Secondo la Cassazione pretendere che un giornalista si astenga dal pubblicare l'intervista in quanto contenente espressioni offensive ai danni di altro soggetto noto significherebbe comprimere il diritto-dovere di informare l'opinione pubblica su tale evento. Tra l'altro non è possibile attribuire al giornalista il compito di purgare il contenuto dell'intervista dalle espressioni offensive sia perché gli verrebbe attribuito un potere di censura che non gli compete sia perché la notizia, costituita appunto dal giudizio non lusinghiero espresso con parole forti da un soggetto noto all'indirizzo di

altro soggetto noto, verrebbe ad essere svuotata dal suo reale significato. Quello che bisogna accertare, attraverso l'analisi dell'intervista, è se il giornalista abbia assunto una posizione imparziale, limitandosi a riportare alla lettera le dichiarazioni del soggetto intervistato perché diversamente diventerebbe un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria.

**Diritto di accesso e diritto di cronaca
Cons. di Stato, Sez. IV, sentenza n.
3631/2016**

L'esercizio del diritto di cronaca non è motivo sufficiente per concedere l'accesso agli atti amministrativi richiesto da un giornalista. Secondo il Consiglio di Stato il diritto di accesso ex legge n. 241/1990 non è connotato da caratteri di assolutezza e soggiace, oltre che ai limiti di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990, alla rigorosa disamina della posizione legittimante del richiedente che deve dimostrare un proprio e personale interesse (non di terzi, non della collettività indifferenziata) a conoscere gli atti e i documenti richiesti. Il diritto di cronaca è presupposto fattuale del diritto ad essere informati ma non è di per sé solo la posizione che legittima l'appellante all'accesso invocato ai sensi della legge 241. (Argomentando in questi termini il Consiglio di Stato ha dato torto a un redattore che aveva richiesto al Ministero dell'economia copia dei contratti derivati, stipulati dallo Stato con 19 istituti di credito stranieri).

Intervista in diretta

**Cass. Pen., Sez. V, sentenza n.
24727/2016**

Al giornalista che conduce un'intervista in diretta non si può contestare il mancato controllo sulla veridicità delle notizie rese dall'intervistato in quanto egli

stesso conosce quelle informazioni nello stesso momento in cui esse sono diffuse. Tuttavia è esigibile che il giornalista osservi diligenza nella scelta della persona da intervistare, evitando di dare la parola a soggetti che prevedibilmente ne approfitteranno per commettere reati, fermo restando l'obbligo di intervenire, se possibile, nel corso dell'intervista ove si renda conto che il dichiarante ecceda i limiti della continenza o sconfini in settori privi di rilevanza sociale.

Veridicità e dichiarazioni del personaggio pubblico

**Cass. Pen., Sez. V, sentenza n.
35361/2016**

In tema di diffamazione a seguito di pubblicazione di un'intervista, va esclusa la responsabilità del giornalista quando un personaggio che occupa una posizione di alto rilievo nell'ambito della vita politica, sociale, economica, scientifica, culturale, rilasci dichiarazioni pure in sé diffamatorie, nei confronti di altro personaggio, la cui posizione sia altrettanto rilevante negli ambiti sopra indicati. In tal caso è la dichiarazione rilasciata dal personaggio intervistato che crea di per sé la notizia, indipendentemente dalla veridicità di quanto affermato e dalla continenza formale delle parole usate. Tale notizia, anche se lesiva della reputazione altrui, merita di essere pubblicata perché soddisfa quell'interesse della collettività all'informazione che deve ritenersi indirettamente protetto dall'art. 21 della Costituzione. Ciò perché la notizia è costituita dal fatto in sé delle dichiarazioni del personaggio altamente qualificato, risultando l'interesse del pubblico ad apprenderla del tutto indipendente dalla corrispondenza al vero del suo contenuto e della continenza del linguaggio adottato.

Diffamazione e marginali inesattezze
Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 41099/2016

In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell'operatività dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, non determinano il superamento della verità del fatto modeste e marginali inesattezze che concernano semplici modalità del fatto, senza modificarne la struttura essenziale.

Intervista in diretta e dissociazione del giornalista

Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 42755/2016

Risponde di diffamazione colui che era tenuto a manifestare un distacco dalle dichiarazioni, non dotate di verosimiglianza, che erano di contenuto tale da indurre discredito nei confronti della persona offesa, accusata dal dichiarante di condotta penalmente rilevante. Anche nell'ipotesi di intervista in diretta televisiva, il giornalista conduttore deve intervenire, se possibile, ove si renda conto che il dichiarante ecceda i limiti della continenza o sconfini in settori privi di rilevanza sociale.

Nuovi mezzi di informazione e sequestro preventivo

Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 12536

In tema di sequestro di giornali e di al-

tre pubblicazioni, la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di "stampa" di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 1 e, pertanto, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa. In tale ambito, non rientrano i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica quali forum, blog (ossia "una sorta di agenda personale aperta e presente in rete, contenente diversi argomenti ordinati cronologicamente"), newsletter, newsgroup, mailing list e social network, che, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa non avendo le caratteristiche strutturali e teleologiche di quest'ultima (testata giornalistica periodica e finalità di formazione dell'opinione pubblica mediante raccolta e analisi critica della realtà). Nel caso di specie si trattava di un blog che non risultava registrato come organo di stampa, non presentava alcuna testata o una periodicità regolare nelle emissioni, non aveva un direttore responsabile e le pubblicazioni si susseguivano con cadenza del tutto irregolare.

PROVVEDIMENTI AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 2016

**Provvedimento del 22 dicembre
2016**

**Registro dei provvedimenti
n. 553 del 22 dicembre 2016**

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 19 settembre 2016 da XX, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Bauro e Grazia Saija, nei confronti di Edizioni Si24 S.r.l., in qualità di editore del quotidiano on line disponibile sul sito www.si24.it, con il quale il ricorrente – ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") – ha chiesto:

- in via principale, la rimozione, dal sito citato, di un articolo pubblicato in data 5 febbraio 2015, nonché l'adozione delle misure tecniche idonee a rendere il medesimo inaccessibile dai motori di ricerca esterni al sito del quotidiano;

- in subordine, l'aggiornamento dei dati personali che lo riguardano ivi contenuti, avendo riguardo all'evoluzione successiva della vicenda giudiziaria in senso a lui favorevole;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha evidenziato, in particolare, il pregiudizio derivantegli dalla disponibilità in rete di un articolo relativo ad una vicenda giudiziaria in cui egli è stato coinvolto e in merito alla quale è stata pronunciata nei suoi riguardi, in data 5 febbraio 2015, una sentenza di condanna in primo grado successivamente riformata in appello con la sua assoluzione per non aver commesso il fatto e con la contestuale revoca delle corrispondenti statuizioni civili;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare: a) la nota del 27 settembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, b) il verbale dell'audizione svoltasi presso la sede dell'Autorità in data 19 ottobre 2016, nonché c) la nota del 17 novembre 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

CONSIDERATO che l'Ufficio, essendo stata restituita al mittente la raccomandata A/R con la quale sono stati inoltrati al titolare del trattamento copia del ricorso e dell'invito a fornire riscontro, ha provveduto ad eseguire una visura presso la competente Camera di Commercio attraverso la quale sono state individuate, in connessione con il sito indicato in premessa, due diverse società – ovvero SI24 S.r.l. ed Edizioni SI24 S.r.l., la prima delle quali risulta essere in liquidazione – reperendo così i ri-

spettivi indirizzi di posta elettronica certificata successivamente utilizzati al fine di trasmettere nuovamente ad entrambe, in data 8 novembre 2016, gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, con nota del 14 novembre 2016 SI24 S.r.l. ha comunicato all'Autorità di aver ceduto, con atto notarile dell'aprile 2015, alla Edizioni SI24 S.r.l. "il ramo d'azienda, con tutte le attività e passività correnti, relative al sito www.si24.it, alla testata giornalistica SI24 ed all'archivio stampa", precisando che la società cessionaria costituisce pertanto l'unico soggetto legittimato passivamente nel presente procedimento;

VISTA la nota del 29 novembre 2016 con la quale il Garante – decorso il termine assegnato ad Edizioni SI24 S.r.l. per fornire riscontro all'invito precedentemente trasmesso – ha inoltrato, tramite posta elettronica certificata, un'ulteriore richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 157 del Codice che risulta essere stata consegnata in pari data presso la casella di destinazione;

PRESO ATTO che il soggetto individuato quale titolare del trattamento non ha fornito alcun riscontro al Garante e che pertanto si provvederà ad adottare, nei confronti del medesimo, un autonomo procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 164 del Codice;

PRESO ATTO, altresì, che da verifiche effettuate dall'Ufficio, e confermate anche dal ricorrente con comunicazione del 12 dicembre 2016, risulta che l'articolo oggetto del ricorso sia stato rimosso dal sito della società editrice;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

VISTE le decisioni dell'Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 250,00 a carico di Edizioni SI24 S.r.l. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dell'avvenuta rimozione dell'articolo contestato, pur in assenza di un riscontro formale trasmesso nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l'ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 250,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Trattamento eccedente dell'immagine di dipendenti pubblici - 22 dicembre 2016
Registro dei provvedimenti n. 546 del 22 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice";

VISTA la segnalazione del 16 settembre 2015 con cui il dott. XY, dipendente della Camera dei deputati, ha lamentato un trattamento illecito di dati personali che lo riguardano in relazione a un servizio, trasmesso nel corso di "MattinoCinque" (Canale 5) – anche nella versione on line della testata – corredato da una ripresa televisiva che lo ritrae in corrispondenza di un'uscita di Palazzo Montecitorio, recante in sovraimpressione le scritte: "358 mila euro" e "Super stipendi alla Camera. I dipendenti vincono il ricorso";

VISTA la successiva nota del 19 gennaio 2016 con cui il segnalante ha integrato la segnalazione rappresentando che, ancorché a seguito di una diffida dallo stesso inviata a Reti televisive italiane s.p.a. (di seguito RTI) il video risultasse non più reperibile in rete, egli non si riteneva soddisfatto del riscontro fornito dalla Società in quanto essa non aveva provveduto, come richiesto, a rimuovere la sua immagine dai propri archivi; VISTE le doglianze del segnalante nelle quali lamenta che: a) la raccolta e la

diffusione della sua immagine sarebbe avvenuta non solo senza il suo consenso, ma neanche in assenza di ogni consapevolezza da parte sua di essere ripreso; b) la pubblicazione della sua immagine non sarebbe essenziale ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e che, peraltro, la stessa sarebbe stata associata a un'informazione errata (la somma percepita per la prestazione lavorativa resa, «stipendio che, peraltro non percepisco, né percepirò mai»); c) il servizio avrebbe leso la sua reputazione e dignità mostrandolo alla collettività «quale parte di una 'casta', titolare di 'privilegi' [...] foriera di presunti sprechi di risorse pubbliche»;

VISTA la nota del 15 marzo 2016 inviata da RTI nell'ambito dell'istruttoria avviata dall'Ufficio nella quale la stessa dichiara che: a) «la ripresa di immagini davanti all'ingresso della Camera dei deputati, nel momento in cui si trattava il tema degli stipendi dei dipendenti di quell'istituzione, era del tutto logica, addirittura scontata, certamente coerente con le modalità in cui l'informazione televisiva viene proposta»; b) «il fatto dell'apprensione sul suolo pubblico ne garantiva la legittimità (art. 137 del Codice)»; c) il trattamento effettuato per scopi informativi non necessita del consenso degli interessati (art. 137, comma 2, del Codice); d) «all'interno del servizio non è stato trattato il dato relativo allo stipendio del [segnalante] né alcun altro dato a lui relativo ad eccezione dell'immagine – acquisita in luogo pubblico – utilizzata, come le altre immagini, al fine di accompagnare un servizio legittimamente critico, ma ovviamente privo di ogni riferimento alla persona dell'interessato»; e) come già comunicato al segnalante sin dalla sua prima richiesta all'emittente televisiva, formulata prima di adire il Garante, la società conferma

che essendo venuto meno ogni interesse editoriale [...] l'immagine del dott.XY non sarà ulteriormente trasmessa, nemmeno sui canali televisivi»;

VISTA la replica alla risposta di RTI formulata dal segnalante in data 24 marzo 2016, nella quali si ribadiscono le doglianze già manifestate (non essenzialità della pubblicazione della sua immagine ai fini della realizzazione del servizio, mancata consapevolezza dell'acquisizione della propria immagine e quindi mancanza del consenso al suo utilizzo, idoneità del servizio a ledere la sua dignità e reputazione, trattamento di informazioni non corrispondenti a verità) e la richiesta di ottenere la cancellazione della sua immagine dagli archivi della Società;

VISTO il servizio oggetto di segnalazione, inviato da RTI concernente la notizia relativa a un ricorso vinto dai dipendenti della Camera dei deputati a fronte di misure volte a limitare la retribuzione percepita, nel quale sono presenti immagini che ritraggono varie persone tra cui una che rende riconoscibile il segnalante, seppur per pochi istanti, ripreso in corrispondenza di uno degli ingressi della Camera dei deputati e rilevato che su tale immagine, unitamente al commento vocale inerente al tema del servizio, compariva, a caratteri di grandi dimensioni, la cifra di 358mila euro, indicata dal commentatore quale importo percepibile dai dipendenti della Camera «secondo il vecchio regolamento»;

RILEVATO che il predetto servizio tratta un tema di rilevante interesse pubblico (le retribuzioni del personale gravanti sul bilancio dello Stato) e rientra nella libertà di espressione e di critica giornalistica (cfr. artt. 1 e 6, comma 3, codice di deontologia; cfr. anche provv. 15 novembre 2012, doc. web n.

2247923), e che, tuttavia, l'immagine che identifica il segnalante non costituiva in tale contesto un dato essenziale, ai sensi dell'art. 137, comma 3, del Codice (e 6 del codice di deontologia), ai fini della completezza dell'informazione (cfr. Cass. 27 agosto 2015, n. 17211, punto 3.1.2), riferendosi il servizio giornalistico in termini generali all'intera categoria dei dipendenti della Camera dei deputati (cfr. provv. 15 novembre 2012, doc. web n. 2185342);

RILEVATO inoltre che la particolare tecnica comunicativa impiegata – consistente nel sovrapporre la scritta relativa alla cifra sopra indicata sull'immagine del segnalante, assunto così a simbolo dell'intera categoria dei dipendenti della Camera dei deputati – è idonea a fornire un messaggio distorto rispetto alla persona dello stesso colta nella sua individualità, lesivo della dignità del segnalante – considerato il contesto negativo cui la sua immagine è associata – oltre che del diritto all'identità personale dello stesso – ove si consideri la dichiarazione resa dal segnalante secondo la quale la cifra associata alla sua persona sarebbe inesatta, non corrispondendo alla retribuzione percepita –, situazioni giuridiche soggettive tutelate dal diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Codice (v. pure, ex pluribus, provv. 9 marzo 2006, doc. web n. 1269316); RITENUTO, pertanto, in relazione alla richiesta avanzata dal segnalante di ottenere la cancellazione dagli archivi del segmento del servizio che lo vede ritratto in corrispondenza di uno degli accessi alla Camera dei deputati, di dover prescrivere a RTI, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di rettificare, con le modalità ritenute più opportune, la scritta sovrainpressa sull'immagine del

segnalante contenuta nel suddetto servizio televisivo, qualora ancora presente negli archivi della Società, al fine di precisare che il trattamento economico evidenziato non corrisponde a quello percepito dalla persona ritratta;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1. dichiara non conforme al principio di "essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" di cui agli artt. 137, comma 3 del Codice, e 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica la diffusione dell'immagine del segnalante, quale è avvenuta nel corso del servizio andato in onda nel programma televisivo "MattinoCinque" (Canale5) il 9 settembre 2015;

2. ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive a R.T.I. s.p.a. di rettificare, con le modalità ritenute più opportune, la scritta sovrainpressa sull'immagine del segnalante contenuta nel suddetto servizio televisivo, qualora ancora presente negli archivi della Società, al fine di precisare che il trattamento economico evidenziato non corrisponde a quello percepito dalla persona ritratta.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Provvedimento del 15 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti n. 537 del 15 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 28 luglio 2016 da XY nei confronti di

- RCS MediaGroup S.p.A., in qualità di editore del quotidiano online disponibile sul sito web www.corriere.it, con riguardo ad un articolo reperibile attraverso il link <http://...>;
- Alessandro Ambrosini, in qualità di titolare del sito web www.nottecriminale.it, con riguardo ad un articolo reperibile attraverso il link <http://...>;
- Editoriale Il Fatto S.p.A., in qualità di editore del quotidiano on line disponibile sul sito web www.ilfattoquotidiano.it, con riguardo ad un articolo reperibile attraverso il link <http://...>;
- Il Giornale on line S.r.l., in qualità di editore del quotidiano on line disponibile sul sito web www.ilgiornale.it, con riguardo ad un articolo reperibile attraverso il link <http://...>;
- News 3.0 S.p.A., in qualità di editore del quotidiano on line disponibile sul sito web www.lettera43.it, con riguardo ad un articolo reperibile attraverso il link <http://...>;
- Paolo Falcone First Asset Management S.r.l., in qualità di editore del quotidiano on line disponibile sul sito web www.cronacareggio.it, con riguardo ad

un articolo reperibile attraverso il link <http://...>;

- Pippo Gatto, in qualità di direttore responsabile del quotidiano on line NuovaCosenza.com, con riguardo ad un articolo reperibile attraverso il link <http://...>;

- Agenzia Ansa – Agenzia Nazionale Stampa Associata Soc. Coop., in qualità di editore del sito web www.ansa.it, con riguardo ad un articolo reperibile attraverso il link <http://...>;

- Andrea Viscardi, in qualità di direttore responsabile del quotidiano on line "Progetto Italia News", con riguardo ad un articolo reperibile attraverso il link <http://.../>

con il quale il ricorrente, nel ribadire parte delle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati personali che lo riguardano contenuti in alcuni articoli pubblicati sui predetti siti, ivi comprese le foto segnaletiche;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato;

di essere stato sottoposto, nel mese di marzo del 2012, ad un provvedimento di custodia cautelare per fatti accaduti alla fine del 2011, quando il medesimo svolgeva l'attività di infermiere professionale, in relazione ai quali sarebbe stato ipotizzato, a suo carico, il reato di furto, a danno di pazienti trasportati in ambulanza, di beni di modesta entità dalla vendita dei quali sarebbe stato poi tratto "un ingiusto profitto nella (...) somma complessiva di € 150,00";

che la notizia dell'arresto venne all'epoca pubblicata su diversi siti internet,

nonché su blog, nazionali ed esteri, "la maggior parte dei quali enfatizzarono il fatto (...) usando termini decisamente forti ed offensivi nei confronti di una persona incensurata e presunta innocente per legge", determinando in tal modo, a distanza di anni, anche la perdita del posto di lavoro dal medesimo nel frattempo ottenuto;

di aver pertanto avanzato, nei confronti dei titolari dei predetti siti, richiesta di cancellazione o blocco o trasformazione in forma anonima dei dati personali che lo riguardano contenuti negli articoli sopra citati, ottenendo l'adeguamento spontaneo alla stessa da parte della quasi totalità degli editori, eccettuati coloro nei confronti dei quali è proposto l'odierno ricorso;

trattandosi di un fatto risalente a cinque anni fa, la relativa notizia avrebbe ormai esaurito i propri effetti in termini di esercizio del diritto di cronaca giornalistica e del corrispondente interesse pubblico alla conoscibilità dello stesso, causando all'interessato un notevole danno connesso alla perdurante diffusione di una notizia non più attuale;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 25 agosto 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché le note del 10 novembre 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso, tenuto conto della diversa situazione istruttoria delle parti coinvolte;

VISTA la nota del 31 agosto 2016 con la quale il direttore responsabile del sito web NuovaCosenza.com ha comunicato di aver provveduto, il giorno stesso dell'interpello avanzato dall'interes-

sato, ad operare nel senso richiesto da quest'ultimo attraverso la trasformazione in forma anonima dell'articolo ed alla richiesta di rimozione del relativo URL dai risultati reperibili attraverso i motori di ricerca esterni al sito;

VISTA la nota del 5 settembre 2016 con la quale RCS MediaGroup S.p.A. ha rappresentato di aver provveduto ad inibire l'indicizzazione, tramite i motori di ricerca generalisti, dell'articolo indicato dal ricorrente mediante l'adozione di specifiche misure tecniche idonee a tale scopo, quali la compilazione del file robots.txt affiancato dal contestuale utilizzo del metatag noindex;

VISTA la nota del 16 settembre 2016 con la quale Editoriale Il Fatto S.p.A. ha rappresentato:

di aver prontamente riscontrato, anteriormente alla presentazione del ricorso, l'interpello preventivo ad essa indirizzato dall'interessato, comunicando che "essendo il processo ancora in corso ed essendo intervenuta, nel frattempo, sentenza di condanna, sia pure appellata, si sarebbe provveduto ad aggiornare la pagina web, dando entrambe le notizie di interesse pubblico, vista la particolare natura del reato contestato" al medesimo;

di aver adottato la soluzione ritenuta più adeguata, pur se non condivisa dall'interessato, tenuto conto della particolare gravità del fatto per il quale fu a suo tempo arrestato, dichiarando l'ulteriore disponibilità ad integrare la notizia "se e quando (...) l'interessato comunicherà l'esito del processo di appello";

VISTA la nota del 20 settembre 2016 con la quale Il Giornale on line S.r.l., richiamando quanto già rappresentato anteriormente alla proposizione del ricorso, ha confermato di aver "adottato ogni azione per evitare l'indicizzazione e l'accesso ai dati (...) riferiti [al ricorren-

te] (...) pubblicati nell'ambito dell'attività giornalistica, inviando specifica istanza alla società che gestisce il motore di ricerca Google";

VISTA la nota del 20 settembre 2016 con la quale Agenzia Ansa ha comunicato di aver provveduto, in adesione alle richieste avanzate dal ricorrente, a cancellare dal proprio sito la notizia a suo tempo pubblicata;

VISTA la nota del 25 settembre 2016 con la quale il ricorrente ha rilevato:

l'inadeguatezza del riscontro fornito da RCS MediaGroup S.p.A. avendo quest'ultima aderito parzialmente alle sue richieste attraverso la deindicizzazione dell'articolo, senza tuttavia intervenire sull'articolo all'interno del quale restano disponibili il nome e cognome, oltretutto la foto segnaletica, del ricorrente, circostanza alla quale è collegato il rischio di una nuova diffusione degli stessi;

contestato l'operazione di aggiornamento della notizia posta in essere da Editoriale Il Fatto S.p.A. attraverso l'aggiunta di una "nota riportante fatti vecchi risalenti al 2013" - anno in cui è intervenuta la sentenza di condanna in primo grado - che "non fa altro che consacrare quanto sostenuto nel ricorso (...), cioè l'inesistenza dell'interesse pubblico alla notizia e anche dello stesso giornale alla vicenda";

che nessuna comunicazione è pervenuta da parte di News 3.0 S.p.A. e di Andrea Viscardi;

che hanno invece, di contro, aderito alle richieste avanzate dal medesimo Alessandro Ambrosini, Agenzia Ansa, Il Giornale on line S.r.l., NuovaCosenza.com e Falcone Paolo First Asset Management S.r.l.;

VISTA la nota del 26 settembre 2016 con la quale Editoriale Il Fatto S.p.A., replicando alle contestazioni sollevate dall'interessato, ha rilevato di non poter

procedere nel senso richiesto dal medesimo, ritenendosi ancora sussistente l'interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda trattandosi di fatti avvenuti in epoca recente (2012) e di "obiettiva gravità, dei quali sta ancora occupandosi la magistratura che ha già condannato il ricorrente in primo grado, mentre si è in attesa che la Corte d'appello, adita dall'interessato, si pronunci sulla conseguente impugnazione";

VISTA la nota del 26 settembre 2016 con la quale l'avv. Giacomo Falcone, agendo nell'interesse di Paolo Falcone, pur rilevando il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo nel presente procedimento che non rivestirebbe all'interno di First Asset Management S.r.l. - editore del sito web www.cronacareggio.it - alcuna carica e/o qualifica, ha tuttavia comunicato per conto della società da ultimo citata l'avvenuta cancellazione dell'articolo contestato con il ricorso;

VISTA la nota del 17 novembre 2016 con la quale il ricorrente ha:

ribadito la richiesta di accoglimento delle istanze avanzate con il ricorso, eccependo, in particolare, l'inadeguatezza del riscontro fornito da Editoriale Il Fatto S.p.A. in virtù della mancanza di interesse pubblico alla conoscibilità di una notizia già obsoleta, come dimostrato dall'aggiornamento effettuato dal giornale con riguardo ad un evento, ovvero l'intervenuta condanna in primo grado, risalente al 2013;

precisato, con riguardo al difetto di legittimazione passiva allegato nel riscontro ottenuto nell'interesse di Paolo Falcone, che quest'ultimo, risulta ad oggi, "nel database pubblico whois quale (...) amministratore del dominio";

VISTA la nota del 30 novembre 2016 con la quale RCS MediaGroup S.p.A., nel rappresentare la liceità del trattamen-

to effettuato per finalità giornalistiche, ha comunicato di non poter accogliere le richieste di blocco, cancellazione o trasformazione in forma anonima dei dati che riguardano l'interessato, ritenendo che il temperamento tra l'esigenza di integrità dell'archivio giornalistico ed il diritto all'oblio allegato dal medesimo sia stato attuato inibendo l'indicizzazione dell'articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano;

RILEVATO, preliminarmente, con riguardo alle richieste avanzate nei confronti di Andrea Viscardi, in qualità di direttore responsabile del quotidiano online Progetto Italia News, che la copia del ricorso e dell'invito ad aderire alle richieste nello stesso proposte è stata inviata al medesimo una prima volta attraverso raccomandata A/R del 26 agosto 2016, restituita al mittente con la dicitura "destinatario sconosciuto", e che gli stessi atti sono stati successivamente trasmessi, unitamente alla proroga del termine per la conclusione del procedimento, ad un diverso recapito tramite una nuova raccomandata A/R che attualmente risulta essere in fase di restituzione al mittente;

RITENUTO pertanto, nell'impossibilità di individuare un indirizzo da ritenersi valido ai fini dell'avvio del procedimento nei confronti del soggetto sopra individuato, nonché del fatto che non possa ritenersi ragionevolmente raggiunta nemmeno la prova dell'avvenuta ricezione dell'interpello preventivo a suo tempo trasmesso alla redazione del giornale utilizzando esclusivamente un mero recapito di posta elettronica, che occorre dichiarare il ricorso inammissibile nei confronti del medesimo ai sensi degli artt. 148, comma 1, lett. b) e c), del Codice;

PRESO ATTO, altresì che, nel corso del procedimento, News 3.0, in qualità di

editore del quotidiano on line www.lettera43.it, ed Alessandro Ambrosini, in qualità di titolare del sito web www.nottecriminale.it, ai quali è stata trasmessa copia dell'atto di ricorso, dell'invito a fornire riscontro e della nota di proroga tramite raccomandate A/R del 10 novembre 2016 – che risultano essere state ricevute, rispettivamente, in data 14 novembre 2016 ed in data 18 novembre 2016 – non hanno fornito alcun riscontro al Garante e che pertanto l'Ufficio provvederà ad adottare, nei confronti dei medesimi, un autonomo procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 164 del Codice;

PRESO ATTO, tuttavia, che Alessandro Ambrosini, secondo dichiarazioni rese dal ricorrente con nota del 25 settembre 2016, sembra aver comunque aderito in senso rispondente a quanto richiesto dal medesimo con il ricorso e che, da verifiche effettuate dall'Ufficio, risulta altresì che l'articolo contestato sia stato rimosso anche da News 3.0, in qualità di editore del quotidiano on line "Lettera43";

RILEVATO che i due soggetti sopra citati hanno provveduto ad adottare le misure richieste dall'interessato, al pari di quanto effettuato dagli editori dei siti www.nuovacosenza.com, www.ilgiornaleonline.com, www.cronacareggio.it, www.nottecriminale.it, www.ansa.it e www.lettera43.it e che pertanto nei confronti degli stessi debba essere dichiarato, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

RILEVATO – come più volte sostenuto dall'Autorità – che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati

per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 del "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell'esercizio dell'attività giornalistica", pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179, Allegato A.1, doc. web n. 1556386);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali dell'interessato cui fa riferimento l'odierno ricorso effettuato da RCS MediaGroup S.p.A. e da Editoriale Il Fatto S.p.A., a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico:

- rientra ora, attraverso la riproposizione degli articoli pubblicati negli archivi on line dei siti internet www.corriere.it e www.ilfattoquotidiano.it, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica;

- che, alla luce di ciò, l'attuale trattamento, in quanto compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati, può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. artt. 136 e ss. del Codice) ed, in termini generali, anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b), del Codice, ogni interessato ha diritto a

chiedere la cancellazione o il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati personali che lo riguardano qualora gli stessi siano stati trattati in violazione di legge;

nel caso in esame, il trattamento effettuato dalle resistenti è da ritenersi lecito alla luce delle considerazioni sopra esposte, essendo peraltro relativo a fatti recenti di pubblico ed attuale interesse rispetto ai quali la vicenda processuale risulta tuttora in corso;

RITENUTO, alla luce di tutto ciò premesso, che il ricorso debba essere dichiarato infondato nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A. e di Editoriale Il Fatto S.p.A., pur dovendosi evidenziare che la prima ha provveduto, comunque, alla deindicizzazione dell'articolo che risulta non più reperibile attraverso i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, mentre il secondo ne ha disposto l'aggiornamento tenendo conto dell'evoluzione giudiziaria avuta finora dalla vicenda;

RILEVATO che resta impregiudicato il diritto dell'interessato di formulare, laddove risulti opportuno, istanza di aggiornamento dei dati personali che lo riguardano contenuti negli articoli che risultino tuttora visibili in rete nei riguardi degli editori delle relative testate giornalistiche;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento fra le parti, tenuto conto della parziale infondatezza del ricorso, nonché della specificità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) il ricorso inammissibile nei confronti di Andrea Viscardi, in qualità di diret-

tore responsabile del quotidiano on line "Progetto Italia News";

b) dichiara non luogo a provvedere nei confronti di Pippo Gatto, in qualità di direttore responsabile del quotidiano on line NuovaCosenza.com, di Giornale on line S.r.l., Paolo Falcone First Asset Management S.r.l., Alessandro Ambrosini, Agenzia Ansa e News 3.0;

c) dichiara il ricorso infondato nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A. ed Editoriale Il Fatto S.p.A., pur prendendo atto delle misure da queste adottate a tutela dell'interessato;

d) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e art. 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Provvedimento del 15 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti n. 538 del 15 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, regolarizzato in data 8 settembre 2016, presentato da XY, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Angela Mia Pisano, nei con-

fronti delle seguenti testate giornalistiche: "La Gazzetta di Viareggio"; "La Gazzetta di Lucca"; Lo Schermo srl; "Calvi Risorta News"; Finegil Editoriale S.p.a in qualità di editore de "Il Tirreno (ed. Versilia-Livorno-Lucca)", con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- di prescrivere al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
- di disporre il blocco o vietare in tutto o in parte il trattamento che risulta illecito o non corretto, poiché in considerazione della natura dei dati o delle modalità del trattamento e degli effetti che può determinare, vi è concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per l'interessato;

- di vietare in tutto o in parte il trattamento dei dati relativi a singoli soggetti o categorie di soggetti "che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività";

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha evidenziato:

- di essersi reso responsabile, appena raggiunta la maggiore età, di alcuni furti nella zona in cui vive, episodi ai quali è stata data diffusione da diverse testate giornalistiche che hanno riportato "con dovizia di particolari nome, cognome, status patrimoniale della famiglia affidataria, ed infine ... la tendenza al consumo di droga";

- che, nonostante nel corso di procedimenti giudiziari che si sono succeduti nel tempo, abbia visto la propria "condotta venir assolta" e non sia "mai stata fatta menzione del suo utilizzo di sostanze stupefacenti", dette informazioni

pregiudizievoli sono state inserite nei motori di ricerca, procurandogli notevoli difficoltà soprattutto in ambito lavorativo, sino a causargli la perdita di molte occasioni di lavoro;

- che il trattamento dei dati per finalità giornalistiche deve comunque rispettare i principi di proporzionalità e non eccedenza, rispetto all'esercizio del dovere di cronaca, di veridicità dei fatti e di reale interesse pubblico alla notizia, contemperando le finalità giornalistiche con il diritto all'oblio degli interessati ed evitando che la permanenza in internet di dati e informazioni risalenti nel tempo determini una lesione dei diritti previsti dal Codice, eventualità questa che può verificarsi in occasione della ripubblicazione di vecchi articoli a distanza di tempo riguardanti notizie che, anche se in origine legittimamente pubblicate, possono poi risultare incomplete;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 21 settembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 14 novembre 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le dichiarazioni trasmesse dai titolari del trattamento sotto indicati (in relazione alle quali gli autori rispondono ai sensi dell'art. 168 del Codice "falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") e in particolare:

- la nota del 5 ottobre 2016 con la quale la Finegil Editoriale S.p.A., nel rilevare la liceità del contenuto degli articoli, peraltro oggi inseriti nell'archivio storico del quotidiano, ha rappresentato:

- di avere effettuato "la c.d. interdizione dell'indicizzazione degli articoli di inte-

resse del [ricorrente] rinvenibili ai link indicati dal ricorrente";

- di avere altresì provveduto a disabilitare l'accesso a tali articoli mediante l'interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "Robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol";

- che, al fine di assicurare con maggiore probabilità che l'indicizzazione degli articoli venga rimossa dai motori di ricerca "ha associato all'utilizzo del file "Robots.Txt" l'uso dei "Robots Meta Tag", prevedendo una operatività combinata dei due strumenti";

- la nota del 6 ottobre 2016 con la quale Lo Schermo srl ha dichiarato la propria disponibilità a rimuovere l'articolo, pur essendo, allo stato, riportate nell'articolo stesso solo le iniziali del ricorrente e il luogo di residenza;

- la nota del 21 ottobre 2016 con la quale la testata giornalistica on line "Calvi Risorta News.it" ha rappresentato:

- di non avere mai ricevuto alcuna sentenza di assoluzione relativa al ricorrente "per procedere ad un'eventuale rettifica";

- che l'articolo in questione riporta solo quanto contenuto nel comunicato stampa trasmesso dalla Questura di Lucca e, comunque la redazione ha già provveduto a rimuovere il nome completo del ricorrente, inserendo "solo le sigle";

PRESO ATTO che da parte de "La Gazzetta di Viareggio" e "La Gazzetta di Lucca", facenti capo allo stesso direttore responsabile, non è pervenuto, nel corso del procedimento, alcun riscontro all'Autorità entro il termini indicati nelle comunicazioni inviate il 21 settembre e il 14 novembre;

PRESO ATTO che, con nota del 6 dicembre 2016, il ricorrente, nell'inviare alcune sentenze emesse dal Tribunale di Lucca nei suoi confronti e, in particola-

re: a) un decreto di rigetto della richiesta misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza del 15 dicembre 2015; b) la sentenza n. 2404 del 23 dicembre 2015; c) la sentenza n. 1871 del 25 ottobre 2013, nonché d) lo stralcio di altra sentenza data 21 aprile 2016, ma priva del relativo numero e dell'attestazione di deposito, ha dichiarato che quelle "di assoluzione [...] sono da considerarsi riferibili ai fatti narrati negli articoli di giornale online di cui è ricorso"

RILEVATO, tutto ciò considerato, di dover preliminarmente dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti dei titolari che hanno deciso di accogliere sostanzialmente le richieste del ricorrente deindicizzando o limitando la citazione dello stesso alle semplici iniziali anagrafiche;

RICONOSCIUTO poi, con riguardo al merito della vicenda, che, come più volte affermato dal Garante, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 del "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell'esercizio dell'attività giornalistica", pubblicato in G.

U. 3 agosto 1998, n. 179, Allegato A.1, doc. web n. 1556386);
CONSIDERATO con specifico riferimento al caso in esame che:
 - le notizie che coinvolgono il ricorrente si riferiscono a fatti avvenuti negli anni 2012 e 2013, quindi ad un periodo relativamente recente;
 - le sentenze prodotte dal ricorrente, peraltro anch'esse adottate in tempi molto recenti, non forniscono sufficiente prova di riferirsi effettivamente ai fatti rappresentati negli articoli contestati;
RILEVATO, pertanto, che il trattamento posto in essere dalle citate testate giornalistiche non risulta di per sé illecito essendo riferito a fatti rispetto ai quali può ritenersi ancora sussistente l'interesse pubblico alla conoscibilità della notizia in ragione dell'attualità dei fatti e di vicende processuali rispetto alle quali, allo stato non è possibile definire con certezza la loro completa definizione;
RITENUTO quindi che, alla luce di quanto sopra esposto e sulla base delle risultanze istruttorie, il ricorso debba essere dichiarato infondato;
RILEVATO tuttavia che il ricorrente, qualora la vicenda abbia registrato o registri positivi elementi a proprio favore può senz'altro esercitare nei confronti delle testate giornalistiche il diritto di aggiornamento/integrazione dei dati che lo riguardano contenuti negli articoli in questione, allegando idonea documentazione a sostegno;
RITENUTO che, in ragione della dichiarata infondatezza del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante

n. 1/2000;
RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
 a) dichiara non luogo a provvedere nei confronti dei titolari che, nei termini di cui in premessa, abbiano deciso di riscontrare positivamente le richieste del ricorrente;
 b) dichiara il ricorso infondato;
 c) compensa fra le parti le spese del procedimento.
 Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Provvedimento del 7 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti n. 514 del 7 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il ricorso presentato al Garante l'11 agosto 2016 da XY nei confronti di Google Inc. e Google Italy, con il quale l'interessato, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice") attraverso due distinte richieste, datate rispettivamente 15 giu-

gno e 20 luglio 2016, ha chiesto la rimozione di alcuni URL rinvenibili attraverso una ricerca condotta tramite il suo nome e cognome e precisamente: con la prima delle due istanze ha individuato i seguenti link:

1. <http://...>;
2. <http://...>;
3. <http://...>;
4. <http://...>;

con la seconda istanza ha individuato un ulteriore link:

5. <http://...>;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, sostenuto che le notizie così reperite sarebbero lesive della sua reputazione personale e professionale tenuto conto degli sviluppi successivi delle vicende giudiziarie in cui lo stesso è stato coinvolto, perché:

a) i fatti riportati negli articoli reperibili attraverso gli URL individuati nell'interpello del 15 giugno 2016 si riferiscono ad un'indagine – connessa ad una presunta vicenda di concussione che si sarebbe verificata nell'ambito dell'Università di Udine in relazione all'avvenuto riconoscimento in Italia del titolo di studio conseguito all'estero dal ricorrente – che risulta essere stata successivamente archiviata;

b) il link individuato nella seconda richiesta rimanda invece ad una vicenda giudiziaria – legata alla contestazione ed alla successiva condanna per il reato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra, essendo invece l'interessato iscritto all'albo dei medici chirurghi – in ordine alla quale "la Corte d'appello di Trieste ha praticamente annullato la sentenza di primo grado revocando la pena accessoria e [disponendo] la sospensione della pena con obbligo di non menzione";

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 30 agosto 2016

con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 14 novembre 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 13 settembre 2016 con le quali Google ha comunicato: di non poter accogliere le istanze dell'interessato con riguardo agli URL contraddistinti in premessa con i nn. 1, 2 e 5;

che, con riguardo agli ulteriori URL richiesti, "è emerso che le pagine web specificate non vengono attualmente visualizzate" tra i risultati di ricerca;

VISTA la nota del 19 settembre 2016 con la quale il ricorrente ha ribadito le proprie istanze, rilevando che "le informazioni reperibili ai link sopra citati [in quanto] parziali, incomplete e non aggiornate, sono particolarmente lesive della (...) immagine personale e soprattutto professionale", non tenendo conto della successiva evoluzione della vicenda giudiziaria in cui il medesimo è stato coinvolto;

VISTA la nota del 22 settembre 2016 con la quale la resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, nel ribadire il diniego alla richiesta di rimozione degli URL tuttora indicizzabili attraverso una ricerca condotta partendo dal nome dell'interessato, ha rilevato:

in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso eccedendo l'indeterminatezza del contenuto dello stesso che, contrariamente alle indicazioni fornite dalla sentenza Costeja, non individua in maniera specifica gli URL rispetto ai quali viene esercitata la richiesta di rimozione; nel merito della vicenda, che alcuni de-

gli URL indicati dal ricorrente non risultano più indicizzati trattandosi "di pagine non più accessibili in rete", ribadendo, con riguardo agli ulteriori link segnalati, l'insussistenza dei requisiti previsti per l'esercizio del diritto all'oblio, con particolare riguardo all'elemento temporale, tenuto conto del fatto che gli stessi rimandano ad articoli "pubblicati da due autorevoli quotidiani locali nel 2014 e nel 2015";

che, in ogni caso, il diritto all'oblio subisce un'attenuazione laddove "il soggetto interessato rivesta un ruolo pubblico e le informazioni contestate attengono a tale ruolo" e che, nel caso di specie, l'attività svolta dal ricorrente non possa non essere considerata un'attività pubblica, tenuto peraltro conto del fatto che "gli articoli contestati fanno proprio riferimento ad indagini e processi che hanno coinvolto il sig. XY in qualità di professionista e medico chirurgo";

che rientra, comunque, nel pieno diritto del ricorrente "agire nei confronti dell'autore delle pubblicazioni (...) per ottenere la rimozione degli articoli ovvero il loro aggiornamento o la rettifica, come espressamente previsto dalla (...) sentenza della Cassazione n. 5525/12", precisando che "ai fini della sussistenza del diritto all'oblio (...) la circostanza che le informazioni contestate siano o meno giornalmisticamente verificate o false o diffamatorie è del tutto irrilevante"; VISTE le note del 17 e del 27 novembre 2016 con le quali il ricorrente, nel contestare quanto affermato da Google, ha rilevato l'ammissibilità del ricorso, avendone individuato l'oggetto attraverso il richiamo agli URL indicati nelle richieste avanzate nei confronti della resistente anteriormente alla proposizione dello stesso, insistendo per la loro rimozione in virtù del fatto che "il reperimento di informazioni ad oggi erra-

te, non aggiornate e parziali (...) [non] possa essere di interesse per la collettività";

CONSIDERATO, tutto ciò premesso, di dover, preliminarmente, ritenere ammissibile il ricorso tenuto conto del fatto che i link oggetto della richiesta di rimozione avanzata dall'interessato risultano agevolmente individuabili attraverso l'esame delle istanze presentate dal medesimo anteriormente alla proposizione del ricorso ed espressamente richiamate in quest'ultimo;

CONSIDERATO, inoltre, con riguardo agli URL indicati in premessa con i nn. 3 e 4 che, allo stato attuale, pur non risultando effettuato alcuno specifico intervento in tal senso da parte della resistente, gli stessi non sono più rinvenibili tra i risultati di ricerca associati al nome del ricorrente, come confermato anche da Google attraverso una dichiarazione resa in merito nel corso del procedimento;

RILEVATO pertanto, rispetto ad essi, di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso;

CONSIDERATO, con riguardo agli ulteriori URL oggetto di richiesta di rimozione, che deve essere sempre assicurato il rispetto del principio di esattezza dell'informazione reperibile attraverso il risultato di ricerca del quale è richiesta la rimozione, come affermato anche al punto n. 4 delle Linee Guida per l'implementazione della sentenza C-131/12 "Google Spain and Inc v. Agencia española de protección de datos and Mario Costeja González" adottate dal Gruppo art. 29 in data 26 novembre 2014 (secondo le quali le Autorità di Protezione dei Dati APD "tenderanno a ritenere idonea la deindicizzazione di un risultato di ricerca se si rilevano inesattezze in termini di circostanze oggettive e se ciò

genera un'impressione inesatta, inadeguata o fuorviante rispetto alla persona interessata. Se un interessato si oppone ad un risultato di ricerca a motivo della sua inesattezza, le APD possono trattare il relativo ricorso a condizione che tale interessato fornisca tutte le informazioni necessarie per stabilire la palese inesattezza del dato in questione" (cfr. punto 4 delle citate Linee Guida); **CONSIDERATO** che, rispetto al caso in esame:

con riferimento agli URL individuati in premessa con i nn. 1 e 2, pur trattandosi di vicenda risalente al 2014, e dunque avvenuta in epoca recente, la stessa, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato – ovvero il decreto di archiviazione emesso dal g.i.p. ed il provvedimento dirigenziale successivamente emesso dall'Università degli Studi di Udine attestante la sussistenza dei requisiti di legge per il conseguimento del relativo titolo accademico – non risulta più corrispondente alla realtà dei fatti ponendosi in contrasto il principio di esattezza del dato sopra richiamato;

con riferimento all'URL individuato con il n. 5, l'articolo, risalente al 30 gennaio 2015, si riferisce ad una vicenda giudiziaria nell'ambito della quale all'esito del giudizio di appello è stata solo formalmente confermata la condanna inflitta in primo grado al ricorrente; ed invero, la revoca della pena accessoria inflitta ed il riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, anch'essi disposti dalla Corte d'appello di Trieste nella sentenza in questione, costituiscono senza dubbio alcune circostanze di assoluta importanza, idonee ad determinare una sopravvenuta palese inesattezza dell'informazione rinvenibile attraverso il motore di ricerca;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover accogliere il ricorso e, per l'effetto, di dover ordinare a Google la rimozione, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, degli URL, indicati dal ricorrente in premessa con i nn. 1, 2 e 5, dai risultati di ricerca effettuati a partire dal nome e cognome dell'interessato medesimo;

VISTE le decisioni dell'Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 250,00 a carico di Google Inc. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della parziale infondatezza del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla resistente la rimozione, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, degli URL, indicati dal ricorrente in premessa con i nn. 1, 2 e 5, dai risultati di ricerca effettuati a partire dal nome e cognome dell'interessato medesimo;

b) dichiara non luogo a provvedere con riguardo agli URL individuati in premessa con i nn. 3 e 4;

c) determina l'ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 250,00 da addebitarsi al titolare del trat-

tamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Google, ai sensi dell'art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l'inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell'art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 1° settembre 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Provvedimento del 7 dicembre 2016

Registro dei provvedimenti n. 515 del 7 dicembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 15 luglio 2016 da XY, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Conte,

nei confronti del Ce.S.A.P.- Centro Studi Abusi Psicologici Onlus, con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), ha chiesto:

- la cancellazione dell'articolo intitolato "XX" dal sito web "www.cesap.net" o, in subordine, la cancellazione/anonimizzazione dei dati personali della ricorrente e della signora KW contenuti nel suddetto articolo;

- il pagamento in proprio favore delle spese del procedimento;

PRESO ATTO che le richieste formulate con l'odierno ricorso sono avanzate dalla ricorrente ai sensi degli artt. 7 e 9, comma 3, del Codice, anche nell'interesse della signora KW, deceduta nel marzo 2013, tenuto conto che il nome di quest'ultima viene accostato nel suddetto articolo al suo e che le stesse "hanno sempre agito congiuntamente nelle varie sedi a tutela del proprio onore e della propria reputazione";

CONSIDERATO che l'articolo fa riferimento ad una vicenda avvenuta nel 1997 allorquando un terzo, "in fase di separazione giudiziale dalla moglie (...), ebbe a scrivere a diverse autorità, sia pubbliche che religiose, una lettera gravemente diffamatoria nei confronti delle signore XY ed KW" –insinuando che le ricorrenti fossero dedite a pratiche di stregoneria e pratiche esoteriche nelle quali avrebbero coinvolto anche la propria moglie;

CONSIDERATO che, secondo quanto affermato dalla ricorrente,

- in ordine a tali fatti "la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, cui pure la lettera era pervenuta, come atto dovuto, aveva aperto un fascicolo nei confronti delle due donne, prontamente archiviato data la totale infondatezza delle accuse";

- il processo per i reati di calunnia e diffamazione avviato a seguito di formale querela presentata dalle interessate nei confronti del terzo è stato definito con la sentenza emessa dal Tribunale di Sondrio depositata il 28 febbraio 2001 con la quale il terzo è stato assolto "perché il fatto non costituisce reato" (...) "non perché la sua lettera non avesse carattere oggettivamente diffamatorio nei confronti delle due signore, ma perché il giudice, in considerazione delle condizioni emotive (...)" dello stesso, "ha ritenuto di riconoscergli una causa di giustificazione";

- detto articolo "di fatto finisce con il perpetrare ancora oggi le illazioni diffamatorie già censurate nella condotta" del terzo, nonostante l'assoluzione di quest'ultimo;

- l'interesse pubblico alla conoscibilità delle informazioni in questione sarebbe ad oggi venuto meno in considerazione del decorso di quasi venti anni dai fatti e di oltre quindici anni dall'adozione della sentenza del Tribunale di Sondrio richiamata nell'articolo;

- "l'articolo de quo non è rinvenibile nell'archivio storico on line del giornale "Il Giorno" edizione di Sondrio) dove era stato originariamente pubblicato, ma solo nel sito del CeSAP";

VISTA la nota del 2 agosto 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la nota del 27 ottobre 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso; VISTE le memorie trasmesse il 31 agosto 2016 e l'8 settembre 2016 con le quali la ricorrente ha ribadito le richieste formulate con l'atto di ricorso;

RILEVATO che copia del ricorso, del-

l'invito ad aderire alle richieste nello stesso proposte e della proroga del termine della decisione sono stati inviati al titolare del trattamento per mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al presidente e legale rappresentante del Ce.S.A.P. consegnata in data 2 agosto 2016 e 27 ottobre 2016;

PRESO ATTO che nel corso del procedimento il titolare del trattamento non ha fornito alcun riscontro all'Autorità entro il termine indicato, né successivamente ad esso e che, pertanto, l'Ufficio si riserva di avviare nei suoi confronti un autonomo procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 164 del Codice;

RILEVATO che i diritti di cui all'art. 7 possono essere esercitati ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni meritevoli di protezione con riguardo ai dati personali concernenti persone decedute;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 del "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell'esercizio dell'attività giornalistica", pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179, Allegato A.1, doc. web n. 1556386);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali della ricorrente e della defunta signora KW cui fa riferimento l'odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico:

- rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati nell'articolo pubblicato sul sito internet del Ce.S.A.P., tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica storica;

- che, alla luce di ciò, l'attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e ss. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

CONSIDERATO, in relazione all'istanza avanzata dalla ricorrente nella parte in cui riguarda anche i dati personali della sig.ra KW, che i diritti di cui all'art. 7 del Codice riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati, come nel caso di specie, da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato (art. 9, comma 3, del Codice);

RILEVATO che, nel caso in esame, il trattamento di dati personali relativi alle interessate, effettuato mediante la pubblicazione on-line sul predetto sito dell'articolo che li contiene non risulta illecito essendo riferito a notizie di cronaca relative a fatti di interesse pubblico tanto al tempo della sua pubblicazione, quanto attualmente per chi effettui una ricerca relativa alla vicenda in questione;

RITENUTO, alla luce di tutto ciò premesso, che il ricorso debba essere dichiarato infondato in ordine alla richiesta di cancellazione dell'articolo richiamato nell'atto introduttivo dal sito web del Ce.S.A.P.;

RITENUTO che l'ulteriore richiesta volta ad ottenere cancellazione/ anonimizzazione dei dati personali della ricorrente e della signora KW contenuti nel suddetto articolo debba essere dichiarata inammissibile essendo stata proposta per la prima volta con l'atto di ricorso e non previamente avanzata con l'istanza ex art. 7;

RILEVATO tuttavia che non si possa non tener conto del lasso di tempo trascorso dai fatti e dalla predetta sentenza emessa dal Tribunale di Sondrio, nonché dell'archiviazione del procedimento penale a suo tempo aperto dalla Procura della Repubblica di Sondrio nei confronti delle interessate;

RITENUTO, pertanto, che, quale misura necessaria a tutela dei diritti delle interessate, debba essere ordinato al Ce.S.A.P. in qualità di titolare del sito sopra indicato l'adozione di ogni misura tecnicamente idonea, ivi compresa la compilazione del file robots.txt come stabilito dal "Robots Exclusion Protocol" e l'uso dei "Robots Meta tag" e/o altre modalità previste ed idonee, al fine di evitare che le generalità di XY ed KW, contenute nell'articolo oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al sito web del Ce.S.A.P. entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio for-

multate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano; TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato in ordine alla richiesta di cancellazione dell'articolo richiamato nell'atto introduttivo dal sito web del Ce.S.A.P.;

b) dichiara inammissibile la richiesta di cancellazione/anonimizzazione dei dati personali della ricorrente e della signora KW contenuti nel suddetto articolo;

c) ordina al Ce.S.A.P., quale misura necessaria a tutela dei diritti delle interessate, di adottare ogni misura tecnicamente idonea, ivi compresa la compilazione del file robots.txt come stabilito dal "Robots Exclusion Protocol" e l'uso dei "Robots Meta tag" e/o altre modalità previste ed idonee, al fine di evitare che le generalità di XY ed KW, contenute nell'articolo oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al sito "www.cesap.net", entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

d) dichiara compensate le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Il Garante, nel chiedere al Ce.S.A.P., ai sensi dell'art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire co-

munque riscontro entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l'inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell'art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice.

Provvedimento del 24 novembre 2016

Registro dei provvedimenti n. 489 del 24 novembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

VISTO il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (di seguito "codice di deontologia");

VISTO l'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2007 del 14 dicembre 2007;

VISTO il reclamo presentato, in data 21 gennaio 2016, dall'avv. Monica Bertoglio, in nome e per conto dei sigg.ri XY e KW, successivamente integrato con note del 19 febbraio, 16 giugno, 26 luglio e 26 ottobre 2016;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

1.1. Con reclamo presentato in data 21 gennaio 2016, i sigg.ri XY e KW, tramite il loro legale, lamentano la violazione dei propri diritti in relazione ad alcuni articoli risalenti al 2014 e al 2015, pubblicati su "La Gazzetta di Mantova" e "La Voce di Mantova", i quali riferivano in merito agli sviluppi di un processo instaurato a loro carico per (presunti) illeciti compiuti ai danni di familiari e conoscenti.

In particolare i reclamanti denunciano:

a) la violazione del principio di essenzialità dell'informazione in relazione alla «pubblicazione delle proprie generalità riportate per intero anziché delle sole iniziali»; b) l'assenza di interesse sociale della notizia in quanto gli articoli riguarderebbero «solo vicende interne alla famiglia»; c) la mancanza di un'accurata verifica dei fatti a scapito della loro immagine e reputazione.

1.2. Con successiva nota del 19 febbraio 2016 i reclamanti indicano altri articoli, reperibili anche on line, ritenuti lesivi dei loro diritti in quanto contenenti «attacchi personali» ed espressioni diffamatorie. Con riferimento agli articoli reperibili in internet, pubblicati a partire dal giugno 2014, viene lamentata la violazione del diritto all'oblio in ragione della «continua e rinnovata pubblicazione, a notevole distanza di tempo» di «vicende passate inerenti alla sfera più intima della propria storia personale».

2.1. Nell'ambito dell'istruttoria avviata dall'Ufficio, gli editori delle testate sopra menzionate, titolari del trattamento, hanno fornito i seguenti elementi:

a. Vidiemme soc. coop., editore de "La Voce di Mantova", fa presente che gli articoli oggetto di contestazione costituiscono espressione del legittimo esercizio del diritto di cronaca rispetto a fatti di interesse pubblico («processi ri-

guardanti avvenimenti integranti reati gravi [...] e connotanti un fenomeno, quale quello dello stalking, esponenzialmente cresciuto negli ultimi anni sia in termini numerici che in termini di disagio ed allarme sociale creati»); precisa inoltre che detti articoli si riferiscono a «procedimenti penali celebrati in pubblica udienza» riportando «esclusivamente i fatti emersi processualmente». La Società evidenzia poi la genericità delle doglianze relative al contenuto diffamatorio degli articoli mentre riguardo a quella concernente la pubblicazione delle generalità dei ricorrenti afferma che la stessa costituisce «diritto pacificamente rientrante nel diritto di cronaca e, nei casi in esame, pienamente giustificato non essendovi divieti o ragioni di opportunità che ne impedissero o sconsigliassero l'utilizzo»;

b. Finegil Editoriale s.p.a., editore de "La Gazzetta di Mantova", evidenzia che gli articoli oggetto di reclamo riguardano «un fatto per il quale era ravvisabile senz'altro, al momento del fatto, un interesse pubblico alla conoscenza della notizia [...] ed è stato trattato nel rispetto del principio sancito in materia di essenzialità dell'informazione». Riguardo alla presenza degli articoli all'interno dell'archivio on line del quotidiano la Società fa presente che detto trattamento risponde a «fini documentaristici» e per tale ragione l'archivio «deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni e non potrebbe subire alcuna amputazione a pena di perdere tale carattere di storicità e completezza». Ciò posto, tuttavia «al fine di contemperare i diritti della persona [...] con la libertà di manifestazione del pensiero [...] ha provveduto a disabilitare l'accesso a tali articoli».

2.2. Nella nota integrativa del 16 giugno 2016 i reclamanti: a) segnalano ul-

teriori articoli de "La Voce di Mantova" e de "La Gazzetta di Mantova", pubblicati tra i mesi di marzo e giugno 2016, ritenuti lesivi della loro reputazione, nonché della loro sfera privata in quanto attinenti ad «informazioni di natura strettamente personale», diffuse in «violazione dei parametri dell'essenzialità rispetto al fatto di interesse pubblico narrato»; b) ribadiscono l'inutilità dell'identificazione personale; c) lamentano «la pubblicazione della fotografia del dott. XY senza che questi l'abbia mai autorizzato»; c) lamentano una modalità espressiva «autonoma e arbitraria, in chiave per lo più colpevolista, tanto nei confronti del dott. XY quanto della moglie peraltro assolta con la recente sentenza del 3.6.2016».

2.3. Con successiva nota del 26 luglio 2016 i reclamanti lamentano che «a fronte dell'impegno spontaneo del 26.4.2016 dell'Editoriale Finegil s.p.a. [...] l'editore non ha provveduto [...] a rimuovere e disabilitare on line gli articoli lesivi dei diritti degli odierni reclamanti»; inoltre segnalano un nuovo articolo pubblicato da "La Gazzetta di Mantova" per il quale ribadiscono le doglianze già manifestate.

2.4. Con ulteriore nota del 26 ottobre 2016 i reclamanti rilevano nuovamente che Editoriale Finegil s.p.a. «non ha ancora provveduto ad oggi a rimuovere e/o disabilitare dalle pagine on line dell'archivio Gazzetta di Mantova gli articoli lesivi dei diritti degli odierni reclamanti».

Inoltre allegano due nuovi articoli de La Gazzetta di Mantova (edizioni del 16 luglio e 15 ottobre 2016) relativi ad altro processo che ha interessato i reclamanti di cui evidenziano: a) il «contenuto diffamatorio» e non rispondente a verità in quanto gli articoli predetti fanno «subito apparire il dentista imputato

per una fattispecie di reato che non è quella relativa alla vicenda processuale citata [negli articoli]»); b) l'uso di un «linguaggio che [...] trasmette ai lettori, anche al di là di una formale ed apparente correttezza espositiva, giudizi negativi sulla persona che mira sostanzialmente a mettere in cattiva luce i reclamanti». Nella predetta nota i reclamanti, nel richiamare le precedenti doglianze, ribadiscono, anche rispetto agli articoli testé menzionati, la lesione della loro reputazione, dell'onore, del diritto all'immagine, al nome e alla riservatezza.

3.1. Nel caso di specie trovano applicazione le disposizioni che regolano il rapporto tra attività giornalistica e protezione dei dati personali (contenute negli artt. 136-139 del Codice e nell'allegato codice di deontologia).

In particolare, l'art. 137, comma 3, del Codice, dispone che in caso di diffusione di dati personali per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 del medesimo Codice (dignità, riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali) e, in particolare, il limite dell'«essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico». Quest'ultimo limite trova applicazione anche con riferimento al trattamento di dati personali nell'ambito delle cronache relative a procedimenti penali (art. 12 codice di deontologia) e va interpretato, caso per caso, tenendo conto del contesto di riferimento e dei parametri forniti dall'art. 6 del codice di deontologia (indispensabilità di una notizia dettagliata in ragione dell'originalità del fatto, della descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, della qualificazione dei protagonisti).

3.2. Gli articoli oggetto del reclamo si riferiscono a una vicenda di interesse ge-

nerale nel pur circoscritto ambito territoriale che è stato teatro delle vicende riprese dalla cronaca locale (un comune di poco più di 2000 abitanti) in ragione della gravità dei fatti contestati (atti persecutori, molestie, diffamazione), soggetti al vaglio del giudice penale, che vedono coinvolti una pluralità di persone, per lo più appartenenti alla ristretta cerchia familiare. In tale cornice, la scelta effettuata dai giornali di pubblicare anche i dati identificativi dei reclamanti, acquisiti lecitamente nel corso di pubbliche udienze, non può ritenersi contraria al principio di essenzialità dell'informazione, come invece affermato nel reclamo, anche in ragione della visibilità dei reclamanti a livello locale in ragione della professione svolta, in particolare, dal dott. XY (medico odontoiatra).

3.3. La liceità della diffusione dei dati relativi a persone interessate da procedimenti penali è stata peraltro affermata dal Garante in numerosi pronunciamenti nei quali si è affermato che la pubblicazione dei nomi di persone interessate da un procedimento penale in qualità di indagati, imputati o condannati non è preclusa dall'ordinamento vigente e che essa va inquadrata nell'ambito delle garanzie volte ad assicurare trasparenza e controllo da parte dei cittadini sull'attività di giustizia (in tema cfr. documento del Garante del 6 maggio 2004, Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti, doc. web n. 1007634; Relazione 2008, p.106, Relazione 2010, p. 100, Relazione 2012, p. 150, Relazione 2013, p. 87. Tale orientamento è stato confermato anche dalla giurisprudenza: cfr. Cass. civ., Sez. I, 19 marzo 2008, n. 7261, Cass. civ., Sez. III, 9 gennaio 2014, n. 194).

3.4. Anche con riferimento alla diffusione di immagini ritraenti tali soggetti

la legge pone limiti puntuali in relazione a quelle che ritraggono persone in manette o in stato di detenzione (art. 114, comma 6 bis, c.p.p., art. 8, commi 2 e 3, codice di deontologia cit.), dovendo altrimenti il giornalista attenersi al citato principio di essenzialità dell'informazione e garantire comunque il rispetto della dignità della persona ritratta (Cass. civ. n. 7261/2008 e 194/2014 cit. e Cass. civ., Sez. III, 6 giugno 2014, n. 12834).

Al riguardo si ritiene che l'immagine del dott. XY oggetto di reclamo – pubblicata a corredo dell'articolo che (su "La Gazzetta di Mantova" del 4 giugno 2016) informa sulla sentenza di condanna di quest'ultimo per fatti penalmente rilevanti e dell'assoluzione della moglie (per la quale non è pubblicata alcuna immagine) – si conformi ai suddetti parametri.

3.5. Nel caso di specie non può d'altra parte invocarsi il diritto all'oblio ai fini di ottenere la cancellazione degli articoli in contestazione ovvero la loro deindicizzazione. Trattasi infatti di notizie relative a vicende processuali recenti (udienze tenutesi a partire dal 2014 sino all'anno in corso), per le quali può ritenersi sussistente un interesse pubblico attuale (tra i tanti, v. provv. 21 aprile 2016, n. 187, doc. web n. 5146073 e Linee sull'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea nel caso C-131/12, adottate dal WP29 il 26 novembre 2014).

Sussistendone i presupposti e alla luce dei futuri sviluppi giudiziari, potrà eventualmente chiedersi l'aggiornamento della notizia (cfr. art. 7, comma 3, lett. a), Codice; Cass. civ., Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525), così come d'altra parte già risulta essere stato effettuato dalle testate con riferimento alla posizione processuale della sig.ra KW ri-

spetto al primo filone processuale che ha interessato i reclamanti (cfr. "La Voce di Mantova" del 4 giugno 2016 e "La Gazzetta di Mantova" del 4 giugno e 15 ottobre 2016) e, come pure è avvenuto in relazione agli esiti dell'ulteriore processo a carico dei reclamanti di cui si dà conto negli articoli allegati nella citata nota del 26 ottobre 2016.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. b), 143 e 144 del Codice, dichiara infondato il reclamo.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Provvedimento del 16 novembre 2016

Registro dei provvedimenti n. 481 del 16 novembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 19 settembre 2016 da XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Bauro e Grazia Saija, nei confronti di Società editrice multimediale S.r.l., in qualità di editore del quotidiano on-line "www.blitzquotidiano.it", con il quale il

ricorrente – ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") – ha chiesto:

in via principale, la rimozione, dal sito citato, di un articolo pubblicato in data 6 febbraio 2015, nonché l'adozione delle misure tecniche idonee a rendere il medesimo inaccessibile dai motori di ricerca esterni al sito del quotidiano;

in subordine, l'aggiornamento dei dati personali che lo riguardano ivi contenuti, avendo riguardo all'evoluzione successiva della vicenda giudiziaria in senso a lui favorevole;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha evidenziato, in particolare, il pregiudizio derivante al proprio diritto alla riservatezza dalla disponibilità in rete di un articolo relativo ad una vicenda giudiziaria in cui egli è stato coinvolto e in merito alla quale è stata pronunciata nei suoi riguardi, in data 5 febbraio 2015, una sentenza di condanna in primo grado successivamente riformata in appello con la sua assoluzione per non aver commesso il fatto;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 27 settembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché il verbale dell'audizione svoltasi presso la sede dell'Autorità in data 19 ottobre 2016;

VISTA la nota datata 10 ottobre 2016 con la quale la resistente ha comunicato di aver provveduto ad eseguire l'aggiornamento della notizia sulla base delle informazioni comunicate dal ricorrente, ritenendo tale misura maggiormente rispondente all'interesse del

medesimo;

VISTA la nota del 17 ottobre 2016 con la quale l'interessato, pur prendendo atto dell'aggiornamento effettuato, ne ha, tuttavia, eccetto la parzialità in quanto: non "è stata (...) data alcuna notizia dell'intervenuta revoca delle statuizioni civili disposte nei [suoi] confronti in primo grado";

risulta, peraltro, "introdotta, in calce all'articolo, una frase ("Resta aperto il contenzioso fiscale") che induce il lettore a ritenere che, nonostante l'assoluzione in sede penale, resti aperto comunque un contenzioso" a suo carico, circostanza che non corrisponderebbe al vero;

RILEVATO che, nel caso in esame, il trattamento di dati personali relativi al ricorrente, effettuato mediante la riproposizione on-line sul sito Internet dell'editore resistente dell'articolo che li contiene, quale parte integrante dell'archivio storico del quotidiano, non risulta in termini generali illecito, essendo riferito a notizie relative a fatti di interesse pubblico sia al tempo della loro pubblicazione, peraltro recente, che attualmente per chi effettui una ricerca relativa alla vicenda in questione;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare infondata la richiesta di rimozione dell'articolo in questione, nonché la connessa richiesta di deindicizzazione dello stesso tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano;

RILEVATO che – in accordo con i principi più volte espressi dall'Autorità sulla base anche di quanto deciso in merito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. Sez. III, Sent. 5.4.2012, n. 5525) – vada comunque garantito all'interessato il diritto di ottenere l'aggiornamento dei dati personali che lo riguardano contenuti nel predetto articolo, qualora eventi successivi abbiano modificato le si-

tuazioni oggetto di cronaca giornalistica incidendo in modo significativo sul profilo e sull'immagine del medesimo emergente da tale rappresentazione;

RITENUTO che, affinché la tutela garantita all'interessato possa dirsi effettiva, le modalità concretamente utilizzate a tale scopo dal titolare del trattamento devono essere tali da consentire, così come affermato nella sentenza sopra richiamata, l'effettiva fruizione della notizia aggiornata attraverso l'adozione di un "sistema idoneo a segnalare (nel corpo o a margine) la sussistenza nel caso di un seguito e di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia, il rapido ed agevole accesso da parte degli utenti ai fini del relativo adeguato approfondimento";

CONSIDERATO che, nel caso in esame, l'editore resistente ha provveduto a curare l'aggiornamento richiesto rieditando sostanzialmente la notizia originariamente pubblicata mediante l'inserimento di un'informazione aggiuntiva con la quale viene dato atto dell'intervenuta archiviazione del procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente, rimuovendo tuttavia parte del precedente contenuto secondo modalità tali da non rendere chiaramente comprensibile la portata dell'intervento successivo;

CONSIDERATO che il ricorrente ha lamentato l'incompletezza dell'informazione così riportata, difettando la stessa dell'indicazione dell'avvenuta revoca anche delle statuizioni civili connesse alla condanna penale inflitta in primo grado, oltretutto la sua parziale inesattezza in quanto, contrariamente al contenuto dell'articolo originariamente pubblicato, viene data per certa la pendenza di un contenzioso fiscale, la cui esistenza è stata invece contestata dal medesimo;

RITENUTO dunque che l'intervento effettuato dall'editore resistente non possa reputarsi idoneo a corrispondere alle richieste avanzate dal ricorrente in quanto:

- la riscrittura dell'articolo ha determinato, tra l'altro, l'eliminazione di ogni riferimento ai risvolti risarcitori connessi alla causa penale, venuti meno a seguito della sentenza di assoluzione;
- il nuovo testo riporta informazioni aggiuntive, ritenute dall'interessato lesive e non corrispondenti al vero, relativamente alla presunta pendenza di un contenzioso fiscale che non risultano riconducibili alla richiesta di aggiornamento avanzata con l'atto di ricorso, che è infatti diretta ad intervenire su un articolo diverso da quello attuale;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover accogliere parzialmente il ricorso e, per l'effetto, di dover ordinare, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, al titolare del trattamento di adottare, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, modalità di aggiornamento della notizia idonee a riscontrare quanto richiesto dal ricorrente, anche eventualmente previo ripristino del testo originario dell'articolo, rendendo immediatamente visibile, sia nel titolo che nel contenuto e sin dall'anteprima dell'articolo stesso (cd. preview), l'esistenza di sviluppi successivi della vicenda con riguardo all'intervenuta archiviazione in sede penale, nonché con riferimento alla contestuale revoca delle statuizioni civili;

VISTE le decisioni dell'Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Socie-

tà editrice multimediale S.r.l. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della parziale infondatezza del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondate le richieste di rimozione e deindicizzazione dell'articolo indicato nell'atto di ricorso;

b) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, al titolare del trattamento di adottare, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, modalità di aggiornamento della notizia idonee a riscontrare quanto richiesto dal ricorrente, anche eventualmente previo ripristino del testo originario dell'articolo, rendendo immediatamente visibile, sia nel titolo che nel contenuto e sin dall'anteprima dell'articolo stesso (cd. preview), l'esistenza di sviluppi successivi della vicenda con riguardo all'intervenuta archiviazione in sede penale, nonché con riferimento alla contestuale revoca delle statuizioni civili;

c) determina l'ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Società editrice multimediale S.r.l., ai sensi dell'art. 157 del Codice, di comunicare quali

iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quaranta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l'inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell'art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Provvedimento del 3 novembre 2016

Registro dei provvedimenti n. 454 del 3 novembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 16 giugno 2016 da XY, in qualità di titolare dell'omonima tabaccheria, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Cortesi, nei confronti di RAI – Radio Televisione Italiana S.p.A. con il quale l'interessato, non ritenendosi soddisfatto del riscontro ottenuto, ha ribadito

l'istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") ed ha manifestato la propria opposizione all'ulteriore divulgazione dei dati che lo riguardano, chiedendo altresì la cancellazione degli stessi dal sito internet della resistente; lo stesso ha altresì chiesto di liquidare in proprio favore le spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, lamentato l'illiceità della raccolta dei dati che lo riguardano nell'ambito di un servizio televisivo – riguardante "un'inchiesta sulle possibili modalità di elusione della normativa prevista in materia di trasferimento di capitali all'estero, per mezzo degli intermediari autorizzati (denominati Agenti) al trasferimento internazionale di denaro" – trasmesso in data 22 novembre 2015 nel corso della trasmissione "Report", rappresentando che:

il servizio, peraltro reso disponibile anche sul sito internet della resistente, sarebbe stato curato dal giornalista attraverso un'intervista effettuata al proprio fratello, che lo coadiuva nello svolgimento dell'attività, "celando la propria identità e qualifica, con una telecamera nascosta (...) al fine di ottenere informazioni circa la possibilità di trasferire a Dubai, in giornata, un importo di Euro 5.000,00";

nel caso di specie, non ricorrerebbero i presupposti legittimanti la deroga di cui all'art. 2, comma 1, del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica – che, appunto, prevede la possibilità per il giornalista di celare la propria identità e lo scopo della raccolta nell'ipotesi in cui ciò comporti dei "rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della

funzione informativa" – tenuto conto del fatto che, anche in assenza di tali artifici, "il sig. XY (...) avrebbe comunque fornito l'intervista (...), palesando la possibilità insita nel sistema di superare il limite di spedizione previsto ex lege pur all'insaputa dell'agente";

lo scopo del servizio, ovvero informare il pubblico in ordine "ai numerosi difetti della disciplina in materia di trasferimento di denaro", non rendeva necessaria l'individuazione dell'esercizio commerciale del ricorrente che risultava, invece, "perfettamente riconoscibile sia dalle riprese interne ed esterne del locale sia, soprattutto, dalla nitida ripresa del numero identificativo della ricevitoria del lotto", idoneo, come tale, a consentire di risalire al nominativo del relativo titolare;

la divulgazione del predetto servizio ha arrecato un pregiudizio all'attività da lui svolta, tenuto conto del fatto che le società di gestione hanno immediatamente "provveduto a sospendere il servizio di money transfer (...)" concesso;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 30 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 28 settembre 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 20 luglio 2016 con la quale il ricorrente ha ribadito le richieste contenute nell'atto introduttivo del procedimento;

VISTA la nota del 29 luglio 2016 con la quale la resistente ha, in particolare, rappresentato:

l'inammissibilità del presente ricorso in quanto proposto da un soggetto non le-

gittimato, tenuto conto del fatto che tramite lo stesso viene lamentato un trattamento illecito di dati personali riferiti ad un soggetto diverso dal ricorrente (nello specifico, il fratello di quest'ultimo);

la liceità del trattamento effettuato in quanto le informazioni trattate nell'ambito del servizio risultano diffuse nel rispetto dei limiti dell'essenzialità dell'informazione e rispondono al fine, "di notevole rilevanza sociale, di rendere lo spettatore pienamente edotto, in modo critico ed analitico, in merito all'attività di money transfer – trasferimento di denaro verso Paesi esteri attraverso un circuito alternativo alle banche – che (...) presenta notevoli rischi di riciclaggio da parte della criminalità";

che il giornalista ha, nel caso specifico, "documentato, in varie parti d'Italia, una serie di violazioni della legge antiriciclaggio realizzate attraverso lo strumento del money transfer", rilevando come, in particolare, nella provincia nella quale ha sede l'impresa del ricorrente siano state riscontrate specifiche anomalie "tra i dati della Banca d'Italia, secondo cui risultavano spedite negli Emirati Arabi cospicue somme di denaro ogni anno (...), e i dati Istat secondo cui non risultava alcun cittadino residente originario di quel Paese";

che la normativa antiriciclaggio impone il rispetto di determinati presupposti per effettuare i trasferimenti di denaro all'estero che, nel caso di specie, l'intervistato – il cui volto nel servizio è stato comunque oscurato e la cui voce "risulta poco percepibile" – si era mostrato disponibile ad aggirare;

che il celamento dell'identità del giornalista, in aderenza a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del codice deontologico in materia di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, è stato funzionale all'esercizio della funzione in-

formativa in quanto, "qualora il giornalista (...) avesse palesato la propria professione all'interessato, l'intervista, inserita nell'ambito di un servizio di inchiesta e di denuncia, avrebbe (...) acquisito una diversa rilevanza notiziale"; di aver provveduto, in autotutela, ad oscurare sul sito Report e RAI.TV anche il numero identificativo della tabaccheria;

VISTA la nota del 29 luglio 2016 con la quale il ricorrente ha:

contestato l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controparte considerato che le istanze avanzate con il medesimo risultano collegate alla "possibile e probabile individuazione (come già successo) della propria persona, in forza della sua immediata riconducibilità all'esercizio commerciale di cui è titolare";

evidenziato il pregiudizio che il servizio ha arrecato alla propria attività lavorativa in forza dell'agevole riconoscibilità della tabaccheria nonostante gli accorgimenti tecnici adottati per inibire l'identificabilità del soggetto intervistato; preso atto dell'intervenuto oscuramento del numero della ricevitoria, "prima perfettamente individuabile", riportandosi in ogni caso a quanto dedotto nel ricorso e nelle successive memorie;

VISTA la nota del 7 ottobre 2016 con la quale la resistente ha sostanzialmente ribadito quanto già in precedenza dichiarato;

CONSIDERATO, preliminarmente, che il presente ricorso deve intendersi diretto a far valere i diritti di cui all'art. 7 con riguardo a dati riferibili al ricorrente, nella sua veste di imprenditore individuale e, come tale, soggetto all'ambito di applicazione del Codice, in quanto, benché nel servizio il medesimo non compaia direttamente, le richieste avanzate con l'atto introduttivo del procedi-

mento hanno ad oggetto l'oscuramento del numero identificativo della ricevitoria del lotto connessa alla propria attività commerciale, idoneo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), del Codice, ad identificarlo, seppur indirettamente;

RILEVATO, altresì, che le medesime richieste debbano essere valutate limitatamente a tale profilo, non potendosi con lo strumento del ricorso soddisfare esigenze di tutela ulteriori, come quelle connesse al potenziale pregiudizio economico subito per effetto della diffusione del servizio giornalistico in ordine alle quali il ricorrente, potrà, se del caso, rivolgersi alla competente autorità giudiziaria;

RILEVATO inoltre che:

per espressa previsione del Codice, nonché del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (pubblicato in G.U. 3 agosto 1998, n. 179, Allegato A.1, doc. web n. 1556386) il giornalista beneficia, al fine di garantire la libertà dell'informazione, di alcune specifiche garanzie, pur dovendosi in ogni caso tenere conto, in un'ottica di correttezza e trasparenza, di alcuni principi generali previsti dalla disciplina di settore;

in applicazione di quanto sopra il giornalista è tenuto a rivelare la propria identità e le finalità della raccolta, salvo che "ciò (...) renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa" (cfr. art. 2, comma 1, del citato codice di deontologia), presupposto la cui sussistenza deve essere valutata caso per caso, verificando se le modalità di raccolta e diffusione siano proporzionate rispetto allo scopo informativo perseguito e non altrimenti conseguibile;

RITENUTO, nel caso di specie, sussistente tale presupposto in considerazione della finalità del servizio, peraltro collo-

cabile nell'ambito specifico del giornalismo d'inchiesta, in quanto volto ad informare il pubblico relativamente alle modalità di realizzazione del servizio di money transfer, nonché ai connessi rischi di utilizzo dello stesso a fini di riciclaggio ed il cui esito sarebbe stato molto probabilmente compromesso dalla presenza di strumenti di ripresa visibili;

RILEVATO, con riguardo alle modalità di diffusione del servizio in questione, che risultano essere state adottate specifiche misure idonee a rendere non identificabili i soggetti ripresi nell'ambito del servizio stesso, mentre il numero identificativo della ricevitoria, la cui diffusione, in relazione alle finalità del servizio, poteva considerarsi non essenziale, è stata comunque oscurata nel corso del procedimento;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente alle richieste dell'interessato, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell'Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico del titolare del trattamento in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l'ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e art. 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Provvedimento del 27 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti n. 453 del 27 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 14 giugno 2016 da XY, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Lieggi, nei confronti di U.N.A.C. – Unione Nazionale Arma dei Carabinieri con il quale l'interessato, ribadendo l'istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione

dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- di ottenere la comunicazione dell'origine dei dati personali che lo riguardano pubblicati su una rivista periodica edita dalla resistente;
- di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché del rappresentante eventualmente designato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Codice;
- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, contestato l'indebita diffusione di un'ordinanza, pronunciata nei propri confronti dalla Corte dei Conti, pubblicata in forma integrale sulla citata rivista periodica, in quanto idonea a rendere note informazioni ritenute eccedenti rispetto alla finalità perseguita;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 21 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 27 settembre 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 5 luglio 2016 trasmessa dall'U.N.A.C., la quale, pur rilevando la non puntuale individuazione, nell'ambito dell'atto introduttivo del procedimento, del soggetto destinatario del medesimo, ha comunque fornito riscontro nel merito, rappresentando che: la pubblicazione dell'ordinanza indicata nel ricorso sarebbe stata autorizzata dal legale che ha assistito il ricorrente nel procedimento svoltosi presso la Corte dei Conti di Bari e che ricopre, altresì, funzioni di collaboratore della resistente;

la rivista che ha curato la predetta pubblicazione "espleta, da circa un ventennio, servizio informativo, di aggiornamento professionale e di dottrina e pubblica (...) le sentenze e le ordinanze pervenutegli dagli interessati, su richiesta degli stessi o dei propri legali, a favore di tutti i Carabinieri e Militari, per i fini sindacali, professionali e informativi"; il ricorrente ed il legale che lo rappresenta e difende nel presente procedimento erano già stati edotti telefonicamente delle circostanze sulle quali verte l'odierno ricorso, ritenuto pertanto pretestuoso;

la resistente non detiene alcun dato riguardante l'interessato che non risulta, infatti, ad essa iscritto;

VISTA la nota del 5 luglio 2016 con la quale il ricorrente, nel contestare il riscontro ottenuto, ha ribadito le richieste avanzate nell'atto introduttivo del procedimento;

VISTA la nota del 5 luglio 2016 con la quale la resistente, nel richiamare integralmente il riscontro già fornito, ha ribadito che "il sindacato opera a "favore" dei Militari e su richiesta degli stessi o dei propri legali, per mettere in risalto le "ingiustizie" subite";

RILEVATO che l'odierno ricorso appare correttamente proposto nei confronti dell'U.N.A.C. la quale, in base alle risultanze del relativo sito web, risulta collegata in maniera evidente a "La Rivista dell'Arma" e la cui titolarità non risulta essere stata contestata nel corso del presente procedimento, come dimostrato dal fatto che la medesima ha fornito gli elementi richiesti nel corso dell'istruttoria;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento forn-

to un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento, dichiarando (con attestazione della cui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che i dati relativi all'interessato sarebbero stati forniti dal difensore che lo assisteva nel procedimento svoltosi innanzi al giudice contabile;

VISTE le decisioni dell'Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico della resistente in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l'ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi alla resistente, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e art. 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei

dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Provvedimento del 20 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti n. 430 del 20 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 12 luglio 2016 da XY nei confronti di Editoriale Il Fatto S.p.A., in qualità di editore della testata on line "il fattoquotidiano.it", con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la rimozione o l'aggiornamento del contenuto di due articoli indicati nell'atto introduttivo del procedimento, rispettivamente pubblicati il 20 ed il 25 gennaio 2012, in virtù della successiva evoluzione giudiziaria della vicenda in senso favorevole al medesimo;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha evidenziato, in particolare, il pregiudizio causato alla propria reputazione, personale e professionale, dalla perdurante disponibilità in rete degli articoli citati, eccedendo come la rappresentazione dei fatti in essi riportati, oltre a non rivestire più carattere di attualità,

non corrisponda a quanto realmente accaduto, come dimostrato dall'intervenuta archiviazione del procedimento penale avviato nei suoi confronti con decreto del g.i.p. del 7 novembre 2013; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 22 luglio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché il verbale dell'audizione svoltasi presso la sede dell'Autorità il 28 settembre 2016;

VISTA la nota trasmessa il 4 agosto 2016 con la quale Editoriale Il Fatto S.p.A., nel rivendicare la legittimità della pubblicazione a suo tempo effettuata, ha comunicato:

di aver provveduto a dare atto, mediante inserimento di un'apposita postilla in calce agli articoli individuati dal ricorrente, dell'intervenuta archiviazione del procedimento penale a suo tempo avviato a carico del medesimo;

di avere, pertanto, in tal modo provveduto a rendere il trattamento conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali, senza con ciò ritenere "di essere obbligata a rimuovere gli articoli in parola dal proprio archivio";

di avere, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, provveduto a fornire riscontro all'interpello preventivo trasmesso da quest'ultimo mediante la richiesta di far pervenire copia del provvedimento di archiviazione, tuttavia rimasta priva di riscontro;

VISTA la nota del 2 settembre 2016 con la quale il ricorrente ha:

contestato l'idoneità del riscontro ottenuto, in quanto effettuato attraverso il mero "inserimento di un trafiletto al termine degli articoli in questione con il quale viene data notizia dell'intervenuta archiviazione" con modalità assoluta-

mente inadeguate a dare risalto all'evoluzione della vicenda giudiziaria in termini analoghi a quelli con i quali è stata diffusa la notizia originaria;

precisato che il riscontro che la resistente afferma di aver fornito all'interpello preventivo sarebbe stato, in realtà, inviato ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello indicato dall'interessato sul quale, non può, in ogni caso, ritenersi gravante l'onere di fornire informazioni, quale quella dell'intervenuta archiviazione, "facilmente verificabile data l'ampia eco con la quale svariate testate giornalistiche ne hanno dato notizia";

CONSIDERATO, tutto ciò premesso e in via preliminare, che, secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 1, del Codice, il ricorso può essere esaminato solo con riguardo alla richiesta di aggiornamento dei dati contenuti negli articoli ivi indicati e non invece con riferimento alla diversa istanza di loro rimozione, non contenuta nell'interpello preventivo e che, pertanto, va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

RILEVATO, poi, che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di

interesse pubblico (art. 6 del "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell'esercizio dell'attività giornalistica", pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179, Allegato A.1, doc. web n. 1556386);

RILEVATO che, nel caso in esame, il trattamento di dati personali relativi al ricorrente, effettuato mediante la riproposizione on line sul sito Internet dell'editore resistente degli articoli che li contengono quale parte integrante dell'archivio storico del quotidiano, non risulta in termini generali illecito, essendo riferito a notizie relative a fatti di interesse pubblico, anche in relazione al ruolo pubblico ricoperto dall'interessato all'epoca dei fatti, e ciò sia al tempo della loro pubblicazione, sia attualmente per chi effettui una ricerca relativa alla vicenda in questione, che peraltro risulta ad oggi definita dal punto di vista giudiziario;

RILEVATO - quale indispensabile corollario della riconosciuta liceità del trattamento consistente nella conservazione degli articoli di cronaca, a suo tempo pubblicati, nella sezione archivio del sito internet dell'editore resistente – che vada comunque garantito all'interessato il diritto di ottenere l'aggiornamento dei dati personali che lo riguardano contenuti nei predetti articoli, qualora eventi successivi abbiano modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica incidendo in modo significativo sul profilo e sull'immagine del medesimo emergente da tale rappresentazione;

RITENUTO di dover tenere conto, sotto tale profilo, dei principi più volte espressi dall'Autorità sulla base di quanto deciso in merito dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 5525 del 5 aprile 2012 della III sez. Cass. Civ.) che ha riconosciuto la necessità di garanti-

re, a salvaguardia dell'attuale identità sociale del soggetto coinvolto, la "contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della [stessa] ad altre informazioni successivamente pubblicate, concernenti l'evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria, che costituisce anzi emblematico e paradigmatico esempio al riguardo";

RITENUTO, altresì, che, affinché la tutela garantita all'interessato possa dirsi effettiva, le modalità concretamente utilizzate dal titolare del trattamento al fine di aggiornare adeguatamente la notizia a suo tempo pubblicata devono essere tali da consentirne, così come affermato nella sentenza sopra richiamata "il rapido ed agevole accesso da parte degli utenti ai fini del relativo adeguato approfondimento";

CONSIDERATO che, nel caso in esame, l'editore resistente ha provveduto ad inserire, in calce agli articoli oggetto di ricorso, una nota nella quale viene dato atto dell'intervenuta archiviazione del procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente, con l'indicazione delle relative motivazioni;

CONSIDERATO, tuttavia, che le modalità con le quali tale aggiornamento è stato effettuato non risultano idonee a rendere immediatamente percepibile, all'utente che consulti l'archivio (e sin dall'anteprima: cd. preview) l'esistenza di sviluppi successivi della vicenda;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere parzialmente il ricorso e, per l'effetto, di dover ordinare, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, al titolare del trattamento di adottare, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedi-

mento, modalità di aggiornamento delle notizie, riportate negli articoli individuati dal ricorrente, idonee a rendere immediatamente visibile, sia nel titolo che nel contenuto delle anteprime degli stessi, l'esistenza di sviluppi successivi della vicenda ivi rappresentata (mediante, ad esempio, l'inserimento di una nota accanto o sotto al titolo dell'articolo);

VISTE le decisioni dell'Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 250,00 a carico di Editoriale Il Fatto S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della parziale inammissibilità del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, al titolare del trattamento di adottare, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, nei sensi di cui in premessa, modalità di aggiornamento delle notizie, riportate negli articoli individuati dal ricorrente, idonee a rendere immediatamente visibile, sia nel titolo che nel contenuto delle anteprime degli stessi, l'esistenza di sviluppi successivi della vicenda ivi rappresentata;

b) dichiara inammissibile il ricorso con riguardo alla richiesta di rimozione del contenuto degli articoli;

c) determina l'ammontare delle spese

del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 250,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Editoriale Il Fatto S.p.A., ai sensi dell'art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quaranta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l'inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell'art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Provvedimento del 20 ottobre 2016

Registro dei provvedimenti n. 445 del 20 ottobre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 18 luglio 2016 da XY nei confronti di Editoriale Veneto S.r.l., in qualità di editore del quotidiano "Corriere di Verona", con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha:

manifestato la propria opposizione all'ulteriore trattamento di dati, comuni e sensibili, che lo riguardano contenuti in due articoli, risalenti rispettivamente all'11 ed al 26 marzo 2016, pubblicati dall'editore resistente con riguardo ad un procedimento penale in cui il medesimo è stato coinvolto ed alla successiva sentenza di condanna pronunciata dal giudice di primo grado;

chiesto il blocco e la cancellazione dei dati "di natura giudiziaria e sanitaria (...) trattati in violazione di legge" contenuti nei citati articoli, nonché "la rimozione di tutti [gli] URL pubblicati sul sito internet della testata, con relativa deindicizzazione dal motore di ricerca Google";

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha eccepito l'illiceità del trattamento dei dati che lo riguardano effettuati dal resistente, rilevando, in particolare, che i citati articoli "riportano nel dettaglio la patologia effettivamente sofferta dal ricorrente quale informazione eccedente rispetto alla finalità di cronaca giornalistica (...), i dati anagrafici e di residenza" del medesimo, oltreché "infondati elementi di accusa (...), connotati dalla non conformità al vero, parzialità e tendenziosità";

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 28 luglio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi

dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota trasmessa il 16 agosto 2016 con la quale Editoriale Veneto S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Malavenda, ha affermato la liceità del trattamento posto in essere, rilevando, in particolare, che:

il ricorrente, all'epoca dei fatti dipendente del Ministero della difesa, è stato condannato dal Tribunale penale di Verona "per i reati di truffa aggravata ai danni dell'ente pubblico di appartenenza, di falso e di tentata truffa" sulla base di fatti puntualmente ricostruiti nei capi di imputazione e successivamente richiamati nella motivazione della sentenza;

la giornalista che ha curato la redazione degli articoli si sarebbe limitata a riferire solo "dati di stretto interesse, contenuti negli atti giudiziari ed oggetto di trattazione nel corso di un pubblico dibattimento", mettendo "in evidenza le opposte posizioni di accusa e difesa (...) anche tenuto conto della obiettiva gravità dei reati contestati ad un dipendente pubblico di grado elevato" che si "sarebbe assentato più volte dal posto di lavoro, esibendo certificato medico", risultato falso, basato sull'affermata esistenza di "una patologia non diagnosticabile oggettivamente", e "sarebbe risultato assente presso il suo domicilio due volte (...) oltre che presente altrove, in altra occasione nella quale risultava essere in malattia";

contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, in nessuno dei due articoli viene fatto riferimento al luogo di residenza, limitandosi la giornalista ad indicare la data ed il luogo di nascita, nonché l'attività pubblica svolta dal medesimo del quale è stato, peraltro, ripor-

tato anche "un lusinghiero profilo professionale";

con specifico riguardo alla pubblicazione di informazioni attinenti la patologia affermata dall'interessato, il trattamento di tale dato, lungi dal potersi ritenere eccedente, risulta invece indispensabile ai fini di una migliore comprensione della vicenda "poiché è proprio in ragione della particolare natura della patologia lamentata che era stato possibile, secondo il Tribunale, trarre in inganno i medici che avevano redatto i loro certificati solo sulla base delle dichiarazioni dell'interessato, trattandosi di situazione non altrimenti rilevabile", ragione per la quale la difesa del medesimo ne aveva invece proposto l'assoluzione;

VISTA la nota del 30 agosto 2016 con la quale il ricorrente, nel contestare la fondatezza del riscontro ottenuto, ha ribadito le proprie richieste;

RILEVATO preliminarmente che, in ordine allo specifico trattamento dei dati oggetto del ricorso, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche o ad esse equiparate, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice ed il "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell'esercizio dell'attività giornalistica", pubblicato in G. U. n. 179 del 3 agosto 1998, Allegato A.1, doc. web n. 1556386);

RITENUTO, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento, che il trattamento effettuato a fini di cronaca giornalistica non risulta, in termini generali, illecito essendo riferito a fatti, oltre che estremamente recenti, di indubbio interesse pubblico, in quanto relativi a condotte penalmente rilevanti poste in essere, secondo quanto accertato dal giudice di primo grado, da un dipendente statale al fine di godere indebitamente, tra l'altro, di periodi retribuiti di assenza giustificata dal lavoro;

RITENUTO ALTRESÌ che anche il riferimento a dati indicanti un potenziale stato di salute, emersi nel corso del giudizio e riportati in sentenza:

a) è stato effettuato dal giornalista (solo nel secondo dei due articoli contestati) con formula dubitativa e con modalità tali da rendere evidente che, in base alle risultanze processuali, lo stesso non possa ritenersi come un dato accertato;

b) possa ritenersi funzionale alla migliore comprensione della vicenda, nonché della decisione conseguentemente assunta dal giudice di prime cure;

RITENUTO, pertanto, che, nel caso di specie, non possano ritenersi travalicati i limiti imposti al diritto di cronaca giornalistica dal rispetto del principio di essenzialità dell'informazione di cui all'art. 137, comma 3, del Codice, in combinato disposto con gli artt. 5, comma 1, 6, comma 1, e 10, del Codice di deontologia sopra citato e che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato infondato;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione dell'infondatezza del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini; TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara il ricorso infondato; b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Aggiornamento e deindicizzazione di articoli relativi a fatti di cronaca pubblicati su quotidiani online e blog - 15 settembre 2016 Registro dei provvedimenti n. 358 del 15 settembre 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice);

VISTA la segnalazione con la quale XY, in relazione alla diffusione di alcuni articoli pubblicati tra il 2013 e 2014 e tuttora reperibili negli archivi storici, concernenti una vicenda giudiziaria riguardante il medesimo e in relazione alla quale l'Autorità giudiziaria ha disposto l'archiviazione con decreto del 26/09/2014 (in atti), ha tra le altre cose chiesto (non avendo ottenuto dagli editori un idoneo

riscontro) la sottrazione all'indicizzazione da parte dei motori di ricerca generalisti di tali articoli nonché l'integrazione e l'aggiornamento delle notizie secondo gli sviluppi dell'indagine;

RILEVATO che il segnalante ha fatto riferimento, tra gli altri, agli articoli reperibili in:

- <http://bari.repubblica.it/...>;
- <http://ricerca.repubblica.it/...>;
- <http://bastacasta.altervista.org/...>;
- <http://www.dagospia.com/...>;
- <https://osserbari.files.wordpress.com/...>;
- <https://osserbari.wordpress.com/...>;

CONSIDERATO che all'esito delle verifiche effettuate, l'articolo da ultimo menzionato, reperibile al link <https://osserbari.wordpress.com/...>, già contiene un'integrazione richiesta dal segnalante, con particolare riferimento all'aggiornamento della notizia alla luce degli sviluppi processuali sopra rappresentati;

VISTA la richiesta di informazioni inviata al Gruppo editoriale l'Espresso e a Dagospia s.r.l.;

VISTA la memoria di risposta con la quale il Gruppo editoriale l'Espresso ha sostenuto:

- di aver provveduto a disabilitare l'accesso a tali articoli mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol" ed ha richiesto l'aggiornamento di tale procedura a seguito della segnalazione (non avendo la stessa in prima battuta dato gli esiti attesi);
- per quanto concerne la possibilità di dar corso al blocco e all'aggiornamento della notizia, ritiene di non accogliere la richiesta sostenendo la piena liceità del trattamento dei dati dell'interessato svolto attraverso gli articoli in questione. Ciò in quanto tale trattamento sarebbe «lecito ab origine in quanto

espressione del diritto di cronaca» e «lecito attualmente in quanto il trattamento è ora effettuato non per finalità giornalistiche ma a fini documentaristici nell'ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete internet»; l'aggiornamento invece richiederebbe una attività di verifica che esula dalle competenze dalla società;

VISTO che Dagospia s.r.l. non ha fornito riscontro alle richieste di informazione dell'Autorità;

RITENUTO di dover dichiarare fondata nel caso di specie la richiesta di aggiornamento degli URL sopra citati;

RILEVATO, infatti, che al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza e all'identità personale) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (pubblicato in G. U. n. 80 del 5 aprile 2001);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali del segnalante, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la reperibilità dei medesimi dati negli articoli pubblicati quale parte integrante degli archivi sto-

rici dei quotidiani resi disponibili on-line sui siti Internet degli editori, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la cronaca e la critica anche storica; rilevato che, alla luce di ciò, l'attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO, tuttavia, che deve essere valutata la questione concernente le richieste dell'interessato volte ad ottenere l'aggiornamento/integrazione delle notizie pubblicate negli articoli oggetto di segnalazione; visto che a questo riguardo, come indispensabile corollario della riconosciuta liceità della conservazione degli articoli di cronaca a suo tempo pubblicati, negli archivi storici dei quotidiani, va garantito il diritto (pienamente compreso fra le posizioni giuridiche azionabili ai sensi dell'art. 7 del Codice) dell'interessato ad ottenere l'aggiornamento/integrazione dei dati personali che lo riguardano quando eventi e sviluppi successivi abbiano modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica (seppure a suo tempo corretta) incidendo significativamente sul profilo dell'interessato che da tali rappresentazioni può emergere;

RITENUTO che in questa prospettiva debbono essere richiamate le conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 5525/2012) che, giudicando su analoga fattispecie, ha statuito che «a salvaguardia dell'attuale identità sociale del soggetto (occorra) garantire al medesimo la conte-

stualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate, concernenti l'evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria, che costituisce anzi emblematico e paradigmatico esempio al riguardo». Se, pertanto, una vicenda ha registrato una successiva evoluzione, «dall'informazione in ordine a quest'ultima non può invero prescindersi, giacché altrimenti la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera»;

RITENUTO, pertanto, che, visti gli sviluppi indicati nella segnalazione e riportati nelle premesse dell'odierno provvedimento, le predette richieste di integrazione/aggiornamento formulate dal segnalante debbano essere accolte e che pertanto gli editori debbano provvedere a predisporre idonee misure nell'ambito dell'archivio storico, idonee a segnalare (ad esempio, a margine dei singoli articoli o in nota agli stessi) l'esistenza del seguito o dello sviluppo della notizia in modo da assicurare all'interessato il rispetto del diritto all'identità personale, risultante dalla compiuta visione dei fatti che lo hanno visto protagonista (anche se solo in parte oggetto di cronaca giornalistica), e ad ogni lettore di ottenere un'informazione attendibile e completa;

RITENUTO che il Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. e Dagospia s.r.l. dovranno attuare tali misure entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO, inoltre, che, con riferimen-

to alla richiesta di deindicizzazione, gli articoli rinvenibili ai link <http://bari.repubblica.it/...> e <http://ricerca.repubblica.it/...> non risultano reperibili attraverso una ricerca effettuata tramite i comuni motori di ricerca (come anche affermato dal Gruppo editoriale L'Espresso S.p.A.), mentre l'articolo rinvenibile al link <http://www.dagospia.com/...> (riferibile a Dagospia s.r.l.) risulta al contrario tuttora reperibile;

CONSIDERATA la sopravvenuta archiviazione del procedimento giudiziario nei confronti del segnalante, disposta con decreto del 26/09/2014 (come documentato dal medesimo segnalante);

RITENUTO, pertanto, di dover prescrivere a Dagospia s.r.l. di provvedere, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla deindicizzazione del citato url;

VISTI gli articoli 154, comma 1, lett. c), e 143, comma 1, lett. b) e 144 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-ter, del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE 1) ai sensi degli articoli 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b) e 144 del Codice, prescrive al Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. e a Dagospia s.r.l., di adottare misure idonee a segnalare l'esistenza degli sviluppi delle notizie relative al segnalante, secondo le indicazioni dallo stesso formulate e riportate in premessa, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dan-

do notizia entro la medesima data all'interessato dell'avvenuto adempimento;
 2) ai sensi degli articoli 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b) e 144 del Codice, prescrive a Dagospia s.r.l. di provvedere altresì alla deindicizzazione dell'url indicato nella segnalazione e riportato in premessa, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando notizia entro la medesima data all'interessato dell'avvenuto adempimento;

3) ai sensi dell'art. 157 del Codice, invita, altresì, entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell'art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Provvedimento del 28 luglio 2016

Registro dei provvedimenti n. 343 del 28 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e

della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 24 maggio 2016 da XY, rappresentato e difeso dall'avv. Rossana Iemoli, nei confronti della Poligrafici Editoriale S.p.A., con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), ha chiesto:

- la deindicizzazione dell'articolo di stampa collegato all'Url [http://www. ilgiorno.it/...](http://www.ilgiorno.it/...) o, comunque l'adozione di ogni misura tecnicamente idonea volta a cancellare e/o a rendere in forma anonima i suoi dati personali pubblicati online;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente, nell'atto introduttivo, ha in particolare rappresentato che:

- l'articolo cui rinvia il predetto Url riguarda una vicenda di cronaca giudiziaria che si è conclusa nel 2010 e che "dato il lungo lasso di tempo trascorso, non permane alcun interesse pubblico ad accedere alla notizia di cronaca legata alla specifica identificazione del ricorrente";

- la vicenda in questione si è conclusa con una sentenza di patteggiamento e che ad "oggi il reato a suo tempo contestato al ricorrente si è estinto";

- la permanenza della notizia on-line può risultare pregiudizievole per il suo inserimento nel mondo del lavoro;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 3 giugno 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 12 luglio 2016

con cui è stata disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del medesimo Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTO il riscontro del 13 giugno 2016 con il quale la resistente nel rilevare in via preliminare che l'istanza ricevuta dal ricorrente ai sensi dell'art. 7 del Codice, non aveva consentito la chiara individuazione dell'articolo di cui si chiedeva la cancellazione, in quanto formulata in modo generico e non circostanziato, ha rappresentato di aver potuto provvedere a seguito di più precise indicazioni presenti nel ricorso, "alla tempestiva rimozione da [gli ...] archivi e [a...] richiedere al provider di Google la relativa deindicizzazione dell'url";

RILEVATO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento, affermando (con dichiarazione della cui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di avere adempiuto alle richieste del ricorrente; RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini; TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b. dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10

del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Provvedimento del 28 luglio 2016

Registro dei provvedimenti n. 348 del 28 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 15 marzo 2016 da XY nei confronti di Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A.;

VISTI gli ulteriori atti di ufficio e, in particolare, la nota del 23 marzo 2016 con la quale questa Autorità ha invitato il ricorrente, ai sensi dell'art. 148, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 296, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), a regolarizzare il ricorso in relazione, tra l'altro, alla necessità di presentare copia della previa istanza di cui agli artt. 7 e 8 del Codice inviata dall'interessato al titolare del trattamento;

CONSIDERATO che il ricorrente non ha regolarizzato il ricorso nei termini precisati nella predetta nota, pur avendo presentato successivamente un nuovo atto di ricorso avente il medesimo oggetto;

RILEVATA pertanto la necessità di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice; VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE la prof.ssa Licia Califano; DICHIARA

l'inammissibilità del ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Giornalismo: trattamento di dati personali ed essenzialità dell'informazione - 13 luglio 2016
Registro dei provvedimenti n. 305 del 13 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

VISTO il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (di seguito "codice di deontologia");

VISTA la Raccomandazione (2003)13 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, "Principi relativi alle infor-

mazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali";

VISTO l'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2007 del 14 dicembre 2007;

VISTA la segnalazione del 22 dicembre 2015 di XY;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

1.1. La segnalante ha lamentato la diffusione, in alcuni articoli risalenti all'ottobre e al novembre 2015, pubblicati in "Sanremonews.it", "Riviera24.it", "Imperiapost.it", "247.libero.it", "Ilfaroinrete.it" e "La stampa.it", di dati identificativi a sé riferiti, unitamente al contenuto della propria testimonianza resa nell'ambito di un procedimento penale a carico di un comandante provinciale dei Vigili del Fuoco concernente una missione di quest'ultimo a cui la stessa aveva preso parte. L'illecito contestato al menzionato comandante riguardava la circostanza che questi, in occasione della ricordata missione, avvalendosi dell'autovettura di servizio e del relativo autista, avesse effettuato per scopi personali tappe alternative, con sosta notturna in albergo.

1.2. Nell'ambito dell'istruttoria avviata dall'Ufficio (che non ha interessato "La Stampa" il cui articolo, indicato dalla segnalante, non presentava criticità dal punto di vista della protezione dei dati personali), gli editori delle testate sopra menzionate, titolari del trattamento, hanno fornito i seguenti elementi:

a. l'editrice de "Ilfaroinrete.it", con una e-mail del 5 febbraio 2016 ha comunicato di aver cancellato dal proprio sito

l'articolo generato da una «rassegna stampa [tratta] da Google [precedentemente pubblicato] da www.imperiapost.it» ed ha aggiunto di rendersi «disponibile per pubblicare qualsiasi smentita o articolo di approfondimento» della segnalante;

b. Riviera 24 s.r.l., editore di "Riviera24.it", con nota del 24 febbraio 2016, ha preliminarmente osservato che l'articolo oggetto di segnalazione fa riferimento alle «dichiarazioni rese dai testimoni in occasione di una pubblica udienza [senza] commenti offensivi che possano aver leso la dignità della denunciante» aggiungendo che «la notizia è stata divulgata in quanto pubblica e perché la dinamica dei fatti era necessaria per illustrare la vicenda che ha dato origine al procedimento penale». La società ha tuttavia rappresentato di rendersi «disponibile, qualora il Garante lo ritenesse utile o necessario, a sostituire il nome e cognome con le iniziali o a rimuovere le parti dell'articolo in questione che l'Autorità Garante ritenesse passibili di creare disagio per la sfera personale » della segnalante;

c. l'editore di "Imperiapost.it" ha rilevato che gli articoli oggetto di segnalazione riguardano un processo penale definito con sentenza di primo grado, non ancora definitiva, rispetto al quale si ritiene sussistente «un interesse pubblico a che l'articolo resti in archivio», precisando che i dati della segnalante sono emersi nel corso di un'udienza pubblica e sono stati considerati essenziali rispetto all'accusa mossa nei confronti dell'imputato;

d. More News Soc. Coop., editore di "Sanremonews.it", ritiene lecita la diffusione dei dati relativi alla segnalante, in quanto acquisiti nell'ambito di una pubblica udienza ed attinenti a un procedimento giudiziario di interesse pub-

blico, rendendosi tuttavia disponibile alla deindicizzazione dai motori di ricerca dell'articolo che li contiene;

e. Italiaonline s.p.a., editore di "247.libero.it", ha dichiarato di essersi limitata a selezionare articoli di attualità proponendone estratti e rinviando direttamente al sito fonte (nel caso di specie gli articoli pubblicati su "Imperiapost.it" il 6 ottobre e 17 novembre 2015). La stessa società, nel precisare che «tale servizio è regolato da sistemi completamente automatizzati [...] alla stregua di un motore di ricerca al quale non può essere richiesto un obbligo di controllo preventivo», ha rappresentato di aver comunque preso in considerazione la segnalazione e di aver provveduto a rimuovere i link in contestazione.

1.3. In data 19 marzo la segnalante ha inviato una nota di replica ribadendo il fatto che la diffusione dei suoi dati identificativi nell'ambito della vicenda di cronaca riportata ha determinato un'ingiustificata violazione della sua sfera privata (con rilevanti conseguenze sul piano personale e professionale) e che la loro perdurante reperibilità in rete, oltre a rinnovare costantemente tale violazione, allo stato non trova comunque giustificazione in considerazione degli sviluppi giudiziari intercorsi nel frattempo (l'avvenuta assoluzione del comandante relativamente al capo di imputazione per il quale era stata chiamata a testimoniare).

2.1. Nel caso di specie trovano applicazione le disposizioni che regolano il rapporto tra attività giornalistica e protezione dei dati personali (contenute negli artt. 136-139 del Codice e nell'allegato codice di deontologia).

In particolare, l'art. 137, comma 3, del Codice, dispone che in caso di diffusione di dati personali per finalità giornali-

stiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 del medesimo Codice (dignità, riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali) e, in particolare, il limite dell'«essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico». Quest'ultimo limite trova applicazione anche con riferimento al trattamento di dati personali nell'ambito delle cronache relative a procedimenti penali (art. 12 codice di deontologia) e va interpretato, caso per caso, tenendo conto del contesto di riferimento e dei parametri forniti dall'art. 6 del codice di deontologia (indispensabilità di una notizia dettagliata in ragione dell'originalità del fatto, della descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, della qualificazione dei protagonisti).

2.2. Nel caso di specie, preso atto della circostanza che i fatti nei quali è stata coinvolta la segnalante rivestivano interesse generale e che i dati personali che la riguardano sono stati acquisiti lecitamente nel corso di una pubblica udienza, si ritiene tuttavia che, in applicazione del limite dell'essenzialità sopra ricordato, l'omissione dei dati identificativi alla stessa riferiti e l'adozione di cautele volte a mantenerne l'anonimato (ad esempio mediante l'indicazione delle sole iniziali, come pur hanno fatto altre testate giornalistiche) non avrebbero compromesso la comprensione della vicenda oggetto di accertamento giudiziario.

Le predette cautele si giustificano, in particolare, in ragione della natura dei dati trattati, afferenti alle relazioni personali della segnalante con l'imputato, le quali non hanno assunto alcuna autonomia rilevanza sul piano di eventuali responsabilità penali a carico della medesima e che quest'ultima invece aveva interesse a mantenere riservate.

La richiesta di tutela invocata dalla se-

gnalante trova allo stato ulteriore fondamento considerato che il procedimento penale cui si riferiscono gli articoli oggetto della segnalazione, secondo quanto rappresentato, si sarebbe definito con assoluzione dell'imputato rispetto ai profili oggetto della testimonianza resa (profilo per il quale peraltro può essere avanzata una richiesta di aggiornamento: cfr. art. 7, comma 3, lett. a), del Codice; Cass., II Sez. civ., 5 aprile 2012, n. 5525).

2.3. Ferme restando le garanzie espressamente previste dalla legge a tutela della riservatezza dei testimoni nei procedimenti giudiziari (artt. 114, comma 5 e 472, comma 2, c.p.p.), la necessità di attenersi in modo scrupoloso al principio di essenzialità dell'informazione quando la cronaca investe la sfera privata di tali soggetti è stata peraltro già espressa dal Garante (cfr. il documento adottato l'11 giugno 2004 "Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti") e trova altresì fondamento nella Raccomandazione (2003)13 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, ("Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali", con particolare riferimento all'art. 8).

3. Alla luce di tali considerazioni, rilevato che la diffusione dei dati identificativi della segnalante nell'ambito degli articoli segnalati da quest'ultima non risulta conforme al principio di essenzialità dell'informazione, preso favorevolmente atto dell'iniziativa spontanea assunta da Italiaonline s.p.a., editore di "247.libero.it" già a seguito della menzionata nota dell'Ufficio del 4 febbraio 2016, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c), 143, comma 1, lett. b), e 144 del Codice, si prescrive agli altri editori sopra citati di adottare le misure necessa-

rie al fine di assicurare l'anonimato della segnalante nell'ambito degli articoli oggetto di segnalazione.

Ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del presente provvedimento, è applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) ritenuto che la diffusione dei dati identificativi della segnalante nell'ambito degli articoli da quest'ultima segnalati non risulta conforme al principio di essenzialità dell'informazione, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c), 143, comma 1 lett. b), e 144 del Codice, prescrive a:

- Valentina Tacchi, editore de "Ilfaroinrete.it";
- Riviera 24 s.r.l., editore di "Riviera24.it";
- Gabriele Piccardo, editore di "imperiapost.it";
- More News Soc. Coop., editore di "Sanremonews.it",

di adottare le misure necessarie al fine di assicurare l'anonimato della segnalante nell'ambito degli articoli oggetto di segnalazione;

b) ai sensi dell'art. 157 del Codice, in vita, altresì, i titolari del trattamento sopra indicati a comunicare, entro venti giorni dalla data di ricezione presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto vietato e prescritto nel presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell'art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta

opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Provvedimento del 13 luglio 2016

Registro dei provvedimenti n. 312 del 13 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 7 aprile 2016 da XY, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Ricci, nei confronti di: a) Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., in qualità di editore della versione on-line del quotidiano "La Repubblica", b) Eyu S.r.l., in qualità di editore della versione on-line del quotidiano "L'Unità", c) sito meetup.com, sezione "Bacheca Movimento 5 stelle XX", e d) blog oriano-mattei.blogspot.it con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

in via preliminare e provvisoria il blocco, ai sensi dell'art. 150, comma 1, del Codice, degli articoli indicati nell'atto introduttivo del procedimento;

in via principale, la rimozione definitiva dei medesimi articoli in quanto ri-

portanti notizie relative "a fatti risalenti al lontano 1989" in cui lo stesso era stato coinvolto quale "vittima e parte lesa" senza essere mai stato indagato;

in via subordinata, la deindicizzazione degli stessi attraverso i comuni motori di ricerca esterni ai siti sorgente;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha evidenziato, in particolare:

il pregiudizio causato alla propria reputazione dalla facile reperibilità, attraverso "i più accreditati motori di ricerca", di informazioni ormai risalenti ad "oltre 26 anni dai fatti" rispetto ai quali non si ritiene sussistente alcun "interesse pubblico attuale alla rievocazione"; che con riferimento al link <http://...> "non è stato possibile contattare l'autore dell'articolo" e di aver pertanto provveduto, anteriormente alla proposizione del ricorso, ad interessare della questione Google Inc., in qualità di gestore della piattaforma ospitante, al fine di richiedere la cancellazione dei contenuti in esso pubblicati, ricevendo tuttavia un riscontro negativo;

CONSIDERATO, a tale ultimo riguardo, che, nell'impossibilità di individuare gli estremi identificativi del titolare del citato blog, ma volendo comunque garantire la più ampia tutela all'interessato, il ricorso è stato messo in istruttoria anche nei suoi confronti, sperando il tentativo di recapitarlo al medesimo per il tramite di Google, quale gestore della piattaforma che fornisce il relativo servizio, senza per questo trasformare quest'ultima in parte attiva del presente procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 22 aprile 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornir-

re riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota datata 6 maggio 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota trasmessa il 27 aprile 2016 con la quale Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. ha:

sostenuto la liceità del trattamento posto in essere in quanto attualmente effettuato non per finalità giornalistiche, ma "a fini documentaristici nell'ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete Internet";

comunicato di aver tuttavia aderito alle richieste avanzate dal ricorrente e di aver pertanto provveduto ad effettuare l'interdizione dell'indicizzazione dell'articolo richiesto "attraverso la compilazione del file robots.txt previsto dal "Robots Exclusion Protocol", associando altresì, a tale misura, l'utilizzo dei "Robots Meta Tag" al fine di potenziarne l'efficacia;

VISTA la nota del 10 giugno 2016 con la quale meetup.com sezione "Bacheca Movimento 5 stelle XX", nella persona di Claudio Cassella, identificato quale organizzatore del movimento, nonché autore della relativa pubblicazione, ha comunicato di aver provveduto a rimuovere dalla bacheca il post indicato nell'atto introduttivo del procedimento, pur dando atto della perdurante disponibilità del relativo snippet tra i risultati derivanti da una ricerca condotta attraverso il motore gestito da Google, che dovrebbe pertanto provvedere alla sua eliminazione;

VISTA la nota del 3 maggio 2016 con la quale Eyu S.r.l. ha:

eccepito la propria carenza di legittimazione passiva considerato che essa, contrariamente a quanto asserito dal ri-

corrente, non è editrice del quotidiano "L'Unità" sul sito del quale, nella sezione "archivio storico", compare l'articolo contestato;

rappresentato di essere titolare di altro sito, ovvero di www.unita.tv.it, "dove non è pubblicato nessuno degli articoli richiamati da parte ricorrente";

rilevato di non essere stata destinataria di alcun atto di interpello preventivo, circostanza che avrebbe consentito alla stessa di precisare "di non far parte di un procedimento relativo a fatti cui è del tutto estranea";

chiesto la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute per il procedimento;

VISTE le note del 2 e del 6 maggio 2016 con le quali Google Inc. e Google Italy, rappresentate e difese dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, hanno: eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per carenza della relativa vocatio in ius, tenuto conto del fatto che l'atto introduttivo del procedimento contiene richieste "rivolte nei confronti dei webmaster delle pagine web che ospitano gli articoli contestati (...) e non anche nei confronti del motore di ricerca Google Web Search";

rappresentato che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, "nel ridefinire i presupposti e le caratteristiche per l'esercizio del diritto all'oblio, ha precisato che l'azione dell'interessato nei confronti del motore di ricerca non sostituisce e non si sovrappone a quella nei confronti del webmaster della pagina web dove è pubblicato l'articolo corrispondente all'URL indicizzato";

precisato di aver, in ogni caso, "per spirito di collaborazione e considerando il ricorso avversario (...) come una segnalazione anomala per l'esercizio del diritto all'oblio", provveduto a deindicizzare tre degli articoli contestati;

affermato l'inesistenza, rispetto al link facente capo al blog orionmattei.blogspot.it, dei presupposti riconosciuti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13 maggio 2014 c-131/12 (c.d.: "sentenza Costeja") per l'esercizio del diritto all'oblio, trattandosi, nel caso di specie, di un articolo recente che, "seppur richiamando le vicende giudiziarie del XY risalenti al 1990", riporta fatti attuali rispetto ai quali sussisterebbe un "evidente interesse pubblico" anche in relazione al ruolo rivestito dall'interessato, noto imprenditore della zona cui fanno riferimento le vicende narrate nell'articolo; rilevato che il coinvolgimento di Google nel presente procedimento non potrebbe peraltro ritenersi giustificato nemmeno nella sua diversa qualità di "gestore e fornitore del servizio Blogger", in quanto la cd. "sentenza Costeja" trova applicazione solo con riguardo ai "link rilasciati da Google Web Search sotto forma di risultati di ricerca ottenuti digitando il nome e cognome dell'interessato e non anche ad altri servizi a marchio Google", quale appunto quello di gestione di blog in ordine al quale vige la disciplina dettata dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 70 del 9 aprile 2003 contenente l'"Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno" che attribuisce la responsabilità dei contenuti pubblicati unicamente all'autore del blog medesimo;

VISTA la nota trasmessa in data 10 giugno 2016 con la quale il ricorrente ha: preso atto di quanto dichiarato da Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. nel corso del procedimento, dando peraltro conferma dell'effettiva adesione della resistente alle richieste avanzate con il

ricorso e chiedendo, alla luce di ciò, di compensare fra le parti le spese del procedimento;

eccepito, con riguardo alla posizione espressa da Google, "come non sia giustificata una differenziazione di trattamento tra i siti per i quali è stato proposto ricorso" attuata attraverso una rimozione selettiva degli stessi che ha portato ad escludere da tale misura il "quarto sito web segnalato" – ovvero il blog orianomattei.blogspot.it – ove risulta pubblicato un articolo (peraltro originariamente edito da altra testata giornalistica che avrebbe poi successivamente provveduto alla sua eliminazione) che riporta un episodio "risalente nel tempo (1989) che non ha alcuna attinenza con l'attualità";

rilevato, con riferimento al riscontro fornito da Eyu S.r.l., che "il soggetto responsabile del trattamento dei dati è stato rinvenuto – in assenza di altri dati pubblicati nella pagina web – cliccando la "home" del sito www.archivio.unita.it la quale rimanda ad altro URL (www.unita.tv), in cui si indica la società resistente quale titolare del trattamento", allegando, a conferma dell'avvenuta formulazione del previo interpellato, "la mail con richiesta di rimozione informazioni, inviata in data 30.6.2015 all'indirizzo mail info@unita.tv";

VISTA la nota del 16 giugno 2016 con la quale Google, nel replicare alle eccezioni sollevate dal ricorrente, ha:

ribadito l'attualità della notizia pubblicata sul blog orianomattei.blogspot.it, in quanto la stessa si riferisce "alle elezioni comunali di XX del 2015 ed al presunto sostegno politico del sig. XY al candidato di KW", questione che quindi presenta "una attinenza solo incidentale con le vicende del 1989 in cui è stato coinvolto il ricorrente";

precisato che l'articolo originariamente pubblicato da altro quotidiano, risulta tuttora disponibile nell'archivio storico di quest'ultimo contrariamente a quanto affermato dal ricorrente che ne ha invece asserito l'avvenuta eliminazione;

RILEVATO, con riguardo alla richiesta di blocco del trattamento richiesta in via cautelare dal ricorrente ai sensi dell'art. 150, comma 1, del Codice, che, nel caso di specie, l'Autorità non ha ritenuto sussistenti ab initio ragioni sufficienti per disporre l'adozione di tale misura, reputando necessario un previo confronto tra le parti al fine di inquadrare correttamente la vicenda in ordine al profilo della proclamata lesività dei contenuti pubblicati;

PRESO ATTO, con riguardo alla posizione espressa da Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., nonché da meetup.com sezione "Bacheca Movimento 5 stelle XX", che questi ultimi hanno aderito, nel corso del procedimento, alle istanze avanzate dal ricorrente, provvedendo, rispettivamente, alla deindicizzazione ed alla rimozione degli articoli indicati nell'atto introduttivo del procedimento, rilevando tuttavia, in quest'ultimo caso, la perdurante disponibilità, tra i risultati ottenuti attraverso l'utilizzo del motore di ricerca gestito da Google, del relativo snippet;

RITENUTO, con riguardo a tali richieste, di dover pertanto dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, rimanendo impregiudicata la facoltà per il ricorrente di utilizzare, per la rimozione dello snippet tuttora disponibile con riguardo ai contenuti a suo tempo pubblicati dal sito meetup.com sezione "Bacheca Movimento 5 stelle XX", l'apposito tool predisposto da Google per la eliminazione dei contenuti obsoleti al fine di accelerare il processo di

aggiornamento dell'indice del motore di ricerca;

RILEVATO, con riguardo alla posizione di Eyu S.r.l., che, da quanto emerso nel corso del procedimento e dalle verifiche effettuate dall'Ufficio, risulta che titolare del trattamento posto in essere sul sito "Unità.it", compresa la sezione archivio del quotidiano medesimo, è un soggetto diverso da quello nei confronti del quale è stato proposto l'odierno ricorso, dovendosi dare comunque atto del fatto che l'individuazione dell'effettivo titolare è operazione resa complicata in ragione del rinvio effettuato dal sito principale al sito "www.unita.tv"; RITENUTO pertanto, in ragione di quanto sopra, di dover dichiarare il ricorso inammissibile nei confronti di Eyu S.r.l. ai sensi del combinato disposto degli artt. 148, comma 1, lett. c), e 147, comma 1, del Codice;

EVIDENZIATO che l'Autorità si riserva, in ragione delle difficoltà evidenziate rispetto alla corretta individuazione del titolare del trattamento, avviare un autonomo procedimento volto ad approfondire la questione, valutando, in esito allo stesso, l'opportunità di prescrivere le eventuali misure atte a rendere più chiare le informazioni risultanti dal sito al fine di assicurare un esercizio effettivo dei diritti garantiti all'interessato dagli artt. 7 e ss. del Codice;

CONSIDERATO che Google – cui l'atto introduttivo del procedimento è stato trasmesso unicamente in qualità di gestore della piattaforma ospitante i contenuti pubblicati sul blog orianomattei.blogspot.com per via dell'impossibilità di individuare gli estremi identificativi del gestore di quest'ultimo – non è da ritenersi parte del presente procedimento e che pertanto non possano essere estesi ad essa gli effetti della presente decisione, pur dovendosi prendere at-

to del fatto che la medesima, dopo aver preliminarmente eccetto la propria carenza di legittimazione passiva, ha comunque spontaneamente fornito un riscontro inerente il merito delle richieste avanzate dal ricorrente;

CONSIDERATO dunque, con riguardo al trattamento facente capo al blog orianomattei.blogspot.it, che, non essendo stati acquisiti al procedimento riscontri riconducibili al suo effettivo gestore, neppure per il tramite di Google, occorre dichiarare il ricorso inammissibile nei confronti del blog medesimo ai sensi degli artt. 148, comma 1, lett. c), e 147, comma 1, del Codice;

EVIDENZIATO che l'Autorità si riserva di avviare un autonomo procedimento al fine di verificare la correttezza del trattamento effettuato dal predetto blog, con particolare riguardo al profilo attinente l'accertata impossibilità di individuare, attraverso la relativa home page, gli estremi identificativi del gestore dello stesso;

VISTE le decisioni dell'Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico di meetup.com sezione "Bacheca Movimento 5 stelle XX", nella persona del sig. Claudio Cassella, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della parziale infondatezza, nonché inammissibilità del ricorso e della esplicita richiesta di compensazione delle spese avanzata dal ricorrente con riguardo alla posizione di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio for-

multate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. e del sito meetup.com sezione "Bacheca Movimento 5 stelle XX";

b) dichiara il ricorso inammissibile nei confronti di Eyu S.r.l.;

c) dichiara il ricorso inammissibile nei confronti del blog orianomattei.blogspot.it;

d) determina l'ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi a meetup.com sezione "Bacheca Movimento 5 stelle XX", nella persona del sig. Claudio Cassella, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Provvedimento del 6 luglio 2016 Registro dei provvedimenti n. 302 del 6 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano,

della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 20 aprile 2016 da XY, rappresentato e difeso dall'avv. Mirko Bruni, nei confronti di Google Inc. e Google Italy s.r.l. con il quale il ricorrente – non avendo ottenuto soddisfazione rispetto all'istanza già avanzata ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), di veder rimosso il seguente URL: <http://espresso.repubblica.it/...> – ha chiesto al Garante di assumere nei confronti del titolare "ogni opportuno provvedimento";

PRESO ATTO, in particolare, che il ricorrente ha rappresentato:

- che l'articolo cui rinvia il predetto URL, pubblicato in data 25 febbraio 2009, riguarda una vicenda, risalente ad anni prima, di sfruttamento del lavoro minorile da parte di un'azienda che ha coinvolto persone a lui legate da un rapporto di parentela (fratellanza), ma rispetto alla quale egli non ha mai ricevuto "alcuna querela e/o denuncia a carico";

- di non avere mai avuto alcuna partecipazione nelle società coinvolte in detta vicenda, ma di essere stato sempre titolare solo di un'altra impresa, che produceva per diverse aziende nel settore dell'abbigliamento, tra le quali una delle predette;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 9 maggio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota datata 13 giugno 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del medesimo

Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 16 maggio 2016 con la quale Google ha comunicato di non poter accogliere le richieste del ricorrente ritenendo ancora sussistente l'interesse della collettività alla conoscibilità della notizia tenuto conto del ruolo professionale rivestito dal medesimo; VISTA altresì la nota del 27 maggio 2016 con la quale la medesima resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, ha rilevato che:

- la richiesta avanzata dall'interessato trova fondamento nell'asserita lesività delle notizie riportate all'interno dell'articolo pubblicato, elemento che non rileva, di per sé, rispetto al riconoscimento del diritto all'oblio del ricorrente, così come la responsabilità di Google, che, in qualità di "caching provider", non ha alcun obbligo di controllo preventivo sui contenuti delle pagine web indicizzate, né di rimuovere o intervenire per rettificare o aggiornare i contenuti;

- ai fini della valutazione del caso di specie, oltre al tempo trascorso, occorrerebbe considerare anche altri criteri tra quelli indicati nelle "Linee Guida" adottate il 26 novembre 2014 dal WP29 - Gruppo di lavoro art. 29 per la protezione dei dati personali - a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13 maggio 2014 c-131/12 (c.d. "sentenza Costeja"), tra i quali, in particolare, quello del ruolo svolto dall'interessato nella vita pubblica;

- a tale proposito "l'articolo risale a pochi anni fa (2009) e, inoltre, si riferisce ad una vicenda particolarmente grave di sfruttamento di lavoro minorile. Inoltre è evidente che il ruolo di imprenditore che il [ricorrente] oggi esercita ed esercitava anche al momento dei fatti oggetto dell'articolo, debba essere consi-

derato un "ruolo pubblico" [...] e che le notizie sui retroscena di un'attività imprenditoriale [...] siano di chiaro interesse pubblico";

VISTA la memoria del 23 giugno 2016 con la quale il ricorrente, nel contestare quanto rappresentato da Google, ha insistito nelle richieste già avanzate con l'atto introduttivo "quanto meno [per la] deindicizzazione dell'URL oggetto di reclamo dai risultati di ricerca di Google Web Search";

CONSIDERATO, tutto ciò premesso, che la richiamata "sentenza Costeja" ha riconosciuto che il diritto all'oblio, di cui uno degli elementi costitutivi è rappresentato dal trascorrere del tempo, prevale, in linea di principio, "non soltanto sull'interesse economico del gestore [...], ma anche sull'interesse [del pubblico] ad accedere all'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome" di una determinata persona;

CONSIDERATO inoltre che, già prima di detta pronuncia della Corte di Giustizia, dottrina e giurisprudenza erano concordi nel ritenere che "il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati personali sussiste quando, per effetto del trascorrere del tempo, la loro diffusione non è più giustificata da esigenze di tutela della libertà di informazione e del diritto di cronaca";

RILEVATO, con specifico riferimento al caso di specie, che:

- l'articolo in questione, concernente una vicenda risalente a diversi anni fa, riferisce anche di risvolti giudiziari che - secondo quanto affermato dal ricorrente (con dichiarazione di cui l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") - non lo hanno mai coinvolto;

- le argomentazioni svolte dal titolare in merito al "ruolo pubblico" del ricorrente

ai fini della decisione di non procedere alla deindicizzazione non appaiono applicabili allo specifico caso in esame in ragione della presupposta estraneità del ricorrente ai fatti contestati nell'articolo; - la facile reperibilità sul web di tali informazioni, raggiungibili mediante una ricerca tramite il nome e cognome dell'interessato, risulta effettivamente idonea a produrre "un impatto sproporzionatamente negativo" sulla sfera del ricorrente;

RITENUTO, dunque, alla luce di quanto sopra esposto che il ricorso debba essere considerato fondato e che, quindi, vada ordinato al titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, di provvedere, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla rimozione dell'URL indicata in premessa dai risultati della ricerca effettuata a partire dal nome e cognome del ricorrente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: - accoglie il ricorso e, per l'effetto ordina a Google di provvedere, nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla rimozione dell'URL:

<http://espresso.repubblica.it/...>;

dai risultati della ricerca effettuata a partire dal nome e cognome del ricorrente.

Il Garante, nel chiedere a Google, ai sensi dell'art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro quarantacinque

giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l'inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell'art. 170 del Codice. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Provvedimento del 30 giugno 2016

Registro dei provvedimenti n. 287 del 30 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 6 maggio 2016 da XY, rappresentato e difeso dall'avv. Sabina Rietti, nei confronti di Italiana Editrice S.p.A. in qualità di editore del quotidiano online "ilsecoloxix.it", con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice") e rimaste inevase, ha chiesto:

- l'adozione di "ogni misura tecnicamente idonea, ivi compresa la compilazione del file robots.txt come previsto dal "Robots Exclusion Protocol" e l'uso dei "Robots Meta tag" e/o con altre modalità previste ed idonee, al fine di evitare che le generalità del ricorrente, contenute nell'articolo on-line oggetto del ricorso, siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni" al sito internet del predetto quotidiano;

- il pagamento in proprio favore delle spese del procedimento;

PRESO ATTO, in particolare, che il ricorrente ha rappresentato che digitando il proprio nome e cognome è possibile prendere visione dell'articolo pubblicato su "ilsecoloxix.it" dal titolo: "XX" (20 aprile 2014), ciò "in quanto la testata giornalistica in questione lascia che l'.. [articolo] resti a disposizione della rete, invece di mantenerlo nel proprio archivio";

PRESO ALTRESÌ ATTO che, al riguardo, l'interessato ha sostenuto che l'interesse pubblico all'informazione sarebbe ad oggi scemato in considerazione: a) del periodo di tempo trascorso (quasi due anni dalla pubblicazione della notizia); b) del fatto che non sarebbe stato disposto alcun rinvio a giudizio nei suoi confronti e c) che tale interesse "non verrebbe in ogni caso, compromesso a seguito dell'accoglimento del presente ricorso atteso che la notizia de qua potrebbe essere raggiunta dalla collettività tramite l'accesso all'archivio storico della testata stessa";

VISTA la nota del 17 maggio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTO il riscontro del 31 maggio 2016 con il quale il titolare del trattamento,

pur evidenziando il breve lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione della notizia e l'assenza di riscontri circa l'avvenuta definitiva archiviazione delle indagini, ha, "in un'ottica di collaborazione (...) e senza che ciò implichi il riconoscimento della fondatezza" delle richieste del ricorrente, confermato "di essersi attivata per la deindicizzazione dell'articolo in questione";

VISTA la nota del 3 giugno 2016 con la quale il ricorrente si è dichiarato soddisfatto del riscontro fornito dalla società resistente;

RILEVATO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento;

VISTE le decisioni dell'Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 ad Italiana Editrice S.p.A., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del soddisfacente riscontro fornito dalla resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b. determina l'ammontare delle spese del presente procedimento nella misura

forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi ad Italiana Editrice S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente;

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giurisdizionale, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Provvedimento del 16 giugno 2016

Registro dei provvedimenti n. 268 del 16 giugno 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 20 aprile 2016 da XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Principe e Vincenzo Manzo, nei confronti di Eyu S.r.l., quale società editrice del quotidiano "L'Unità", con cui il ricorrente - ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") - ha chiesto la cancellazione e/o la deindicizzazione del proprio nominativo citato all'interno di un articolo tuttora disponibile nell'archivio storico del quotidiano;

PRESO ATTO che il ricorrente ha la-

mentato, in particolare, che il predetto articolo riferisce "episodi pregiudizievoli che lo riguardano (...) del 1976 per i quali (...) non ha subito alcun processo né successive conseguenze", rilevando che, nel caso di specie, non risulterebbe "alcun diritto di cronaca, stante la mancanza dell'interesse attuale alla conoscenza di quei fatti";

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 4 maggio 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché il verbale dell'audizione svoltasi presso la sede dell'Autorità in data 20 maggio 2016;

VISTA la nota del 13 maggio 2016 con la quale Eyu S.r.l. ha:

eccepito la propria carenza di legittimazione passiva nel presente procedimento considerato che essa, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non è editrice del quotidiano "L'Unità", "né tantomeno del sito www.unita.it" sul quale, nella sezione "archivio storico", compare l'articolo contestato;

rappresentato di essere titolare di altro sito, ovvero di www.unita.tv.it, "dove non è pubblicato il richiamato articolo"; conseguentemente concluso che "Eyu non ha alcuna possibilità, diritto e/o dovere di intervenire sul sito www.unita.it";

VISTA la memoria del 18 maggio 2016 con la quale il ricorrente ha rilevato che:

sul sito internet del quotidiano "L'Unità" vi sarebbe un collegamento con il sito facente capo all'odierna resistente che determinerebbe confusione circa la reale titolarità delle informazioni ivi pubblicate;

da informazioni reperibili sul sito www.archiviostorico.unita.it "risulta edi-

trice non "L'Unità s.r.l.", come affermato dalla Eyu, ma "Nuova Iniziativa Editoriale S.p.A. i.l. e c.p. che sta a significare che la predetta società è in liquidazione ed in concordato preventivo";

la Eyu S.r.l. è, per sua stessa ammissione, socio di minoranza della società "L'Unità s.r.l." e che pertanto ad essa può essere legittimamente chiesta "la cancellazione e/o [deindicizzazione] delle frasi contenute nell'articolo" oggetto di ricorso;

VISTA la nota del 27 maggio 2016 con la quale la società resistente ha ribadito di non avere alcun ruolo nella gestione del sito su cui risulta disponibile l'articolo contestato dall'interessato;

VISTA la nota del 7 giugno 2016 con cui l'interessato ha ribadito le proprie richieste;

RILEVATO che, da quanto emerso nel corso del procedimento e dalle verifiche effettuate dall'Ufficio, risulta che titolare dei trattamenti posti in essere sul sito "Unità.it", compresa la sezione archivio del quotidiano medesimo, è un soggetto diverso da quello nei confronti del quale è stato proposto l'odierno ricorso, circostanza tuttavia che, in ragione del rinvio effettuato dal sito principale al sito "www.unita.tv", comporta la difficoltà di individuare correttamente il titolare del trattamento;

RITENUTO pertanto, in ragione di quanto sopra, di dover dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 148, comma 1, lett. c) e 147, comma 1, e del Codice;

RITENUTO tuttavia necessario, in ragione delle riscontrate difficoltà ad individuare correttamente il titolare del trattamento, avviare un autonomo procedimento per valutare l'opportunità di prescrivere eventuali misure atte a rendere più chiare le informazioni risultanti dal sito, in modo tale da garantire l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Codice;

PRESO ATTO che, in merito alla liquidazione delle spese relative al presente procedimento, l'interessato, nel corso dell'audizione tenutasi presso gli uffici del Garante, ha chiesto di procedersi alla loro compensazione, mentre il titolare, nelle proprie memorie, ha insistito per l'addebito al ricorrente;

RITENUTO al riguardo che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione della dichiarata inammissibilità del ricorso e delle posizioni espresse dalle parti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- a) dichiara il ricorso inammissibile;
- b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Pubblicazione su organi di informazione dei contenuti di alcuni sms depositati in un procedimento giudiziario - 27 aprile 2016

Registro dei provvedimenti n. 193 del 27 aprile 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente,

della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

RILEVATO che il 27 novembre 2015 alcuni organi di informazione hanno pubblicato i contenuti di alcuni sms, depositati in un procedimento giudiziario pendente presso il Tribunale dello Stato Città del Vaticano, intercorsi tra Francesca Immacolata Chaouqui e mons. Lucio Angel Vallejo Balda;

RILEVATO che il Garante, con nota del 30 novembre 2015, ha richiesto chiarimenti agli organi di informazione che, tra i primi, hanno diffuso i predetti sms, al fine di acquisire elementi utili alla valutazione della liceità di dette pubblicazioni (Quotidiano Nazionale, Il Tempo, Il Giornale, La Repubblica e Dago-spia);

VISTO che il 3 dicembre 2015 la signora Francesca Immacolata Chaouqui, per il tramite del proprio legale, ha presentato un reclamo al Garante;

VISTA la richiesta di informazioni del Garante del 7 dicembre 2015 nei confronti degli organi di informazione citati nel reclamo, in particolare "Affari Italiani", "Libero Quotidiano", Italiaonline s.p.a., "TgCom24", "Secolo d'Italia", "Today.it", "Giornalettismo" e "Vews24.it";

VISTE le note di risposte formulate dalle testate giornalistiche, anche online;

VISTE le controdeduzioni formulate nell'interesse della reclamante il 19 gennaio 2016;

VISTI gli atti d'ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;
PREMESSO

1.1. Con reclamo del 3 dicembre 2015, la signora Francesca Immacolata Chaouqui, in relazione alla pubblicazione, da parte di diversi organi di informazione, di dati personali contenuti in alcuni sms scambiati tra lei e il mons. Vallejo Balda, ha lamentato, da un lato, una violazione della sua sfera privata, e, dall'altro, una violazione del segreto istruttorio, in quanto gli atti pubblicati erano acquisiti a un procedimento penale, presso lo Stato della Città del Vaticano, per il quale, a detta della reclamante, ai sensi dell'art. 106 del codice di rito ivi vigente, è prescritto un sistema rafforzato di riservatezza.

1.2. Ad avviso della reclamante, avrebbero formato oggetto di pubblicazione conversazioni riservate riguardanti la propria sfera sessuale che non hanno attinenza ai fatti per cui si procede in sede penale. La pubblicazione degli sms avrebbe violato la disciplina in materia di protezione dei dati personali e in particolare la mancanza del requisito dell'interesse pubblico di cui agli artt. 137, comma 3, del Codice e 5, comma 1, del codice deontologico in quanto "la pubblicazione di tali messaggi, lungi dal prospettarsi come essenziale per soddisfare un interesse pubblico, si fonda in realtà esclusivamente sull'obiettivo di sfruttare l'interesse morboso dei lettori verso conversazioni riservate di soggetti sottoposti ad un procedimento penale". Si ritiene altresì violato l'art. 11 del codice deontologico, secondo cui "il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile", ammettendo la pubblicazione "nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità delle persone coinvolte".

Le modalità espositive dell'informazione presenterebbero infine caratteristiche tali da ledere in maniera oggettive e rilevante la riservatezza dei soggetti implicati nello scambio dei messaggi.

2. Nell'ambito dell'istruttoria preliminare, è stato rappresentato che:

a. l'art. 106 del codice di rito vaticano non troverebbe applicazione all'attività giornalistica svolta in Italia; peraltro, la notizia oggetto dell'articolo in questione ha rilevante interesse pubblico o sociale, tenuto conto della vicenda processuale che sta interessando i due soggetti autori dei messaggi - ed esso non contrasta con il rispetto della sfera privata in quanto l'informazione è indispensabile in ragione "dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti" (cfr. le note della Società Europea di Edizioni spa per la testata *Il Giornale*, del 4 e 18 dicembre 2015);

b. il testo riportato costituisce una mera ripresa di una notizia precedentemente diffusa con amplissimo risalto mediatico dai principali organi di stampa, di evidente interesse pubblico alla luce del profilo dei personaggi coinvolti (cfr. nota *Italionline s.p.a.* del 17 dicembre 2015);

c. i fatti oggetto dell'articolo sono contenuti negli atti del processo in corso sulla sottrazione e divulgazione di documenti riservati alla Santa Sede, circostanza che comporta la sussistenza degli estremi del diritto di cronaca e di informazione che hanno giustificato la pubblicazione della notizia ritenuta rilevante per la ricostruzione della vicenda (cfr. nota *Poligrafici Editoriale s.p.a.* per la testata "*Quotidiano nazionale*" del 9 dicembre 2015);

d. la vicenda ha avuto un rilievo media-

tico universale e ha occupato le cronache giornalistiche di tutto il mondo e la stessa reclamante ha reso numerose dichiarazioni pubbliche, rendendo essa stessa noto il contenuto delle conversazioni con mons. Vallejo Balda e, comunque, non smentendoli (nota del *Secolo d'Italia s.r.l.* del 17 dicembre 2015);

e. visto il ruolo fiduciario e di rilevante responsabilità che la signora Chaouqui rivestiva nella Pontificia Commissione referente di studio e indirizzo sull'organizzazione delle strutture economiche-amministrative della Santa Sede, le informazioni in esame meritavano di essere diffuse in quanto si riflettevano in maniera considerevole sul ruolo pubblico che la stessa ricopriva (nota di *Reti Televisive Italiane s.p.a.* del 21 dicembre 2015).

f. che il quotidiano "*la Repubblica*" non ha pubblicato i messaggi whatsApp in esame e che comunque i riferimenti agli aspetti della sfera sessuale sono leciti in quanto collegati a fatti di interesse pubblico (art. 8 del codice di deontologia cit.) (nota del Gruppo Editoriale *L'Espresso* per "*la Repubblica*" del 10 dicembre 2015);

g. il riferimento alla sfera sessuale era un elemento essenziale per delineare correttamente i personaggi coinvolti e i rapporti tra loro intercorsi sui quali si fondano le indagini dell'Autorità Vaticana. La Società editoriale *Libero* tuttavia ha, comunque, provveduto alla rimozione dell'articolo in esame (nota de *Il Quotidiano il Tempo s.r.l.* del 10 dicembre 2015 e la nota di Società Editoriale *Libero s.r.l.* del 15 gennaio).

3. Nelle controdeduzioni della reclamante, pervenute il 19 gennaio 2016, si ribadisce che l'acquisizione dei dati sarebbe avvenuta in modo illecito, in

quanto contrastante con le fonti vigenti nello Stato estero in cui si svolge il giudizio. Né sarebbe invocabile, visto che si tratta di un'autorità giurisdizionale straniera, l'art. 329 del codice di procedura penale italiano.

Ritiene che nessun significato esimente possa essere attribuito alla risonanza mediatica assunta dal processo penale, posto che sarebbero stati diffusi dati afferenti ad aspetti puramente privati della vita sessuale dei soggetti indagati non connessi con l'oggetto del processo penale, né al fatto che alcuni articoli abbiano ripreso le pubblicazioni di altri organi di stampa. Infine, non corrisponderebbe al vero che la stessa segnalante avrebbe reso note le circostanze divulgate e non avrebbe smentito il contenuto dei messaggi, in quanto, al contrario, risulterebbero numerose dichiarazioni volte a opporsi alla divulgazione dei messaggi e a sporgere denuncia contro i responsabili.

4.1. Con riguardo alla diffusione a fini giornalistici degli sms scambiati tra la reclamante e mons. Vallejo Balda si osserva, in limine, che trova applicazione la disciplina dettata in materia di attività giornalistica dagli articoli 136 ss. del Codice, finalizzata a temperare il diritto all'informazione e la libertà di stampa con altri diritti della persona, in particolare quello alla riservatezza. In base ad essa, possono essere diffusi dati personali, anche senza il consenso dell'interessato, purché nei limiti del diritto di cronaca, in particolare con riguardo all'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico (art. 137, comma 3, del Codice).

Come è noto, si applicano, altresì, le disposizioni dettate dal codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, riportato nell'allegato A1

del Codice. In particolare, l'articolo 6 del codice deontologico stabilisce che le notizie che assumano le caratteristiche di "rilevante interesse pubblico o sociale" possono essere divulgate "quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti".

4.2. Tanto premesso, nel caso in esame merita preliminarmente rilevare che dal testo degli sms oggetto di pubblicazione non emergono dati idonei a rivelare la vita sessuale della reclamante (art. 4, comma 1, lett. d), del Codice). Detti messaggi, piuttosto, consistono in provocazioni e "proposte" rivolte all'indirizzo del sacerdote (e peraltro da lui non raccolte), all'apparenza dirette a coinvolgere una conoscente della signora Chaouqui.

La valutazione del complessivo contenuto degli sms oggetto di pubblicazione conforta una valutazione di non eccedenza del trattamento. Il tenore dei messaggi caratterizzati da un linguaggio immediato (e a tratti disinvolto) contribuisce ad evidenziare, secondo la prospettazione degli articoli di stampa, la natura della relazione intercorrente tra la reclamante ed il sacerdote, entrambi personalità particolarmente qualificate tanto da essere designate dal Sommo Pontefice quali componenti della Pontificia Commissione referente di studio e indirizzo sull'organizzazione delle strutture economiche-amministrative della Santa Sede. In questa cornice complessiva, i fatti a cui gli sms in questione si riferiscono e le relazioni che traspaiono tra i protagonisti degli stessi, si riconducono inscindibilmente alla vicenda processuale assorbendone la con-

notazione di interesse pubblico ad essa certamente attribuibile.

Sotto quest'ultimo profilo, già prima della diffusione degli sms le stesse testate nazionali nei cui confronti è stato proposto il reclamo, hanno dato ampio spazio al processo (cfr. ad esempio gli articoli di R. Binelli su *Il Giornale*, 2 novembre 2015; S. Rame su *Il Giornale*, 4 novembre 2015; P. Lami su *Secolo d'Italia*, 23 novembre 2011; la nota redazionale apparsa su *Quotidiano nazionale* del 21 novembre 2015; l'articolo di S. Mastrantonio su *Quotidiano nazionale* dell'8 novembre 2015) evidenziando il ruolo rivestito dai due imputati all'interno della Commissione Vaticana e gli obiettivi di trasparenza e di moralizzazione del lavoro della Commissione, così che la pubblicazione del testo di quei messaggi non si può ricondurre ad una biasimevole attività di "gossip" giornalistico ma ad una completa informazione su fatti di interesse pubblico.

5. Non rileva, infine, in questa sede, l'asserita acquisizione illecita dei contenuti degli sms (peraltro non comprovata nell'ambito del procedimento) sulla base di norme che non trovano applicazione nell'ordinamento italiano.

TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE ai sensi degli artt. artt. 142 e ss. e 154, comma 1, lett. b), del Codice, dichiara infondato il reclamo.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Diffusione di dati relativi ad un minore per finalità giornalistiche - 21 aprile 2016

Registro dei provvedimenti n. 176 del 21 aprile 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

VISTO l'art. 16 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176;

VISTO il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (di seguito "codice di deontologia");

VISTA la Carta di Treviso approvata dal Consiglio nazionale dei giornalisti il 10 ottobre 1990, integrata dal *Vademecum* il 25 novembre 1995 e aggiornata con le osservazioni del Garante per la protezione dei dati personali il 30 marzo 2006;

VISTO l'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2007 del 14 dicembre 2007;

VISTI gli articoli pubblicati in data 27 e 29 gennaio 2016 su "*Corriere.it*", "*Huffingtonpost.it*" e "*La Repubblica*" concernenti una minore affetta da una patologia;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;
PREMESSO

1. Nel mese di gennaio 2016 alcune testate giornalistiche, occupandosi della vicenda di una bimba affetta da una grave malattia che, per decisione dei genitori, ha smesso di frequentare la scuola elementare in ragione dei maggiori rischi cui andava incontro considerato che alcuni suoi compagni non si erano sottoposti alle vaccinazioni volte a prevenire le malattie dell'infanzia, ne hanno pubblicato diversi dati identificativi, unitamente a indicazioni puntuali sulla patologia di cui è affetta. In particolare sono state pubblicate:

a. alcune fotografie della bimba, il suo nome e il luogo di residenza in due articoli del 27 e 29 gennaio 2016 reperibili sul sito www.corriere.it nell'home page e agli indirizzi:

i. <http://...>;

ii. <http://...>;

b. una fotografia della minore (apparentemente tratta da Facebook), il suo nome, l'età, il luogo di residenza, il nome e cognome della madre in un articolo del 29 gennaio 2016 reperibile all'indirizzo <http://...>;

c. fotografie della minore, il suo nome, l'età, il luogo di residenza, il nome della scuola frequentata, il nome e cognome della madre in un articolo de "La Repubblica" (edizione cartacea) del 29 gennaio 2016.

2.1. Il Garante, nell'esercizio del potere di controllo sulla liceità dei trattamenti (art. 154, comma 1, lett. a) del Codice; art. 15, Reg. Garante 14 dicembre 2007, n. 1/2007) ha avviato d'ufficio un'istruttoria, invitando RCS Media Group s.p.a., Huffingtonpost Italy s.r.l. e Gruppo Editoriale l'Espresso s.p.a., quali titolari del trattamento, a fornire proprie osservazioni nonché a rappresentare eventuali iniziative assunte spontanea-

mente a tutela della minore (cfr. note dell'Ufficio del 29 gennaio 2016).

2.2. RCS Media Group s.p.a., con una e-mail del 3 febbraio 2016, ha comunicato di essere intervenuta sugli articoli online «pixelando il volto» della bambina e togliendo i riferimenti al nome e al luogo di residenza della stessa.

2.3. Huffington Post Italia s.r.l., con nota del 2 febbraio 2016, ha preliminarmente osservato che:

- «le informazioni sono state diffuse dalla madre e nel precipuo interesse della figlia» al fine di sensibilizzare le istituzioni competenti affinché trovassero soluzioni che potessero andare incontro alle esigenze di salute della bambina;

- «la questione oggetto dell'articolo è di rilevante interesse pubblico [...] poiché attiene alla diminuzione delle vaccinazioni obbligatorie e, dunque, alla salute dei cittadini, in particolare, proprio dei minori»;

- «non sono stati diffusi dati analitici di interesse strettamente clinico»;

- «la diffusione era priva di sensazionalismi e comunque in un contesto idoneo a dare positivo risalto alle qualità del minore proprio perché finalizzata all'ottenimento di un riscontro da parte delle autorità competenti, cosa poi avvenuta»; La Società ha tuttavia aggiunto di essersi «spontaneamente attivata a ridurre il potere identificativo delle informazioni dell'articolo. In particolare sono stati eliminati l'età e il nome della minore, la madre è individuata con le sole iniziali, il nome della scuola è stato eliminato, il riferimento al Comune di [...] è stato eliminato, il link al profilo Facebook della madre e la foto da questa pubblicata sono stati eliminati».

2.4. Gruppo Editoriale l'Espresso s.p.a., con nota del 2 marzo 2016, ha preliminarmente osservato di non ritenere lesivo dei diritti della minore l'articolo pub-

blicato su "La Repubblica" in data 29 gennaio «stante il fatto che le informazioni sono state diffuse dalla madre della medesima al fine di interessare le istituzioni competenti della annosa questione inerente le esigenze di salute della minore». Ha tuttavia aggiunto di aver provveduto spontaneamente a rimuovere dalla rete l'articolo in questione nonché ad eliminare ogni riferimento idoneo ad identificare la minore (età, nome, nome della madre, nome della preside della scuola, nome della scuola, nome del Comune) da altri articoli presenti in rete.

3.1. Nel caso di specie trovano applicazione le norme che regolano il rapporto tra attività giornalistica e protezione dei dati personali, nonché i principi e le specifiche garanzie poste a tutela della dei minori. In particolare:

- l'art. 137, comma 3, del Codice il quale dispone che in caso di diffusione di dati personali per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 del medesimo Codice (dignità, riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali) e, in particolare, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

- l'art. 7 del codice di deontologia il quale afferma che il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di cronaca e stabilisce che «al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione» (comma 1).

Il principio di essenzialità dell'informazione e la speciale tutela a favore del minore devono essere inoltre interpretati alla luce della particolare protezione

accordata, anche nell'esercizio dell'attività giornalistica, alle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute (art. 139 del Codice). Con riguardo al caso di specie, e proprio in relazione a malattie gravi riferibili a una persona identificata e identificabile, il codice di deontologia prescrive al giornalista di rispettare la dignità, la riservatezza e il decoro personale e di astenersi dal pubblicare dati analitici (art. 10). Anche la Carta di Treviso, richiamata dal citato art. 7 del codice di deontologia, stabilisce che, in caso di bambini malati, occorre porre "particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende" che li riguardano al fine di evitare forme di sensazionalismo lesive della loro personalità.

3.2. La necessità di assicurare una particolare tutela ai minori colpiti da patologie, oggetto di interventi in giurisprudenza (Cass. pen., Sez. III, 5 marzo 2008, n. 16145; Cass. civ., Sez. III, 25 novembre 2014, n. 24986), è stata in più occasioni ribadita anche dal Garante (cfr. provv.ti 19 settembre 2007, doc. web 1445858; 27 novembre 2008, doc. web n. 1582436; 14 gennaio 2014, doc. web n. 2923201; 27 gennaio 2014 non pubblicato).

3.3. La vicenda riportata negli articoli suindicati solleva indubbiamente un tema di rilevante interesse pubblico (il dibattito in atto sul rapporto rischi/benefici delle vaccinazioni e la preoccupazione manifestata dalla comunità scientifica riguardo a campagne di informazione volte a contestare la validità di tali forme di prevenzione), sì che a pieno titolo se ne è potuto dar conto. La diffusione dei dati personali della minore è avvenuta con il consenso dei genitori, che tuttavia non è di per sé solo sufficiente a legittimare simili forme di pubblicità. Anche il consenso parentale non

esime infatti il giornalista dalla valutazione in ordine al carattere potenzialmente pregiudizievole del trattamento rispetto al minore, dovendo adottarsi le cautele di volta in volta più opportune per tutelarlo senza per questo abdicare al ruolo fondamentale di denuncia e informazione della collettività circa notizie di interesse pubblico. Tale principio, più volte affermato da questa Autorità (cfr. il parere fornito al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori del 6 giugno 2007; provv.ti 15 novembre 2001, docc. web nn. 30943 e 42212; 27 novembre 2008 cit.; 16 settembre 2010, doc. web n. 1753383), trova conferma nella Carta di Treviso, secondo cui, "a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori", il minore non va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità.

Alla luce di tali considerazioni, si prende pertanto favorevolmente atto della circostanza dell'avvenuta rimozione, da parte dei titolari del trattamento – già a seguito della menzionata comunicazione dell'Ufficio del 29 gennaio u.s. – dei dati identificativi della minore (iniziativa documentata anche dall'attuale formulazione degli articoli reperibili in rete).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE non ravvisa gli estremi per l'adozione di misure di carattere inibitorio.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Provvedimento del 31 marzo 2016

Registro dei provvedimenti n. 156 del 31 marzo 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 22 dicembre 2015 da XY, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Flick, nei confronti di Google Inc. e Google Italy s.r.l. con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la cancellazione degli URL:

<http://...> e

<http://...>

finalizzata ad inibire la definitiva indicizzazione degli stessi tramite il motore di ricerca gestito dalla resistente;

- la cancellazione delle relative "tracce digitali" dalle proprie pagine di ricerca (snippet, pagine cache e quant'altro);

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

PRESO ATTO, in particolare, che l'interessata, professore ordinario di economia, nonché componente del HJ a partire dal 2011, ha rappresentato che:

- "in data 8 dicembre 2010 sul quotidiano "Il Giornale" veniva pubblicato un articolo (...) manifestamente diffamatorio", relativo alla candidatura della stessa per la nomina a componente del HJ, successivamente riprodotto nell'ar-

chivio on-line del quotidiano stesso e rispetto al quale la ricorrente ha presentato querela proponendo ricorso in via d'urgenza nei confronti dell'editore, del direttore responsabile, nonché dell'autore dell'articolo diretto ad "inibire l'ulteriore inserimento on line e l'accessibilità da parte di qualsiasi utilizzatore delle reti internet dell'articolo pubblicato sul quotidiano";

- "in data 15 aprile 2011 l'articolo veniva rimosso dall'archivio on line del quotidiano" ed "il 27 giugno l'intera vicenda (ivi comprese le azioni giudiziarie intraprese) veniva definita con atto di transazione nel quale l'editore e il direttore responsabile si impegnavano a rendere definitiva l'eliminazione dal sito web [dello stesso] e a non ripubblicarlo, in tutto o in parte, in qualsiasi riproduzione on line del quotidiano";

- l'articolo oggetto del presente ricorso, a distanza di un anno dall'intervenuto accordo, è stato tuttavia "riproposto sul web da due blog" – www... e KK – il primo dei quali risulta "indicizzato in modo tale che alla ricerca tramite Google con il nome e cognome dell'interessata ancora oggi compare tra i risultati proposti in prima pagina";

- la perdurante diffusione del citato articolo non risulta giustificata dalla presenza di un interesse pubblico alla conoscibilità della notizia, tenuto conto del fatto: i) che lo stesso non riporta informazioni concrete e/o opinioni riferibili all'autore, ma "insinuazioni e pettegolezzi, ii) che risulta essere stato definitivamente eliminato dal sito fonte e iii) che il contenuto che continua ad essere indicizzato da Google "non è reperibile per il tramite di altri motori di ricerca";

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare: a) la nota del 31 dicembre 2015 con la quale questa Autorità, ai

sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, b) il verbale dell'audizione svoltasi presso la sede dell'Autorità in data 21 gennaio 2016 e c) la nota data 17 febbraio 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 12 gennaio 2016 con la quale Google ha comunicato di non poter accogliere le richieste della ricorrente ritenendo ancora sussistente l'interesse della collettività alla conoscibilità della notizia tenuto conto del ruolo professionale rivestito dalla medesima; VISTA la nota del 15 gennaio 2016 con la quale la resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, ha poi rilevato che:

- il diritto all'oblio, così come delineato dalla della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13 maggio 2014 c-131/12 (c.d.: "sentenza Costeja") e analogamente interpretato dal WP 29 – Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati personali nelle "Linee Guida" del 26 novembre 2014, implica il diritto a vedere riconosciuta "la deindicizzazione dei risultati ottenuti inserendo come chiave di ricerca il nome del soggetto a cui si riferiscono le informazioni", mentre "esclude la necessità di cancellare completamente la pagina in questione dal motore di ricerca. La pagina dovrebbe rimanere accessibile usando altri XY di ricerca" (Linee Guida cit., lett. C), punto 21);

- le richieste avanzate dalla ricorrente si collocano pertanto al di fuori dei parametri individuati nella sopra citata sentenza in quanto dirette ad ottenere la "deindicizzazione generale" dei contenuti indicati nell'atto di ricorso anche utilizzando come chiavi di ricerca paro-

le diverse dal nome e cognome della stessa, come confermato anche dal fatto che "una delle due pagine oggetto del ricorso, ossia quella ospitata sul blog KK, non appare nemmeno quale risultato naturale a seguito di una ricerca svolta con il nome della ricorrente";

- le richieste avanzate dall'interessata trovano fondamento nell'asserito carattere diffamatorio dei contenuti di cui essa chiede la rimozione e dunque a tutela di posizioni giuridiche diverse da quelle sottese al diritto all'oblio che, come tale, implicano la necessità di effettuare un bilanciamento tra l'interesse pubblico legato all'esercizio del diritto di cronaca e di libera circolazione delle informazioni ed il contrapposto diritto del soggetto interessato a che le notizie aventi un contenuto ritenuto obsoleto, inadeguato o irrilevante siano deindicizzate dal web: ciò tenendo conto, in primo luogo, del tempo trascorso dallo svolgimento dei fatti narrati e non attribuendo invece alcun rilievo all'eventuale offensività dei contenuti pubblicati;

- la diversità dei diritti di cui viene invocata tutela determina anche la diversità degli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione, a tal fine rilevando che la tutela del diritto all'onore ed alla reputazione deve essere necessariamente invocata innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria attraverso un'azione esercitata esclusivamente nei confronti "dei soggetti responsabili della pubblicazione asseritamente lesiva"; ciò in quanto "una diversa interpretazione che estendesse il diritto degli interessati di agire nei confronti dei motori di ricerca" anche a tutela di diritti diversi si porrebbe in contrasto non solo con la "sentenza Costeja", ma anche con il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 contenente "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetto

giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno" che definisce "funzioni, ruolo e responsabilità dei motori di ricerca, intesi come "caching provider";

- pur ritenendo assorbenti le altre eccezioni sollevate, risulta l'insussistenza dei presupposti richiesti per l'esercizio del diritto all'oblio tenuto conto del mancato decorso di un termine sufficientemente ampio tra la pubblicazione dei contenuti contestati, avvenuta tra il 2010 ed il 2011, e il momento in cui è stata avanzata la richiesta di rimozione, oltre al riconoscimento dell'indubbio ruolo pubblico svolto della ricorrente e dunque dell'interesse della collettività alla conoscibilità della notizia essendo quest'ultima legata al "modo in cui, secondo il giornalista ed i soggetti ivi citati", quei ruoli sarebbero stati ottenuti; VISTA la nota del 25 gennaio 2016 con la quale la ricorrente ha ribadito le proprie istanze rilevando:

- di aver provveduto a richiedere con l'atto di ricorso, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, la rimozione dei contenuti ottenuti "a partire dalla ricerca effettuata con il proprio nome e cognome", precisando che tale ricerca restituisce "senza dubbio (...) tra i risultati proposti in prima pagina" quello corrispondente all'URL <http://...> e confermando invece che "la seconda URL citata (...) non viene restituita nelle prime pagine in esito alla ricerca" condotta con gli stessi criteri;

- di non richiedere "alcun accertamento sulla natura diffamatoria delle informazioni – natura, peraltro, già assodata e riconosciuta come risulta dall'atto transattivo reso noto a Google – limitandosi a chiedere al titolare la cessazione del trattamento consistente nella indicizzazione automatica di informazioni pub-

blicate su internet e nella loro memorizzazione e messa a disposizione degli utenti (tramite ricerca con il nome e cognome)", esercitando pertanto un legittimo diritto di opposizione all'ulteriore trattamento delle stesse;

- che pertanto, "a fronte della decisione dell'autore e dell'editore di rimuovere il contenuto Google non ha titolo per effettuare nuove e diverse valutazioni in ordine alla diffusione del contenuto stesso", tenuto peraltro conto del fatto che "nel caso di specie non si è di fronte a informazioni che riguardano una condotta impropria dell'interessata – né tanto meno un procedimento penale di pubblico interesse – ma a una polemica sollevata da poche persone, basata su chiacchiere e non su fatti, che ha suscitato ben poco interesse nel pubblico, tant'è vero che l'unica traccia che resta sono le URL di cui nel presente ricorso si chiede la deindicizzazione";

PRESO ATTO preliminarmente che la ricorrente si è opposta al trattamento dei dati riportati nei blog citati nell'atto introduttivo del procedimento, rilevando che la reperibilità delle informazioni contenute nell'articolo giornalistico riprodotto dagli stessi, peraltro ritirato dall'editore che lo aveva originariamente pubblicato, si porrebbe in contrasto con i principi delineati dalla cd. sentenza Costeja causando notevole pregiudizio alla medesima;

RILEVATO che la "sentenza Costeja" ha riconosciuto il diritto dell'interessato di rivolgersi al gestore del motore di ricerca al fine di ottenere la rimozione dei risultati che emergono inserendo come criterio di indagine il nome del soggetto cui si riferiscono le informazioni, in particolare quando le stesse, tenuto conto dell'insieme delle circostanze caratterizzanti il caso oggetto della richiesta, risultino "inadeguate,

non pertinenti o non più pertinenti ovvero eccessive in rapporto alle finalità per le quali sono state trattate e al tempo trascorso";

CONSIDERATO tuttavia che, secondo quanto confermato dalla stessa ricorrente, tra i risultati che emergono attraverso una ricerca condotta utilizzando il nome e cognome dell'interessata appare solamente quello connesso all'URL <http://...>, mentre ne resta esclusa la pagina ospitata sul blog KK;

RITENUTO pertanto, rispetto a quest'ultimo, di dover dichiarare il ricorso infondato non potendosi ritenere applicabili i principi di cui alla predetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che richiede, al fine di veder riconosciuto il diritto ad ottenere la rimozione dei risultati indicati, l'inserimento, come chiave di ricerca, del nome del soggetto cui si riferiscono le informazioni;

CONSIDERATO, riguardo all'ulteriore URL indicato nell'atto di ricorso, che il diritto all'oblio, alla luce di quanto sostenuto in dottrina e giurisprudenza anche anteriormente alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13 maggio 2014, pur laddove sussista l'elemento del trascorrere del tempo, incontra un limite quando le informazioni per le quali viene invocato risultino connesse al ruolo pubblico che l'interessato ha rivestito e/o riveste, con conseguente prevalenza dell'interesse alla collettività ad accedere alle stesse rispetto al diritto dell'interessato alla protezione dei dati;

RILEVATO infatti che le "Linee Guida" sull'attuazione della citata sentenza, adottate il 26 novembre 2014 dal WP29 – Gruppo di lavoro art. 29 per la protezione dei dati personali, individuano alcuni criteri generali che devono essere tenuti presenti al fine di effettuare un

corretto bilanciamento tra il diritto all'oblio ed il contrapposto diritto/dovere di informazione nelle richieste di rimozione rivolte ai motori di ricerca, tra cui quello del ruolo svolto dall'interessato nella vita pubblica per effetto della professione svolta, individuando "a titolo di esempio, politici, alti dirigenti della pubblica amministrazione, imprenditori e professionisti" (punto 2);

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover dichiarare infondato il ricorso anche con riguardo all'URL <http://...> non ritenendosi sussistenti i presupposti indicati nella sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 maggio 2014, nonché nelle "Linee Guida" di attuazione della stessa;

RILEVATO, infine, con riguardo ai predetti URL, che resta impregiudicata la facoltà per la ricorrente di avanzare la richiesta di rimozione delle pagine riguardanti i contenuti contestati nel ricorso direttamente nei confronti dei gestori dei blog con riferimento ad eventuali profili diffamatori, in quanto la relativa valutazione esula dall'ambito di competenza di questa Autorità;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione dell'infondatezza del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il pre-

sente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Provvedimento del 31 marzo 2016

Registro dei provvedimenti n. 156 del 31 marzo 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 22 dicembre 2015 da XY, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Flick, nei confronti di Google Inc. e Google Italy s.r.l. con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la cancellazione degli URL:

<http://...> e

<http://...>

finalizzata ad inibire la definitiva indicizzazione degli stessi tramite il motore di ricerca gestito dalla resistente;

- la cancellazione delle relative "tracce digitali" dalle proprie pagine di ricerca (snippet, pagine cache e quant'altro);

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

PRESO ATTO, in particolare, che l'in-

teressata, professore ordinario di economia, nonché componente del HJ a partire dal 2011, ha rappresentato che:

- "in data 8 dicembre 2010 sul quotidiano "Il Giornale" veniva pubblicato un articolo (...) manifestamente diffamatorio", relativo alla candidatura della stessa per la nomina a componente del HJ, successivamente riprodotto nell'archivio on-line del quotidiano stesso e rispetto al quale la ricorrente ha presentato querela proponendo ricorso in via d'urgenza nei confronti dell'editore, del direttore responsabile, nonché dell'autore dell'articolo diretto ad "inibire l'ulteriore inserimento on line e l'accessibilità da parte di qualsiasi utilizzatore delle reti internet dell'articolo pubblicato sul quotidiano";

- "in data 15 aprile 2011 l'articolo veniva rimosso dall'archivio on line del quotidiano" ed "il 27 giugno l'intera vicenda (ivi comprese le azioni giudiziarie intraprese) veniva definita con atto di transazione nel quale l'editore e il direttore responsabile si impegnavano a rendere definitiva l'eliminazione dal sito web [dello stesso] e a non ripubblicarlo, in tutto o in parte, in qualsiasi riproduzione on line del quotidiano";

- l'articolo oggetto del presente ricorso, a distanza di un anno dall'intervenuto accordo, è stato tuttavia "riproposto sul web da due blog" – www.... e KK – il primo dei quali risulta "indicizzato in modo tale che alla ricerca tramite Google con il nome e cognome dell'interessata ancora oggi compare tra i risultati proposti in prima pagina";

- la perdurante diffusione del citato articolo non risulta giustificata dalla presenza di un interesse pubblico alla conoscibilità della notizia, tenuto conto del fatto: i) che lo stesso non riporta informazioni concrete e/o opinioni riferibili all'autore, ma "insinuazioni e pette-

golezzi, ii) che risulta essere stato definitivamente eliminato dal sito fonte e iii) che il contenuto che continua ad essere indicizzato da Google "non è reperibile per il tramite di altri motori di ricerca";

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare: a) la nota del 31 dicembre 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, b) il verbale dell'audizione svoltasi presso la sede dell'Autorità in data 21 gennaio 2016 e c) la nota data 17 febbraio 2016 con cui è stata disposta, ai sensi dell'art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 12 gennaio 2016 con la quale Google ha comunicato di non poter accogliere le richieste della ricorrente ritenendo ancora sussistente l'interesse della collettività alla conoscibilità della notizia tenuto conto del ruolo professionale rivestito dalla medesima; VISTA la nota del 15 gennaio 2016 con la quale la resistente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, ha poi rilevato che:

- il diritto all'oblio, così come delineato dalla della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13 maggio 2014 c-131/12 (c.d.: "sentenza Costeja") e analogamente interpretato dal WP 29 – Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati personali nelle "Linee Guida" del 26 novembre 2014, implica il diritto a vedere riconosciuta "la deindicizzazione dei risultati ottenuti inserendo come chiave di ricerca il nome del soggetto a cui si riferiscono le informazioni", mentre "esclude la necessità di cancellare completamente la pagina in questione dal motore di ricerca. La pagina dovrebbe rimanere accessibile

usando altri XY di ricerca" (Linee Guida cit., lett. C), punto 21);

- le richieste avanzate dalla ricorrente si collocano pertanto al di fuori dei parametri individuati nella sopra citata sentenza in quanto dirette ad ottenere la "deindicizzazione generale" dei contenuti indicati nell'atto di ricorso anche utilizzando come chiavi di ricerca parole diverse dal nome e cognome della stessa, come confermato anche dal fatto che "una delle due pagine oggetto del ricorso, ossia quella ospitata sul blog KK, non appare nemmeno quale risultato naturale a seguito di una ricerca svolta con il nome della ricorrente";
- le richieste avanzate dall'interessata trovano fondamento nell'asserito carattere diffamatorio dei contenuti di cui essa chiede la rimozione e dunque a tutela di posizioni giuridiche diverse da quelle sottese al diritto all'oblio che, come tale, implicano la necessità di effettuare un bilanciamento tra l'interesse pubblico legato all'esercizio del diritto di cronaca e di libera circolazione delle informazioni ed il contrapposto diritto del soggetto interessato a che le notizie aventi un contenuto ritenuto obsoleto, inadeguato o irrilevante siano deindicizzate dal web: ciò tenendo conto, in primo luogo, del tempo trascorso dallo svolgimento dei fatti narrati e non attribuendo invece alcun rilievo all'eventuale offensività dei contenuti pubblicati;
- la diversità dei diritti di cui viene invocata tutela determina anche la diversità degli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione, a tal fine rilevando che la tutela del diritto all'onore ed alla reputazione deve essere necessariamente invocata innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria attraverso un'azione esercitata esclusivamente nei confronti "dei soggetti responsabili della pubblicazione asseritamente lesiva"; ciò in quanto

"una diversa interpretazione che estendesse il diritto degli interessati di agire nei confronti dei motori di ricerca" anche a tutela di diritti diversi si porrebbe in contrasto non solo con la "sentenza Costeja", ma anche con il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 contenente "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno" che definisce "funzioni, ruolo e responsabilità dei motori di ricerca, intesi come "caching provider";

- pur ritenendo assorbenti le altre eccezioni sollevate, risulta l'insussistenza dei presupposti richiesti per l'esercizio del diritto all'oblio tenuto conto del mancato decorso di un termine sufficientemente ampio tra la pubblicazione dei contenuti contestati, avvenuta tra il 2010 ed il 2011, e il momento in cui è stata avanzata la richiesta di rimozione, oltre al riconoscimento dell'indubbio ruolo pubblico svolto dalla ricorrente e dunque dell'interesse della collettività alla conoscibilità della notizia essendo quest'ultima legata al "modo in cui, secondo il giornalista ed i soggetti ivi citati", quei ruoli sarebbero stati ottenuti; VISTA la nota del 25 gennaio 2016 con la quale la ricorrente ha ribadito le proprie istanze rilevando:

- di aver provveduto a richiedere con l'atto di ricorso, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, la rimozione dei contenuti ottenuti "a partire dalla ricerca effettuata con il proprio nome e cognome", precisando che tale ricerca restituisce "senza dubbio (...) tra i risultati proposti in prima pagina" quello corrispondente all'URL <http://...> e confermando invece che "la seconda URL citata (...) non viene restituita nelle prime pagine in esito alla ricerca" condotta con gli stessi criteri;

- di non richiedere "alcun accertamento sulla natura diffamatoria delle informazioni – natura, peraltro, già assodata e riconosciuta come risulta dall'atto transattivo reso noto a Google – limitandosi a chiedere al titolare la cessazione del trattamento consistente nella indicizzazione automatica di informazioni pubblicate su internet e nella loro memorizzazione e messa a disposizione degli utenti (tramite ricerca con il nome e cognome)", esercitando pertanto un legittimo diritto di opposizione all'ulteriore trattamento delle stesse;

- che pertanto, "a fronte della decisione dell'autore e dell'editore di rimuovere il contenuto Google non ha titolo per effettuare nuove e diverse valutazioni in ordine alla diffusione del contenuto stesso", tenuto peraltro conto del fatto che "nel caso di specie non si è di fronte a informazioni che riguardano una condotta impropria dell'interessata – né tanto meno un procedimento penale di pubblico interesse – ma a una polemica sollevata da poche persone, basata su chiacchiere e non su fatti, che ha suscitato ben poco interesse nel pubblico, tant'è vero che l'unica traccia che resta sono le URL di cui nel presente ricorso si chiede la deindicizzazione";

PRESO ATTO preliminarmente che la ricorrente si è opposta al trattamento dei dati riportati nei blog citati nell'atto introduttivo del procedimento, rilevando che la reperibilità delle informazioni contenute nell'articolo giornalistico riprodotto dagli stessi, peraltro ritirato dall'editore che lo aveva originariamente pubblicato, si porrebbe in contrasto con i principi delineati dalla cd. sentenza Costeja causando notevole pregiudizio alla medesima;

RILEVATO che la "sentenza Costeja" ha riconosciuto il diritto dell'interessato di rivolgersi al gestore del motore di ri-

cerca al fine di ottenere la rimozione dei risultati che emergono inserendo come criterio di indagine il nome del soggetto cui si riferiscono le informazioni, in particolare quando le stesse, tenuto conto dell'insieme delle circostanze caratterizzanti il caso oggetto della richiesta, risultino "inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti ovvero eccessive in rapporto alle finalità per le quali sono state trattate e al tempo trascorso";

CONSIDERATO tuttavia che, secondo quanto confermato dalla stessa ricorrente, tra i risultati che emergono attraverso una ricerca condotta utilizzando il nome e cognome dell'interessata appare solamente quello connesso all'URL <http://...>, mentre ne resta esclusa la pagina ospitata sul blog KK;

RITENUTO pertanto, rispetto a quest'ultimo, di dover dichiarare il ricorso infondato non potendosi ritenere applicabili i principi di cui alla predetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che richiede, al fine di veder riconosciuto il diritto ad ottenere la rimozione dei risultati indicati, l'inserimento, come chiave di ricerca, del nome del soggetto cui si riferiscono le informazioni;

CONSIDERATO, riguardo all'ulteriore URL indicato nell'atto di ricorso, che il diritto all'oblio, alla luce di quanto sostenuto in dottrina e giurisprudenza anche anteriormente alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13 maggio 2014, pur laddove sussista l'elemento del trascorrere del tempo, incontra un limite quando le informazioni per le quali viene invocato risultino connesse al ruolo pubblico che l'interessato ha rivestito e/o riveste, con conseguente prevalenza dell'interesse alla collettività ad accedere alle stesse rispetto al diritto dell'interessato alla protezione dei dati;

RILEVATO infatti che le "Linee Guida" sull'attuazione della citata sentenza, adottate il 26 novembre 2014 dal WP29 – Gruppo di lavoro art. 29 per la protezione dei dati personali, individuano alcuni criteri generali che devono essere tenuti presenti al fine di effettuare un corretto bilanciamento tra il diritto all'oblio ed il contrapposto diritto/dovere di informazione nelle richieste di rimozione rivolte ai motori di ricerca, tra cui quello del ruolo svolto dall'interessato nella vita pubblica per effetto della professione svolta, individuando "a titolo di esempio, politici, alti dirigenti della pubblica amministrazione, imprenditori e professionisti" (punto 2);

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover dichiarare infondato il ricorso anche con riguardo all'URL <http://...> non ritenendosi sussistenti i presupposti indicati nella sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 maggio 2014, nonché nelle "Linee Guida" di attuazione della stessa;

RILEVATO, infine, con riguardo ai predetti URL, che resta impregiudicata la facoltà per la ricorrente di avanzare la richiesta di rimozione delle pagine riguardanti i contenuti contestati nel ri-

corso direttamente nei confronti dei gestori dei blog con riferimento ad eventuali profili diffamatori, in quanto la relativa valutazione esula dall'ambito di competenza di questa Autorità;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione dell'infondatezza del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- a) dichiara il ricorso infondato;
- b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge 3 febbraio 1963, n. 69

Ordinamento della professione di giornalista

Testo in vigore dal: 15-11-2016

(Versione aggiornata alla legge 198/2016)

N.B. In materia disciplinare occorre far riferimento all'art. 8 del DPR 137/2012, al Regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei giornalisti ed al D.M. 21 febbraio 2014 "Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale".

Titolo I

Dell'Ordine dei giornalisti

Capo I

DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI.

1. Ordine dei giornalisti.

È istituito l'Ordine dei giornalisti.

Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.

Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.

Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.

Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni e provincia autonoma (1) da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.

Tanto gli Ordini regionali e interregiona-

li, quanto l'Ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.

(1) *Parole aggiunte dall'art. 6 della Legge 168/2016*

2. Diritti e doveri.

È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.

Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

3. Composizione dei Consigli regionali o interregionali.

I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.

4. Elezione dei Consigli dell'Ordine.

L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata al-

meno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni (2). L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima. L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. (2) *Comma così sostituito dall'art. 2, comma 4-quater, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione*

5. Votazioni.

Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano fra i cinque, per iscrizione, esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione, prevale l'anzianità di nascita.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.

6. Scrutinio e proclamazione degli eletti.

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non supe-

riore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

Decorso otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un'assemblea successiva, da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere.

Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti (3).

(3) *Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59*

7. Durata in carica del Consiglio - Sostituzioni.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

8. Reclamo contro le operazioni elettorali.

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.

Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

9. Cariche del Consiglio.

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Ove il presidente sia iscritto nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente deve essere scelto tra i pubblicisti, e reciprocamente.

10. Attribuzioni del presidente.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede l'assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo, e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

11. Attribuzioni del Consiglio.

Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

- a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
- b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- c) cura la tenuta dell'albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari;
- e) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila

annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;

g) dispone la convocazione dell'assemblea;

h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'art. 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;

i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

12. Collegio dei revisori dei conti.

Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.

Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.

L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprono o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

13. Assemblea per l'approvazione dei conti.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

14. Assemblea straordinaria.

Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo precedente, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'albo dell'Ordine.

Tale convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

15. Norme comuni per le assemblee.

Il presidente e il segretario del Consiglio dell'Ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'art. 10; in caso di impedimento del segretario, la assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant'altro il disposto dell'art. 4.

Capo II DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE

16. Consiglio nazionale: composizione.

È istituito, con sede presso il Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (4).

Il Consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e un publicista per ogni Ordine regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi.

Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 500 professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla metà.

Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 1000 publicisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1000 publicisti eccedenti tale numero o frazione di 1000 superiore alla metà.

L'elezione avviene a norma degli artt. 3 e seguenti, in quanto applicabili.

Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perché da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.

(4) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

17. Durata in carica del Consiglio nazionale. Sostituzioni.

I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti.

Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 7.

18. Incompatibilità.

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio nazionale.

Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunci alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale.

19. Cariche.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Elege inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da sei professionisti e tre publicisti, tra gli stessi so-

no compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Designa pure tre giornalisti perché esercitino le funzioni di revisore dei conti.

Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei pubblicitari, i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprono o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.

20. Attribuzioni del Consiglio.

Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro della giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista (5);

b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo art. 24;

d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori;

e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia (6) (7);

f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento (8);

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della

giustizia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti (9).

(5) *Lettera così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59*

(6) *Lettera così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59*

(7) *Per l'approvazione del regolamento di cui alla presente lettera vedi il D.Dirett. 18 luglio 2003*

(8) *Lettera così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59*

(9) *Lettera così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59*

21. Attribuzioni al Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d) ed e) dell'articolo 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.

22. Attribuzioni del presidente.

Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.

In caso di sua assenza od impedimento, si applicano le disposizioni dell'art. 10, secondo e terzo comma.

Capo III
DISPOSIZIONI COMUNI

23. Riunioni dei Consigli e del Comitato esecutivo.

Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente.

Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.

24. Attribuzioni del Ministro della giustizia (10).

Il Ministro della giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine (11).

Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo fra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.

(10) Rubrica così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

(11) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

25. Ineleggibilità.

Non sono eleggibili alle cariche di cui agli artt. 9 e 19 i pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali o che siano funzionari dello Stato.

Titolo II
Dell'albo professionale

Capo I
DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

26. Albo: istituzione.

Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale è istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio (12).

L'albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altra dei pubblicisti.

I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.

(12) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

27. Albo: contenuto.

L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione (13).

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.

(13) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

28. Elenchi speciali.

All'albo dei giornalisti sono annessi gli

elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera, e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici.

Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale dell'Ordine.

29. Iscrizione nell'elenco dei professionisti.

Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31, e l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'art. 32.

Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo (14).

La iscrizione è deliberata dal competente Consiglio regionale o interregionale. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE (15).

(14) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

(15) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

30. Rigetto della domanda.

Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo o al registro dei praticanti dev'essere motivato, e dev'essere notificato all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.

31. Modalità di iscrizione nell'elenco dei professionisti.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato di residenza;
- 3) dichiarazione di cui all'art. 34;
- 4) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali.

Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine.

Non possono essere iscritti nell'albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata della interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può concedere la iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole della iscrizione.

31-bis. Iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti.

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35 (16).

(16) Articolo aggiunto dal comma 4 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

32. Prova di idoneità professionale.

L'accertamento dell'idoneità professionale, di cui al precedente art. 29, consiste

in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo.

L'esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumerà le funzioni di presidente della Commissione in esame.

Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali saranno determinate dal regolamento.

Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalità tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentiti il Ministero della giustizia (17).

(17) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, L. 16 gennaio 2008, n. 16 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2008, n. 31). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha disposto che entro un mese dalla data di entrata in vigore della citata legge, il Governo provvederà con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al presente articolo

33. Registro dei praticanti.

Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età.

La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 31. Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'art. 34.

Si applica il disposto del comma secondo dell'art. 31.

Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione. Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da 5 membri, di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, sarà scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale.

Le modalità di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento.

Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore.

34. Pratica giornalistica.

La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.

Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente art. 31.

Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro.

35. Modalità d'iscrizione nell'elenco dei pubblicitisti.

Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicitisti la domanda dev'essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del primo comma dell'art. 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicitaria regolarmente retribuita da almeno due anni. Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.

36. Giornalisti stranieri.

I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, se abbiano compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratici il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista straniero, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico (18).

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 31 oltre che da una attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità.

Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.

(18) Comma così modificato dall'art. 1, L. 10 giugno 1969, n. 308 (Gazz. Uff. 26 giugno 1969, n. 159)

Capo II

DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO.

37. Trasferimenti.

Nessuno può essere iscritto contempora-

neamente in più di un albo. In caso di cambiamento di residenza o domicilio professionale, il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo della nuova residenza o domicilio professionale; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'albo del giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza o domicilio professionale, che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio albo (19).

(19) Articolo così modificato dal comma 5 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

38. Cancellazione dall'albo.

Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana.

In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista è iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste dall'art. 36, e ne faccia domanda.

39. Condanna penale.

Debbono essere cancellati dall'albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione permanente dai pubblici uffici.

Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.

Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine ini-

zia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'art. 48.

40. Cessazione dell'attività professionale.

Il giornalista è cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusività professionale.

In tal caso il professionista può essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 35, e ne faccia domanda.

41. Inattività.

È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.

Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche o allo espletamento degli obblighi militari. Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa.

42. Reiscrizione.

Il giornalista cancellato dall'albo può a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'art. 39, primo comma, la domanda di nuova iscrizione, può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

43. Notificazione delle deliberazioni del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio regionale

o interregionale di cancellazione dall'albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'art. 30.

44. Comunicazioni.

Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il Ministero della giustizia (20).

Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia, alla Cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale (21).

(20) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

(21) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

Capo III

DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA

45. (Esercizio della professione)

1. Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave (22).

(22) Articolo così sostituito dall'art.5 Legge 26 ottobre 2016 n. 198

46. Direzione dei giornali.

Il direttore ed il vicedirettore responsabili di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell'art. 34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti salvo quanto stabilito nel successivo art. 47 (23).

Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'art. 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.

(23) *La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968, n. 98 (Gazz. Uff. 13 luglio 1968, n. 177) ha così statuito:*

«1) *Dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti;*

2) *in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti»*

47. Direzione affidata a persone non iscritte nell'albo.

La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici

o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti.

Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli artt. 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a iscritto nell'elenco dei pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'art. 35 della presente legge (24).

Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili e penali, per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'albo.

(24) *La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968, n. 98 (Gazz. Uff. 13 luglio 1968, n. 177) ha così statuito:*

«1) *Dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti;*

2) *in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pub-*

blicisti ed esclude che possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti»

Titolo III Della disciplina degli iscritti

48. Procedimento disciplinare.

Gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'art. 44.

49. Competenza.

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.

Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

50. Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine.

L'astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.

Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'asten-

sione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

51. Sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato.

Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'albo.

52. Avvertimento.

L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri.

Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine.

L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.

Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

53. Censura.

La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

54. Sospensione.

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.

55. Radiazione.

La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo, negli elenchi o nel registro.

56. Procedimento.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.

Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive (25).

(25) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 dicembre 1995, n. 505 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione

57. Provvedimenti disciplinari: notificazione.

I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.

Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.

58. Prescrizione.

L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decade dal giorno in cui è divenuta irre-

vocabile sentenza di condanna o di proscioglimento.

La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può essere prolungato oltre la metà.

L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

59. Reiscrizione dei radiati.

Il giornalista radiato dall'albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 57.

Titolo IV

Dei reclami contro le deliberazioni degli organi professionali**60. Ricorso al Consiglio nazionale.**

Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni.

Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal

giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.

I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo.

61. Procedimenti disciplinari.

Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 56.

Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57, primo comma.

62. Deliberazioni del Consiglio nazionale.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.

63. Azione giudiziaria (26)

Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'art. 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (27) Possono proporre il reclamo all'autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.

(26) *Articolo così modificato dal D. Lgs. 150/2011*

(27) *Articolo 27 del D. Lgs. 150/2011: "Le deliberazioni indicate nell'articolo 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.*

È competente il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista è iscritto o dove la elezione contestata si è svolta e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

Presso il tribunale e presso la corte d'appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte d'appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.

Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

L'ordinanza che accoglie il ricorso può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata".

64. Procedimento (28)

(28) *Abrogato dall'articolo 34, comma 31, lettera d), del D. Lgs. 150/2011*

65. Ricorso per Cassazione (29)

(29) *Abrogato dall'articolo 34, comma 31, lettera d), del D. Lgs. 150/2011*

Titolo V

Disposizioni finali e transitorie

66. Costituzione dei primi Consigli.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento, di cui all'articolo 73, si do-

vrà procedere alla elezione dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale.

A tale scopo la Commissione unica per la tenuta degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti, istituita dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, attualmente in carica provvede alla convocazione dell'assemblea dei giornalisti iscritti, e residenti in ciascuna regione o gruppo di regioni.

Il presidente della Corte di appello competente ai sensi dell'articolo 44 provvede, entro cinque giorni dalla convocazione, a nominare il presidente dell'assemblea, scegliendo fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione all'albo.

Il presidente dell'assemblea, entro 8 giorni dalla proclamazione, comunica alla Commissione unica i nominativi degli eletti ai componenti del Consiglio nazionale.

Il Consiglio regionale o interregionale sarà convocato la prima volta, ai fini della sua costituzione e della elezione delle cariche, a cura del consigliere che ha riportato maggior numero di voti e, in caso di parità, dal più anziano d'età. La convocazione stessa dovrà aver luogo non oltre i 15 giorni dalla proclamazione. Il Consiglio nazionale sarà convocato allo stesso scopo dalla Commissione unica, entro 15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma precedente.

Le spese per le convocazioni, previste ai commi precedenti, faranno carico ai Consigli regionali o interregionali cui si riferiscono.

67. Commissione unica - Devoluzione.

Fino all'insediamento del primo Consiglio nazionale le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge saranno espletate dalla Commissione unica.

Nel periodo intercorrente fra l'entrata in

vigore della presente legge e la assunzione delle funzioni da parte dei singoli Consigli regionali o interregionali la Commissione unica non potrà procedere a nuove iscrizioni, salva l'applicazione del disposto dell'articolo 28.

Fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo, regione per regione o per gruppo di regioni le funzioni espletate dalla Commissione unica a' sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, cessano al momento dell'insediamento del Consiglio regionale o interregionale, il quale, a tal fine, darà notizia della propria costituzione alla Commissione medesima. Questa, avuta tale notizia, rimetterà a ciascun Consiglio tutte le istanze ad essa presentate per le funzioni previste dal citato decreto, sulle quali non abbia provveduto.

A ciascun Consiglio regionale o interregionale, all'atto del proprio insediamento, debbono essere consegnati i fascicoli personali degli iscritti, di cui al successivo articolo 71.

Insediatosi il primo Consiglio nazionale, la Commissione unica cessa dalle proprie funzioni e trasmette al Consiglio medesimo l'attività patrimoniale e l'archivio.

68. Ricorsi.

Contro le deliberazioni della Commissione unica in materia disciplinare e di tenuta dell'albo dei giornalisti, è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il termine di trenta giorni dalla prima elezione di detto Consiglio se, alla data predetta, non è ancora decorso il termine di cui al precedente articolo 60.

69. Termini di decadenza.

Il termine di decadenza previsto dall'articolo 63, per proporre la domanda innan-

zi all'Autorità giudiziaria, comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a tale data sia stata già notificata la deliberazione della Commissione unica.

70. Azione giudiziaria.

Spetta alla Corte d'appello di Roma conoscere dei reclami avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, emesse ai sensi dell'articolo 68, e avverso le deliberazioni della Commissione unica per la tutela degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti.

Anche ai giudizi di cui al comma precedente si applicano, per quanto in esso non previsto, le disposizioni degli articoli 64 e 65.

71. Anzianità.

I giornalisti iscritti negli albi dei professionisti e negli elenchi dei pubblicisti vi rimangono iscritti conservando l'anzianità di cui godono in base al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Le persone iscritte in base al regio decreto predetto negli attuali registri dei praticanti, o negli elenchi speciali e per stranieri alla data di entrata in vigore della presente legge vengono trasferite, con la rispettiva anzianità, negli elenchi previsti dall'articolo 28.

Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'albo anteriormente al 30 novembre 1962 possono essere iscritti dal Consiglio nazionale anche in base ai requisiti previsti dalle leggi precedenti.

72. Personale degli Ordini e del Consiglio nazionale.

Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli Ordini e del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Il personale dipendente dalla Commissione unica, in servizio all'atto della cessazione d'attività della stessa, sarà assunto dal Consiglio nazionale, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente.

73. Norme regolamentari.

Il Governo provvederà all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

In sede di regolamento e in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, non potrà farsi luogo alla istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 40 giornalisti di cui non meno di 20 professionisti.

74. Abrogazione.

Sono abrogati il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, il decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

75. Entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DPR n. 115/1965**Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963 n. 69**

Titolo I

DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

Capo I

DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI**1. Circoscrizioni territoriali**

Le regioni o gruppi di regioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i Comuni sede dei Consigli dei relativi Ordini, sono determinati come segue:

- 1) Piemonte - sede del Consiglio: Torino.
- 2) Valle d'Aosta - sede del Consiglio: Aosta.
- 3) Lombardia - sede del Consiglio: Milano.
- 4) Veneto - sede del Consiglio: Venezia.
- 5) Trentino Alto Adige - sede del Consiglio: Trento.
- 6) Friuli Venezia Giulia - sede del Consiglio: Trieste.
- 7) Liguria - sede del Consiglio: Genova.
- 8) Emilia - Romagna - sede del Consiglio: Bologna.
- 9) Marche - sede del Consiglio: Ancona.
- 10) Toscana - sede del Consiglio: Firenze.
- 11) Umbria - sede del Consiglio: Perugia.
- 12) Abruzzo - sede del Consiglio: L'Aquila.
- 13) Lazio - sede del Consiglio: Roma.
- 14) Campania - sede del Consiglio: Napoli.
- 15) Calabria - sede del Consiglio: Catanzaro.
- 16) Puglia - sede del Consiglio: Bari.
- 17) Basilicata - sede del Consiglio: Potenza.
- 18) Sicilia - sede del Consiglio: Palermo.
- 19) Sardegna - sede del Consiglio: Cagliari.
- 20) Molise; sede del Consiglio: Campobasso (1/a)

(1/a) Così sostituito, da ultimo, dall'art. 1, D.P.R. 24 febbraio 2004, n. 85 (Gazz. Uff. 1° aprile 2004, n. 77), che ha istituito l'Ordine dei giornalisti per

la regione Molise, con sede del consiglio in Campobasso. Precedentemente il presente articolo era stato modificato con D.P.R. 16 maggio 1972, n. 300 (Gazz. Uff. 8 luglio 1972, n. 176); D.P.R. 21 dicembre 1974, n. 766 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1975, n. 36); D.P.R. 27 settembre 1980, n. 747 (Gazz. Uff. 14 novembre 1980, n. 313), D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 937 (Gazz. Uff. 5 marzo 1986, n. 53), D.P.R. 8 agosto 1994, n. 531 (Gazz. Uff. 8 settembre 1994, n. 210), D.P.R. 31 luglio 1997, n. 283 (Gazz. Uff. 2 settembre 1997, n. 204).

2. Modifica delle circoscrizioni territoriali

Alla modifica delle circoscrizioni territoriali di cui al precedente art. 1 si procede con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti il Consiglio dei ministri e il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per la grazia e la giustizia e uditi in proposito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e i Consigli regionali o interregionali interessati.

3. Costituzione di nuovi Ordini regionali o interregionali

Il Ministro per la grazia e la giustizia, nel caso di costituzione di un nuovo Ordine regionale o interregionale, provvede alla nomina di un Commissario con l'incarico di procedere alla prima formazione dell'Albo e di indire le prime elezioni del Consiglio. Il Commissario è scelto tra una terna di giornalisti con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo, all'uopo designati dal Consiglio nazionale dell'Ordine.

Nelle elezioni previste dal comma precedente, le funzioni di presidente dell'assemblea sono svolte dal Commissario.

4. Fusione di Ordini

Qualora in un Ordine regionale o interregionale venga a mancare il numero minimo di professionisti e di pubblicisti indicato nell'art. 73 della legge, può essere disposta la fusione con altro Ordine, osservate le forme previste dal precedente art. 2.

5. Assemblea per l'elezione dei Consigli regionali o interregionali - Durata

L'avviso di convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine e del relativo Collegio dei revisori dei conti è inviato con lettera raccomandata dal presidente del Consiglio regionale o interregionale, almeno 15 giorni prima, a tutti gli iscritti negli elenchi dell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, del luogo, dei giorni e delle ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione, nonché del seggio o sezione di seggio presso il quale ciascun elettore esercita il proprio diritto di voto. Nello stesso avviso il presidente provvede a fissare, per la eventuale votazione di ballottaggio di cui all'art. 6, quarto comma, della legge, una data che dovrà cadere in un giorno compreso entro gli otto successivi alla prima votazione, nell'ipotesi che questa risulti valida a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge, e, nell'ipotesi che questa non risulti valida, un'altra data in un giorno compreso negli otto successivi alla seconda votazione (2).

Per coloro che non siano in regola con il pagamento dei contributi previsti dagli artt. 11 lett. h) e 20, lett. f) della legge, l'avviso di cui al comma precedente deve contenere l'invito a provvedere al pagamento dei contributi dovuti, senza ritardo e, in ogni caso, prima della

chiusura delle votazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

(2) *Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).*

6. Assemblea per l'elezione dei Consigli regionali o interregionali dell'Ordine - Sede

Per l'elezione dei componenti e dei revisori dei conti dei Consigli regionali o interregionali, i Consigli stessi istituiscono uno o più seggi elettorali, in considerazione del numero complessivo degli iscritti nei rispettivi elenchi sei mesi prima della data delle elezioni. Possono essere istituiti due seggi elettorali per i primi 500 iscritti ed un ulteriore seggio per ogni successiva quota di 500 iscritti; seggi elettorali, fino ad un massimo di due, possono essere istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, ove nei centri vicini risiedano almeno 50 iscritti e possono, altresì, essere istituite, presso ciascun seggio elettorale, più sezioni.

Nei seggi istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, le funzioni esercitate, ai sensi dell'art. 5 della legge, dal presidente e dal segretario dell'Ordine sono svolte da consiglieri designati dal presidente del Consiglio interessato (3).
(3) *Articolo così modificato dall'art. 2, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n.138).*

7. Elettorato passivo

L'anzianità di iscrizione richiesta dall'art. 3 della legge, per la elezione dei componenti dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale dell'Ordine, si computa con riferimento alla data stabilita per la convocazione dell'assemblea elettorale.

8. Schede di votazione

Le schede, predisposte in unico model-

lo col timbro del Consiglio dell'Ordine, debbono essere, immediatamente prima dell'inizio delle votazioni, firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 5, primo comma, del presente regolamento.

Le schede per le elezioni dei professionisti e per le elezioni dei pubblicisti debbono essere di colore diverso e contenere in alto l'indicazione del numero dei componenti il Consiglio ed in basso, distintamente, l'indicazione del numero dei componenti il Collegio dei revisori dei conti da eleggere.

9. Seggio elettorale

Cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione, il presidente del Consiglio regionale o interregionale dispone la compilazione di distinti elenchi dei professionisti e dei pubblicisti aventi diritto al voto.

Gli elenchi devono contenere per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, data di iscrizione nel relativo elenco dell'Albo, nonché l'indicazione che il medesimo è in regola col pagamento dei contributi. Il seggio, a cura del presidente del Consiglio, deve essere istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

In caso di assenza, il presidente ed il segretario del seggio sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori e da un altro Consigliere designato dal presidente del Consiglio regionale o interregionale.

I componenti di ogni seggio debbono essere compresi nei relativi elenchi degli elettori, in regola con i pagamenti.

10. Identificazione dell'elettore

L'elettore viene ammesso a votare previo l'accertamento della sua identità personale da compiersi mediante l'esibizione della tessera personale di cui all'art. 30 del presente regolamento o di altro documento di identificazione, ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

Gli iscritti negli elenchi dell'Albo non in regola con il pagamento dei contributi di cui agli artt. 11, lett. h) e 20, lett. f) della legge sono ammessi a votare su presentazione di un certificato attestante l'avvenuto pagamento.

11. Votazione

L'elettore, ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione, nella parte della sala a ciò destinata in modo tale da assicurare la segretezza del voto: quindi la chiude inumidendone la parte gommata e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nel rispettivo elenco degli elettori. Per i votanti di cui al secondo comma del precedente articolo viene altresì presa nota dell'avvenuto pagamento dei contributi; i certificati relativi sono allegati al verbale delle operazioni elettorali.

Il numero di ore fissato, per operazioni di votazioni, dall'art. 6, secondo comma, della legge può, ove il numero degli aventi diritto al voto lo riveli opportuno, essere suddiviso tra due giorni consecutivi e la relativa indicazione è contenuta nell'avviso di convocazione. Tanto nel primo che nel secondo giorno sono ammessi a votare gli elettori che, alla scadenza dell'orario, si trovino nella sala (4).

Dopo le votazioni del primo giorno, le urne contenenti le schede votate vengono sigillate ed il giorno successivo riaperte alla presenza di un notaio (4).

(4) Gli attuali commi penultimo ed ultimo sono stati così sostituiti all'originario ultimo comma dall'art. 3, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

12. Validità dell'assemblea

Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, accerta distintamente per i professionisti ed i pubblicisti il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti risultanti dai rispettivi elenchi.

Qualora, in prima convocazione, il numero dei votanti professionisti o pubblicisti risulti inferiore alla metà degli elettori aventi diritto al voto, il presidente non procede allo spoglio delle schede, ma le chiude in un plico sigillato. Dichiarata, quindi, non valida l'assemblea e rinvia le operazioni elettorali in seconda convocazione.

Nel caso in cui soltanto il numero dei votanti professionisti, o quello dei pubblicisti, risulti non inferiore alla metà di coloro che in base ai rispettivi elenchi hanno diritto al voto, il presidente del seggio provvede unicamente allo spoglio delle relative schede. Per gli iscritti nell'altro elenco rinvia la votazione in seconda convocazione, dopo aver chiuso in plico sigillato le relative schede.

In seconda convocazione e nella votazione per il ballottaggio il presidente del seggio accerta unicamente il numero dei votanti professionisti e pubblicisti.

13. Scrutinio

Accertata la validità dell'assemblea, il presidente del seggio dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere svolte

pubblicamente e senza interruzione.

Sono considerate nulle le schede diverse da quelle previste dall'art. 8 del presente regolamento o che contengano segni o indicazioni destinati a far riconoscere il votante.

Sono nulli i voti relativi ai giornalisti non in possesso dei requisiti prescritti, nonché quelli eccedenti il numero dei candidati da eleggere.

Terminato lo spoglio delle schede, il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, le graduatorie dei professionisti e dei pubblicisti: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nel rispettivo elenco e, tra coloro che abbiano eguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

Il presidente del seggio proclama eletti, nell'ordine delle rispettive graduatorie, sei professionisti e tre pubblicisti per il Consiglio e due professionisti ed un pubblicista per il Collegio dei revisori dei conti, che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, quarto comma, della legge, il presidente del seggio determina, sulla base delle graduatorie, per quanti candidati debba procedersi, alla data all'uopo fissata nell'avviso di convocazione, a votazione di ballottaggio.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni ed all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo.

14. Elezione del Collegio dei revisori dei conti

L'elezione del Collegio dei revisori dei conti, nella composizione indicata dal quinto comma dell'art. 13 del presente regolamento, ha luogo secondo le di-

sposizioni contenute negli articoli precedenti, in quanto applicabili.

15. Comunicazione dell'esito delle elezioni

Il presidente dell'assemblea, immediatamente dopo l'avvenuta proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione delle graduatorie e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio regionale o interregionale.

Capo II DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE

16. Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

Quaranta giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale il presidente fissa il giorno in cui dovranno aver luogo le elezioni e ne dà immediata comunicazione ai presidenti dei Consigli regionali o interregionali.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee per l'elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti di cui all'art. 16 della legge sono inviati, per ciascun Ordine regionale o interregionale, dai rispettivi presidenti a norma dell'art. 5 del presente regolamento.

Il numero dei componenti del Consiglio nazionale che ciascun Ordine elegge viene stabilito dal rispettivo presidente sulla base del numero dei professionisti e dei pubblicisti che risultano iscritti nei rispettivi elenchi dell'Albo alla data di invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale, e secondo il disposto dell'art. 16 della legge.

Il numero dei consiglieri da eleggere deve essere indicato nelle schede di votazione. L'elezione avviene secondo le

disposizioni degli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

17. Reclamo contro le operazioni elettorali

I reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale dell'Ordine, previsti dagli artt. 8 e 16 della legge, sono regolati dagli artt. 59 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

18. Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio regionale o interregionale e del Collegio dei revisori dei conti - Sostituzione - Rinnovo della elezione

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo proposto contro l'elezione di singoli componenti di un Consiglio regionale o interregionale, invita detto Consiglio a provvedere, a norma dell'art. 7, comma secondo della legge, alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta, e che seguono nell'ordine, se l'elezione è avvenuta senza ballottaggio; i candidati che seguono nella graduatoria, nel secondo caso.

In mancanza di tali candidati, il Consiglio nazionale fissa, con l'osservanza del termine previsto dall'art. 8, secondo comma, della legge, la data per la rinnovazione da parte del Consiglio regionale o interregionale della elezione dichiarata nulla.

La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

In caso di accoglimento da parte del Consiglio nazionale del reclamo proposto contro l'elezione di componenti del

Collegio dei revisori dei conti in un Ordine regionale o interregionale, si applicano le disposizioni di cui ai comma precedenti.

19. Rinnovo delle elezioni del Consiglio regionale o interregionale

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo che investa la elezione di tutto il Consiglio regionale o interregionale, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio interessato ed ai ricorrenti. Provvede altresì a fare analoga comunicazione al Ministro per la grazia e la giustizia, indicando una terna di nomi di giornalisti professionisti per la nomina del Commissario straordinario. Il Ministro per la grazia e la giustizia nomina il Commissario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio nazionale ed al Commissario stesso.

Il Consiglio nazionale fissa, con la osservanza del termine previsto dall'art. 8, ultimo comma, della legge, la data delle nuove elezioni e ne dà immediata comunicazione al Commissario straordinario, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea per la rinnovazione del Consiglio con le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento.

Qualora il Consiglio nazionale, nell'ipotesi prevista dal primo comma, dichiara nulla anche l'elezione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ordine regionale o interregionale, il Commissario straordinario provvede alla sostituzione di detti componenti o alla rinnovazione dell'elezione a norma dell'articolo precedente.

20. Rinnovo delle elezioni per il Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo proposto a norma dell'art. 16 della legge contro l'elezione di propri

componenti, invita il competente Consiglio regionale o interregionale a provvedere al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla, fissando a tal fine un termine a norma dello stesso art. 16.

L'elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

20-bis. Attribuzioni del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale, in relazione alla attività di cui alla lettera b) dell'art. 20 della legge:

a) riunisce i presidenti e i vicepresidenti dei Consigli regionali o interregionali tutte le volte che lo ritenga opportuno per il coordinamento delle rispettive iniziative ed attività, anche al fine di promuovere l'istituzione della Scuola nazionale di giornalismo, alla quale sovrintende;

b) collabora, direttamente o di concerto con i Consigli regionali o interregionali, con università, facoltà o scuole nazionali universitarie e non universitarie di giornalismo ai fini della organizzazione dei programmi e degli esami per la migliore formazione e specializzazione professionale dei giornalisti.

Il Consiglio nazionale, inoltre, per contribuire alla concordanza degli indirizzi giurisprudenziali e per la migliore tutela della categoria, cura il massimario delle proprie delibere e di quelle dei Consigli regionali o interregionali e provvede annualmente alla pubblicazione, in un unico Albo nazionale, dei singoli Albi regionali o interregionali (5).

(5) *Articolo aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).*

20-ter Commissioni del Consiglio nazionale

Per l'esercizio delle funzioni cui è preposto, il Consiglio nazionale si avvale,

in sede consultiva o referente, delle seguenti Commissioni:

a) Commissione giuridica, composta da sette Consiglieri nazionali, con funzioni consultive, competente - con riferimento all'attività di studio in funzione dei compiti di cui alla lettera a) dell'art. 20 della legge - sulle iniziative dirette alla tutela delle attribuzioni, della dignità e dell'esercizio della professione, alla salvaguardia della libertà di stampa ed alla determinazione degli onorari, diritti e relative tariffe;

b) Commissione istruttoria per i ricorsi, composta da sette Consiglieri nazionali, con funzioni istruttorie o referenti sui ricorsi avverso le delibere dei Consigli degli Ordini di cui all'art. 20, lettera d), della legge;

c) Commissione per le attività culturali e professionali, composta da sette Consiglieri nazionali, con funzioni consultive per tutte le attività o iniziative intese a favorire la migliore qualificazione culturale e professionale del giornalista;

d) Commissione amministrativa, composta da cinque Consiglieri nazionali, con funzioni consultive per le questioni tecniche concernenti l'assetto patrimoniale e la gestione amministrativa del Consiglio nazionale.

Le Commissioni durano in carica un anno e i loro componenti sono rieleggibili (5).

(5) *Articolo aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).*

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI

21. Durata in carica del Consiglio nazionale, del Consiglio regionale o interregionale e del Collegio dei revisori dei conti

Il termine triennale previsto dagli artt. 7,

primo comma, 12, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge, per la durata in carica dei componenti, rispettivamente, il Consiglio regionale o interregionale, il Collegio dei revisori dei Conti e il Consiglio nazionale, decorre dalla data di insediamento di detti organi.

22. Riunione del Consiglio regionale o interregionale per l'elezione delle cariche

Entro otto giorni dalla proclamazione, il presidente del Consiglio uscente ovvero, nei casi previsti dall'art. 24 della legge e dell'art. 29 del presente regolamento, il Commissario straordinario convoca il nuovo Consiglio per l'elezione delle cariche indicate dall'art. 9 della legge.

La riunione è presieduta dal membro più anziano per iscrizione negli elenchi dell'Albo e in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro che ha minore anzianità di iscrizione e, in caso di pari anzianità, dal più giovane per età.

Le elezioni per le varie cariche hanno luogo separatamente con votazione segreta (6).

Alla riunione si applicano le disposizioni dell'art. 23 della legge.

(6) *Comma così inserito dall'art. 5, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).*

23. Dichiarazione delle cause di ineleggibilità

Il pubblicita eletto alla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale che si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 25 della legge, deve renderne edotto il Consiglio nella riunione prevista dall'articolo precedente prima dell'inizio delle operazioni di votazione.

24. Riunione del Consiglio nazionale per l'elezione delle cariche

Per l'elezione, in seno al Consiglio nazionale dell'Ordine, delle cariche previste dall'art. 19 della legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 22 e 23 del presente regolamento.

25. Revisori dei conti presso il Consiglio nazionale dell'Ordine

Ad esercitare le funzioni di revisori dei conti presso il Consiglio nazionale dell'Ordine di cui all'art. 19, terzo comma, della legge, sono designati due professionisti ed un pubblicista iscritti negli elenchi di tre distinti Ordini regionali o interregionali.

Il Collegio dei revisori dei conti, all'atto dell'insediamento, elegge il proprio presidente. Il Collegio dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale e del comitato esecutivo (7).

(7) Comma aggiunto dall'art. 6, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

26. Verbale delle sedute

Il segretario redige processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

- a) il numero del verbale, il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
- c) l'ordine del giorno della seduta, l'indicazione delle materie esaminate e dei provvedimenti adottati;
- d) le firme del presidente e del segretario.

27. Quote annuali - Contributi

Il Consiglio nazionale dell'Ordine stabilisce, con deliberazione da adottarsi entro il mese di dicembre di ciascun anno, la misura delle quote annuali ad es-

so dovute dagli iscritti negli elenchi dell'Albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, nonché la misura dei diritti dovuti per le altre prestazioni ad esso richieste.

Con le modalità di cui al comma precedente, il Consiglio regionale o interregionale provvede a stabilire la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell'Albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, ed a determinare la misura dei contributi per l'iscrizione nell'Albo e nel registro dei praticanti, nonché la misura dei diritti per il rilascio delle tessere, dei certificati e per le altre prestazioni.

28. Quote annuali - Riduzione

Le quote annuali dovute, a norma degli artt. 11, lett. h) e 20, lett. f) della legge, al Consiglio regionale o interregionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine sono ridotte alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera (1).

(1) Così modificato dal Dpr 21 novembre 2002 n. 280 (GU n. 300 del 23/12/2002) in vigore dal 7 gennaio 2003.

29. Riscossione delle quote annuali

Le quote annuali previste dagli artt. 11, lett. h) e 20, lett. f) della legge debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno. I nuovi iscritti corrispondono le quote per l'anno in corso al momento della iscrizione.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine può delegare alla riscossione delle quote di cui all'art. 20, lett. f) della legge i Consigli regionali o interregionali che, in tal caso, sono tenuti a rimetterne l'importo al Consiglio nazionale entro il successivo mese di febbraio.

Titolo II Dell'albo professionale

30. Albo - Revisione - Comunicazione

Il Consiglio regionale o interregionale provvede alla tenuta dell'Albo e deve almeno ogni anno curarne la revisione. Il Consiglio provvede al deposito dell'Albo, a norma dell'art. 44, primo comma, della legge e trasmette annualmente copia dell'Albo stesso al procuratore generale della Corte di appello, ai presidenti dei tribunali ed ai procuratori della Repubblica del distretto nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine.

Il presidente del Consiglio regionale o interregionale rilascia a ciascun iscritto negli elenchi dell'Albo, in regola con il pagamento delle quote annuali, a richiesta ed a spese dell'interessato, una tessera di riconoscimento.

La tessera è firmata dal presidente e dal segretario del Consiglio e deve essere munita di fotografia recante il timbro a secco dell'Ordine.

Il Consiglio dispone il ritiro della tessera quando l'iscritto venga cancellato dall'Albo.

31. Domande di iscrizione

Le domande di iscrizione negli elenchi dell'Albo, negli elenchi speciali di cui all'art. 28 della legge e nel registro dei praticanti, debbono essere redatte in carta da bollo ed essere corredate dalla attestazione di versamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 204, lettera a), della tabella Allegato A del vigente T. U. approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni. Alla domanda di iscrizione deve essere, altresì, allegata la ricevuta di versamento, al Consiglio regionale o interregionale, dei contributi previsti dall'art. 11, lett. h) della legge.

32. Modalità d'iscrizione nell'elenco speciale dei direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico

Per l'iscrizione nell'elenco speciale dei direttori responsabili delle pubblicazioni di cui all'art. 28 della legge è richiesto il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

La domanda di iscrizione è diretta al Consiglio regionale o interregionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Alla domanda devono essere allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al primo comma ed una dichiarazione nella quale risultino dettagliatamente precisati, agli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 28 della legge, gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione stessa. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più di un elenco speciale.

Il Consiglio regionale o interregionale rilascia al richiedente, ai fini della registrazione, un certificato nel quale viene specificamente indicato il carattere della pubblicazione per la quale è stata disposta l'iscrizione del direttore nell'elenco speciale.

Il Consiglio provvede alla cancellazione dall'elenco speciale, sentito l'interessato, nel caso in cui vengano a cessare i requisiti di cui al primo comma, nonché in caso di decadenza della registrazione, a norma dell'art. 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, di mutamento intervenuto nella natura della pubblicazione ovvero quando l'iscritto sia sostituito nella direzione responsabile della pubblicazione stessa (8).

Le cancellazioni per i motivi di cui al precedente comma sono comunicate dal Consiglio regionale o interregionale ai

Tribunali compresi nella propria circoscrizione, per gli adempimenti di competenza.

(8) Gli attuali commi penultimo ed ultimo così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 7, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

33. Modalità d'iscrizione nell'elenco speciale dei giornalisti stranieri

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 28 della legge, il giornalista straniero deve presentare i documenti previsti dal secondo comma dell'art. 36 della legge, e deve altresì comprovare il possesso della qualificazione professionale mediante esibizione, al Consiglio regionale o interregionale di residenza, di una documentazione da cui risulti che il richiedente abbia esercitato la professione giornalistica in conformità alle leggi dello Stato di appartenenza.

34. Modalità di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti - Documentazione

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, la documentazione prevista dall'art. 35 della legge deve contenere elementi circa l'effettivo svolgimento dell'attività giornalistica nell'ultimo biennio.

Coloro che esplicano la propria attività con corrispondenze o articoli non firmati debbono allegare alla domanda, unitamente ai giornali e periodici previsti dall'art. 35 della legge, ogni documentazione, ivi compresa l'attestazione del direttore della pubblicazione, atta a dimostrare in modo certo l'effettiva redazione di dette corrispondenze o articoli. I collaboratori dei servizi giornalistici della radio e della televisione, delle agenzie di stampa e dei cinegiornali, i quali non siano in grado di allegare alla

domanda i giornali e periodici previsti dall'art. 35 della legge, debbono comprovare, con idonea documentazione ovvero mediante l'attestazione del direttore del rispettivo servizio giornalistico, la concreta ed effettiva attività svolta.

Coloro i quali svolgono attività di telecine-foto operatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e l'attestazione del direttore prevista dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (8/a).

Il Consiglio regionale o interregionale può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all'esercizio dell'attività giornalistica da parte degli interessati.

(8/a) Comma aggiunto dal D.P.R. 19 luglio 1976, numero 649 (Gazz. Uff. 20 settembre 1976, n. 250).

35. Registro dei praticanti

Il registro dei praticanti di cui all'art. 33 della legge è istituito presso ogni Ordine regionale o interregionale.

Il registro deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo del praticante, la data d'iscrizione, il titolo in base al quale è avvenuta, nonché la pubblicazione o servizio giornalistico presso il quale viene svolta la pratica giornalistica.

36. Iscrizione nel registro dei praticanti

Coloro che intendano essere iscritti nel registro dei praticanti debbono, all'inizio delle attività previste dall'art. 34 della legge, inoltrare al Consiglio regionale o interregionale di residenza do-

manda di iscrizione, allegando, oltre i documenti previsti dal secondo comma dell'art. 33 della legge, la dichiarazione del direttore dell'organo di stampa comprovante l'effettivo inizio della pratica.

Essi debbono, inoltre, presentare il titolo di studio previsto dall'ultimo comma dell'art. 33 della legge, oppure dichiarare nella domanda che intendono sostenere l'esame di cultura generale di cui al quarto comma del medesimo art. 33.

Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richiesta dell'interessato, al tempestivo rilascio della dichiarazione di cui al primo comma.

37. Esame di cultura generale

Le prove dell'esame previsto dall'art. 33, quarto comma, della legge, per l'iscrizione nel registro dei praticanti, sono scritte ed orali.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un argomento di interesse attuale scelto dal candidato tra quelli indicati, in numero di quattro, dalla Commissione esaminatrice su materie diverse.

Il candidato, nella prova scritta, deve soprattutto dimostrare di possedere la formazione culturale generale indispensabile per chi intende avviarsi all'esercizio dell'attività giornalistica.

Per l'espletamento della prova scritta sono assegnate al candidato tre ore.

La prova orale consiste in una conversazione su argomenti di cultura generale che presentino carattere di attualità. In particolare è richiesta la conoscenza dei seguenti argomenti e materie:

- a) principi di diritto costituzionale;
- b) nozioni di storia del ventesimo secolo;
- c) problemi ed orientamenti della politica italiana del dopoguerra;
- d) elementi di geopolitica;
- e) il sindacalismo ieri ed oggi;

f) orientamenti della letteratura e dell'arte contemporanea;

g) storia del giornalismo ed ordinamento della professione;

h) fonti di informazione italiane e straniere (agenzie di stampa, giornali, etc.) e principali mezzi bibliografici di consultazione e ricerca;

i) i più importanti avvenimenti che hanno fornito materia ai giornali negli ultimi 12 mesi (9).

(9) *Comma così modificato dall'art. 8, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).*

38. Esame di cultura generale - Sessioni e commissioni

Il Consiglio nazionale dell'Ordine, con deliberazione da adottarsi entro il mese di ottobre di ogni anno, stabilisce il giorno in cui, nei mesi di gennaio, di maggio e di settembre dell'anno successivo, dovrà aver luogo la prova scritta. La deliberazione è immediatamente comunicata a tutti i Consigli regionali o interregionali.

Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, il Consiglio regionale o interregionale richiede al locale provveditore agli studi una nomina del membro, scelto tra gli insegnanti di ruolo di materie letterarie nella scuola media superiore, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, e provvede alla nomina degli altri membri con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 33 della legge. Con le stesse modalità di cui al comma precedente si provvede alla nomina di componenti supplenti in numero eguale a quello degli effettivi ed aventi i medesimi requisiti.

Le funzioni di segretario presso ciascuna Commissione sono esercitate da un professionista o da un pubblicista, iscritto da cinque anni nel rispettivo

elenco dell'Albo, nominato dal Consiglio regionale o interregionale. Il segretario si avvale per i suoi lavori della segreteria del Consiglio dell'Ordine.

39. Ammissione all'esame di cultura generale

I candidati all'esame di cultura generale debbono sostenere la prova davanti alla Commissione esaminatrice istituita presso il Consiglio regionale o interregionale nella cui circoscrizione il praticante ha la residenza. I residenti all'estero debbono sostenere l'esame davanti alla Commissione esaminatrice istituita presso il Consiglio interregionale dell'Ordine che ha sede in Roma. Il segretario del Consiglio regionale o interregionale invia ad ogni praticante che abbia presentato la dichiarazione prevista dal secondo comma del precedente art. 36, la comunicazione dell'ammissione all'esame, e del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per la prova scritta, con lettera raccomandata spedita almeno 20 giorni prima di tale data.

Per essere ammessi all'esame i candidati debbono comprovare di aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data stabilita per lo svolgimento della prova scritta.

40. Modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di cultura generale

Per lo svolgimento dell'esame di cultura generale si osservano le disposizioni degli artt. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, e 54 del presente regolamento, in quanto applicabili.

L'elenco dei candidati dichiarati idonei, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è depositato senza ritardo presso il Consiglio regionale o interregionale, il quale provvede

nei dieci giorni successivi, previo accertamento della esistenza degli altri requisiti richiesti dall'art. 31, secondo comma, della legge, ad iscrivere il richiedente nel registro dei praticanti, dandogliene immediata comunicazione.

41. Pratica - Decorrenza e durata

La pratica, nell'ambito dei tre anni di iscrizione nel registro, deve essere continuativa ed effettiva: del periodo di interruzione dipendente da cause di forza maggiore non si tiene conto agli effetti della decorrenza del termine di cui all'art. 34, ultimo comma, della legge.

Decorso un triennio di iscrizione nel registro, il Consiglio regionale o interregionale, sentito l'interessato, delibera la cancellazione del praticante. La deliberazione è notificata entro 10 giorni all'interessato ed al direttore o ai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso i quali è svolta la pratica. La pratica giornalistica si effettua continuamente ed attraverso un'effettiva attività nei quadri organici dei servizi redazionali centrali degli organismi giornalistici previsti dall'art. 34 della legge (10).

Il praticantato può svolgersi per un periodo non superiore ai 16 mesi anche presso la redazione distaccata di uno dei suddetti organismi giornalistici quando la responsabilità della redazione distaccata sia affidata ad un redattore professionista (10).

Le modalità di svolgimento del praticantato, concordate ai fini della migliore formazione professionale degli aspiranti giornalisti fra gli organismi professionali e quelli editoriali, sono fissate dal Consiglio nazionale (10).

Può essere ammesso a sostenere l'esame di idoneità professionale di cui all'art. 32 della legge il cittadino italiano che abbia svolto la pratica giornalistica

presso pubblicazioni italiane edite all'estero o pubblicazioni estere aventi caratteristiche analoghe alle pubblicazioni previste dall'art. 34 della legge, e ciò anche se il praticantato sia stato svolto prima dell'acquisto della cittadinanza italiana (10).

(10) Comma aggiunto dall'art. 9, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

42. Divieto di iscrizione in più registri - Trasferimenti - Comunicazioni

Il praticante non può essere contemporaneamente iscritto in più registri.

Il praticante è tenuto a comunicare immediatamente al relativo Consiglio regionale o interregionale ogni variazione intervenuta nel corso dello svolgimento della pratica.

In caso di cambiamento di residenza del praticante si osservano le disposizioni degli artt. 37 della legge e 56 del presente regolamento, in quanto applicabili.

Il Consiglio, nel caso in cui il praticante svolga l'attività giornalistica presso una pubblicazione od un servizio giornalistico avente sede nella circoscrizione di altro Ordine, provvede a comunicare a quest'ultimo le indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 35 del presente regolamento.

43. Dichiarazione di compiuta pratica

La dichiarazione di cui all'art. 34, secondo comma, della legge consiste in un'indicazione motivata dell'attività svolta e non deve contenere alcun giudizio sulla idoneità professionale del praticante.

Ove la pratica sia stata svolta presso più pubblicazioni, la dichiarazione è rilasciata dai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso cui il praticante ha svolto la sua attività.

Il direttore della pubblicazione o del

servizio giornalistico è tenuto, a richiesta dell'interessato all'immediato rilascio della dichiarazione. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritardi l'adempimento di tale obbligo, il Consiglio regionale o interregionale competente, informato tempestivamente dall'interessato, adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione, ricorrendone le condizioni. È fatta, comunque, salva - ove ne ricorrano gli estremi - l'azione disciplinare prevista dall'art. 48 della legge (11).

(11) Comma così modificato dall'art. 10, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

44. Prova di idoneità professionale

La prova scritta prevista dall'articolo 32, primo comma, della legge, consiste:

a) nello svolgimento di una prova di sintesi di un articolo o di un altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti dalla commissione in un massimo di 30 righe di 60 caratteri ciascuna, per un totale di 1.800 caratteri compresi gli spazi;

b) nello svolgimento di una prova di attualità e di cultura politico-economico-sociale riguardanti l'esercizio della professione mediante questionari articolati in domande cui il candidato è tenuto a rispondere per iscritto;

c) nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interni, esterni, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla commissione, anche sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita. Tale articolo non deve superare le 45 righe da 60 caratteri ciascuna per un totale di 2.700 caratteri compresi gli spazi (12).

La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza dei principi dell'etica professionale, delle

norme giuridiche attinenti al giornalismo e specificatamente delle tecniche e pratiche inerenti all'esercizio della professione. In particolare é richiesta la conoscenza delle seguenti materie:

- a) elementi di storia del giornalismo;
- b) elementi di sociologia e di psicologia dell'opinione pubblica;
- c) tecnica e pratica del giornalismo: elementi teorici e tecnici fondamentali; esercitazione di pratica giornalistica;
- d) norme giuridiche attinenti al giornalismo: elementi di diritto pubblico; ordinamento giuridico della professione di giornalista e norme contrattuali e previdenziali; norme amministrative e penali concernenti la stampa; elementi di legislazione sul diritto d'autore;
- e) etica professionale;
- f) i media nel sistema economico italiano.

Lo svolgimento della prova orale comprende anche la discussione di un argomento di attualità, liberamente scelto dal candidato, nel settore della politica interna, della politica estera, dell'economia, del costume, dell'arte, dello spettacolo, dello sport, della moda o in qualsiasi altro campo specifico nel quale egli abbia acquisito una particolare conoscenza professionale durante il praticantato. Analoga scelta può essere compiuta dal candidato nella materia delle norme giuridiche attinenti al giornalismo. L'argomento o gli argomenti prescelti, compendati in un breve sommario, debbono essere comunicati alla commissione almeno tre giorni prima della prova, e da essi può prendere l'avvio il colloquio allo scopo sia di mettere il candidato a suo completo agio sia di valutarne le capacità di ricerca e di indagine, di attitudine alla inchiesta e di acume critico, di discernimento e di sintesi.

A conclusione della prova orale il Presidente comunica al candidato il giudi-

zio della commissione sulla prova scritta e, a richiesta del candidato, gli mostra l'elaborato sottolineandone in breve i limiti e/o i pregi e/o fornendo eventuali chiarimenti (13).

(12) *Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).*

(13) *Articolo prima modificato dall'art. 11, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138) e dal D.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 (Gazz. Uff. 20 settembre 1976, n. 250) e poi così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).*

44-bis. Svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer).

1. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 44 è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) nella disponibilità dei candidati, o eventualmente forniti dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, in cui sia inibito l'accesso a qualunque memoria che non sia preposta alle funzionalità dell'elaboratore necessarie per l'effettuazione della prova, nonchè a qualunque dispositivo di comunicazione con l'esterno e il cui programma di videoscrittura, fornito dalla commissione su supporto informatico privo di qualsiasi altro dato al fine di garantire l'anonimato dell'elaborato, assicuri uniformità di carattere e di spaziatura.

2. Le modalità tecniche richieste per gli adempimenti di cui al comma 1 sono indicate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, inserito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2008, n. 16 (14).

(14) *Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R.*

13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

45. Sessioni e commissioni

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, entro il mese di febbraio e di agosto di ciascun anno, provvede ad indire le due sessioni della prova di idoneità professionale che si svolgono rispettivamente, nei mesi di aprile e di ottobre, fissando all'uopo, per ciascuna sessione, il giorno della prova scritta e il termine di presentazione delle domande di ammissione.

Almeno quaranta giorni prima della data fissata per la prova scritta, il Consiglio nazionale richiede al Presidente della Corte di appello di Roma la nomina, a norma dell'articolo 32 della legge, dei due magistrati chiamati a far parte della commissione esaminatrice e, almeno 20 giorni prima, provvede a nominare gli altri cinque componenti tra i giornalisti professionisti, iscritti nel relativo elenco da non meno di dieci anni, non facenti parte del Consiglio nazionale o di Consigli regionali o interregionali dell'Ordine, dei quali almeno quattro esercitino la propria attività presso quotidiani, periodici, agenzie di stampa di cui all'articolo 34 della legge e presso un servizio giornalistico radiotelevisivo, in ragione di uno per ciascuno di detti settori di attività.

Con gli stessi criteri di cui al comma precedente si provvede alla nomina di componenti supplenti in numero eguale a quello degli effettivi.

Ogni Consiglio regionale o interregionale formula, all'inizio di ogni anno, l'elenco dei giornalisti professionisti che abbiano dichiarato la loro disponibilità a far parte delle commissioni d'esame e lo trasmette, entro e non oltre il 1 febbraio, al Consiglio nazionale dell'Ordine, corredando ciascun nominativo di un breve curriculum professionale.

I giornalisti componenti la commissione d'esame sono nominati dal Consiglio nazionale, sulla base delle proposte congiunte formulate dai Consigli dell'Ordine ai sensi del comma precedente, nonché direttamente dai Consiglieri nazionali.

Entro il termine di venti giorni di cui al secondo comma, il Consiglio nazionale nomina il segretario della commissione tra i professionisti iscritti nel relativo elenco da almeno cinque anni.

La commissione non può esaminare un numero di candidati superiore alle quattrocento unità. Qualora il numero dei candidati che abbiano espletato le prove scritte, ecceda tale limite si provvede, prima dell'inizio della correzione degli elaborati, alla nomina di tante sottocommissioni quante ne occorrono per rispettare il limite anzidetto.

Ciascuna sottocommissione, composta da un numero di membri pari a quello della commissione principale ed aventi le stesse qualifiche, è presieduta dal magistrato di appello, ferma restando la titolarità della presidenza dell'intera commissione esaminatrice in capo al presidente di quella principale, al quale spetta anche la distribuzione dei candidati tra quest'ultima e le eventuali sottocommissioni.

Ciascun componente della commissione principale o di una sottocommissione può essere sostituito da altro componente che rivesta la stessa qualifica.

Nel caso di costituzione di sottocommissioni, il presidente titolare convoca, prima dell'inizio della correzione degli elaborati, la commissione in seduta plenaria, al fine di stabilire i criteri di massima da seguire nella valutazione dei candidati.

La segreteria del Consiglio nazionale espleta i lavori di segreteria della commissione esaminatrice.

Le deliberazioni con le quali sono indette le sessioni, ed i provvedimenti di nomina di componenti le commissioni esaminatrici sono, entro quindici giorni, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicati a tutti i Consigli regionali o interregionali.

Il Consiglio nazionale, ove ne ravvisi l'opportunità, può indire altre sessioni di esame oltre quelle sopra indicate (15).

(15) Così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

46. Ammissione alla prova di idoneità professionale

Sono ammessi a sostenere la prova di idoneità professionale i candidati che documentino di essere iscritti nel registro dei praticanti da almeno diciotto mesi e di aver compiuto presso una o più testate la pratica giornalistica prevista dall'articolo 29, primo comma, della legge.

L'iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio dichiarata dal direttore o accertata dal competente Consiglio regionale o in seconda istanza dal Consiglio nazionale.

La domanda di ammissione, diretta al Consiglio nazionale dell'Ordine, deve essere consegnata o inoltrata, nel termine stabilito dalla deliberazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, alla segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine. La prova della tempestiva spedizione della domanda è costituita dal timbro postale, nel caso di inoltro a mezzo posta; nel caso di consegna diretta, la data di presentazione è annotata in calce o a margine della domanda a cura della segreteria, che ne rilascia ricevuta.

I candidati che intendono sostenere la prova scritta mediante l'utilizzo di personal computer ne fanno esplicita menzione nella domanda di ammissione (16).

Alla domanda debbono essere allegati

un certificato di iscrizione nel registro dei praticanti rilasciato dal competente Consiglio regionale o interregionale e la dichiarazione motivata di cui all'articolo 34, secondo comma, della legge ed all'articolo 43 del presente regolamento.

Alla domanda va altresì allegato un curriculum concernente le esperienze professionali svolte durante il praticantato; in particolare il candidato deve indicare in quali servizi redazionali ha svolto il tirocinio. Il candidato può altresì indicare i corsi di formazione professionale teorica seguiti e presso quali strutture.

I candidati che compiano la prescritta pratica giornalistica nel periodo compreso tra la data stabilita per la presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta, possono produrre la documentazione di cui al comma precedente prima dell'inizio della prova scritta.

La commissione esaminatrice forma senza ritardo l'elenco degli ammessi: i candidati di cui al comma precedente sono inclusi nell'elenco con riserva di definitiva ammissione subordinata alla produzione dei prescritti documenti.

Ai candidati inclusi nell'elenco è data comunicazione dell'ammissione, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolge la prova scritta, con lettera raccomandata, ricevuta dai candidati almeno venti giorni prima di tale data.

La lettera di comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova scritta (17).

(16) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(17) Così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

47. Identificazione dei candidati

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale prima di ciascuna prova d'esame presentando un documento di identificazione.

48. Svolgimento della prova scritta

La commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio della prova scritta formula tre diverse ipotesi di argomenti da indicare ai candidati scegliendo per ciascuna la relativa documentazione; ogni proposta viene chiusa in una busta sigillata dopo essere stata sottoscritta dal presidente e dal segretario.

La commissione invita uno dei candidati presenti nell'aula di esame a scegliere una tra le tre buste anzidette che viene immediatamente aperta, procedendo quindi alla lettura dei testi in essa contenuti; la commissione può fornire ai candidati che ne facciano richiesta copia fotostatica dei testi di cui si è data lettura; ove richiesta, la commissione previa apertura delle stesse, dà lettura anche dei testi contenuti nelle altre due buste sigillate. Di dette operazioni è fatta menzione nel verbale.

Immediatamente dopo effettuate le operazioni di cui al comma precedente si dà inizio alla prova di esame. Il termine per la prova scritta decorre dalla assegnazione, da parte della commissione, degli argomenti da trattare.

Durante il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione ai quali è affidata la vigilanza sul regolare svolgimento della prova.

I candidati, ove non si avvalgono della facoltà di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer) per lo svolgimento della prova scritta, devono usare, per la stesura dell'elaborato, esclusivamente carta munita della firma del presidente della commissione o di un componente da lui delegato. Essi, durante la

prova, non possono conferire tra loro o comunicare in qualsiasi modo con estranei, né portare nella sede dell'esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie nonché mezzi di comunicazioni portatili o macchine per scrivere elettroniche con memoria, ad eccezione degli elaboratori elettronici (personal computer) di cui all'art. 44-bis (18).

Per lo svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) la commissione consegna al candidato il CD-ROM con il sistema operativo e la penna USB con il programma da inserire nell'elaboratore elettronico (personal computer). Il sistema operativo ad ogni avvio registra sulla penna USB la data e l'ora. L'elaboratore è riavviato dal candidato al fine di caricare il sistema operativo nella memoria RAM, e di attivare automaticamente il programma di videoscrittura con il quale elaborare e salvare periodicamente i testi della prova scritta. Il programma di videoscrittura deve consentire l'individuazione autonoma di ciascun elaborato relativo alle tre prove previste dall'articolo 44, comma 1 (19).

Durante lo svolgimento della prova scritta la commissione, anche tramite un incaricato, controlla che nessun candidato abbia riavviato il sistema operativo e che consulti altre fonti documentali (20). In caso di non corretto funzionamento dell'elaboratore elettronico (personal computer) la commissione ne fornisce al candidato uno di riserva dotato delle stesse funzionalità previste dall'articolo 44-bis, nel rispetto delle modalità operative di cui al comma 7. In ogni caso non è concesso il recupero del tempo trascorso dall'inizio della prova (21).

È escluso dalla prova chi contravviene a tali divieti ed in genere alle disposizioni impartite dalla commissione per assicurare la regolarità dell'esame.

L'esclusione è disposta dai commissari presenti e, in caso di disaccordo, la decisione spetta al presidente (22).ù

(18) *Comma modificato dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).*

(19) *Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).*

(20) *Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).*

(21) *Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).*

(22) *Così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).*

49. Termine della prova e consegna dei lavori

Il candidato, compiuto il proprio lavoro, lo chiude, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, in una busta assieme ad un'altra busta contenente un foglio nel quale avrà indicato il proprio nome, cognome e residenza.

In caso di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer), il candidato, completata la redazione dei testi relativi a ciascuna prova, disattiva il programma di videoscrittura premendo sul comando "concludi" del menu "file", estrae il CD e la penna USB dal computer e li consegna alla Commissione d'esame, previa esibizione di un documento di riconoscimento. Un incaricato della Commissione identifica il candidato, decodifica il testo degli elaborati scritti con la chiave riferita al candidato e provvede alla relativa stampa utilizzando il supporto cartaceo di cui all'articolo 48, comma 6, primo periodo. Terminata la procedura di stampa dell'elaborato, lo stesso viene riconsegnato all'interessato, previa

cancellazione del contenuto della chiave USB in modo non recuperabile. Si applicano le disposizioni di cui al primo comma.

Nell'ipotesi di mancata decodifica dell'elaborato riconducibile ad una irregolare sostituzione della penna USB, la stessa viene consegnata dal candidato e riposta in un'apposita busta, unitamente al CD, sigillata e siglata dal Presidente della Commissione. Dell'operato viene redatto apposito verbale. La Commissione decide ai sensi dell'art. 48, commi 7 e 8. Il lavoro è consegnato ad uno dei componenti della Commissione, il quale appone sulla busta esterna e sui margini incollati la propria sottoscrizione e l'ora della consegna.

Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi sigillati con ceralacca e firmati all'esterno da due componenti della Commissione e dal segretario (23).

(23) *Articolo sostituito dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).*

50. Valutazione dei lavori

La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie, nel più breve tempo e comunque non più tardi di quattro mesi dalla conclusione delle prove scritte, la valutazione delle stesse. Il prolungamento di detto termine, può essere disposto una sola volta e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale, per motivi eccezionali e debitamente accertati.

Verificata la integrità dei pacchi e delle buste, la commissione procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste contenenti i lavori dei candidati. Il segretario appone immediatamente sulla busta aperta, nonché su quella contenente il nome del candidato e sul-

la testata di ogni foglio del lavoro, uno stesso numero d'ordine.

Tale numero viene trascritto anche sulla scheda di cui è dotato ogni membro della commissione, composta di tre sezioni: la prima è riservata alla valutazione e al voto personale del commissario e a quelli collegiali della commissione su ogni prova scritta; la seconda alla valutazione e al voto personale e a quelli collegiali sulla prova orale, la terza alla complessiva valutazione finale.

Ogni componente la commissione esprime nella apposita sezione della scheda, la sua valutazione e la sua votazione in sessantesimi su ognuno dei tre elaborati, letti collegialmente. Il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazioni espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e la media dei voti riportati, dai quali scaturisce l'ammissione o la non ammissione del candidato alla prova orale. Tali valutazioni e votazioni sono trascritte nell'apposito spazio della scheda di ciascun candidato e riportate nel verbale della seduta.

La commissione, ove accerti che il lavoro sia stato in tutto o in parte copiato da altro elaborato o da qualche pubblicazione, annulla la prova. È pure annullata la prova dei candidati che si siano comunque fatti riconoscere.

Al termine della correzione di tutti gli elaborati la commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati e ne forma l'elenco generale, indicando accanto a ciascun nome le relative valutazioni e votazioni. Tale elenco è sottoscritto dal presidente e dal segretario e ne viene affissa copia nella sede del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (12/d).

(12/d) Così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

51. Ammissione alla prova orale

Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano nelle prove scritte la valutazione positiva di ammissione indicata nel precedente articolo 50.

A ciascuno degli ammessi è data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si tiene la prova orale, fissata a distanza di non meno di trenta giorni dalla data di affissione dell'elenco degli ammessi. La comunicazione deve essere ricevuta dal candidato almeno venti giorni prima della data della prova.

La comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere, da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova orale (12/e).

(12/e) Così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

52. Svolgimento della prova orale giudizio finale

La prova orale è pubblica.

Ogni componente la commissione esprime, nella apposita sezione della scheda, la propria valutazione e votazione sulla prova orale. Come per la prova scritta, il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazioni e votazioni espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e un voto che esprime la media dei voti assegnati da ciascun commissario.

Allontanati il candidato e gli eventuali presenti alla prova orale, il presidente propone quindi una valutazione complessiva finale e la dichiarazione di idoneità o non idoneità all'esercizio della professione, tenendo conto delle valutazioni e delle votazioni espresse dalla commissione per la prova scritta e la prova orale.

Le valutazioni collegiali e i voti di sintesi della commissione, nonché le valutazioni complessive finali sono trascritti negli appositi spazi della scheda e riportati nel verbale della seduta. Subito dopo, in seduta pubblica, al candidato viene comunicato il risultato dell'esame.

Al candidato, che non si sia presentato a sostenere la prova orale nel giorno stabilito ed abbia dimostrata l'esistenza di un legittimo impedimento, viene fissata una nuova data di presentazione (13).

(13) Così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

53. Elenco dei candidati dichiarati idonei - Verbale

L'elenco dei candidati dichiarati idonei, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è depositato presso il Consiglio nazionale dell'Ordine, il quale provvede nei dieci giorni successivi a darne comunicazione agli interessati.

Di tutte le operazioni attinenti allo svolgimento degli esami è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dallo stesso segretario.

Il candidato dichiarato non idoneo ha facoltà di ripresentarsi a sostenere la prova nelle successive sessioni di esame, nel corso del triennio previsto dall'ultimo comma dell'art. 34 della legge.

54. Norme speciali per gli esami dei candidati appartenenti alle minoranze linguistiche ed agli altri stati della Cee

I candidati appartenenti alle minoranze linguistiche contemplate e tutelate negli statuti delle Regioni e Province autonome, e relative norme di attuazione, sono ammessi, ove ne facciano richiesta, a sostenere le prove degli esami previsti dagli articoli 32 e 33 della legge nella propria lingua.

Analogamente è concessa ai candidati cittadini di uno Stato membro della CEE la facoltà di sostenere la prova di esame nella propria lingua madre.

In questi casi le commissioni d'esame sono assistite da uno o più esperti nelle lingue di cui ai commi che precedono, nominati dal Consiglio nazionale dei Giornalisti, con funzioni di interprete (13/a).
(13/a) Così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

55. Iscrizione nell'elenco dei professionisti

Coloro che intendono essere iscritti nell'elenco dei professionisti debbono presentare al Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale nella cui circoscrizione hanno la residenza, domanda di iscrizione corredata, oltre che dai documenti previsti dall'art. 31 primo comma, della legge, dal certificato rilasciato dal Consiglio nazionale attestante l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'art. 32 della legge.

La domanda di iscrizione deve contenere inoltre esplicita dichiarazione che, dal momento dell'avvenuta iscrizione, il professionista cesserà da ogni altra attività professionale o impiegatizia prima eventualmente svolta (14).

Il Consiglio regionale o interregionale, previo accertamento degli altri requisiti previsti dall'art. 31, secondo comma, della legge, delibera, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'iscrizione nell'elenco dei professionisti con decorrenza dalla data del superamento della prova orale degli esami di idoneità professionale (15).

La comunicazione del provvedimento è fatta all'interessato con lettera raccomandata, entro 15 giorni dalla deliberazione.
(14) Comma così inserito dall'art. 13, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

(15) *Comma così modificato dall'art. 13, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).*

56. Modalità per il trasferimento di iscrizione

Il giornalista che intenda trasferire la propria iscrizione deve presentare al Consiglio dell'Ordine di nuova residenza, unitamente alla domanda, il nulla osta del Consiglio dell'Ordine di provenienza: quest'ultimo trasmette al Consiglio di nuova iscrizione il fascicolo personale relativo all'iscritto.

Non è consentito il trasferimento della iscrizione previsto dall'articolo 37 della legge quando l'interessato sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero sia sospeso dall'esercizio della professione.

Il giornalista che abbia ottenuto il trasferimento della propria iscrizione nell'Albo del luogo di nuova residenza conserva l'anzianità che aveva nell'Albo di provenienza.

Il trasferimento dell'iscrizione comporta la decadenza delle cariche eventualmente ricoperte dal giornalista nell'Ordine di provenienza o nel Consiglio nazionale.

57. Reiscrizione

Per ottenere la reiscrizione di cui all'art. 42 della legge, l'interessato deve produrre, oltre alla documentazione necessaria a dimostrare il diritto alla reiscrizione, anche i documenti richiesti per l'iscrizione, ad eccezione di quelli già presentati e tuttora validi.

Il giornalista reiscritto ha l'anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.

58. Direzione delle pubblicazioni di partiti, movimenti politici ed organizzazioni sindacali

La domanda per l'iscrizione provvisoria

dei direttori delle pubblicazioni di cui all'art. 47 della legge negli elenchi dell'Albo deve essere diretta al Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Il Consiglio accerta che il quotidiano o periodico risponda ai requisiti dell'art. 47 della legge.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione relativa alla nomina del richiedente a direttore del quotidiano o periodico, nonché quella relativa alla nomina a vice direttore della pubblicazione, di un giornalista professionista, se trattasi di quotidiano, o anche di un pubblicista, se trattasi di periodico.

Il Consiglio deve far risultare il titolo provvisorio dell'iscrizione sia nell'Albo che nei certificati rilasciati all'iscritto.

Gli iscritti contemplati nei comma precedenti sono tenuti, all'atto della cessazione dell'incarico di direttore, a darne immediata comunicazione al Consiglio regionale o interregionale, il quale provvede, anche d'ufficio, alla cancellazione degli iscritti non appena abbia avuto notizia della cessazione stessa.

Titolo III

Dei ricorsi al consiglio nazionale

59. Ricorso al consiglio nazionale

Le impugnazioni previste dagli art. 8, 16, ultimo comma, e 60, primo comma, della legge, escluse quelle proposte dal pubblico ministero, si propongono con ricorso redatto su carta da bollo, entro i termini rispettivamente indicati nei suddetti articoli della legge.

I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori.

Nei ricorsi in materia elettorale, di cui agli artt. 8 e 16 della legge, su domanda del ricorrente proposta nel ricorso in successiva istanza, il Consiglio naziona-

le può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato (16).

(16) *Comma aggiunto dall'art. 14, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).*

60. Contenuto del ricorso

Il ricorso di cui all'articolo precedente deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso riguardi la materia elettorale, degli estremi della proclamazione dei risultati elettorali;

b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;

c) dalla ricevuta del versamento della somma di L.13.000 stabilita dall'art.1 del Decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 261 e successive modifiche. Tale versamento non è richiesto per i ricorsi proposti dal pubblico ministero. In caso di mancato deposito della ricevuta, viene assegnato al ricorrente un termine per presentarla;

d) dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate ad ogni effetto presso la segreteria del Consiglio nazionale.

61. Presentazione, notificazione e comunicazione del ricorso

Il ricorso è presentato o notificato al Consiglio regionale o interregionale che ha emesso la deliberazione impugnata; se ricorrente è il giornalista, all'originale vanno allegate tre copie del ricorso in carta libera.

La data di presentazione è annotata in margine al ricorso a cura della segreteria del Consiglio, che ne rilascia ricevuta.

Nei casi previsti dall'art. 60, primo com-

ma, della legge, la segreteria del Consiglio comunica, senza indugio, con lettera raccomandata, copia del ricorso al pubblico ministero competente, se ricorrente è il giornalista o al giornalista, se ricorrente è il pubblico ministero.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso: durante detto periodo il pubblico ministero, per i ricorsi in materia disciplinare, e l'interessato, in tutti i casi, possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti (17).

Il Consiglio, decorsi i termini di cui al comma precedente, deve, nei cinque giorni successivi, trasmettere al Consiglio nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, alle deduzioni ed ai documenti di cui al comma precedente ed al fascicolo degli atti, nonché, in fascicolo separato, copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata.

(17) *“Il deposito del ricorso presso il Consiglio regionale è finalizzato alla realizzazione del contraddittorio secondo le forme previste nel quarto comma dello stesso articolo 61 (del Dpr n. 115/1965 o Regolamento per l'esecuzione della legge n. 69/1963, ndr). Ed in quest'ultima disposizione si prevede che l'interessato può prendere visione degli atti depositati presso il Consiglio regionale “in tutti i casi”, e quindi anche nel caso del ricorso in materia elettorale. Ciò che rileva, pertanto, non è il mero mancato deposito del ricorso presso il Consiglio regionale, ma il fatto che tale inosservanza del primo comma dell'articolo 61 abbia compromesso lo svolgi-*

mento del contraddittorio secondo le forme previste dal quarto comma dello stesso articolo 61....È irrilevante, infine, che nell'articolo 61 del Regolamento non sia prevista alcuna sanzione per l'ipotesi di sua inosservanza. Il mancato deposito del ricorso presso il Consiglio regionale e l'assenza del contraddittorio previsto nel quarto comma dell'articolo 61 hanno determinato il venir meno di una intera fase del procedimento amministrativo previsto dalla legge per la decisione del ricorso, con la conseguente sussistenza di un vizio di violazione di legge che determina la illegittimità del provvedimento conclusivo....L'invocato articolo 2 del Dpr n. 1199/1971, anche se lo si volesse ritenere applicabile ai rapporti tra Consiglio regionale e Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, pone rimedio all'erronea presentazione di un ricorso amministrativo, ma non è idoneo a sanare le violazioni del principio del contraddittorio verificatosi nella presente fattispecie" (Cassazione, I sezione civile, sentenza n. 01053/1996, Cons. Ordine Giornalisti Lombardia contro Con. naz. Ordine Giornalisti).

62. Trattazione del ricorso

La seduta per la trattazione del ricorso, fissata dal presidente del Consiglio nazionale, ha luogo entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso stesso: a tal fine, tutti gli atti e documenti relativi al ricorso sono trasmessi tempestivamente alla commissione referente, la quale istruisce il ricorso e redige una relazione che comunica al presidente del Consiglio nazionale almeno cinque giorni prima della seduta fissata per la discussione.

La commissione, salva comunque la facoltà concessa al Consiglio medesimo dal terzo comma del successivo art. 63, può disporre indagini, acquisire nuovi

elementi e richiedere le notizie che ritenge opportune (18).

(18) Articolo così modificato dall'art. 15, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

63. Esame del ricorso

Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche.

Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata entro i termini di cui al quarto comma dell'art. 61 del presente regolamento.

Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo di lettera raccomandata, con le modalità previste dal precedente art. 60, lettera d), fissando un termine per la risposta. Se questa non giunge entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei Consiglieri e vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il segretario del Consiglio nazionale redige verbale delle sedute, osservate le modalità di cui all'art. 26 del presente regolamento.

64. Decisione del ricorso

La decisione deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata la sottoscrizione del presidente e del segretario.

La decisione è depositata in originale nella segreteria del Consiglio nazionale ed è notificata al ricorrente, a norma dell'art. 62 della legge, nel recapito dichia-

rato; ove sia stata omessa tale dichiarazione la notifica si esegue presso il domicilio risultante dagli Albi, dai registri o dagli elenchi speciali e, per i non iscritti, mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale.

Le decisioni del Consiglio nazionale sono immediatamente esecutive anche se impugnate davanti all'autorità giudiziaria (19).

(19) *Comma aggiunto dall'art. 14, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).*

65. Ricorso in materia disciplinare

Per i ricorsi in materia disciplinare il pubblico ministero deve, entro la scadenza dei termini previsti dal comma quarto del precedente art. 61, presentare per iscritto le proprie conclusioni.

Il Consiglio nazionale, ricevuti dal Consiglio regionale o interregionale il ricorso e gli atti relativi, comunica senza indugio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le conclusioni del pubblico ministero all'incolpato, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per le sue discolpe.

Scaduto detto termine il Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono adottate a votazione segreta; in caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'incolpato.

Si osservano le disposizioni degli artt. 59, 60, 61, 62, 63 e 64 del presente regolamento, in quanto applicabili.

66. Ricorso contro l'elezione a componente del Consiglio nazionale

Il ricorso contro il risultato delle elezioni di cui all'art. 16 della legge, redatto in carta da bollo, è presentato o notificato al Consiglio nazionale. La data della presentazione è annotata a margine del

ricorso a cura della segreteria del Consiglio nazionale che ne rilascia ricevuta. All'originale vanno allegate quattro copie del ricorso in carta libera.

Il Consiglio nazionale richiede nei cinque giorni successivi alla data di presentazione o di notificazione del ricorso, al Consiglio regionale o interregionale competente, di trasmettere entro dieci giorni gli atti relativi all'elezione impugnata.

Gli atti restano depositati per trenta giorni presso la segreteria del Consiglio nazionale ed entro tale termine gli interessati possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti.

Per la trattazione e decisione dei ricorsi di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 59, 60, 62, 63 e 64 del presente regolamento.

Titolo IV

Disposizioni finali e transitorie

67. Prima elezione dei Consigli. Adempimenti della Commissione unica

La Commissione unica, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento:

a) forma gli elenchi dei giornalisti, iscritti nell'Albo, residenti in ciascuna delle regioni o gruppi di regioni di cui all'art. 1 del presente regolamento. Gli elenchi sono compilati con le modalità stabilite dall'art. 9 del presente regolamento e debbono, per ciascun iscritto, contenere l'indicazione dell'avvenuta riscossione da parte della Commissione unica, delle quote dovute per il semestre in corso alla data di pubblicazione del presente regolamento. Per i giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica verrà indicata, negli elenchi relativi all'Ordine che ha sede in Roma, tale residenza;

b) stabilisce la sede del seggio elettorale per ciascun Consiglio regionale o interregionale.

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione unica:

a) predisporre le schede di votazione, debitamente timbrate, occorrenti per l'elezione del Consiglio regionale o interregionale, del relativo Collegio dei revisori dei conti, nonché del Consiglio nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento in quanto applicabili;

b) trasmette a ciascun presidente di Corte d'appello nel cui distretto ha sede l'Ordine gli elenchi di cui alla lettera a) del comma precedente, unitamente agli esemplari degli elenchi destinati al seggio elettorale dell'Ordine, dando nel contempo notizia della data in cui verrà convocata l'assemblea elettorale.

Negli elenchi di cui ai comma precedenti i giornalisti sono iscritti sulla base della loro residenza alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non si tiene conto dei cambiamenti di residenza successivamente intervenuti.

68. Convocazione delle assemblee elettorali - Trasmissione delle schede

La Commissione unica provvede, nei quaranta giorni successivi alla pubblicazione del presente regolamento, a convocare le assemblee elettorali di cui all'art. 66, secondo comma, della legge.

L'avviso di convocazione è inviato per lettera raccomandata a tutti gli iscritti nell'Albo esclusi o sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere le indicazioni previste nell'art. 4 della legge e nell'art. 5 del presente regolamento.

Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma, la Commissione unica cura la trasmissione delle schede di votazione alla Cancelleria di ciascuna Corte di appello,

che provvede alla custodia ed alla successiva consegna delle schede medesimo al presidente dell'assemblea a norma dell'art. 69 del presente regolamento.

69. Nomina del presidente dell'assemblea

Il presidente della Corte di appello, entro cinque giorni dalla convocazione, provvede alla nomina del presidente dell'assemblea scegliendolo tra i giornalisti professionisti, compresi negli elenchi trasmessigli, che siano in possesso dell'anzianità richiesta dall'art. 66, comma terzo, della legge ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti alla Commissione unica.

La Cancelleria della Corte di appello comunica immediatamente la nomina all'interessato e cura la trasmissione al medesimo degli elenchi previsti dalla lettera b), secondo comma, del precedente art. 67, trattenendone un esemplare, nonché delle schede di votazione.

70. Adempimenti del presidente dell'assemblea

Il presidente dell'assemblea, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione, adempie alle formalità relative alla sistemazione del seggio, a norma dell'art. 9, terzo comma, del presente regolamento; svolge altresì, gli adempimenti demandati al presidente del Consiglio dell'Ordine dall'art. 5 della legge.

Il presidente dell'assemblea provvede, inoltre, a comunicare alla Commissione unica, entro otto giorni dalla proclamazione, i nominativi degli eletti a componenti del Consiglio nazionale.

71. Norme regolatrici delle prime elezioni

Nelle prime elezioni dei Consigli regionali o interregionali e relativi Collegi dei

revisori dei conti, nonché del Consiglio nazionale, si osservano le disposizioni degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge e del Titolo I del presente regolamento, in quanto applicabili.

Il certificato previsto dall'art. 10, secondo comma, del presente regolamento è sostituito da una dichiarazione della Commissione unica attestante l'avvenuto pagamento delle quote dovute per il semestre in corso alla data di pubblicazione del regolamento stesso.

72. Convocazione dei primi Consigli regionali o interregionali

Il presidente dell'assemblea elettorale, entro tre giorni dalla proclamazione di tutti i componenti del Consiglio regionale o interregionale, trasmette al Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti - o in caso di parità di voti, al più anziano di età - l'estratto del verbale di proclamazione degli eletti e lo invita a convocare il Consiglio ai fini della costituzione e dell'elezione delle cariche, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 66, quinto comma, della legge. La Commissione unica dispone che, all'atto dell'insediamento dei Consigli regionali o interregionali, siano ad essi consegnati i fascicoli personali dei rispettivi iscritti nell'Albo, negli elenchi speciali e nel registro dei praticanti, nonché ogni documentazione concernente le pratiche in corso di loro competenza.

Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.

73. Convocazione del primo Consiglio nazionale dell'Ordine

La Commissione unica - entro quindici giorni dalla ricezione delle comunicazioni dei nominativi di tutti i componenti eletti - convoca il Consiglio nazionale ai fini della sua costituzione e dell'elezione delle cariche.

Per l'elezione delle cariche del primo Consiglio nazionale si osservano le disposizioni di cui agli artt. 22, 23 e 24 del presente regolamento.

Dell'avvenuto insediamento del Consiglio nazionale è data immediata comunicazione, a cura del segretario, alla Commissione unica, la quale provvede senza indugio a trasmettere le attività patrimoniali esistenti, nonché l'archivio ed ogni documentazione concernente le pratiche in corso di competenza del Consiglio nazionale. Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.

74. Ricorsi contro i risultati delle elezioni dei primi Consigli regionali o interregionali e del primo Consiglio nazionale

Per i ricorsi contro i risultati delle elezioni dei primi Consigli regionali o interregionali e del primo Consiglio nazionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute, rispettivamente, negli artt. 59 e seguenti e 66 del presente regolamento.

I ricorsi di cui al comma precedente vanno presentati o notificati alla segreteria della Commissione unica, che ne cura la trasmissione al competente Consiglio regionale o interregionale ovvero al Consiglio nazionale subito dopo il loro insediamento.

75. Norme transitorie per gli iscritti negli elenchi speciali

Le persone iscritte, alla data di entrata in vigore della legge, negli elenchi speciali di cui all'art. 4, quinto comma, ed art. 7, ultimo comma, del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 384, sono iscritte, dai competenti Consigli regionali o interregionali, nei rispettivi elenchi speciali previsti dall'art. 28 della legge; esse conservano la precedente anzianità.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (Articoli estratti)

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;

Sulla proposta del Ministro della giustizia; Emanata

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Definizione e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione

in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;⁴

b) per «professionista» si intende l' esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.

2. Accesso ed esercizio dell'attività professionale

1. Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su esposte previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.

2. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.

3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe esposte fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.

4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.

3. Albo unico nazionale

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

4. Libera concorrenza e pubblicità informativa

1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

5. Obbligo di assicurazione

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

6. Tirocinio per l'accesso

1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.

2. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 4,

secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario.

3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Resta ferma l'esclusione delle professioni sani-

tarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

5. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purchè le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio.

6. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

7. L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.

8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al

periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

10. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell'ordine o collegio, dell'idoneità dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio.

12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. Quando il cer-

tificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2.

13. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

7. Formazione continua

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da

emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.

5. L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

6. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

7. Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

8. Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i

compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

3. Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità

nità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.

6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.

7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.

9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono

svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.

10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.

12. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.

13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.

14. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.

OMISSIS

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

12. Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall'ar-

articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.

13. Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati operano nel-

l'ambito delle risorse disponibili agli scopi a legislazione vigente.

14. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei giornalisti (Adottato il 14 dicembre 2012)

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

Visto l'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministro della Giustizia con nota racc. m_dg.gab.03/12/2012.0042799.U;

DELIBERA

di adottare

il seguente regolamento:

Capo I

DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI

1. Composizione del Consiglio di disciplina territoriale

Presso ogni Ordine regionale è istituito il Consiglio di disciplina territoriale. Ne fanno parte nove consiglieri che formano uno o più Collegi di disciplina territoriali. A ogni rinnovo, il Consiglio regionale dell'Ordine, entro trenta giorni dall'insediamento, segnala al Presidente del Tribunale del capoluogo dove ha sede, una lista di nomi pari al doppio dei componenti da nominare.

Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

Per ogni procedimento, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un Collegio di tre componenti, di cui

due professionisti e un pubblicista. Almeno uno dei componenti il Collegio deve essere donna. Presidente e segretario sono nominati secondo le disposizioni del comma precedente; entrambi non devono essere iscritti ad altri Ordini professionali.

Le riunioni del Collegio di disciplina territoriale si svolgono a porte chiuse e sono valide solo con la presenza di tutti i componenti. Può prendervi parte il personale dell'Ordine incaricato alle funzioni di assistenza tecnica.

In caso di due riunioni consecutive del Collegio invalidate per assenza di uno o più consiglieri, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un nuovo Collegio.

Presso ciascun Consiglio di disciplina territoriale è adottato un protocollo unico relativo alle questione disciplinari.

Le spese di funzionamento dei Consigli di disciplina territoriale sono a carico dei Consigli regionali dell'Ordine.

Ogni anno il presidente del Consiglio di disciplina territoriale relaziona al Consiglio dell'Ordine sull'attività svolta e riferisce agli iscritti in occasione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

2. Incompatibilità

La funzione di consigliere di disciplina territoriale è incompatibile con qualsiasi incarico nell'Ordine dei Giornalisti, in tutti gli organismi di categoria e in altri Ordini professionali, nonché con l'esercizio di cariche pubbliche elettive. Non è possibile rivestire la carica di componente del Consiglio territoriale ovvero nazionale di disciplina per più di tre mandati consecutivi.

3. Sostituzione del consigliere di disciplina territoriale

Per qualsiasi ragione sia necessario sostituire un consigliere di disciplina, il Consiglio regionale dell'Ordine segna-

lerà al Presidente del Tribunale una rosa di nomi in numero doppio, rispettando la composizione iniziale del Consiglio di disciplina.

4. Requisiti dei candidati alla carica di Consigliere di disciplina territoriale

I giornalisti segnalati al presidente del Tribunale devono possedere i seguenti requisiti:

anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a 10 anni;

assenza di condanne penali per reati non colposi;

assenza negli ultimi dieci anni di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex art. 52, Legge 69/1963;

assenza di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex artt. 53, 54, 55 Legge 69/1963. Non si terrà conto della radiazione per morosità;

essere in regola con gli obblighi della formazione permanente e con il pagamento delle quote;

essere iscritto all'Albo nella Regione in cui ha sede il Consiglio di disciplina territoriale.

5. Astensione o ricusazione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale

I consiglieri territoriali di disciplina hanno l'obbligo di astenersi nei casi indicati dall'art. 51 c.p.c. e possono essere ricusati nei casi indicati dall'art. 52 c.p.c., in quanto applicabili.

Capo II

DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

6. Consiglio di disciplina nazionale

Presso il Consiglio nazionale dell'Ordine è istituito il Consiglio di disciplina nazionale cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione dei ricorsi in ma-

teria disciplinare. Ne fanno parte 12 consiglieri nazionali che abbiano i requisiti previsti dalle lettere a) b), c), d), e) dell'art. 4 del presente Regolamento ed eletti a maggioranza all'interno del Consiglio nazionale. Dal momento dell'elezione possono svolgere unicamente le funzioni disciplinari e non possono intervenire alle riunioni del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Le funzioni di presidente sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

Entrambi non devono essere iscritti in altri Ordini professionali.

Le riunioni del Consiglio di disciplina nazionale si svolgono a porte chiuse presso la sede indicata dal Consiglio nazionale dell'Ordine e sono valide purché sia presente la metà più uno dei componenti. Le spese sono a carico del Consiglio nazionale che pone a disposizione il personale necessario per lo svolgimento dell'attività del Consiglio di disciplina nazionale.

7. Funzioni del presidente

Il presidente è responsabile del funzionamento del Consiglio di disciplina nazionale e cura l'organizzazione dei lavori. In particolare convoca e presiede le riunioni del Consiglio, assegna le pratiche a ciascun relatore che da quel momento è responsabile del procedimento, verifica il rispetto delle procedure; dispone, su richiesta del relatore o di un terzo dei consiglieri, l'audizione di incolpati e testimoni; sottoscrive il provvedimento finale insieme con il segretario e il relatore; organizza il lavoro del personale di se-

greteria messo a disposizione dal Consiglio nazionale dell'Ordine.

In caso di ingiustificato ritardo, il presidente può revocare il relatore e assegnare il ricorso a un altro consigliere.

Alla prima riunione il Consiglio elegge un vicepresidente che svolge le funzioni del presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

8. Funzioni del segretario

Il segretario del Consiglio di disciplina nazionale redige il verbale delle riunioni; provvede alla classificazione dei ricorsi secondo l'ordine di presentazione; verifica la regolarità formale della documentazione prima che la pratica sia trasmessa al presidente per l'assegnazione.

Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina nazionale

Deliberato dal Consiglio nazionale il 12.03.2013

in attesa di approvazione da parte del Ministero della Giustizia

1. Competenza

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato.

Se l'incolpato è membro del Consiglio di disciplina territoriale il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio di disciplina territoriale designato dal Consiglio di disciplina nazionale.

2. Ricorso al Consiglio di disciplina nazionale

Le deliberazioni pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal Procuratore generale competente con ricorso al Consiglio di disciplina nazionale nel termine di trenta giorni. I termini per la presentazione del ricorso sono perentori e decorrono dal giorno in cui è notificato il provvedimento. Separatamente o nello stesso ricorso può essere presentata richiesta motivata di sospensiva della sanzione.

Le impugnazioni, escluse quelle proposte dal Procuratore generale, si propongono con ricorso redatto su carta da bollo.

3. Contenuto del ricorso

Il ricorso di cui all'articolo precedente deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato da:

indicazione degli estremi del provvedimento impugnato;
indicazione di luogo, data, firma e copia di documento d'identità;

documenti eventualmente occorrenti a comprovarne fondamento;

attestazione del versamento dei tributi erariali e del contributo istruttorio a titolo di diritti di segreteria secondo l'importo fissato con delibera dal Consiglio nazionale, da versare tramite bonifico bancario al Consiglio nazionale; tale versamento non è richiesto per i ricorsi proposti dal Procuratore generale. In caso di mancato deposito della ricevuta, viene assegnato al ricorrente un termine per presentarla;

indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ed eventualmente del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio di disciplina nazionale. In mancanza di tali indicazioni le comunicazioni vengono depositate a ogni effetto presso la segreteria del Consiglio di disciplina nazionale.

4. Presentazione del ricorso

Il ricorso è presentato direttamente al Consiglio di disciplina nazionale con deposito a mano o con plico raccomandato a/r. All'originale vanno allegate tre copie in carta libera e una copia in formato elettronico.

La data di presentazione è annotata a margine del ricorso a cura della segreteria del Consiglio di disciplina nazionale, che ne rilascia ricevuta e provvede, senza indugio, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, a inviare copia del ricorso al giornalista, se ricorrente è il Procuratore generale, ovvero a trasmettere copia del ricorso e della delibera di prima istanza al Procuratore generale competente, se ricorrente è il giornalista, chiedendo in tal caso anche il prescritto parere ai sensi dell'art. 29.

La segreteria del Consiglio di disciplina nazionale richiede al Consiglio di disci-

plina territoriale competente copia di tutti gli atti relativi al procedimento impugnato. Quest'ultimo deve provvedere alla trasmissione di quanto domandato, a mezzo di posta elettronica certificata, non oltre 7 giorni dalla richiesta.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio di disciplina nazionale per trenta giorni. Durante detto periodo il Procuratore generale e l'interessato possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiuntivi.

5. Funzioni del relatore

Il consigliere incaricato dal presidente di istruire una pratica assume tutti gli elementi necessari a chiarire i fatti al centro del ricorso. Fatta una sommaria relazione al Consiglio, può chiedere al presidente che siano ascoltati testimoni o che sia acquisita ulteriore documentazione. Conclusa l'istruttoria, il relatore chiede che venga messa all'ordine del giorno la discussione del ricorso e deposita la sua relazione.

Il relatore interroga l'incolpato durante l'audizione e formula proposta di sanzione o di proscioglimento, presa visione del richiesto parere del Procuratore generale competente. Al termine del giudizio redige e sottoscrive il provvedimento finale. Il relatore non vota sui procedimenti di cui è responsabile.

Il relatore può far presente un impedimento, giustificandone i motivi, nei 5 giorni successivi alla nomina. Il presidente del Consiglio di disciplina nazionale, ove ritenga fondati i motivi dell'impedimento, provvede alla nomina di un nuovo relatore.

6. Il parere del Procuratore generale

Prima della deliberazione, il Consiglio

deve in ogni caso sentire il procuratore generale. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato tramite raccomandata a/r ovvero via posta elettronica certificata nel termine di cui all'articolo 61 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963.

7. Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio di disciplina nazionale

I consiglieri nazionali di disciplina hanno l'obbligo di astenersi nei casi indicati dall'art. 51 c.p.c. e possono essere ricusati nei casi indicati dall'art. 52 c.p.c. in quanto applicabili.

8. Esame del ricorso

Le sedute del Consiglio di disciplina nazionale non sono pubbliche.

Qualora il Consiglio ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente ne dà comunicazione all'interessato a mezzo di lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, fissando un termine per la risposta non inferiore a 15 giorni. Se questa non giunge entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti già in possesso del Consiglio. Chiusa la discussione sulla proposta del relatore, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale il giudizio più favorevole all'incolpato.

Il segretario del Consiglio di disciplina nazionale redige verbale delle sedute. Esso deve contenere:

- a) numero del verbale, il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) nome del presidente, del segretario e degli intervenuti;
- c) ordine del giorno della seduta, l'indicazione delle materie esaminate e dei provvedimenti adottati;
- d) firme del presidente e del segretario.

9. Decisione del ricorso

La decisione deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, la motivazione, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese e anno in cui è pronunciata e deve essere sottoscritta dal presidente, dal segretario e dal relatore.

La decisione è depositata in originale nella segreteria del Consiglio di disciplina nazionale ed è notificata al ricorrente, a norma dell'art. 62 della legge n. 69/1963, nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione la notifica si esegue presso il domicilio risultante dall'Albo, dal Registro o dagli Elenchi.

Le decisioni del Consiglio di disciplina nazionale sono immediatamente esecutive anche se impugnate davanti all'Autorità Giudiziaria.

10. Vizi procedurali

In caso di vizi procedurali dedotti o rilevati d'ufficio e ritenuti insanabili, il relatore, senza entrare nel merito, redige sul punto una relazione che trasmette al presidente del Consiglio di disciplina nazionale affinché la ponga all'ordine del giorno della prima riunione utile. Il Consiglio decide se:

- a) annullare la delibera;
- b) annullare la delibera e inviare gli atti al Consiglio di disciplina territoriale perché avvii un nuovo procedimento con altro Collegio di disciplina territoriale;
- c) rinviare gli atti al relatore perché si pronunci sul merito.

Nell'assenza non motivata e comunque quando il ricorrente che ha chiesto di essere ascoltato o gli eventuali testi da lui indicati non si presentino per due volte all'audizione, il Consiglio può procedere sulla base degli atti in suo possesso. La mancata presentazione dei testi iscritti all'Albo ha rilievo disciplinare e deve essere tempestivamente se-

gnalata al Consiglio di disciplina competente.

11. Sospensiva

Il ricorrente può proporre, unitamente al ricorso o successivamente ad esso, istanza di sospensione cautelare.

Il Consiglio di disciplina nazionale iscrive l'istanza di sospensione cautelare all'ordine del giorno della sua prima riunione e avvia un'istruzione sommaria le cui conclusioni vengono esaminate dal Consiglio nella stessa seduta.

12. Ordine di trattazione dei ricorsi

I ricorsi sono assegnati al relatore e posti all'ordine del giorno secondo le seguenti priorità:

- a) data di presentazione e rischio di prescrizione;
- b) rilevanza sociale del fatto contestato;
- c) pregiudizio per l'Ordine;
- d) coinvolgimento di componenti di organismi dell'Ordine o di altri enti di categoria.

13. Convocazioni

La segreteria del Consiglio di disciplina nazionale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata spedite almeno dieci giorni prima, invita le parti da ascoltare a presentarsi alla seduta.

Il ricorrente, in caso di assenza o di impedimento o comunque qualora lo ritenga opportuno, può essere rappresentato da un avvocato iscritto nell'Albo speciale dei patrocinanti dinnanzi alle giurisdizioni superiori.

Nell'assenza non motivata oppure e comunque dopo due assenze consecutive del ricorrente o del suo legale rappresentante, il Consiglio di disciplina nazionale decide il ricorso sulla base degli atti in suo possesso. Sia nel caso del primo che del secondo rinvio, il ricorso

deve essere posto all'ordine del giorno della prima seduta utile.

Il relatore pone le domande al ricorrente o, in sua assenza, al legale eventualmente designato. Successivamente, con l'autorizzazione del presidente, possono porre domande gli altri consiglieri. L'intera fase dell'audizione è registrata. La relativa trascrizione è custodita presso gli uffici del Consiglio ed è sottratta all'accesso di terzi.

Analogha procedura è seguita per l'audizione di testi.

14. L'elenco dei ricorsi

La segreteria trasmette tramite posta elettronica certificata a tutti i componenti del Consiglio di disciplina nazionale, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la trattazione, l'elenco dei ricorsi, copie degli stessi e delle deliberazioni impugnate, nonché la proposta del relatore.

I consiglieri hanno facoltà di trarre copia degli atti inseriti nei fascicoli e relativi ai ricorsi posti all'ordine del giorno. Entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio di disciplina nazionale verrà trasmesso a tutti i consiglieri, a cura della segreteria, l'elenco dei procedimenti pendenti.

L'elenco dovrà comprendere: nome del ricorrente, data e numero di protocollo del ricorso, materia a cui si riferisce, data di prescrizione, nome del relatore, se già nominato.

Ogni anno, in occasione dell'approvazione del bilancio, il presidente del Consiglio di disciplina nazionale relazione sull'attività svolta al Consiglio nazionale dell'Ordine.

15. Funzionamento del Consiglio di disciplina nazionale

Qualora un componente del Consiglio di disciplina sia assente per tre sedute

consecutive, viene dichiarato decaduto e sostituito con un altro componente eletto con una nuova votazione da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Con le stesse modalità si procede alla sostituzione di un componente dimissionario o che venga a mancare per qualsiasi altra causa.

Il componente del Consiglio di disciplina che per qualsiasi ragione cessi dalle funzioni disciplinari riassume quelle amministrative di consigliere nazionale dell'Ordine, ove ne sussistano i requisiti.

16. Divieto di *reformatio in peius*

Nelle decisioni dei ricorsi, il Consiglio di disciplina nazionale, su ricorso del Procuratore generale può riformare il provvedimento del Consiglio territoriale - procedendo, se necessario, a tutti gli adempimenti formali ed istruttori - e applicare una delle sanzioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Il Consiglio nazionale può applicare una sanzione più grave rispetto alla sanzione di primo grado solo nel caso in cui il ricorso sia proposto dal Procuratore generale competente.

17. La decisione

La decisione del Consiglio nazionale sul ricorso può annullare, revocare o modificare la delibera impugnata nei limiti dei motivi adottati nel procedimento.

18. Deliberazioni del Consiglio di disciplina nazionale

Le deliberazioni del Consiglio di disciplina nazionale devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio di disciplina che ha emesso la deliberazione e al procuratore generale competente. Sono altresì comunicate tramite posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine cui

appartiene l'incolpato affinché provveda all'annotazione nell'Albo.

19. Azione giudiziaria

Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'art. 27 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Possono proporre reclamo all'autorità giudiziaria l'interessato e il procuratore generale competente per territorio.

Il ricorso è proposto ex art. 63 della legge n. 69/1963, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

20. Sospensione dei termini

I termini per l'esame da parte del Consi-

glio di disciplina territoriale degli esposti o delle richieste di cui all'art. 1, comma 2°, del presente Regolamento ovvero per proporre ricorso davanti al Consiglio di disciplina nazionale restano sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno ai sensi della legge n. 742/1969.

21. Accesso agli atti

L'accesso agli atti e ai documenti relativi ai procedimenti istruiti e decisi dal Consiglio di disciplina nazionale è disciplinato dal Regolamento sull'accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Ordine dei giornalisti.

Art. 22 Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione ex art. 20, lett. E) della legge 69/63 da parte del ministero della giustizia.

È fatta salva in ogni caso la definizione dei procedimenti pendenti a tale data.